

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA.
ANNO ACCADEMICO 2007/2008

**GENERE E RAPPRESENTANZA.
CINQUANT'ANNI DI POLITICHE NELL'UE A 27.**

Laureanda: Chiara Toniato

Relatore: Ch.ma Professoressa Alisa Del Re

*La natura ha dato alle donne un tale potere
che la legge ha giustamente deciso di dargliene poco.*

(Samuel Johnson)

Ad Ale e alla mia famiglia

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	pag. 5
-------------------	--------

Capitolo 1

GENERE, RAPPRESENTANZA, RUOLO DEL DIRITTO

1.1. Genere.....	pag. 19
1.1.1 Perché il genere come parametro di riferimento.....	pag. 19
1.1.2 Il <i>gender mainstreaming</i>	pag. 22
1.2. Rappresentanza.....	pag. 27
1.2.1 La dimensione procedurale della rappresentanza.....	pag. 30
1.2.2 La rappresentanza di genere: aspetti discorsivi.....	pag. 33
1.3. Il ruolo del diritto.....	pag. 37
1.3.1 Le quote.....	pag. 41

Capitolo 2

L'EUROPA E LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

1.1. Excursus storico. Le tappe fondamentali.....	pag. 45
1.1.1 Le tre fasi della politica europea per la parità di genere.....	pag. 46
1.1.2 Il riequilibrio della rappresentanza: una politica <i>soft</i>	pag. 54
1.2. Gli attori in Europa.....	pag. 63
1.2.1 Il Parlamento europeo.....	pag. 63
1.2.2 Commissione europea, DG Lavoro, affari sociali e pari opportunità....	pag. 65
1.2.3 La lobby delle donne.....	pag. 66
1.2.4 Il Consiglio d'Europa.....	pag. 66
1.3. I dati dell'Europa (organi).....	pag. 73

Capitolo 3

GLI STATI NAZIONALI E LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

1.1. Il riequilibrio della rappresentanza di genere in Europa.....	pag. 81
1.1.1 Il dibattito negli Stati europei.....	pag. 83
1.1.2 I meccanismi per il riequilibrio di genere: le quote.....	pag. 87
1.2. La rappresentanza femminile nei ventisette Stati membri.....	pag. 89
1.2.1 Quote costituzionali e quote legislative: Belgio, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Spagna.....	pag. 93

1.2.2 Le quote di partito nelle liste elettorali: Austria, Cipro, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria	pag. 117
1.2.3 Paesi senza quote: Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia	pag. 152
1.3 Qualche bilancio	pag. 163
1.3.1 <i>La transizione dei regimi ex- socialisti: effetti sulla rappresentanza di genere</i>	pag. 165

Capitolo 4

IL CASO ITALIA

1.1. Un dibattito che non c'è.....	Pag. 169
1.2. I diritti politici delle donne in Italia. Excursus storico.....	pag. 170
1.2.1 Il diritto di voto e la Costituzione Repubblicana	pag. 170
1.2.2 Il primo tentativo. La legge n. 81 del 1993, la legge n. 276 1993, la legge n. 43 del 1995 e l'intervento della Corte Costituzionale.....	pag. 173
1.2.3 La riforma degli Statuti regionali e dell'articolo 117 Cost	pag. 178
1.2.4 La riforma dell'articolo 51	pag. 179
1.2.5 La legge n. 90 del 2004	pag. 180
1.2.6 Il fallimento della proposta di legge sulle "quote rosa"	pag. 183
1.3. La rappresentanza femminile in Italia.....	pag. 184
1.3.1 Dati sulla presenza femminile nei principali organi elettivi e di governo	pag. 184
1.3.2 Dati sui partiti, quali prevedono sistemi di quote	pag. 187
1.4. Scenari possibili?	Pag. 188
1.4.1 La proposta dell'UDI "50 e 50"	Pag. 188
1.4.2 Nuovi spiragli? Il Partito democratico	pag. 190

CONCLUSIONI: Cinquant'anni di politiche europee. Un bilancio	pag. 193
--	----------

RINGRAZIAMENTI	pag. 197
----------------------	----------

ALLEGATI	pag. 201
----------------	----------

BIBLIOGRAFIA.....	pag. 251
-------------------	----------

INTRODUZIONE

Il 2007 è stato un anno importante per l'Unione Europea: è, infatti, ricorso il cinquantesimo anniversario dalla firma del Trattato di Roma, proprio nell'anno consacrato dall'Europa alle "Pari Opportunità per tutti". Inoltre, l'anno si è concluso con la firma, il 13 dicembre, del Trattato di Lisbona (che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (che sostituisce la Carta firmata a Nizza nel dicembre 2000).

A cinquanta anni, quindi, da quel primo passo rappresentato dall'articolo 119 (che sanciva la parità salariale tra lavoratrici e lavoratori, ora articolo 141 secondo la numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam) a favore della parità tra uomini e donne, l'Europa rinnova il proprio impegno e la propria determinazione nel perseguire questo scopo ambizioso e tuttavia ancora lungi dall'essere realizzato.


Attualmente (i dati Eurostat disponibili fanno riferimento all'anno 2006¹) le donne che partecipano al mercato del lavoro salariato (è escluso ovviamente tutto il lavoro sommerso e non salariato) nell'Europa a 27 sono il 57.2% del totale², apparentemente non così lontano da quel 60% da raggiungere entro il 2010 indicato tra gli obiettivi della Strategia di Lisbona. Tuttavia se si va a vedere Paese per Paese la situazione appare decisamente meno rosea, in particolare per l'Italia (46.3%) a confronto con Paesi come Finlandia (67.3%), Svezia (70.7%), Paesi Bassi (67.7%) ma anche Portogallo (62.0%), Germania (62.2%), Spagna (53.2%) e comunque a fronte di un 71.6% (media UE a 27) di uomini occupati sul totale della popolazione maschile attiva (età 15-64).

¹ Fonte: EUROSTAT. Tutti i dati e le tabelle all'indirizzo:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=STRIND_EMPLOI&depth=2

² Come indica Eurostat "The female employment rate is calculated by dividing the number of women aged 15 to 64 in employment by the total female population of the same age group. The indicator is based on the EU Labour Force Survey. The survey covers the entire population living in private households and excludes those in collective households such as boarding houses, halls of residence and hospitals. Employed population consists of those persons who during the reference week did any work for pay or profit for at least one hour, or were not working but had jobs from which they were temporarily absent."

Grafico 1.
Tassi di occupazione per genere dei Paesi UE, 2006³



Oltre che in termini di presenza, l'inferiorità delle donne nel mondo del lavoro si esplicita anche nei differenziali salariali rispetto ai lavoratori uomini (si veda l'allegato 5).

Nelle sedi decisionali della politica, poi, la presenza (ma sarebbe più giusto parlare di *assenza*) delle donne permane molto bassa, sebbene non in tutti i Paesi europei.

³ European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit D1, *EMPLOYMENT IN EUROPE 2007*, manuscript completed in October 2007. Per i dati completi si vedano gli allegati 2, 3 e 4.

Tab. 1
DONNE IN PARLAMENTO: CLASSIFICA MONDIALE
Situazione al 31 Ottobre 2007
(Solo Paesi membri UE)⁴

Posizione	Paese	Camera Bassa o Camera Unica				Camera Alta o Senato			
		Elezioni	Seggi*	Donne	% D	Elezioni	Seggi*	Donne	% D
2	Svezia	09 2006	349	165	47.3	---	---	---	---
3	Finlandia	03 2007	200	84	42.0	---	---	---	---
6	Danimarca	02 2005	179	66	36.9	---	---	---	---
7	Paesi Bassi	11 2006	150	55	36.7	05 2007	75	26	34.7
8	Spagna	03 2004	350	126	36.0	03 2004	259	60	23.2
11	Belgio	06 2007	150	52	34.7	06 2007	71	27	38.0
13	Austria	10 2006	183	59	32.2	N.d.	62	17	27.4
15	Germania	09 2005	614	194	31.6	N.d.	69	15	21.7
32	Lituania	10 2004	141	35	24.8	---	---	---	---
38	Lussemburgo	06 2004	60	14	23.3	---	---	---	---
42	Bulgaria	06 2005	240	53	22.1	---	---	---	---
45	Estonia	03 2007	101	22	21.8	---	---	---	---
47	Portogallo	02 2005	230	49	21.3	---	---	---	---
49	Polonia	09 2005	460	94	20.4	09 2005	100	13	13.0
52	Regno Unito	05 2005	646	127	19.7	N.d.	751	142	18.9
54	Slovacchia	06 2006	150	29	19.3	---	---	---	---
55	Litania	10 2006	100	19	19.0	---	---	---	---
57	Francia	06 2007	577	107	18.5	09 2004	331	56	16.9
63	Italia	04 2006	630	109	17.3	04 2006	322	44	13.7
70	Repubblica Ceca	06 2006	200	31	15.5	10 2006	81	12	14.8
75	Cipro	05 2006	56	8	14.3	---	---	---	---
80	Irlanda	05 2007	166	22	13.3	07 2007	49	9	18.4
81	Grecia	03 2004	300	39	13.0	---	---	---	---
85	Slovenia	10 2004	90	11	12.2	12.2002	40	3	7.5
89	Romania	11 2004	331	37	11.2	11 2004	137	13	9.5
94	Ungheria	04 2006	386	40	10.4	---	---	---	---
99	Malta	04 2003	65	6	9.2	---	---	---	---

*: corrispondono al numero dei seggi al momento occupati in Parlamento.
Nd: dati non disponibili.

Fonte:Parliamentary Democracy- Inter-Parliamentary Union (IPU) <http://www.ipu.org/english/home.htm>

Allo stesso modo, nei principali organi europei la presenza femminile è ben lungi dall'essere paritaria (si veda il capitolo 2, paragrafo 1.3).

⁴ Per la tabella completa si veda l'allegato 1.

Dal 1957 l'Europa ha fatto molto per cercare di abbattere le disuguaglianze esistenti tra donne e uomini nell'ambito del lavoro, prima, ed ampliando in seguito il proprio campo d'azione, man mano che aumentava le proprie competenze attribuite dai trattati successivi.

Se è vero, dunque, che l'articolo 119 del Trattato di Roma nasceva da un'istanza tutt'altro che disinteressata⁵, portata avanti con particolare vigore dalla Francia in un'ottica meramente economica, tuttavia è innegabile che da allora la Comunità Europea prima, e l'Unione Europea poi, abbia(no) fatto del principio di parità e di Pari Opportunità due dei propri capisaldi e degli obiettivi perseguiti con maggior vigore, seppur con risultati non sempre adeguati.

Ritengo che la coincidenza di questi due avvenimenti nell'anno appena passato fornisca la motivazione per tentare di fare un bilancio di questi primi cinquanta anni di Europa Unita nel campo della promozione delle Pari Opportunità; tuttavia, ripercorrere la strada fatta fino ad oggi può servire anche (e, credo, soprattutto) a guardare al futuro con maggiore consapevolezza e facendo tesoro degli errori e delle difficoltà incontrati.

L'espressione "Pari Opportunità" è un termine sovrabbondante⁶, nel senso che sta ad indicare una serie lunga e complessa di politiche ma anche di problematiche. E' un termine abusato, a tal punto che a volte viene usato a sproposito e senza cognizione di causa, sicuramente strumentalizzato nel momento in cui viene "speso" come slogan politico (qualsiasi esponente politico, particolarmente in periodo di campagna elettorale, vi dirà che è assolutamente a favore delle pari opportunità...) e che per qualche strano motivo potrebbe essere riassunto dai non addetti ai lavori come "cose di donne". Come puntualizza non senza ironia nell'introduzione del suo bel libro⁷ Alessia Donà, "[Il tema

⁵ La Francia infatti prevedeva già nel proprio ordinamento interno delle norme che garantivano la parità salariale tra lavoratori e lavoratrici a parità di lavoro e un alto livello di protezione per gli stessi. Di conseguenza era suo interesse che anche a livello comunitario agli Stati fossero imposte norme simili, per non ricavarne uno svantaggio in termini di competitività della propria forza lavoro e, più in generale, di costi di mercato più elevati. In Francia i differenziali salariali tra lavoratori e lavoratrici erano più bassi rispetto agli altri Stati (circa il 7% contro il 20-40% di Paesi Bassi e Italia). Inoltre la Francia aveva provveduto a ratificare la Convenzione OIL n. 100 del 1951 già nel 1953, mentre altri Stati l'approvarono solo più tardi. Tutto questo alimentò la preoccupazione francese di probabili distorsioni di mercato che avrebbero potuto penalizzare la sua industria, evitabili, in sede comunitaria, attraverso l'armonizzazione della legislazioni sociali e del lavoro.

⁶ Prendo a prestito uno degli aggettivi con i quali Joan W. Scott definiva le categorie di "uomo" e "donna" nel suo saggio *Il "genere": un'utile categoria di analisi storica*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, Clueb, Bologna, 1996.

⁷ (cit) Alessia Donà, *Le pari opportunità. Condizione femminile in Italia e integrazione europea*, Bari, Laterza, 2006, pag.VII.

della condizione femminile]... è ritualisticamente oggetto di interesse da parte delle autorità pubbliche italiane all'avvicinarsi della data dell'8 marzo."

La Commissione europea definisce le Pari opportunità tra uomini e donne come *"l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale in base al sesso di appartenenza"*⁸. Si tratta quindi, come suggerisce Gabriella Rossi nel suo contributo al libro curato da Aida Ribero⁹, *"di tutte quelle politiche istituzionali che mirano a riequilibrare lo svantaggio esistente fra i sessi lavorando appunto sulle opportunità loro offerte"* le quali vengono applicate utilizzando diversi strumenti (che Rossi indica in amministrativi, legislativi, di controllo e di iniziativa¹⁰) e programmate a livello comunitario, nazionale e locale.

L'azione comunitaria nel campo delle Pari Opportunità ha compreso (e comprende) numerosi interventi in settori differenti eppure strettamente connessi tra di loro in termini di reciproca influenza: operare con l'intento di abbattere (in una prima fase, di ridurre) le disuguaglianze di genere non può che richiedere di intervenire su tutti gli aspetti del vivere sociale e civile, in una vera strategia di *gender mainstreaming*, dalla questione della rappresentanza politica all'ambito del mercato del lavoro (inteso come parità di trattamento, aumento della presenza femminile nei luoghi decisionali, conciliazione, sviluppo delle carriere¹¹, ecc...), nell'ottica di una partecipazione paritaria alla vita pubblica del proprio Paese, come espressione di una cittadinanza piena e completa delle donne rispetto a quella degli uomini. E' evidente, infatti, che le politiche di Pari Opportunità per essere incisive devono essere portate avanti con coerenza: non è pensabile eliminare le disuguaglianze fra donne e uomini intervenendo, ad esempio, solo nel campo dell'accesso al lavoro salariato, trascurando le politiche familiari e di conciliazione, o senza pensare di affiancare servizi che permettano alle donne di ridurre il carico del lavoro familiare. Allo stesso modo, ritengo, sarà più difficile vedere in opera interventi coerenti se permane una quasi totale assenza delle donne nei posti chiave della politica e dell'economia.

⁸ Commissione Europea, *100 parole per la parità. Glossario dei termini sulla parità tra le donne e gli uomini*, a cura della Direzione Generale "Occupazionale, Relazioni Industriali e Affari Sociali".

⁹ Gabriella Rossi, alla voce "Pari Opportunità", pagg. 180-187 in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donne, 2007.

¹⁰ *Ibidem*, cit. pag. 180.

¹¹ *Ibidem*, cit. pag. 180.

Semplificando, si potrebbe parlare di un “circolo virtuoso delle Pari Opportunità”, nel quale ciascuna politica, ogni intervento, se strutturato e coerente con il quadro complessivo, produce effetti positivi e crea le condizioni favorevoli perché altre politiche, altri interventi, possano essere portati avanti con esiti felici. E’ evidente, d’altra parte, che si può creare anche un circolo vizioso se le politiche non sono coerenti tra loro, con il risultato di produrre effetti temporanei e isolati che però non permettono un reale miglioramento della situazione delle donne (basti pensare ad un intervento che stimoli la partecipazione al mondo del lavoro delle donne attraverso forme di lavoro flessibile e precario: se non è strutturato, l’intervento avrà per effetto temporaneo certamente l’aumento del numero di lavoratrici, ma non darà loro le garanzie sociali e previdenziali che permetteranno loro di migliorare effettivamente le loro condizioni di vita).


E’ palese che trattare in modo completo ed esaustivo il tema dell’azione comunitaria nel campo delle Pari Opportunità sarebbe troppo ambizioso e in questa sede probabilmente poco efficace. Per questo motivo intendo concentrare la mia analisi e le mie riflessioni su una sola problematica, ossia quella del *riequilibrio della rappresentanza di genere*.

Le motivazioni che mi hanno spinto alla scelta di questo particolare argomento sono diverse. Nel corso dei miei studi ho avuto modo di approfondire molte delle tematiche legate alle Pari Opportunità, anche grazie alla mia partecipazione come *tutor* ai corsi di “Politiche di Pari Opportunità” e “Donne, politica e istituzioni” che sono stati attivati presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova. Mi sono resa conto che il tema della parità in politica è quello che, a mio avviso, incontra ancora le maggiori difficoltà a porsi come tema legittimo, perlomeno in Italia, a volte anche agli occhi delle stesse donne. Si tratta innanzitutto di un tema che nel nostro Paese non ha ancora ottenuto una propria legittimità al punto di meritare di essere iscritto a pieno titolo nell’agenda politica dei partiti, di governo e non, a differenza di quanto sta accadendo in Francia, Belgio, Gran Bretagna, Spagna (oltre che nei “soliti” Paesi del Nord Europa) ma anche a livello comunitario, dove da anni questi temi sono oggetto di dibattito istituzionale, oltre che accademico e scientifico.

Nel nostro Paese ritengo (e mi scuso se ho la presunzione di azzardare questo tipo di valutazioni) che anche a livello accademico le tematiche di Genere e gli studi sulle

donne (nonché delle donne, cioè fatti, portati avanti con serietà e grande competenza da studiose e ricercatrici) non sempre siano riconosciuti alla pari di altre materie di studio o di altri campi di ricerca (basti pensare alla scarsità di insegnamenti su queste tematiche presenti negli Atenei italiani, al fatto che molto spesso i corsi attivati non siano inseriti come obbligatori nei corsi di laurea ma come esami opzionali, alla quasi totale assenza di corsi *post-lauream* in studi di genere, ecc...), nonostante la grandissima vitalità e le numerose iniziative attivate nei diversi Centri di Studi di genere presenti in molte università. Il successo e l'entusiasmo che iniziative come il corso "Donne, politica e istituzioni" hanno suscitato, anche in termini di richieste e adesioni ricevute, dimostrano come siano numerose le donne che chiedono formazione sulla parità ma soprattutto testimoniano il loro vivo interesse a partecipare attivamente alla vita politica e sociale del proprio Paese. Tuttavia restano molto spesso iniziative portate avanti solo dalle donne, appunto, senza una vera adesione da parte del mondo accademico maschile, predominante se non altro in termini numerici. Mi sembra dunque, che ci sia una sorta di incapacità abbastanza diffusa in Italia a conferire pieno titolo e autorevolezza alle tematiche di genere. Questo si traduce in un ritardo culturale, sociale e politico che fa del nostro Paese uno degli Stati Europei meno avanzati.

Grafico 2
Università degli Studi di Padova
Personale docente per fascia – anni 1998, 2003 e 2005 (%)



Fonte: Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Padova, 2006¹².

Il tema della rappresentanza di genere e delle misure per il riequilibrio sono più che mai attuali per un Paese come il nostro in cui i cittadini mettono progressivamente in discussione (e in termini sempre più esasperati) l'autorevolezza e le logiche di potere della propria *élite* politica, chiedendo meccanismi di selezione e di scelta dei candidati più trasparenti e democratici (basti pensare all'impatto positivo che hanno avuto le primarie nel Centro Sinistra per la scelta della *leadership* dello schieramento in vista delle elezioni del 2006 o in occasione dell'elezione dell'Assemblea Costituente del

¹² Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Padova (a cura di), *Immagine e statistiche di genere dell'Ateneo*, Padova, Cleup, 2006, consultabile anche all'indirizzo: <http://www.cpo-padova.it/images/stories/doc/quaderno4.pdf>

Partito Democratico¹³) nonché una legge elettorale che consenta loro di esprimere nuovamente delle preferenze.

Infine, la scelta di trattare questa specifica *issue* paritaria risiede nella constatazione che si tratti davvero del campo in cui in assoluto in Europa (ma, ripetiamo, in Italia ancora più drammaticamente) le donne sono macroscopicamente discriminate e assenti, in cui l'azione istituzionale è stata meno incisiva (molto spesso inesistente): di conseguenza, il terreno in cui è più urgente e assolutamente prioritario intervenire.

Nell'analisi che cercheremo di portare avanti nelle prossime pagine vorrei quindi innanzitutto delimitare il campo di cui intendo occuparmi, andando a definire le variabili del nostro discorso: il genere e perchè sia rilevante in un discorso di qualità della democrazia; la rappresentanza, nella sua dimensione procedurale, e quali siano le connessioni con il genere; il ruolo del diritto come correttivo delle disuguaglianze e come promotore del cambiamento anche sociale.

Nel secondo capitolo, invece, tenteremo di ripercorrere in modo esaustivo quella che è stata l'azione comunitaria per il riequilibrio della rappresentanza di genere, andando a vedere inoltre quali siano stati gli attori coinvolti (anche quelli non propriamente comunitari, come il Consiglio d'Europa, o non istituzionali, come la Lobby delle Donne).

Il riferimento al più ampio contesto europeo permette, secondo chi scrive, di focalizzare alcuni nodi interessanti: innanzitutto, consente di apprezzare come il tema della parità sia iscritto a pieno titolo nell'agenda politica europea, nonostante le Istituzioni comunitarie non abbiano finora avuto il potere politico per imporre correttivi agli Stati Membri.

Una prospettiva allargata a quello che è stato appena definito "il più ampio contesto europeo" significa portare avanti l'analisi in senso anche comparativo tra gli Stati Membri stessi, tutti e 27 (capitolo tre): questo permetterà, ci auguriamo, di poter fare delle riflessioni sull'influenza del contesto sovranazionale (comunitario) nei singoli Paesi e viceversa. Una parte della ricerca sarà quindi apparentemente quantitativa, andrà cioè ad evidenziare, attraverso dati quantitativi, la partecipazione delle donne ai livelli

¹³ Va tuttavia ricordato, a onor del vero, che si trattava comunque di scegliere tra una rosa di candidati già selezionati dai partiti.

decisionali nei singoli Stati, studiando i contesti normativi e culturali di riferimento. L'obiettivo è quindi trarre degli spunti di riflessione, collegando dati sulla presenza femminile, sistemi elettorali e provvedimenti legislativi a favore del riequilibrio della rappresentanza (se presenti), oltre che iniziative volontaristiche dei singoli partiti per avanzare delle ipotesi sull'efficacia delle cosiddette "quote" in contesti predisposti (recettivi perché indotti ad esserlo). Analizzando gli Stati membri per gruppi omogenei (in base al tipo di previsione normativa), si cercherà, insomma, di sottolineare le ragioni (politiche, legislative, sociali) che spiegano le differenze di partecipazione delle donne ai processi decisionali nell'Unione Europea.

Infine, nel quarto capitolo affronteremo più approfonditamente il quadro italiano, facendo certamente riferimento alla normativa attuale e alle (limitate) previsioni legislative a favore delle candidature femminili, ai dati sulla presenza femminile nei partiti, negli organi di governo e nelle due Camere, con un'ottica tuttavia maggiormente storica che dia il quadro evolutivo del lungo e difficile percorso dell'affermazione e della piena effettività dei diritti politici delle donne in Italia. La scelta di dedicare uno spazio a parte all'analisi del contesto italiano si spiega, da un lato, con i dati pressoché "drammatici" su quella presenza femminile nelle assemblee elette, dall'altro nell'estrema difficoltà ad introdurre soluzioni.

La ricerca è corposa e il reperimento dei dati statistici non è stato dei più semplici. Le fonti di riferimento sono state l'Unione Interparlamentare (IPU), il *Database on women and men in decision-making* della Commissione europea, DG EMPL e il *Global Database of Quotas for Women* dell'Istituto Internazionale per la Democrazia e l'Assistenza elettorale (IDEA) e dell'Università di Stoccolma. La novità della ricerca risiede nel tentativo di dare un quadro completo e aggiornato della situazione della rappresentanza di genere nell'Unione Europea a 27. Tuttavia, le informazioni disponibili per taluni Paesi (in particolare, i nuovi membri) sono decisamente scarse.

Le criticità maggiori nel campo della ricerca di genere hanno ancora molto a che fare con le difficoltà nel reperimento di dati sulle elezioni passate disaggregati per genere. Non esistono per molti dei Paesi presi in esame, ad esempio, dati storici anteriori agli anni Sessanta-Settanta e, per nulla, dati disaggregati per genere sulle candidature.

Pur con queste difficoltà, la ricerca presenta sicuramente degli spunti innovativi

rispetto a quanto presente finora nel panorama di questo tipo di studi, e tenta quantomeno di proporre nuove riflessioni sulla questione cruciale del riequilibrio della rappresentanza di genere.

PARTE PRIMA
LA RAPPRESENTANZA DI GENERE FRA
TEORIE E CONTESTO EUROPEO

CAPITOLO PRIMO

GENERE, RAPPRESENTANZA, RUOLO DEL DIRITTO

1.1. Genere.

1.1.1 Perché il genere come parametro di riferimento.

“Genere è la definizione socialmente costruita di donne e uomini. E’ l’immagine sociale della diversità di sesso biologica, determinata dalla concezione dei compiti, delle funzioni e dei ruoli attribuiti a donne e uomini nella società e nella sfera pubblica e privata. E’ una definizione di femminilità e mascolinità culturalmente specifica, che come tale varia nello spazio e nel tempo... Genere non è solo una definizione socialmente costruita di donne e uomini, è anche una definizione culturalmente costruita della relazione tra i sessi. In questa definizione è implicita una relazione ineguale di potere, col dominio del maschile e la subordinazione del femminile nella maggioranza delle sfere della vita”

Consiglio d’Europa, 1998¹.

Quella sopra citata è sicuramente la definizione di “genere” più completa ed esaustiva, nonché pertinente con il nostro discorso. Tuttavia è una definizione recente (1998): il termine stesso ha iniziato ad essere usato nell’accezione oggi maggiormente condivisa solo a partire dalla fine degli anni Settanta.

Il termine “genere” è utilizzato per definire ed interpretare concetti diversi, corrisponde ad una classificazione grammaticale ma anche ad una costruzione sociale, a una teoria filosofica come ad una categoria storica (Paola Di Cori, 2007²).

Tuttavia in questa sede useremo *genere* nell’accezione adottata dal femminismo di lingua inglese a partire dagli anni Settanta. “*Genere*” traduce il termine inglese “*gender*” (tuttavia non ne è l’esatto corrispondente), che deriva etimologicamente dall’inglese medievale *genre*, a sua volta derivante dal latino *genus* (specie, tipo).

Come sottolinea la storica femminista americana Joan Wallach Scott nel suo celebre saggio “*Gender: A Useful Category of Historical Analysis*”, pubblicato nel 1986

¹ Raccomandazione No. R (98) 14.

² Di Cori P. in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Genere*, pagg. 111-118.

nell'*American Historical Review*³, il termine sarebbe stato impiegato per la prima volta dalle femministe americane per designare i rapporti sociali tra i sessi, nell'intento di ribadire la qualità fondamentale sociale delle distinzioni basate sul sesso. Il genere diventa quindi, secondo la studiosa americana, un modo per indicare le "costruzioni culturali"- l'origine, di natura interamente sociale, delle idee circa i ruoli più adatti alle donne e agli uomini. Si tratta di un modo per fare riferimento alle origini esclusivamente sociali delle identità soggettive di uomini e donne: in altre parole, è una **categoria sociale imposta a un corpo sessuato**. La parola serviva, secondo Scott, a denotare il rifiuto del determinismo biologico implicito in termini come "sesso" o "differenza sessuale" (e, di conseguenza, a smantellare tutte le credenze intorno alla biologia come destino, base della cultura patriarcale sostenitrice di un'inferiorità naturale delle donne⁴), mentre sottolineava invece "*l'aspetto relazionale delle definizioni normative della femminilità*"⁵. Tale aspetto relazionale, inoltre, serviva a definire, sempre secondo la studiosa americana, uomini e donne in termini di reciprocità, in una prospettiva analitica comparativa che impediva una totale separatezza degli studi sulle donne da quelli sugli uomini.

Citando Natalie Zemon Davis, Scott sottolinea come lo scopo delle studiose femministe sia quello di "*comprendere il significato dei sessi, dei gruppi di genere nel passato storico...di scoprire la gamma dei ruoli e del simbolismo sessuale....e di capire quale ne fosse il significato e quale funzione svolgessero nel mantenere l'ordine sociale....*"⁶.

Ribadendo che il termine genere (usato a volte come sinonimo stesso di "donne" ma a differenza di questo non politicamente esplicito, meno critico e minaccioso⁷) è usato per suggerire che l'informazione sulle donne è necessariamente anche informazione sugli uomini, che l'una implica lo studio dell'altra, Scott vuole respingere l'utilità interpretativa del concetto di sfere separate, affermando che studiare le donne

³ In italiano si veda: Scott J.W, *Il "genere": un'utile categoria di analisi storica*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, a cura di P. Dicori, Clueb, Bologna, 1996.

⁴ Di Cori P. in Riberio A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Genere*, citazione pagina 112.

⁵ *Ibidem*, cit. pag. 309.

⁶ N. Zemon Davis, *Women's History in Transition. The European Case*, in "Feminist Studies", 3, inverno 1975-76, citazione pag. 90.

⁷ Scott afferma che tale uso di "genere" è un aspetto di quella che chiama la "*ricerca di una legittimazione accademica da parte della cultura femminista degli anni '80*"(citazione pagina 313).

come soggetto isolato perpetua la finzione secondo cui una singola sfera, l'esperienza del singolo sesso, avrebbe poco o nulla a che spartire con l'altra. Il mondo delle donne è una parte del mondo degli uomini, creato in esso e da esso.

L'ambizione era quella (che rimane anche oggi) che gli studi sulle donne comportassero necessariamente una ridefinizione e un allargamento delle tradizionali nozioni scientifiche e l'acquisizione anche del portato dell'esperienza personale, soggettiva⁸. Interrogandosi su come il genere agisca nei rapporti sociali tra gli individui e su quale significato conferisca all'organizzazione del vivere civile e politico di una società, Scott afferma che le risposte a tali domande dipendono dall'assunzione del genere come categoria analitica.

Dopo aver analizzato le diverse definizioni di genere, Joan Scott ne propone una propria, concependolo come *“un elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate su una cosciente differenza tra i sessi, e un fattore primario del manifestarsi dei rapporti di potere”*⁹; parlare di genere significa quindi riferirsi a un'area di contestazione, un territorio sociale e simbolico dove si confrontano posizioni diverse intorno a specifiche identità, diritti, comportamenti, obblighi, pratiche sessuali. Genere, secondo Scott, è un terreno fondamentale al cui interno o per mezzo del quale viene elaborato il potere; non è l'unico terreno, ma, afferma Scott, *“sembra essere stato un modo persistente e ricorrente con cui è stata possibile la manifestazione del potere in Occidente”*¹⁰.

Il saggio di Scott, tradotto in moltissime lingue europee occidentali, di fatto ha imposto l'uso del termine inglese “genere” in contesti non anglofoni (Paola Di Cori, 2007¹¹).

La trattazione di Scott ha avuto soprattutto il merito di porre a livello accademico internazionale il problema e la rilevanza del genere come categoria di analisi della realtà storica, sociale, politica delle società contemporanee. Alla studiosa statunitense il merito di aver posto la questione criticamente nei confronti delle femministe e degli studi sulle donne stessi, evitando di escludere questi domini dalla dimensione relazionale con

⁸ A. D. Gordon, M. J. Buhle, N. Shrom Dye, *The problem of Women's History*, in B. Carrol (a cura di), *Liberating Women's History*, Urbana (Ill.), 1976, p. 89 citazione nel saggio di Scott.

⁹ Scott J.W, *Il “genere”: un'utile categoria di analisi storica*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, a cura di P. Dicori, Clueb, Bologna, 1996, cit. pag. 333.

¹⁰ *Ibidem*, citazione pag. 336.

¹¹ Di Cori P. in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Genere*, citazione pagina 114.

l'altro sesso e con i suoi prodotti culturali e accademici ai quali viene chiesto invece di tenere conto della dimensione femminile.

1.1.2 Il gender mainstreaming.

A più di vent'anni dal suo famoso saggio, il genere è effettivamente diventato ciò che Scott auspicava, ossia una categoria di analisi della realtà e della società (e quindi anche dei suoi prodotti, tra i quali le politiche pubbliche)?

Alessia Donà pare rispondere al nostro interrogativo affermando nel suo ultimo libro¹² che la disciplina della politica sociale comparata (*comparative social policy*) ha recentemente riconosciuto quanto l'inserimento della dimensione di genere sia cruciale nello studio dei regimi di welfare occidentali (Espin-Andersen 2000, 2002; O'Connor 1996; Naldini 2006); tuttavia, ella sottolinea altresì come in altre discipline, ad esempio nel campo dell'analisi delle politiche pubbliche, tale prospettiva manchi ancora e tenta perciò nella sua trattazione di “*mettere in relazione e far dialogare*”¹³ quest'ultima con la ricerca femminista. Il suo obiettivo dichiarato è quello di integrare i contributi della ricerca femminista all'interno della scienza politica *mainstream*¹⁴ (principale, ufficiale) per meglio comprendere ed interpretare la politica per la parità di genere, dal punto di vista dei contenuti, degli strumenti e dei processi decisionali che sono propri di quest'ultima¹⁵.

Certamente gli studi di genere hanno trovato un loro posto ed una loro autorevolezza in campo accademico internazionale, benché abbiano conosciuto fortune diverse di Paese in Paese, in generale, maggiori nei Paesi anglosassoni¹⁶ (dove la disciplina è nata) e in quelli nordici (di lunga tradizione paritaria). Tuttavia qualcosa

¹² Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondatori, 2007.

¹³ *Ibidem*, citazione pag. VII.

¹⁴ Secondo la definizione data dalla Commissione europea nella sua pubblicazione “*Guida al mainstreaming di genere*” del 2004 si definisce:

Mainstream: idee, atteggiamenti, prassi o tendenze principali, dominanti. È il livello al quale vengono prese in considerazione le scelte da operare ed in cui vengono prese le decisioni per mettere in pratica opzioni di tipo economico, sociale e politico. Il *mainstream* determina chi riceverà cosa e stabilisce la logica in base alla quale si attribuiscono risorse ed opportunità.

¹⁵ Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondatori, 2007.

¹⁶ Almeno nel mondo anglosassone, i “*gender studies*” o “*women's studies*” indicano un ambito di studi, un complesso insieme di analisi, ricerche e teorie che interessano ormai tutti o quasi i campi del sapere. Gli studi antropologici sono stati fra i primi a sviluppare una prospettiva di genere (Facchi, 1999 in Zanetti G. [a cura di], *Filosofi del diritto contemporanei*, Cortina, Milano, 1999).

sembra cambiare anche in Paesi come Spagna, Belgio e Francia dove da alcuni anni le classi politiche sembrano mostrare una maggiore sensibilità politica nei confronti delle problematiche di genere.

Si tratta, infatti, di un passo ulteriore rispetto a quello che auspicava la Scott: da categoria di analisi “teorica” ecco che il genere può valere come strumento attraverso cui costruire la realtà sociale stessa. Il genere, insomma, diventa una chiave, un’ottica con cui “fare” (politiche, bilanci pubblici, ecc...): si tratta del concetto di **gender mainstreaming**.

Gender mainstreaming è una parola composta da *main* che significa “principale” e *stream* che significa “corrente”; la desinenza *-ing* sta a indicare movimento, quindi, “*il genere all’interno della società che si muove*”, ovvero il genere che si pone al centro delle politiche e delle azioni e non al di fuori di queste.

Si tratta, quindi, di una strategia molto importante, in quanto mira a cambiamenti culturali che coinvolgono tutte le componenti dei sistemi politici e sociali. Il concetto di *gender mainstreaming* appare per la prima volta nei testi internazionali dopo la Terza Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, a Nairobi nel 1985.

Alla IV Conferenza Mondiale di Pechino del 1995, i 189 paesi presenti sottoscrivono, nella Piattaforma per l’Azione (*Platform for Action*), il *gender mainstreaming* come la strategia chiave per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne.

In ognuno degli obiettivi strategici identificati (dodici “*Critical Areas of Concern*”), è fatto specifico riferimento all’importanza della strategia del *gender mainstreaming*, come anche nel capitolo “*Women in power and decision-making*” dove si legge che: “*Nel considerare le ineguaglianze tra uomini e donne nella condivisione del potere e della presa di decisione, a tutti i livelli, i governi e gli altri attori dovrebbero promuovere una politica attiva e visibile di assunzione dell’ottica di genere in tutte le politiche e programmi così che, prima che le decisioni siano prese, sia fatta una analisi degli effetti sulle donne e sugli uomini, rispettivamente*”¹⁷.

Nel 1998, il gruppo di specialisti del Consiglio d’Europa, adotta la seguente

¹⁷ Piattaforma d’azione di Pechino, 1995, documento tratto dal sito <http://www.dirittiumani.donne.aidos.it>

definizione¹⁸: “*Gender mainstreaming è un processo politico così come un processo tecnico. Implica nuovi modi di concepire e di approcciarsi alle politiche, spostamenti nella cultura organizzativa o istituzionale e conduce a cambiamenti nelle strutture delle società. Il gender mainstreaming implica la riorganizzazione dei processi politici perché muove l’attenzione delle politiche per l’uguaglianza di genere verso le politiche di ogni giorno e le attività degli attori normalmente coinvolti nei processi politici correnti.*”¹⁹

Il *gender mainstreaming* implica, pertanto, una riorganizzazione dei processi di presa di decisione alla base della quale c’è il riconoscimento che uomini e donne hanno diverse condizioni, bisogni e motivazioni e che queste differenze influenzano gli ambiti di vita e di lavoro, dall’uso dei mezzi di trasporto e dei servizi sociali alla conciliazione lavoro/vita. Per cui “*Queste differenze non sono un problema in sé, a meno che non risultino in ineguaglianze*”²⁰, e quindi le differenze rappresentano un valore quando non sono svalutate ed emarginate da stereotipi e pregiudizi.

Come sottolinea Donà²¹, il *gender mainstreaming* parte dall’assunto che, ad oggi, il processo di *policy making* non è (stato) neutro da un punto di vista di genere. Viceversa esso ha alimentato e perpetuato situazioni di disuguaglianza tra uomini e donne. Alla luce di questo, la strategia si pone l’obiettivo di modificare la struttura organizzativa pubblica in modo tale che una sensibilità di genere sia fatta propria da tutti i partecipanti.

Il *mainstreaming* di genere è una strategia che richiede tempi lunghi ma che porta a cambiamenti sostanziali all’interno dei sistemi e dei processi; gli interventi mirati a casi specifici, invece, producono effetti più immediati ma limitati alle aree e

¹⁸ Dal documento “*Gender Mainstreaming conceptual framework, methodology and presentation of good practices*”, Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming, Consiglio d’Europa, Strasburgo, febbraio 1999, riprendiamo le cinque ragioni per cui il *gender mainstreaming* è così importante:

1. Perché pone le persone al centro del fare politica
2. Perché porta ad un miglior governo
3. Perché coinvolge sia uomini che donne e fa pieno uso delle risorse umane
4. Perché rende visibile l’uguaglianza di genere nel *mainstream* della società
5. Perché prende in considerazione la diversità tra gli uomini e le donne

¹⁹ http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming

²⁰ Nota *Steering Committee for Equality between women and men*, Workshop on gender mainstreaming for Chairs and Secretaries of Steering Committees of the Council of Europe, Strasbourg, 5 September, 2001.

²¹ Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, citazione pag. 17-18.

alle problematiche su cui si interviene. Inoltre la strategia di *gender mainstreaming*, a differenza di quelle della parità formale e di azione positiva, allarga il campo dei partecipanti fino ad includere potenzialmente tutti gli attori di politica pubblica di un Paese²².

Come evidenziato in molti studi e ricerche, entrambe le forme di intervento sono ad oggi necessarie, anzi, da più parti si paventa il pericolo della eliminazione degli interventi specifici a favore del *gender mainstreaming*, con il pericolo di una sempre maggiore invisibilità delle tematiche di genere. Il *mainstreaming*, da parte sua, richiede un alto livello di consapevolezza nei luoghi di presa di decisione e una diffusa presenza di competenze specifiche tra gli attori, fattori entrambi difficilmente riscontrabili sia nelle organizzazioni pubbliche e private che negli organi politici.

L'Unione Europea ha ufficialmente adottato una doppia strategia per le Pari Opportunità e l'uguaglianza di genere, che si sostanzia nel cosiddetto “**doppio binario**”, ossia nella considerazione trasversale delle specificità di genere in tutte le politiche e i programmi comunitari (*Gender mainstreaming*) e nella realizzazione di politiche dirette al raggiungimento delle pari opportunità tramite azioni specificatamente dedicate (*Azioni positive*).

Il principio, sancito formalmente, come è stato detto poco sopra, dalle Nazioni Unite nella Conferenza di Pechino del 1995²³, è l'asse portante del IV Programma 1996-2000 e uno dei "pilastri" del Trattato di Amsterdam (1997). Contribuisce a far sì che l'obiettivo delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, insieme a imprenditorialità, adattabilità, innovatività, diventi il riferimento trasversale ed imprescindibile per accedere a programmi, formulare progetti, pensare politiche nazionali.

Nessuna programmazione operativa, anche locale, viene approvata dall'UE senza un'attenzione particolare al principio delle "pari opportunità". I cardini della strategia del *mainstreaming* di genere sono indicati nella **Comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 1996, "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie"**, la prima a definire una programmazione relativa a occupazione e mercato del lavoro, donne nella politica di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, donne capi d'impresa e coniugi

²² *Ibidem*.

²³ La partecipazione della Commissione europea e della European Women Lobby (si veda il capitolo successivo) ai lavori della Conferenza di Pechino del 1995 fu molto attiva (Donà, 2007).

collaboratrici nelle PMI, istruzione e formazione, diritto delle persone, ricerca e scienze, politica del personale.

La strategia del *mainstreaming* per la parità, è stata quindi inserita nei settori della politica regionale e della politica occupazionale a partire dal Quinto Programma di Azione (2000-2006) sulle pari opportunità per le donne, attraverso la riforma del Regolamento dei Fondi Strutturali²⁴ adottato il 21 giugno 1999

La nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, inoltre, non prevede più misure dedicate alle pari opportunità, ma il *gender mainstreaming* come strategia trasversale a tutti i progetti (Comunicazione del 12 dicembre 2002 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla "*Attuazione dell'integrazione della dimensione uomini-donne nei documenti di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006*" [COM(2002) 748 def.]²⁵). Ciò rafforza la necessità di acquisire metodologie e strumenti adeguati da parte di tutti i soggetti che si trovano ad intervenire attivamente nella promozione dei diversi obiettivi comunitari.

In Italia l'Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative è stata introdotta dalla Direttiva Prodi- Finocchiaro del 27 marzo 1997 di cui è il secondo obiettivo strategico²⁶. Essa prevede il rafforzamento e l'adeguamento dei meccanismi istituzionali del *mainstreaming* attraverso azioni che assicurino un coordinamento

²⁴ Regolamento n. 1260/1999 del 21 giugno 1999.

²⁵ Danuta Hübner, European Commissioner for regional policy, said: "*Equality between men and women is one of the EU's fundamental objectives, and we have a responsibility to see that it is taken into account in the area of regional policy, which accounts for one third of the EU budget and is one of the most visible policies for citizens. Gender mainstreaming is also part of the Lisbon strategy, because gender discrimination, both overt and latent, equates to a great waste of human resources. Eliminating discrimination will lead to gains in both employment and productivity.*".

Site: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm

²⁶ DIRETTIVA PRODI - FINOCCHIARO, d.p.c.m. del 27 marzo 1997, "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini." Pubblicata nella gazzetta uf. 21 maggio 1997, n. 116.

"2. Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) -obiettivo strategico H. 1.

L'obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi istituzionali del mainstreaming, e si esplica nelle seguenti Azioni.

2.1. *Assicurare un coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.*

2.2. *Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena e tempestiva attuazione della presente direttiva.*

2.3. *Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125 (2), anche al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali; avviare, con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del mainstreaming."*

dell'azione dei Ministeri e verifichino lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125. Le riforme sono finalizzate alla costruzione di un sistema articolato per l'attuazione del *mainstreaming* attraverso il riesame di normative, politiche e programmi con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.

1.2. Rappresentanza.

La rappresentanza è, secondo la moderna accezione, un principio di organizzazione del potere in virtù del quale i cittadini scelgono mediante elezioni una serie di rappresentanti cui viene concessa la facoltà di deliberare sulle questioni d'interesse comune in nome della volontà politica dei cittadini stessi. Su questa teoria si sono fondati tutti i regimi democratici moderni, che nel corso del loro sviluppo hanno progressivamente aumentato la sfera dei poteri appartenenti (per delega) ai rappresentanti a scapito di quelli detenuti dal potere esecutivo.

Due ragioni hanno guidato lo sviluppo dei moderni sistemi politici in questa direzione: da un lato l'ampliamento delle comunità politiche sino alle dimensioni degli attuali stati – composti di decine di milioni di cittadini – ha implicato la necessità del ricorso a rappresentanti, rendendo pressoché impossibile ogni sistema di democrazia diretta; dall'altro la forte specializzazione delle attività politiche ha determinato la costituzione di una classe di persone adibite a svolgere unicamente questo compito. Quasi universalmente il principio della rappresentanza politica si è concretamente realizzato attraverso la creazione di un organo istituzionale elettivo – il Parlamento – all'interno del quale i rappresentanti sono chiamati a svolgere la propria funzione, che, di volta in volta, può essere legislativa, di rappresentanza, d'indirizzo politico e infine di controllo.

Storicamente si sono instaurati tre differenti tipi di relazione fra i cittadini (rappresentati) e i politici (rappresentanti), che corrispondono ad altrettanti esempi di rappresentanza politica.

- 1) Nel primo caso, il rappresentante possiede un mandato imperativo e non può legittimamente scostarsi dalla delega ricevuta.

- 2) Nel secondo caso, i rappresentanti debbono rispecchiare fedelmente gli elementi caratterizzanti la realtà sociale dei rappresentati che possono essere economici, religiosi, ideologici o professionali.
- 3) Infine, nel terzo caso esiste un rapporto fiduciario fra rappresentati e rappresentanti, dove questi ultimi possono prendere decisioni autonome, non vincolate alla volontà dei rappresentati.

Molti degli attuali regimi presidenziali e parlamentari si fondano su quest'ultimo tipo di rappresentanza politica, che prevede appunto l'affidamento di un mandato fiduciario ai rappresentanti eletti nel corso di elezioni parlamentari.

Discutendo di rappresentanza delle donne, nel suo contributo al fondamentale volume curato da Maria Luisa Boccia e Isabella Perretti *“Il genere della rappresentanza”*²⁷, Adriana Cavarero pone un problema pregiudiziale, ovvero che si è già dentro ad un concetto di rappresentanza pensato dagli uomini all'interno di un *loro* disegno politico che li assume come unico soggetto²⁸. Il linguaggio politico quindi porterebbe un segno di sesso maschile che, però, ha la *“straordinaria pretesa di essere l'universale e di valere, perciò, anche per l'altro sesso. Quando il linguaggio politico degli uomini dice “giustizia” o “consenso”, dice qualcosa che pretende di valere per tutti e per tutte...E lo diceva tranquillamente anche quando alle donne era negato persino il voto.”*²⁹.

Tuttavia in società antiche come nella *polis* di Aristotele, il cittadino era uomo, adulto, proprietario: donne, bambini e schiavi non erano inclusi nella cittadinanza, di conseguenza la rappresentanza era un istituto ad uso e consumo degli uomini, creato da loro per sé stessi. La differenza sessuale fungeva da spartiacque tra l'ambito della politica, riservato agli uomini, e l'ambito della casa, dominio femminile.

La teoria politica moderna cancella la differenza sessuale insieme ad ogni altra differenza, affinché possa emergere *“la potente finzione dell'individuo naturale, perfettamente uguale ad ogni altro”*³⁰.

²⁷ Boccia M. L., Peretti I. (a cura di), *Il genere della rappresentanza*, Materiali e atti del Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, supplemento al numero I, gennaio- febbraio 1988 di Democrazia e diritto, Editori riuniti riviste, 1988.

²⁸ *Ibidem*, *L'ordine dell'uno non è l'ordine del due*, pagg. 67-80.

²⁹ *Ibidem*, cit. pag. 67.

³⁰ *Ibidem*, cit. pag. 67.

Il concetto di rappresentanza cui la teoria politica moderna fa riferimento presenta due accezioni:

- a) “la rappresentanza politica” del contrattualismo classico, che si riferisce alla logica di costruzione del potere politico e che postula l’uguaglianza degli individui/cittadini cui corrisponde, al vertice, il bene comune come fine e contenuto della decisione del rappresentante;
- b) “la rappresentanza di interessi”, recentemente ripresa dal neo-contrattualismo, che postula una differenza di interessi fra gli individui, rappresentabili attraverso i partiti nei meccanismi decisionali, al fine di produrre l’interesse generale come ricomposizione-integrazione degli interessi frazionali³¹.

La prima accezione assume gli individui come perfettamente uguali e differenti, la seconda come diseguali e differenti. La finzione introdotta nello “stato di natura” dalla dottrina contrattuale giusnaturalistica pone gli individui fuori della storia, creando la finzione dell’individuo indifferente, neutro e astratto che stringe un patto sociale per costituire un unico potere politico che rappresenti tutti: secondo il patto, tutti sono uguali e quindi ciascuno vale uno (regola della maggioranza).

A lungo, anche nelle società più moderne, solo una modesta parte della popolazione ha potuto godere appieno dei diritti politici: il suffragio non era universale (fu allargato progressivamente a partire dal XIX° secolo, continuando tuttavia ad escludere le donne in molti Paesi fino al Secondo dopoguerra) e il potere politico era monopolio di pochi, pur pretendendo di valere per tutti (anche nello Stato liberale il “popolo” era rappresentato essenzialmente dalla classe borghese, che esprimeva dunque nelle Assemblee elettive istanze e bisogni omogenei³²).

Con la fine dell’assolutismo, la disputa attorno al compimento della democrazia vede contrapporsi la democrazia diretta e partecipativa alla democrazia rappresentativa. Nei Paesi occidentali vige un sistema di democrazia rappresentativa e le assemblee parlamentari (e di governo del territorio) periodicamente elette sono l’espressione

³¹ Schema proposto da Adriana Cavarero, *ibidem*.

³² D’Amico M., Concaro A., *Donne e istituzioni politiche*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 7.

concreta della rappresentanza (Del Re, 2007)³³.

Da un punto di vista di genere è immediato il riconoscimento secondo cui queste assemblee sono il prodotto di una democrazia nata e sviluppata monosessuata. Anche oggi, nonostante l'ottenimento in quasi tutti i paesi del diritto di voto attivo e passivo da parte delle donne - per quanto spesso in grande ritardo rispetto al suffragio maschile - i rappresentanti sono in larga maggioranza uomini (Galligan, Tremblay, 2005³⁴ in Del Re, 2007)³⁵.

Nell'affrontare il tema della rappresentanza in un'ottica di riequilibrio di genere, le tematiche risolutorie riguardano gli aspetti quantitativi del fenomeno, mentre molti dei ragionamenti fatti sulla rappresentanza e il genere da un punto di vista giustificativo delle necessità di modificare le quantità e rispetto alle ragioni per considerare positivo un aumento della presenza di elette, vertono principalmente sugli aspetti qualitativi³⁶. E' importante esaminare attentamente entrambi questi aspetti della questione, onde evitare di usare argomentazioni improprie e facilmente contestabili.

Da un punto di vista formale è comunque importante verificare quali siano i percorsi per arrivare, sia per uomini che per donne, ad essere rappresentanti, e se questi percorsi divergano per i due sessi.

1.2.1 La dimensione procedurale della rappresentanza.

Alisa Del Re³⁷ propone uno schema breve ma efficace del percorso "classico" che porta una persona ad essere eletta, che riprendo qui di seguito. E' possibile articolare tale percorso in diverse fasi - eleggibilità, reclutamento, selezione ed elezione; tuttavia si tratta di un processo non discontinuo, latore di ostacoli che sembrano più importanti per le donne che per gli uomini.

³³ Alisa Del Re in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Rappresentanza*, pagg. 221-227.

³⁴ Yvonne Galligan, Manon Tremblay, *Sharing power. Women, Parliament, Democracy*, Ashgate, Burlington, 2005.

³⁵ Si vedano i grafici nell'allegato 10.

³⁶ Alisa Del Re in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Rappresentanza*, pagg. 221-227.

³⁷ Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee", Roma, 31 maggio 2007.

- a) Innanzitutto, la persona in questione deve rispondere ad alcune caratteristiche che determinano la sua eleggibilità (età, cittadinanza, possesso dei diritti politici passivi) e deve essere selezionata da un partito politico sufficientemente importante se vuole avere concrete possibilità di essere eletta: si tratta di criteri indipendenti, che prescindono dal sesso o dall'ideologia politica. Tuttavia, molto spesso i criteri di anzianità richiesti per farsi eleggere sono differenti per donne e uomini: questo iato temporale ha avuto l'effetto di far apparire come credibile e competente una classe politica esclusivamente maschile (e tendenzialmente di età elevata), mentre le donne "aggiunte" in periodi successivi continuano ad apparire come *outsiders* (Del Re, 2007)³⁸.
- b) La fase del *reclutamento*, è più complessa e mette in luce le prime grandi differenze tra uomini e donne. A causa di pregiudizi molto diffusi, legati agli obblighi imposti dai ruoli sociali dei due sessi, le donne sarebbero considerate non in possesso delle caratteristiche psicologiche e sociali necessarie, quali l'ambizione politica, la scolarità, le professioni adatte, spesso associate alla carriera politica. Di conseguenza, apparirebbero meno adatte agli occhi dei collettori dei partiti politici e sarebbero quindi favoriti candidati uomini. Come afferma ancora Alisa Del Re, l'effetto prodotto porterebbe le donne al di fuori di quello che Manon Tremblay e Réjean Pelletier³⁹ definiscono *eligible pool*, ossia una certa rete informale attraverso cui le *élites* politiche emergono e sono reclutate .
- c) La fase successiva è quella della *selezione*. In questa fase l'esclusione (o la non scelta) delle donne nel processo di selezione sarebbe interpretabile, secondo alcuni studiosi, come l'espressione di un circolo vizioso: chi occupa posizioni di potere (uomini) è generalmente più sensibile agli interessi dominanti della società, mentre vede minacciosamente l'avanzare di gruppi socialmente svantaggiati (donne). Se questi ultimi non possono accedere al potere, non possono migliorare le loro condizioni di vita né la loro capacità di

³⁸ *Ibidem*, cit. pag. 2.,

³⁹ Tremblay M., Pelletier R., *Que font-elles en politiques?*, Presses de l'Université de Laval, Sainte-Foy (Quebec), 1995 in Alisa Del Re in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Rappresentanza*, pagg. 221-227.

azione. Allo stesso modo, sarà difficile, se non improbabile, che le istanze dei gruppi minoritari trovino spazio nell'arena politica (nel nostro discorso, quindi, le questioni che riguardano prioritariamente la popolazione femminile). Il risultato di tale circolo vizioso è di perpetrare, se non rafforzare le disuguaglianze sociali, “...venendo a costituire un sistema di dominio/subordinazione anche in seno alle democrazie liberali.”⁴⁰.

- d) L'elezione, infine, costituisce una tappa decisiva per coloro che partecipano alla competizione elettorale. E' sufficiente osservare la composizione delle istituzioni rappresentative per comprendere come non tutti i gruppi sociali godano della stessa influenza sul potere politico, nonostante l'uguaglianza giuridica nelle condizioni di eleggibilità.

Molte ricerche osservano l'inesistenza di un pregiudizio sfavorevole alle candidature femminili⁴¹: le donne non sono percepite come candidate peggiori degli uomini (Manon Tremblay, Réjean Pelletier, 1995; Mariette Sineau, 1988⁴² in Del Re, 2007⁴³).

- e) Tutt'altro che secondario, infine, è senz'altro il ruolo dei *media*, per la loro funzione di agenti di socializzazione politica. Non è difficile notare come sia estremamente differente il modo con cui i media trattano i candidati uomini e quello in cui trattano le candidate donne (questo vale, in generale, per tutti gli esponenti politici): le donne ricevono meno attenzione da parte di queste istituzioni creatrici d'opinione pubblica, ma quando si soffermano sulle candidate l'interesse che manifestano è legato più alla loro apparenza fisica⁴⁴ (considerata appunto come difforme) e alle loro possibilità di successo

⁴⁰ Alisa Del Re in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Rappresentanza*, cit. pag. 225.

⁴¹ “D'altronde, dove l'elezione dipende dalle scelte dell'elettore, bisogna che ci sia un numero sufficientemente alto di candidate perché l'elettore possa scegliere; dove invece le liste sono chiuse e le scelte vengono fatte a priori dai partiti, è necessario che ci sia una decisione politica a monte nella collocazione delle candidate” (Alisa Del Re in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Rappresentanza*, pagg. 221-227).

⁴² Tremblay M., Pelletier R., *Que font-elles en politiques?*, Presses de l'Université de Laval, Sainte-Foy (Quebec), 1995 ; Sineau M., *Des femmes en politique*, Economica, Paris, 1988.

⁴³ Alisa Del Re in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Rappresentanza*, pagg. 221-227.

⁴⁴ Si veda Francesca Molino, *Donne, politica e stereotipi*, Milano, Baldini, Castaldi, Dalai, 2006.

piuttosto che alle loro opinioni su questioni di interesse nazionale (si pensi, per citare alcuni esempi recenti, al caso Brambilla o Carfagna. Molto più ingenuo, forse, il modo in cui i giornali “raccontavano” le *mise* delle prime neo-deputate al loro ingresso in Parlamento⁴⁵).

*“Riassumendo - conclude Alisa Del Re - i percorsi formali verso l’elezione sembrano essere più complessi per le donne che per gli uomini, in ragione di resistenze culturali, in particolar modo insite all’interno delle formazioni partitiche.”*⁴⁶.

1.2.2 La rappresentanza di genere: aspetti discorsivi.

L’obiezione, posta da chi intende negare dignità teorica al tema della rappresentanza politica femminile, riguarda il rischio di mettere in crisi il concetto classico di “rappresentanza politica”, basato sull’assunto che il rappresentante non deve rappresentare gli interessi di alcuni, bensì di tutti⁴⁷. Introducendo la differenza sessuale nella categoria della rappresentanza politica, si correrebbe dunque il rischio di vedere un Parlamento frazionato in tanti gruppi disomogenei, in virtù di una loro differente “appartenenza” (religiosa, culturale, razziale). L’assunto alla base di queste affermazioni presuppone che le donne siano un gruppo sociale con interessi specifici. Tuttavia si tratta di un falso problema: certamente le donne condividono una serie di elementi comuni⁴⁸; nonostante questo, la *sessuazione* dei corpi attraversa *tutti* i gruppi

⁴⁵ “Delle venti donne elette fu prima, alle tre e mezza, la on. Bianca Bianchi, socialista, professoressa di filosofia che a Firenze ha avuto 15.000 voti di preferenza – si legge sulle colonne del Risorgimento liberale il 26 giugno, giorno successivo all’apertura dei lavori della Costituente – Vestiva un abito colore vinaccia e i capelli lucenti che la onorevole porta fluenti e sciolti sulle spalle le conferivano un aspetto d’angelo. Vista sull’alto banco della presidenza dove salì con i più giovani colleghi a costituire l’ufficio provvisorio, ingentiliva l’austerità di quegli scanni. Era con lei (oltre all’Andreotti, al Matteotti e al Cicerone) Teresa Mattei, di venticinque anni e mesi due, più giovane di tutti nella Camera, vestita in blu a pallini bianchi e con un bianco collarino. Più vistose altre colleghe: le comuniste in genere erano in vesti chiare (una in colore tuorlo d’uovo); la qualunquista Della Penna in color saponetta e complicata pettinatura (un rouleau di capelli biondi attorno alla testa); in tailleur di shantung beige la Cingolani Guidi, che era la sola democristiana in chiaro; in blu e pallini rossi la Montagnana; molto elegante, in nero signorile e con bei guanti traforati la Merlin; un’altra in veste marmorizzata su fondo rosa”.

Fonte: <http://www.treccani.it>

⁴⁶ Cit. Del Re A., *L’Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario “Genere e cittadinanza: cinquant’anni di politiche europee”, Roma, 31 maggio 2007.

⁴⁷ D’Amico M., Concaro A., *Donne e istituzioni politiche*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 5.

⁴⁸ Del Re (2007) cita il fatto che le donne siano state storicamente private dei diritti politici; che li abbiano acquisiti in ritardo rispetto agli uomini; che esistano, inoltre, ancora segregazioni verticali e orizzontali nel mondo del lavoro; che le donne trovino maggiori difficoltà degli uomini a mettere insieme i tempi e le

sociali. Occorre evitare questo tipo di generalizzazioni: l'appartenere allo stesso genere non è di per sé sufficiente a far sì che le donne votino solo donne (se così fosse, tutte le donne dovrebbero avere le stesse opinioni politiche e sarebbe legittimo pensare, ad esempio, ad un partito di sole donne).

Certamente, come affermano D'Amico e Concaro⁴⁹ e come abbiamo già avuto modo di dire nelle pagine precedenti, il concetto moderno di rappresentanza politica si impone come concetto neutro e slegato dal sesso: tuttavia si tratta di un concetto nato quando le donne non "esistevano" politicamente, tanto meno di fronte alle istituzioni. D'altronde, se è vero che la nozione classica di rappresentanza si fonda, in linea teorica, sul concetto di "neutralità" del rappresentante, tuttavia nello Stato liberale, il sesso ha finito per costituire un elemento determinante ai fini dell'effettivo godimento dei diritti di elettorato attivo e passivo (Carlassare, 2002⁵⁰ in D'Amico e Concaro, 2006). In quest'ottica, dunque, l'apertura alle donne può essere vista come un "aggiustamento" dell'idea di classica di rappresentanza, che in quanto "generale" deve comporsi di donne e di uomini.

Il tema del riequilibrio della composizione della rappresentanza in un'ottica di genere viene spesso definito⁵¹ in termini di "completamento della democrazia", e la scarsa presenza femminile nei più alti livelli decisionali un "*deficit* democratico", come ad indicare che i sistemi politici a netta preminenza maschile (parliamo di regimi a democrazia rappresentativa) fossero sistemi democratici "incompiuti"⁵². Questi termini sono usati impropriamente in quanto l'aumento della presenza delle donne nelle assemblee elettive non completa né modifica la forma della democrazia, modifica solamente la composizione sessuata delle *élites* politiche: le donne non sono sottorappresentate, sono *scarsamente rappresentate*. Una maggiore partecipazione delle donne nei centri decisionali, ha invece a che fare con la *qualità* della democrazia: una democrazia con più donne potrebbe risultare migliore, più attenta a certi temi. Ma questo lo scopriremo solo se le donne entreranno in numero significativo nei luoghi

attività della loro vita (di cura, lavorativa e politica).

⁴⁹ D'Amico M., Concaro A., *Donne e istituzioni politiche*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 6.

⁵⁰ Carlassare L., *Conversazioni sulla Costituzione*, Padova, CEDAM, 2002.

⁵¹ Anche in molte dichiarazioni pubbliche a livello nazionale ed europeo, come la Dichiarazione di Atene del 1992, o la Carta di Roma del 1996, o nella Risoluzione del Parlamento europeo del 2001.

⁵² Cit. Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee", Roma, 31 maggio 2007.

decisionali della politica e, comunque, col tempo. Sebbene non risulti decisivo, l'argomento della proporzionalità, che lega l'importanza quantitativa delle donne nella popolazione all'idea di una rappresentanza politica proporzionale, è comunque importante, in quanto comporta la consapevolezza della necessità di escludere parte dei candidati maschili a favore di candidati donna e quindi immette l'idea di concorrenza tra i sessi (Del Re 1997⁵³, 2000⁵⁴, 2005⁵⁵, 2006⁵⁶).

Altri argomenti a favore del riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini risiedono nella necessità di realizzare un'uguaglianza finalmente *sostanziale* (e non solo *formale*) tra uomini e donne secondo una *prospettiva di giustizia sociale* (Del Re 1997 2005, 2007⁵⁷).

Inoltre, l'argomento dell'*utilità* sottolinea la mancanza di efficacia che rappresenta l'esercizio delle funzioni politiche che si priva delle *competenze* di una metà della società. Alcune studiose hanno avanzato teorie in questo senso, come la tesi "maternalista" di Jean Elshtain (1981), che valorizza l'idea di *ethics of care*⁵⁸, tuttavia non universalmente condivisa⁵⁹.

Secondo Ann Phillips⁶⁰, invece, si tratta di mettere a confronto due paradigmi della rappresentanza: quello definito dalla *politica delle idee* e quello connesso con la *politica della presenza*. Nel primo la rappresentanza si struttura esclusivamente attraverso i partiti politici, il candidato/a non è rilevante in quanto i cittadini votano il programma politico del partito. Nel secondo paradigma le esperienze diverse e conoscenze alternative dovrebbero contribuire al processo di definizione delle politiche.

⁵³ Bimbi F., Del Re A. (a cura di), *Genere e democrazia*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1997.

⁵⁴ Del Re A., *I paradossi di genere nella rappresentanza*, in Bimbi F. (a cura di) *Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, Bologna, il Mulino, 2003.

⁵⁵ Del Re A., Butticci A., Mungliello R. Perini L. (a cura di), *Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica*, Padova, Cleup, 2005.

⁵⁶ Alisa Del Re, *Di cosa parliamo quando parliamo di quote*, slides del corso "Donne, politica e istituzioni", ottobre 2006.

⁵⁷ Alisa Del Re in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Rappresentanza*, pagg. 221-227.

⁵⁸ Elshtain J., *Public man, private woman: Women in Social and Political Thought*, Oxford, Princeton University Press, 1998 in Del Re, 2007.

⁵⁹ Alisa Del Re cita Mary Diez (1998) tra le critiche più autorevoli.

⁶⁰ Phillips A., *Perché è importante se i nostri rappresentanti sono donne o uomini?*, in "Info, Studi e documenti a cura del gruppo parlamentare Democratici di sinistra- l'Ulivo della Camera dei Deputati", *Genere e cittadinanza. Donne sulla scena pubblica*, anno VI, n. 7-9, 2000, p. 143 in Del Re, 2007.

Se il sesso dei rappresentanti fosse un criterio irrilevante, continua Ann Phillips, allora dovremmo avere all'incirca lo stesso numero di rappresentanti donne e uomini. In realtà i due paradigmi si sovrappongono. Certamente, le esperienze di vita non uniformano il nostro sentire politico, tuttavia l'esperienza fissa dei limiti a ciò che siamo capaci di immaginare dando forma a ciò che consideriamo come priorità. L'impatto dell'esperienza sulla formazione delle politiche è centrale nella politica della presenza, di conseguenza è altamente improbabile che assemblee dotate di poteri decisionali composte in modo paritario arrivino alle stesse conclusioni in termini di politiche rispetto ad assemblee dominate da un solo genere, anche se è impossibile prevedere in che modo queste decisioni sarebbero diverse. Si può inoltre pensare che la considerazione dei principi, delle idee, dei valori e delle esperienze propri delle donne possa contribuire alla ridefinizione delle priorità politiche, inserendo temi nuovi nell'agenda politica, e possa offrire nuove prospettive per i problemi politici tradizionali.

Per rimediare alla sotto rappresentazione delle donne in politica sono spesso proposte due misure: le **quote** o la **parità**. Quote e parità si presentano come i mezzi giuridici e politici per imporre una reale uguaglianza tra uomini e donne. Le **quote** sono una misura di regolazione mirante a compensare uno squilibrio creato in particolare dalla divisione socio-sessuale del lavoro sviluppatasi a scapito delle donne. La **parità** (il termine è stato usato per la prima volta a Pechino nel 1995), invece, è una misura non transitoria, destinata ad assicurare la condivisione del potere politico tra uomini e donne.

Qualunque sia la portata simbolica della parità, non si riduce alla sola femminilizzazione delle *élites*, poiché sul piano giuridico-politico la rivendicazione paritaria tende ad *erigere il principio di uguaglianza di status tra donne e uomini a diritto fondamentale*. In questa prospettiva la parità acquista la legittimità di un interesse generale che rafforza la rivendicazione di un diritto effettivo all'eleggibilità.

Le politiche per il riequilibrio della rappresentanza di genere sottendono, implicitamente, la realizzazione dell'obiettivo della parità tra uomini e donne.

Attualmente molte studiose, pur sostenendo la parità, concordano sulla necessità di adottare delle quote elettorali e all'interno dei partiti, come *mezzo* più idoneo ed efficace per raggiungere un'effettiva ed equa condivisione del potere politico (Del Re, 1997, 2005; Beccalli, 1999; Sineau, 2001).

Entra in gioco, dunque, un'ulteriore variabile da considerare nel nostro discorso: il ruolo del diritto come strumento della politica per il riequilibrio della rappresentanza di genere.

1.3. Il ruolo del diritto.

Nella definizione del sociologo inglese T. H. Marshall⁶¹, per *diritti di cittadinanza politici* si intende il diritto alla partecipazione ed alla gestione del potere politico, sia come membri di un organismo in possesso di autorità politica (partito), sia come elettori.

Proprio l'esercizio di questa categoria di diritti costituirebbe -secondo Marshall – il presupposto per l'esercizio anche dei *diritti di cittadinanza civile* (basati sulla garanzia dei diritti individuali: libertà della persona, di parola, di pensiero e di religione, libertà di proprietà etc.) e i *diritti di cittadinanza sociale* (i quali garantiscono invece un minimo di welfare e di sicurezza economica, fino al diritto ad una esistenza secondo gli standard sociali prevalenti; le istituzioni prevalentemente preposte a garantire questi diritti sono il sistema scolastico-educativo ed i servizi sociali).

Storicamente, si è sempre convenuto che l'affermazione dei diritti politici di cittadinanza si collochi nel Diciannovesimo secolo, in coincidenza con la nascita e il consolidamento degli Stati-nazione: pur vero, questo assunto tuttavia non è completamente corretto se si prendono in considerazione i soggetti che ne hanno beneficiato e quelli le cui aspettative sono state invece a lungo disattese.

Il percorso dei diritti politici, civili e sociali delle donne è, infatti, molto diverso da quello degli uomini: più lungo, più travagliato e, si può affermare senza esitazioni, ancora largamente incompiuto in termini di effettività.

Se in molti Stati europei il suffragio universale maschile è stato infatti concesso nel corso del 1800 (in Italia nel 1912, esteso nel 1918), il voto alle donne in questi stessi Paesi è molto più recente (Finlandia 1906, Danimarca 1917, Regno Unito 1918, Germania 1919) e in alcuni casi risalente solo al secondo dopoguerra (Italia 1945, Francia 1944).

Questo indica come non ci sia una storia né un diritto “universale” ma più storie,

⁶¹ Marshall, Thomas Humphrey, *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di Sandro Mezzadra, GLF editori Laterza, Roma, 2002.

più diritti: che non esiste “una” cittadinanza ma diverse e che il genere è un elemento determinante nel percorso che porta all’affermazione di un diritto.

Gli studi di genere hanno ovviamente interessato anche il campo della scienza giuridica, dando luogo ad un dibattito, o meglio *dibattiti* (Facco, 1999⁶²), che percorrono la letteratura femminista.

Il diritto costituisce per il movimento femminista un oggetto ambiguo e controverso. Le opinioni rispetto alla sua funzione, alla sua utilità per le donne, sono molto diversificate e discordanti. In molte occasioni, nel pensiero femminista, il diritto ha costituito la prova di un modello sociale maschile, nonostante venga presentato (ancora una volta) come universalistico e neutro (Vincenti, 2007⁶³): “*il diritto non vede le donne o, peggio, le cancella dopo secoli di assimilazione....*”⁶⁴.

Da un’altra prospettiva, il diritto è stato invece visto come uno strumento di promozione sociale e di miglioramento della condizione femminile. In questo caso, si tratta di un diritto diverso, che tiene conto dell’esistenza dei due sessi e che vede la partecipazione di entrambi alla sua costruzione.

Una delle domande di fondo nelle diverse analisi del rapporto fra diritto e femminismo è fino a che punto il diritto stesso (e soprattutto quale diritto) possa spingersi nel regolare i rapporti tra i sessi e con quali strumenti.

Non essendo una giurista né una teorica del diritto mi limito a riassumere brevemente e sommariamente solo una parte del complesso dibattito femminista su questo tema. Carol Smart individua tre fasi delle posizioni femministe in ordine al diritto, riassumibili in tre frasi (o *slogan*, come li definisce Tamar Pitch⁶⁵, che ripropone la schematizzazione di Smart): *il diritto è sessista* (femminismo *liberal*), *il diritto è maschile* (femminismo radicale), *il diritto è sessuato* (femminismo decostruzionista o post-moderno)⁶⁶.

Nella prima fase, secondo Smart, prevalgono quelle posizioni che criticano il

⁶² Facchi A., *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in Zanetti G. (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Cortina, 1999.

⁶³ Alessandra Vincenti in Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007, nella voce *Diritto*, pagg. 74-79.

⁶⁴ *Ibidem*, cit. pag. 75.

⁶⁵ Pitch T., *Perché si discute di diritto e diritti*, materiali Master in sviluppo locale e qualità sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2007.

⁶⁶ Smart C., *The woman of Legal Discourse*, Social and Legal Studies n. 1, 1992, pp. 29-44.

diritto vigente perché non è quello che pretende di essere, ossia oggettivo, razionale, imparziale. Distinguendo tra donne e uomini, infatti, il diritto discrimina le donne, distribuendo loro minori risorse e negandogli pari opportunità. Secondo Smart, queste posizioni cadono nell'errore di non distinguere tra differenziazione e discriminazione e di trattare, di conseguenza, il sessismo come fenomeno superficiale, piuttosto che comprenderlo come qualcosa di profondamente intrecciato al modo stesso in cui comprendiamo e negoziamo l'ordine sociale. L'obiettivo di questo filone di studi era, secondo Smart, la ricerca di un diritto che trascendesse il genere.

Nella seconda frase, prevale la denuncia del diritto come intrinsecamente maschile: secondo Smart, i principi di obiettività, razionalità, imparzialità che lo sottendono sono essi stessi maschili. Questa denuncia, agli occhi della studiosa inglese, perpetua l'idea che qualsiasi diritto sia un sistema unitario e privo di contraddizioni interne. L'utilizzazione di categorie come "maschile" e "femminile" impedisce di tenere conto ed esplorare le differenze interne tra uomini e donne. Si trattava di studi mirati alla ricerca di un diritto che rappresentasse i due generi.

La terza frase (*il diritto è sessuato*) richiama le posizioni che si rifanno al concetto di *posizionamento sessuato* (Pitch, 2007⁶⁷) attraverso il quale si possono esplorare le strategie che connettono genere e sistemi di significato rigidi. Le ricerche di quest'ultimo filone hanno come obiettivo l'esplorazione dei modi in cui il genere opera nel diritto e contribuisca a produrlo.

Intendo soffermarmi soltanto sul secondo approccio, quello del femminismo radicale, per proporre alcuni passaggi del pensiero di Catharine MacKinnon⁶⁸ che trovo ci siano utili per legittimare il nostro discorso sugli interventi legislativi a favore del riequilibrio della rappresentanza di genere. Agli occhi della studiosa statunitense (famosa soprattutto per le battaglie per il riconoscimento delle molestie sessuali come reato e per il divieto della pornografia) la questione primaria è evitare che il diritto diventi uno strumento di subordinazione e oppressione. *“Il diritto, insomma, non farebbe che riflettere rapporti definiti dal potere maschile, relazioni oppressive che*

⁶⁷ Pitch T., *Perché si discute di diritto e diritti*, materiali Master in sviluppo locale e qualità sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2007.

⁶⁸ Facchi (1999) colloca MacKinnon nel femminismo radicale, mentre Pitch (2007) ritiene che sia difficilmente collocabile in una categoria, viste le specificità delle sue analisi.

nasconderebbe sotto un linguaggio e un metodo neutro rispetto al genere."⁶⁹.

Trovo particolarmente interessante il valore che MacKinnon attribuisce alla legge sulle molestie sessuali⁷⁰, come un test sulla possibilità per le donne di ottenere una trasformazione sociale servendosi del diritto. L'esempio del divieto di molestie sessuali sul luogo di lavoro non solo tutela le donne da comportamenti lesivi (fisici e psicologici), ma contribuisce ad una *trasformazione sociale* più profonda. Si tratta di uno di quei casi in cui *una norma giuridica*, creata in base a valori riconosciuti di un gruppo *ma non condivisi*, attraverso la sua portata simbolica e la sanzione, *opera progressivamente un mutamento nella coscienza sociale*. Infatti, in molti casi, i comportamenti ora qualificabili come molestie, prima di una legge che li sanzionasse non erano percepiti come lesivi.

Il diritto, secondo MacKinnon quindi, può servire non soltanto per registrare e ufficializzare un mutamento, e dunque comunicarlo e affermarlo simbolicamente, ma, legittimando determinati comportamenti e delegittimandone altri, permette alle donne di farli propri e di opporvisi.

Trovo che queste argomentazioni possano benissimo essere prestate al tema delle misure legislative per il riequilibrio della rappresentanza di genere: il diritto certamente registra e comunica importanti cambiamenti già avvenuti nella società (si pensi, in Italia, alla riforma del diritto di famiglia del 1975, alla legge sul divorzio del 1970 o all'approvazione della legge 194 sull'IVG del 1978), tuttavia a volte può essere propulsore di cambiamento nei contesti più arretrati.

Introducendo delle quote di genere nelle candidature, accompagnate da efficaci misure sanzionatorie, i partiti sarebbero probabilmente indotti a rivedere le loro priorità e la loro organizzazione, prestando maggiore attenzione a temi diversi, in particolare a quelli riguardanti le donne o considerati tali (politiche familiari, asili, ecc....). Se le assemblee elettive fossero maggiormente paritarie, non è escluso che anche altri settori (economici, industriali, accademici,...) si femminilizzerebbero maggiormente.

Insomma, potrebbe davvero prodursi un cambiamento socio-culturale di portata notevole. Andiamo quindi ad analizzare lo strumento che permetterebbe tutto questo.

⁶⁹ Facchi A., *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in Zanetti G. (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Cortina, 1999, citazione.

⁷⁰ MacKinnon C. A., *Nei tribunali statunitensi una legge delle donne per le donne*, in *Democrazia e diritto*, 1993, n. 2, pag. 206 in Facchi, 1999.

1.3.1 Le quote.

“Da almeno una decina d’anni mi sono convinto che il passaggio delle quote è inevitabile. Una volta cambiato il costume, mutate le regole di selezione, si può anche pensare di abbandonarle. Nell’Europa del Nord, per esempio, le quote non servono più.

I tempi, i modi e i linguaggi cambieranno solo quando ci sarà un numero di elette sufficiente, la cosiddetta massa critica.....Il meccanismo si è inceppato e bisogna sbloccarlo....Ripeto, serve un momento di rottura. Non vedo altro che le quote...”

Romano Prodi, *Io donna*, 16 settembre 2006

Il termine “quota” copre una larga gamma di strategie⁷¹: le quote possono essere di diverso spessore quantitativo, solitamente dal 20% al 50%. Tuttavia, Drude Dahlerup definisce soglia critica la barriera del 40% di presenza femminile⁷² (cioè la percentuale al di sotto della quale non è possibile percepire una “presenza di genere” nelle pratiche politiche).

Come è noto, le quote nascono in ambito statunitense, e in un contesto diverso, ossia quello delle *affirmative actions* per promuovere l’integrazione razziale nei confronti della popolazione di colore⁷³.

Le quote possono essere applicate per statuto a posti all’interno dei partiti o indirettamente nelle candidature; possono essere determinate per legge nelle candidature alle elezioni o addirittura prevedere posti riservati in Parlamento.

Le quote sono uno strumento che *può* rivelarsi determinante per il raggiungimento della parità tra uomini e donne.

Gli argomenti sollevati contro l’uso delle quote sono diversi. Alisa Del Re⁷⁴ li riassume in uno schema molto efficace, presentando punto per punto le obiezioni e provvedendo di seguito a dimostrarne l’insussistenza, smantellandole.

⁷¹ Alisa Del Re, *Di cosa parliamo quando parliamo di quote*, slides del corso “Donne, politica e istituzioni”, ottobre 2006.

⁷² Dahlerup D., “*From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics*” in *Scandinavian Political Studies*, vol. 11, n°4, 1988.

⁷³ Beccalli B. (a cura di), *Donne in quota*, Milano, Giangiaco Feltrinelli editore, 1999.

⁷⁴ Del Re A., Butticci A., Mungiello R. Perini L. (a cura di), *Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica*, Padova, Cleup, 2005.

- *Le quote sono contro il principio di pari opportunità per tutti, poiché le donne ne risulterebbero avvantaggiate.*

Dire che le donne sarebbero avvantaggiate dalle quote vuol dire non prendere in considerazione gli svantaggi sociali (derivati soprattutto dalla divisione sessuale del lavoro e dalla ripartizione storica e tradizionale della sfera pubblica e della sfera privata tra i sessi) che, di fatto, hanno impedito alle donne di occupare i posti di potere che sarebbero spettati loro.

- *Le quote non sono democratiche, perché sono gli elettori che devono decidere chi sarà eletto.*

Un elettore non può mai scegliere chi non è nelle liste elettorali, chi non è candidato. E nelle nostre democrazie sono i partiti i monopolizzatori delle liste elettorali.

- *Le quote implicano che il sesso interviene al posto delle competenze e così alcuni candidati tra i più competenti vengono scartati.*

La tematica delle competenze emerge misteriosamente solo quando si parla di quote e soprattutto solo e se si parla di donne. I candidati uomini sarebbero competenti per natura.

- *Alcune donne non vogliono essere elette solo perché sono delle donne.*

L'esperienza delle donne è necessaria alla vita politica e se non si attivano strumenti per invertire la tendenza in atto in Italia non solo non avremo donne elette perché sono donne, ma probabilmente nemmeno donne elette del tutto.

- *L'introduzione delle quote crea gravi conflitti all'interno degli stessi partiti.*

Si tratta di far posto a nuovi soggetti dotati di legittime aspirazioni ad occupare posti di potere. Ciò non può avvenire se non a discapito di candidati (dirigenti e militanti, o candidati esterni) già presenti nelle strategie di potere dei partiti stessi.

Tuttavia, perché le legislazioni elettorali funzionino in senso paritario, devono possedere alcune caratteristiche: è necessario che vedano la luce in un contesto di iniziative antidiscriminatorie molto diffuse (compreso il *gender budgeting*); devono essere dotate di elementi sanzionatori, qualunque sia il sistema elettorale in vigore (sia

proporzionale che maggioritario⁷⁵); devono essere elaborate in un contesto politico che accetti la rappresentanza paritaria.

Le quote sono una misura indispensabile ma non certamente sufficiente. La lentezza con cui la situazione evolve e soprattutto lo iato esistente tra delle affermazioni verbali sulla necessità di integrare le donne nella politica e la scarsa messa in atto di misure efficaci perché ciò avvenga, testimonia di una reticenza ad accettarle pienamente.

I partiti politici devono attivarsi nel reclutamento di un numero sufficiente di donne qualificate per soddisfare le quote e il sistema deve essere tenuto continuamente sotto sorveglianza.

Una maggiore presenza di donne tra gli eletti non è sufficiente in sé ad assicurare l'assunzione della dimensione di genere nelle politiche locali. Quando queste ultime non corrispondono ad una femminilizzazione dei posti di responsabilità nelle amministrazioni locali e quando la loro applicazione non si appoggia su un tessuto associativo di orientamento femminista, esse restano spesso lettera morta.

⁷⁵ Se non sono dotate di elementi sanzionatori chiari e forti, le quote possono rivelarsi inefficaci: si pensi alle elezioni presidenziali in Francia nel 2002, quando tutti i partiti preferirono vedere ridotti i propri rimborsi elettorali piuttosto che rispettare l'obbligo di parità.

CAPITOLO SECONDO

L'EUROPA E LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

1.1 Excursus storico. Le tappe fondamentali.

La politica comunitaria per il riequilibrio della rappresentanza di genere (o, per usare i termini con cui si esprimono più frequentemente le Istituzioni comunitarie, la politica “*per la promozione di una rappresentanza bilanciata delle donne e degli uomini all'interno dei processi decisionali politici e pubblici*”) nasce in tempi relativamente recenti, a partire dalla metà degli anni Novanta (Donà, 2006). E' solo recentemente, quindi, che la questione è stata iscritta nell'agenda politica comunitaria, mentre altri temi, come il lavoro, sono stati oggetto di interventi legislativi già a partire dagli anni Settanta.

Inizialmente legata al progetto di costruzione del mercato comune, la politica comunitaria per la parità di genere è nata per sostenere e rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, attraverso il riconoscimento del principio di parità salariale per le lavoratrici e di trattamento tra uomini e donne. Le ripercussioni della politica di parità europea sono state notevoli a livello nazionale, soprattutto in Paesi di impianto familistico (come l'Italia), in cui le donne erano incentivate a dedicarsi all'attività di cura familiare piuttosto che alla partecipazione al mercato del lavoro salariato. L'*input* comunitario in materia, ha inoltre permesso che le normative, già vigenti in alcuni Paesi ma non applicate, venissero finalmente rese effettive grazie al ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (Donà, 2007¹). Il contesto comunitario si è dimostrato storicamente più recettivo e aperto, rispetto agli Stati nazionali, nei confronti delle istanze femministe (e maggiormente permeabile da parte dei gruppi di pressione), circostanza che ha permesso l'inserimento di tali rivendicazioni nell'agenda politica europea in tempi precoci rispetto alla maggior parte dei contesti nazionali.

La creazione di una politica sociale europea non era stata inserita inizialmente tra gli obiettivi sanciti nei Trattati istitutivi. La Comunità Economica Europea era legata al

¹ Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondadori, 2007.

conseguimento di finalità specificamente economiche, secondo la convinzione (errata) dell'epoca che il benessere economico avrebbe portato con sé anche un miglioramento sociale. Come è stato detto nelle pagine introduttive di questo lavoro, le prime “tracce” della politica europea per la parità di genere sono quasi accidentali, nate dal compromesso tra Francia e Germania². Il risultato di tale compromesso fu il Titolo sociale del Trattato di Roma (artt. 117-127), tuttavia molto vago per quanto riguardava il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e la collaborazione fra gli Stati.

Il processo di istituzionalizzazione della politica comunitaria per la parità di genere venne avviato grazie all'interpretazione giudiziaria dell'articolo 119 TCE³ (parità salariale tra lavoratori e lavoratrici) ad opera della Corte di Giustizia delle comunità europee. Il caso di specie era stato sollevato nell'ambito della causa *Defrenne contro Sabena* (Caso 43/75)⁴: l'avvocata dell'attore, Eliane Vogel-Polski, sostenne la tesi della diretta applicabilità dell'articolo 119. Il tribunale belga rinviò la questione di interpretazione alla CGCE (rinvio pregiudiziale secondo l'articolo 177 TCE, ora art. 234) la quale aderì alla tesi della Vogel-Polski. Questa pronuncia risulta fondamentale, poiché, di fatto, consentì per la prima volta ai cittadini di invocare la diretta applicabilità della norma nei casi di discriminazione basata sul sesso: l'articolo 119 diventò quindi un “*uncino giuridico a cui appendere le richieste per espandere la legislazione comunitaria sulla parità sessuale*”⁵. La sentenza, inoltre, diede legittimità agli interventi comunitari di natura sociale, divenuti necessari con la crisi economica della fine degli anni Sessanta, ammorbidendo l'approccio liberista originario.

1.1.1 Le tre fasi della politica europea per la parità di genere.

Alessia Donà⁶ riassume l'evoluzione della politica comunitaria in materia di parità di genere utilizzando lo schema proposto da Verloo⁷, che ne individua tre fasi, secondo tre strategie di intervento: parità salariale e di trattamento (a), azioni positive (b) e

² Si veda pagina 8 e la nota a piè di pagina.

³ Per il testo dell'articolo si veda la tabella 3.

⁴ Il caso, divenuto famoso, vedeva un'hostess accusare il proprio datore di lavoro (la compagnia aerea nazionale Sabena) di discriminazione.

⁵ Mazey, 2001 in Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pag. 25.

⁶ *Ibidem*, pagg. 17-18.

⁷ Verloo M., *Another Velvet Revolution? Gender Mainstreaming and the Politics of Implementation*, IWM Working Paper, 5, Wien, 2001.

incorporazione della prospettiva di genere nelle fasi di tutte le politiche pubbliche (*gender mainstreaming*) (c). Ciascuna strategia si distingue sul piano degli assunti, degli obiettivi e degli strumenti.

- a) La prima fase si basa, secondo la sociologa olandese, sul principio di uguaglianza di diritti e di opportunità fra gli individui. Tale principio ha trovato espressione nell'articolo 119 del Trattato di Roma (ora articolo 141 CE) e nelle tre direttive approvate nel corso degli anni Settanta che ne hanno sancito l'applicazione (Direttiva 75/117/CEE sulla parità salariale; Direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro; Direttiva 79/7/CEE sulla parità di trattamento nella sicurezza sociale).

La disposizione inserita nel TCE rappresentava la parziale trasposizione della Convenzione n. 100 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, approvata nel 1951, che sanciva all'articolo 2 il principio di parità di remunerazione tra lavoratori e lavoratrici per uguale lavoro e per un lavoro di uguale valore. La completa trasposizione della Convenzione del '51 avverrà soltanto con l'approvazione della direttiva 75/117/CEE. Come sottolinea Alessia Donà⁸, le finalità dei due documenti erano completamente diverse: la Convenzione, infatti, puntava al miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici, mentre la disposizione dell'articolo 119 puntava alla creazione di condizioni per una competizione economica non distorta, più che a promuovere maggiore giustizia sociale. Fino agli anni Settanta, dunque, il dettato dell'articolo 119 resterà lettera morta.

Agli anni Settanta seguirà un decennio di sostanziale inattività delle Istituzioni comunitarie nell'ambito della politica di genere dovuto in gran parte alla contrarietà di alcuni Stati (la Gran Bretagna di Margaret Thatcher, *in primis*, si dimostrò decisa a bloccare qualsiasi intervento nel campo del lavoro) di intervenire su questioni non strettamente economiche (in Consiglio era prevista allora l'unanimità come sistema di voto).

- b) Con la strategia di azione positiva (attuata dalla Commissione attraverso i

⁸ Donà A., *Le pari opportunità. Condizione femminile in Italia e integrazione europea*, Bari, Laterza, 2006, pag. 22.

Programmi di azione pluriennali per le pari opportunità⁹), la finalità dell'intervento si sposta dalla garanzia della parità di accesso e di trattamento alla creazione di condizioni che abbiano come esito l'uguaglianza.

La Commissione optò negli anni Ottanta per una serie di misure di *soft law*, vista l'impossibilità di superare l'*empasse* creato in Consiglio dal veto inglese. Il risultato fu la creazione, da parte della Direzione Generale V della Commissione (Occupazione e affari sociali), del primo Programma d'azione per la pari opportunità per il periodo 1982-1985, seguito da un secondo (per il periodo 1986-1990) e da un terzo (per il periodo 1991-1995). Quest'ultimo, approvato dalla Commissione Delors, conteneva un pacchetto di direttive in materia di condizioni di lavoro¹⁰ e sfociava dalla Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori approvata a Strasburgo nel 1989 da 11 Stati membri (la Gran Bretagna si rifiutò).

- c) Infine, la strategia di *gender mainstreaming* implica la sistematica incorporazione della dimensione di genere in ogni area di politica pubblica. Il riconoscimento del *gender mainstreaming* come la nuova strategia in materia di parità avvenne dopo l'adozione della Piattaforma di azione ONU nella Conferenza di Pechino del 1995 (a cui la Commissione europea aveva partecipato piuttosto attivamente). La Commissione europea adottò la **strategia** subito dopo, nel **febbraio del 1996** con una **Comunicazione**¹¹, accompagnata, l'anno seguente, da un documento-guida¹² (ad opera dell'Unità per le pari opportunità) per facilitare l'inserimento dell'ottica di genere nell'attività dei propri funzionari.

Nei settori della politica regionale e della politica occupazionale, è stato introdotto l'approccio del *mainstreaming* per la parità, attraverso la riforma dal Regolamento dei Fondi Strutturali¹³ adottato il 21 giugno 1999 e l'adozione, nell'ambito della Strategia Europea per l'Occupazione, di nuovi

⁹ Recepiti nel nostro Paese dalla legislazione del 1991.

¹⁰ L'Atto Unico europeo, approvato nel 1986, aveva introdotto il meccanismo del voto a maggioranza qualificata in Consiglio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

¹¹ Commissione europea, *Incorporare le pari opportunità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività della Comunità*, COM(96)67 definitivo, 1996.

¹² Commissione europea, *A Guide to Gender Impact Assessment*, Doc. EQQP 42-97 en, DGV, 1997.

¹³ Regolamento n. 1260/1999 del 21 giugno 1999.

orientamenti per l'occupazione¹⁴ nel dicembre 1997. Il nuovo Regolamento prevedeva, quindi, che durante le fasi di progettazione, implementazione e monitoraggio dei progetti dovessero essere valutate le implicazioni e gli effetti sulla situazione di uomini *e donne*¹⁵.

La nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, inoltre, non prevede più misure dedicate alle pari opportunità, ma il *gender mainstreaming* come strategia trasversale a tutti i progetti (Comunicazione del 12 dicembre 2002 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla "*Attuazione dell'integrazione della dimensione uomini-donne nei documenti di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006*" [COM(2002) 748 def.]¹⁶).

Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992, include invece un accordo sulla politica sociale che regola le pari opportunità tra uomini e donne relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro. Tale accordo, oltre a prevedere questa base minima di tutela a favore delle donne, lascia gli Stati liberi di adottare misure complementari discriminatorie positive.

Nuovo impulso venne, inoltre, con l'ingresso nell'Unione europea di Svezia, Finlandia e Austria. Le prime due fecero notevoli pressioni perché il tema della parità di genere entrasse a far parte delle questioni discusse nella Conferenza Intergovernativa del 1996. Alla CIG parteciparono, inoltre, molte organizzazioni non governative, tra le quali i gruppi delle donne, e questo contribuì, almeno in parte, a scalfire il controllo esclusivo delle *élites* governative nazionali (Donà, 2006).

Il risultato fu il rafforzamento sostanziale della base giuridica a favore della

¹⁴ Le pari opportunità furono introdotte nel SEO come quarto pilastro delle linee di azione per l'occupazione (insieme ad adattabilità, imprenditorialità e occupabilità). Nuove linee guida furono poi adottate dal Consiglio con la Risoluzione del 22 febbraio 1999.

¹⁵ L'impatto dei Fondi Strutturali dev'essere valutato rispetto a quattro aree: occupazione, istruzione e formazione, imprenditorialità, riconciliazione della vita familiare e lavorativa.

¹⁶ Danuta Hübner, European Commissioner for regional policy, said: "*Equality between men and women is one of the EU's fundamental objectives, and we have a responsibility to see that it is taken into account in the area of regional policy, which accounts for one third of the EU budget and is one of the most visible policies for citizens. Gender mainstreaming is also part of the Lisbon strategy, because gender discrimination, both overt and latent, equates to a great waste of human resources. Eliminating discrimination will lead to gains in both employment and productivity.*".

Site: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm

parità tra uomini e donne (che consentiva azioni positive e misure orizzontali di *mainstreaming*), portato a compimento nel Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997. Gli articoli 2 e 3 sanciscono, infatti, l'impegno della Comunità in termini di *mainstreaming* della dimensione di genere: il principio delle pari opportunità dovrà essere integrato in tutte le politiche comunitarie. Inoltre, gli articoli 13 e 141¹⁷ contenevano delle indicazioni antidiscriminatorie.

Allo stesso modo, l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza durante il Consiglio europeo Consiglio europeo del 7-10 dicembre 2000, portò a sancire, all'articolo 23, la parità tra uomini e donne come obiettivo da perseguire nell'azione comunitaria¹⁸. Nonostante la propria forte valenza simbolica, essa non aveva tuttavia portata vincolante per gli Stati: questo è stato superato con la firma, lo scorso 13 dicembre a Lisbona, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (che sostituisce, quindi la Carta di Nizza), Carta che assume invece valore vincolante per gli Stati membri.

Nella stessa data, è stato inoltre firmato il Trattato di Lisbona (che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea): questo introduce poche novità nel campo della politica di pari opportunità, tuttavia si apprezza la volontà di ribadire in più parti la parità come obiettivo dell'Unione europea.

Tab. 2
Le norme sulla parità di genere
nei Trattati comunitari.

<p><u>TRATTATO CHE ISTITUISCE LA</u> <u>COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,</u> firmato a Roma il 25 marzo 1957.</p>	<p>Articolo 119 Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.</p>
--	---

¹⁷ Per il testo degli articoli si veda la tabella 2.

¹⁸ Per il testo dell'articolo si veda la tabella 2.

	<p>La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:</p> <p>a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,</p> <p>b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.</p>
<p><u>Trattato di Amsterdam (97/C 340/01)</u> che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 2 ottobre 1997.</p>	<p>Articolo 2 La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, <u>la parità tra uomini e donne</u>, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.</p> <p>Articolo 3 “...L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”</p> <p>Articolo 13 (*) 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le <u>discriminazioni fondate sul sesso</u>, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1. (*) Articolo modificato dal Trattato di Nizza.</p> <p>Articolo 141 (ex articolo 119). 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.</p>

	<p>2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.</p> <p>La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:</p> <p>a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,</p> <p>b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.</p> <p>3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.</p> <p>4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.</p>
<p><u>Trattato di Lisbona (2007/C 306/01)</u> che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007.</p>	<p>Articolo 1</p> <p>Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>[...]</p> <p>3) È inserito l'articolo 1bis:</p> <p>«Articolo 1bis</p> <p>L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla <u>parità tra donne e uomini</u>.».</p> <p>4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Articolo 2</p> <p>[...]</p> <p><u>L'Unione</u> combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e <u>promuove</u> la giustizia e la protezione sociali, la <u>parità tra donne e uomini</u>, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.</p> <p>[...]</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione</p>	<p>Articolo 23.</p>

<p>Europea (2007/C 303/01) firmata a Lisbona il 13 dicembre 2007 che sostituisce la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) firmata a Nizza durante il Consiglio europeo del 7-10 dicembre 2000.</p>	<p>Parità tra uomini e donne. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.</p>
---	--

In questi decenni, l'Europa comunitaria ha certamente fatto molto per abbattere le disuguaglianze economiche e sociali tra donne e uomini, nel tentativo di creare un quadro legislativo coerente in tutti i paesi. Oltre alle politiche di indirizzo, la sua azione ha compreso, tra l'altro, la destinazione di fondi a progetti.

Nella tabella numero 3 sono riportate brevemente le principali direttive europee emanate in materia di parità di genere. Da non dimenticare, inoltre, parlando di *atti normativi vincolanti*, è il **Regolamento CE n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 20 dicembre 2006 che istituisce un **Istituto europeo per l'uguaglianza di genere**. Questi sono atti *hard law*, ossia che si pongono come vincolanti nei confronti degli Stati membri dell'UE.

Tab. 3
Direttive europee approvate
in materia di parità di genere.

Direttiva	Contenuto
75/117/CEE	Direttiva sulla parità salariale
76/207/CEE	Direttiva sulla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro
79/7/CEE	Direttiva sulla parità di trattamento nella sicurezza sociale
86/378/CEE	Direttiva sulla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale
86/613/CEE	Direttiva sulla parità di trattamento nel lavoro autonomo
92/85/CEE	Direttiva sul miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratrici, gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
96/34/CE	Direttiva riguardante l'accordo quadro sul congedo parentale concluso tra UNICE ¹⁹ , CEEP ²⁰ , ETUC ²¹

¹⁹ Unione delle Confederazioni delle Industrie della Comunità europea (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe).

²⁰ Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica.

97/80/CE	Direttiva sull'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso
97/81/CE	Direttiva riguardante l'accordo quadro sul lavoro part time concluso tra UNICE, CEEP e ETUC
2000/43/CE*	Direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/78/CE*	Direttiva sul quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2002/73/CE	Riforma della direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento
2004/113/CE	Direttiva sulla parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso e nell'offerta di beni e servizi
2006/54/CE	Direttiva riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Fonte: Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondatori, 2007, pag. 65 (* = aggiunte mie).

E' evidente al primo sguardo che questi atti, pur fondamentali, non dicono molto sulla questione della rappresentanza politica. Questo schema, tuttavia, non è completo.

1.1.2 Il riequilibrio della rappresentanza: una politica soft.

Come si nota chiaramente nella tabella 4, nell'ambito della politica per il riequilibrio della rappresentanza, l'intervento comunitario si è strutturato soltanto a partire dalla metà degli anni Novanta e principalmente attraverso strumenti di *soft law*, ossia di indirizzo, non vincolanti.

L'Europa, quindi, arriva relativamente tardi nell'esprimere posizione nei confronti della scarsa presenza delle donne nelle sedi decisionali e lo fa con un intervento "debole", non coattivo come potrebbe essere invece una direttiva. La motivazione è banale quanto intuitiva: gli strumenti *soft*, non direttamente vincolanti consentono di ottenere più facilmente il consenso degli Stati membri. D'altra parte, nel caso della rappresentanza politica, le legislazioni elettorali sono dominio squisitamente nazionale, nel quale le Istituzioni comunitarie non sono competenti.

²¹ Confederazione europea dei sindacati (European Trade union Confederation).

Tab. 4
Altri atti approvati
in materia di parità di genere

9 dicembre 1981	Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, relativa all'istituzione di un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini. Modificata dalla decisione 95/420/CE della Commissione del 19.07.1995.
27 novembre 1991	Raccomandazione della Commissione n. 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
27 marzo 1995	Risoluzione del Consiglio sulla partecipazione di donne e uomini nel processo decisionale
Febbraio 1996	Comunicazione della Commissione, "Incorporare le pari opportunità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività della Comunità", COM(96)67 definitivo
2 dicembre 1996	Raccomandazione del Consiglio n. 694 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale
20 maggio 1999	Risoluzione del Consiglio su donne e scienza
2 marzo 2000	Risoluzione del Parlamento Europeo sulle donne nel processo decisionale
18 maggio 2000	Risoluzione del Parlamento Europeo sul <i>follow-up</i> della piattaforma d'azione di Pechino
6 giugno 2000	Risoluzione del Consiglio e dei ministri del lavoro e della politica sociale, riuniti in occasione del Consiglio, relativa alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare [Gazzetta ufficiale C 218 del 31 luglio 2000].
7 giugno 2000	Comunicazione della Commissione, "Verso una Strategia-quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)" [COM(2000) 335 def.]
19 giugno 2000	Decisione 2000/407/CE della Commissione, in materia di equilibrio fra le donne e gli uomini all'interno dei comitati e dei gruppi di esperti da essa istituiti
18 luglio 2000	Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla Decisione della Commissione relativa al bilanciamento di genere all'interno dei comitati e gruppi di esperti da essa istituiti.
7 marzo 2000	Documento "Relazione della Commissione sull'attuazione della Raccomandazione del Consiglio n. 694/96 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale" COM 120 def.,
20 dicembre 2000	Decisione del Consiglio n. 51, relativa al

	programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)
18 gennaio 2001	Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (COM(2000) 120 - C5-0210/2000 - 2000/2117(COS))
20 settembre 2001	Risoluzione del Parlamento europeo sul <i>mobbing</i> sul posto di lavoro del 20 settembre 2001 (2001/2339(INI))
12 dicembre 2002	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla "Attuazione dell'integrazione della dimensione uomini-donne nei documenti di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006" [COM(2002) 748 def.]
12 marzo 2003	Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici Rec(2003)3
Ottobre 2003	Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni del 2004: Come assicurare una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini (2003/2108(INI))
14 gennaio 2004	Risoluzione del Parlamento Europeo sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione Europea (2003/2011(INI))
19 febbraio 2004	Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni: "Parità tra uomini e donne, 2004"
21 e 22 aprile 2004	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2004/C 121/06)
21 e 22 aprile 2004	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo (2004/C 121/07)
7 settembre 2005	Decisione 1554/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al

	programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini
1 marzo 2006	Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" COM(2006) 92 definitivo
23-24 marzo 2006	Patto Europeo per la parità di genere Consiglio Europeo (Conclusioni della Presidenza, allegato II del 23-24 marzo 2006)
6 novembre 2006	Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne nella politica internazionale (2006/2057(INI))
7 febbraio 2007	Relazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla "parità tra donne e uomini - 2007" COM(2007) 49 definitivo
13 marzo 2007	Risoluzione del Parlamento Europeo sulla "Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010"
18 luglio 2007	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, "Combattere i differenziali salariali tra donne e uomini" COM(2007) 424 final

Il primo documento in materia di genere e rappresentanza politica è la **Raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 1996**²², nata sotto la spinta di una risoluzione del Parlamento europeo²³ cui fece seguito la Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995²⁴, (in cui si invitavano gli Stati membri, a sviluppare *“un quadro normativo appropriato che comprenda misure specifiche, normative e non, per favorire una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale in campo politico, sociale e culturale”*).

Nella Raccomandazione 96/694/CE il Consiglio invitava gli Stati membri ad

²² Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del 2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

²³ Risoluzione del PE del 11 febbraio 1994.

²⁴ Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995 riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale.

adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e a sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione, per realizzare tale obiettivo; e a promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini agli organi e alle commissioni governative a tutti i livelli.

L'approdo a questa Raccomandazione non fu tuttavia immediato. Nel 1992 la Commissione europea aveva invitato "donne con esperienza di alti uffici politici" ad un summit "*Donne al potere*" che si tenne ad Atene il 3 novembre. A conclusione del summit, venne firmata una **Dichiarazione**²⁵ nella quale, constatando ancora una volta la sottorappresentanza femminile, si chiedeva che venissero attivate una serie di misure per giungere a una "*distribuzione equilibrata del potere pubblico e politico tra donne e uomini*". Purtroppo la mancata attenzione mediatica all'evento impedì che si aprisse un dibattito ampio e serio sulla questione.

Tuttavia nella Conferenza europea sul tema "*Le donne per il rinnovamento della politica e della società*" si giunse, il 18 maggio 1996, alla firma della **Carta di Roma**²⁶, sottoscritta da 15 donne ministro di 13 Stati membri dell'Unione Europea. Con tale atto esse constatarono che esisteva un deficit di democrazia, in quanto la condizione delle donne nella società era ancora caratterizzata da disuguaglianze. Lanciando un appello per il rinnovamento della politica e della società, esse dichiararono il loro impegno affinché venisse riconosciuta l'uguaglianza fra uomini e donne come priorità dell'Unione Europea, riconoscendo, inoltre, la necessità di azioni concrete a tutti i livelli per promuovere la partecipazione egualitaria di donne e uomini ai processi decisionali in tutte le sfere della società. Il principio del *mainstreaming* doveva, quindi, diventare l'essenza della cittadinanza europea. Questa dichiarazione fu la spinta definitiva che permise l'approvazione della Raccomandazione 96/694/CE sul tema della rappresentanza di genere.

L'impegno affermato nelle Carte di Atene e di Roma venne ribadito nella **Dichiarazione di Parigi del 1999**, che segnava le conclusioni della Conferenza europea su donne e uomini e il potere.

Il tema della parità è stato dunque inquadrato, a partire da questo momento

²⁵ Per il testo completo si veda l'allegato 6.

²⁶ Per il testo completo si veda l'allegato 7.

storico, nella prospettiva di un rinnovamento della democrazia europea e del sistema rappresentativo che implichi la partecipazione reale delle donne a tutti i livelli della vita politica (Del Re, 2007²⁷).

Sono numerosi gli atti che richiamano la necessità della partecipazione delle donne ai livelli decisionali, benché non riguardino propriamente questa *issue* specifica. E' il caso, ad esempio, della **Strategia di Lisbona (2000)** sulla crescita e l'occupazione²⁸ e la **Risoluzione del 18 gennaio 2001** del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sull'attuazione della Raccomandazione 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Richiamandosi alla Raccomandazione 96/604 del Consiglio, il Parlamento europeo prende in considerazione l'evidenza che *“le donne, pur costituendo almeno la metà dell'elettorato in quasi tutti i paesi e pur avendo ottenuto il diritto di votare e di ricoprire cariche pubbliche in quasi tutti gli Stati membri dell'ONU, continuano ad essere gravemente sottorappresentate fra i candidati a cariche pubbliche”*. Il Parlamento europeo, inoltre, riconosce che *“la sottorappresentanza delle donne negli organi decisionali costituisce un serio ostacolo allo sviluppo democratico dell'Unione europea, alla sua coesione e, complessivamente, alla sua competitività”* e che *“la partecipazione paritaria delle donne al processo decisionale non è solo un'esigenza di giustizia o democrazia ma anche una condizione necessaria affinché gli interessi delle donne siano presi in considerazione, per dare giusta attenzione alle loro preoccupazioni e alle loro esperienze aventi una specificità di genere”*. Il documento, quindi, sollecita la promozione di un equilibrio di genere con una rappresentanza non inferiore al 40% per ciascun sesso, invitando i governi in cui la partecipazione delle donne agli organi decisionali sia inferiore al 30% a riesaminare l'impatto differenziale dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica di genere negli organismi elettivi e a prendere in considerazione un adeguamento o una riforma di detti sistemi nonché, se necessario, ad adottare provvedimenti legislativi o ad incoraggiare i partiti politici a

²⁷ Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario *"Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee"*, Roma, 31 maggio 2007.

²⁸ La Strategia sottolinea la *“necessità della partecipazione delle donne ai livelli decisionali, per l'impatto positivo che avrà nella formulazione delle politiche economiche e sociali sensibili all'uguaglianza di genere, fondamentali per la strategia globale di crescita e competitività nella UE”*.

introdurre sistemi di quote e/o altri provvedimenti per favorire una partecipazione equilibrata; inoltre viene sottolineata la necessità di rivedere le strutture e le procedure dei partiti per eliminare tutte le barriere che, direttamente o indirettamente, creano discriminazioni a danno della partecipazione delle donne.

Su proposta del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha istituito, inoltre, nel 2006 l'**Istituto europeo per la parità di genere**.

Istituito dal **Regolamento 1922/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Istituto (che ha sede in Lituania, a Vilnius) è stato creato allo scopo di sostenere gli organismi comunitari e gli Stati membri nel promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini e combattere le discriminazioni. L'istituto rappresenterà un centro di eccellenza indipendente a livello europeo e avrà il compito di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e dati affidabili e comparabili presso i decisori politici di Bruxelles e degli Stati membri. Ha inoltre il compito di stimolare la ricerca e lo scambio di esperienze organizzando incontri con i decisori politici, gli esperti e i portatori di interesse.

Il 1 marzo 2006 è stata adottata una **“Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini per il periodo 2006-2010”** (Roadmap 2006-2010). Essa delinea sei ambiti prioritari dell'azione dell'UE in tema di parità tra i generi per il periodo 2006-2010: **una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata, la pari rappresentanza nel processo decisionale**²⁹, lo

²⁹ **3. PROMUOVERE LA PARI PARTECIPAZIONE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI AL PROCESSO DECISIONALE**

3.1 La partecipazione delle donne alla politica

La persistente sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale politico costituisce un deficit democratico. È necessario incoraggiare maggiormente la cittadinanza attiva e la partecipazione delle donne alla vita politica e all'alta dirigenza dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale ed europeo). La disponibilità di dati comparabili e affidabili resta una priorità.

3.2 Le donne nel processo decisionale economico

Una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale economico può contribuire a creare un ambiente e una cultura del lavoro più produttivi e innovativi e a migliorare lo sviluppo economico. La trasparenza nelle procedure di promozione, orari di lavoro flessibili e la disponibilità di servizi di custodia dei bambini sono essenziali.

3.3 Le donne nella scienza e nella tecnologia

La partecipazione delle donne alla scienza e alla tecnologia può contribuire ad aumentare l'innovazione, la qualità e la competitività della ricerca scientifica e industriale e va incoraggiata. Per raggiungere l'obiettivo²⁹ del 25% delle donne in posizioni direttive nel settore pubblico della ricerca, è opportuno attuare politiche e monitorare i progressi. È essenziale portare avanti la trasmissione in rete di dati a livello di UE disponibili a tutti.

Azioni chiave

La Commissione intende:

- monitorare e promuovere l'integrazione di genere, segnatamente:

sradicamento di tutte le forme di violenza fondate sul genere, l'eliminazione di stereotipi sessisti e la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo. Per ciascun settore vengono indicati gli obiettivi e gli interventi prioritari. La Commissione non può conseguire questi obiettivi da sola, poiché in numerosi settori il centro di gravità dell'azione si colloca a livello degli Stati membri. La presente tabella di marcia rappresenta quindi l'impegno della Commissione di portare avanti la parità tra donne e uomini rafforzando la collaborazione con gli Stati membri e gli altri soggetti interessati³⁰.

La tabella di marcia si basa sull'esperienza della strategia quadro in tema di parità

-
- nella politica europea di ricerca e nel settimo programma quadro, in particolare assicurando l'attuazione di piani d'azione relativi alla parità tra donne e uomini, sviluppando ricerche mirate sulla dimensione di genere e verificando l'integrazione della dimensione di genere e la partecipazione delle donne al Consiglio europeo sulla ricerca, che si riunirà prossimamente;
 - nel programma "Istruzione e formazione 2010", promuovendo l'accesso delle donne a carriere tecniche e scientifiche, conformemente all'obiettivo europeo di stabilire l'equilibrio tra i generi in questo settore; mediante l'elaborazione nel 2007 di una guida europea di pratiche ottimali relative alla problematica di genere nel settore delle TIC;
 - nell'attuazione del prossimo programma "Cittadini per l'Europa", includendo la parità tra i generi come uno dei temi prioritari nell'ambito della cittadinanza attiva e mobilitando le reti esistenti;
 - istituire nel 2007 una rete di donne che occupano posizioni di responsabilità a livello politico ed economico;
 - sostenere attività di sensibilizzazione, lo scambio di pratiche ottimali e la ricerca, basate in particolare sulla banca di dati europea relativa alle donne e agli uomini nel processo decisionale, in previsione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2009.

³⁰ "La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, un valore comune dell'UE e una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi comunitari di crescita, occupazione e coesione sociale. L'UE ha compiuto notevoli progressi nell'attuazione della parità tra i generi grazie alla normativa sulla parità di trattamento, all'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, ai provvedimenti specifici volti a promuovere la condizione femminile, ai programmi d'azione, al dialogo sociale e al dialogo con la società civile. Il Parlamento europeo è stato un partner importante per la realizzazione di questi progressi. Numerose donne hanno raggiunto i più alti livelli d'istruzione, sono entrate nel mercato del lavoro e hanno svolto ruoli importanti nella vita pubblica. Tuttavia, le disuguaglianze rimangono e possono aggravarsi, poiché l'incremento della concorrenza economica su scala mondiale richiede una forza lavoro più mobile e flessibile. Tali esigenze possono pregiudicare maggiormente le donne, spesso costrette a scegliere tra figli e carriera a causa della scarsa flessibilità degli orari di lavoro e dei servizi di custodia dei bambini, del persistere degli stereotipi di genere nonché dell'ineguale carico di responsabilità familiari rispetto agli uomini. I progressi compiuti dalle donne in settori chiave della strategia di Lisbona come l'istruzione e la ricerca, non si riflettono pienamente nella posizione delle donne nel mercato del lavoro. Si tratta di uno spreco di capitale umano che l'UE non può permettersi. Nel contempo i tassi di natalità ridotti e l'assottigliarsi della manodopera costituiscono una minaccia per il ruolo economico e politico dell'UE.

L'UE rimane un partner importante a livello mondiale nella promozione della parità tra donne e uomini. La trasformazione della globalizzazione in una forza positiva per tutti gli uomini e le donne e la lotta alla povertà sono sfide prioritarie. Le tecnologie delle comunicazioni rendono più facili e diffusi crimini come la tratta degli esseri umani.

Per consentire all'UE di far fronte a queste sfide occorre accelerare i progressi verso la parità tra donne e uomini e rafforzare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche, in particolare negli ambiti identificati dalla presente tabella di marcia."

tra donne e uomini³¹ relativa al periodo 2001-2005 e combina l'avvio di nuovi interventi con il potenziamento delle attività che hanno avuto risultati positivi. Viene riaffermato il doppio approccio della parità tra i generi, basato sull'integrazione della dimensione di genere (la promozione della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e le attività), e su provvedimenti specifici.

La **Roadmap** è stata approvata dal Parlamento europeo il 13 marzo 2007. Essa contiene punti rilevanti che riguardano la rappresentanza politica di genere. In particolare viene detto che (*considerando L*) “*considerando che le donne rappresentano il 52% della popolazione europea ma tale proporzione non si riflette nei luoghi di potere sia nel momento dell'accesso che in quello della partecipazione; considerando che la rappresentatività dell'intera società è un elemento che rafforza la governance e la pertinenza delle politiche rispetto alle attese della popolazione; considerando inoltre che esiste una varietà di soluzioni a livello nazionale (leggi, accordi o iniziative politiche) per concretizzare la rappresentanza delle donne nei luoghi decisionali [...] chiede alla Commissione, utilizzando i lavori dell'Istituto europeo per l'uguaglianza tra uomini e donne e basandosi sui progressi monitorati dalla **Banca dati sul decision making**, di valutare le buone prassi esistenti a livello internazionale, nazionale o regionale, che consentono la partecipazione delle donne ai processi decisionali e di promuoverne la conseguente diffusione ed adozione, segnatamente sostenendo una rete di donne coinvolte nel processo decisionale [...] invita gli Stati membri a individuare e perseguire obiettivi e termini chiari per l'aumento della partecipazione delle donne a tutte le forme di presa di decisioni e il potenziamento della loro rappresentanza nella vita politica [...]*”.

Da menzionare, inoltre, l'approvazione da parte del Consiglio, il 23-24 marzo 2006 del **Patto europeo per la parità di genere**³². Nelle conclusioni della Presidenza, viene, infatti, affermato quanto segue (n. 40): “*Riconoscendo che politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività, il Consiglio europeo sottolinea che è ora di impegnarsi decisamente a livello europeo per attuare politiche che promuovano l'occupazione delle donne e per assicurare un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata. A tal fine il*

³¹ COM(2000) 335.

³² Per il testo completo del Patto si veda l'allegato 8.

Consiglio europeo approva il patto europeo per la parità di genere (cfr. allegato II) e concorda che la disponibilità di strutture valide per la custodia dell'infanzia dovrebbe essere aumentata in funzione degli obiettivi nazionali dei singoli Stati membri.”

Segnaliamo, infine, benché si tratti di un filone diverso della politica europea per la parità di genere, l'approvazione da parte del PE in sessione plenaria, giovedì 17 gennaio scorso, della **Relazione** di Ilda **FIGUEIREDO sul ruolo delle donne nell'industria**. Approvando la Relazione con 508 voti favorevoli, 41 contrari e 16 astensioni, il Parlamento sottolinea anzitutto il ruolo svolto dalle donne nell'industria e incoraggia la loro promozione nel rispetto della parità di salario, delle condizioni di lavoro, delle prospettive di carriera e di formazione professionale e nel rispetto della maternità «in quanto valori sociali fondamentali». Incoraggia poi gli Stati membri a promuovere programmi di imprenditoria femminile nel settore industriale e a sostenere finanziariamente la creazione di imprese femminili. **Invita, infine, gli Stati membri a seguire l'esempio norvegese imponendo quote minime di presenza femminile nei consigli d'amministrazione delle imprese (per soli due voti, non ne ha potuto chiedere l'imposizione)**.

Il tema problematico della rappresentanza di genere oggi è quindi presente a livello europeo, tuttavia sembra non trovare strade concrete per risolversi. Gli attori europei che assumono la dimensione di genere come fondante le politiche affrontano il tema della rappresentanza di genere con grande timidezza e in termini generali, senza strategie efficaci e, soprattutto, prive di impostazioni coercitive.

1.2. Gli attori in Europa.

Le principali Istituzioni comunitarie si sono dotate, negli anni, di strutture specifiche per le questioni inerenti alla parità di genere.

1.1.1 Il Parlamento europeo.

All'interno del PE esiste, a partire dal 1981, una commissione dedicata al tema delle pari opportunità. Inizialmente si chiamava Comitato permanente per i diritti delle donne (*Standing Committee for the Women's Rights*). Successivamente, dal 1994 al 1999, il nome del gruppo fu cambiato in Commissione dei diritti della donna e, nel 1999, in Commissione permanente per i diritti della donna e le pari opportunità

(*Committee for the Women's Rights and Equal Opportunities*).

Attualmente (dal 2004), esiste una **Commissione permanente dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere**. (FEMM- *Committee for Women's Rights and Gender Equality*).

La Commissione è competente per:

- a) la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione e le misure adottate dalla Comunità al riguardo;
- b) la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;
- c) la politica in materia di pari opportunità, compresa la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- d) l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso;
- e) la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere (*gender mainstreaming*) in tutti i settori;
- f) il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;
- g) la politica d'informazione riguardo alle donne³³.

La Commissione è stata molto attiva nel sostenere progetti legislativi e programmi destinati a promuovere la parità e a lottare contro la discriminazione. Essa ha presentato relazioni su molti argomenti importanti, quali la tratta delle donne, la violenza contro le donne, l'inserimento della dimensione della parità delle opportunità in tutte le politiche comunitarie, la salute delle donne, l'impatto della disoccupazione sulle donne. Tuttavia, nel campo della rappresentanza politica, è stato fatto molto poco.

E' stato tuttavia annunciata l'apertura di un ciclo di revisione sulla legislazione paritaria. Seguendo lo spirito riformista del PE, la Commissione FEMM focalizzerà il proprio lavoro nel 2008 sullo stato dell'implementazione dell'attuale legislazione sulla Parità di Trattamento, formulando proposte alla Commissione europea per revisionare le direttive pertinenti, specialmente quelle sul *pay gap* e la parità nei luoghi di lavoro, così come sui congedi parentali e la sicurezza sociale.

³³ <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?body=FEMM&language=IT>

1.2.2 Commissione europea, DG Lavoro, affari sociali e pari opportunità.

Anche la Commissione europea è dotata di strutture specifiche per promuovere la parità di genere.

Presso la **Direzione generale Occupazione e affari sociali (DG V)**, opera dal 1976 l'**Unità Pari opportunità** (ex *Women Bureau*), composta da 25 funzionari a tempo pieno. L'unità pari opportunità è responsabile dell'introduzione e del controllo della legislazione sulla parità, dell'attuazione dei Programmi d'azione sulla parità delle opportunità e dell'integrazione della tematica del genere in tutte le politiche comunitarie. Sotto il coordinamento dell'Unità per la parità uomo/donna operano altri organismi: il **Comitato consultivo per la parità di opportunità tra donne e uomini** (istituito nel 1981, assiste la Commissione nell'attuazione delle azioni dell'Unione per promuovere la parità e favorisce lo scambio di esperienze e politiche tra gli Stati membri e gli attori interessati. Il Comitato comprende rappresentanti di organismi nazionali che lavorano nel settore della parità e rappresentanti delle parti sociali) e il **Gruppo di Alto Livello per il mainstreaming di genere nei Fondi Strutturali** (contribuisce allo sviluppo di strategie e strumenti per l'applicazione in tutti i Fondi Strutturali del principio di *mainstreaming* e di azioni specifiche per le pari opportunità tra uomini e donne).

Nel 1995 è stato, inoltre, istituito dall'allora Presidente della Commissione, Jacques Santer, il **Gruppo di Commissari per le pari opportunità** quale espressione dell'impegno politico al più alto livello. Il Gruppo (formato dal Presidente della Commissione, dal commissario per l'Occupazione e gli Affari sociali, dal vicepresidente della Commissione e dal commissario per l'Istruzione e la cultura) svolge due funzioni principali: integrare coerentemente tra loro le diverse attività per le pari opportunità svolte dalla Commissione e assicurare l'applicazione del principio del *gender mainstreaming* in ogni azione comunitaria. Il Gruppo è costantemente in contatto con il Parlamento europeo, con il Comitato consultivo sulla parità delle opportunità e con la Lobby europea delle donne. Il Gruppo è stato riconfermato poi da Romano Prodi per il periodo 1999-2004 mentre Manuel Barroso l'ha sostituito nel 2004 con il **Group of Commissioners on Fundamental Rights, Non-Discrimination and Equal Opportunities**. Il Gruppo prevede la partecipazione di ulteriori commissari ed è aperto anche a membri del PE e delle associazioni femminili.

1.2.3 La lobby delle donne.

La **Lobby Europea delle Donne (EWL)**³⁴ è la più grande organizzazione che raccoglie le associazioni di donne nell'Unione europea. Istituita nel 1991, attualmente comprende quasi 3000 affiliati. Il suo scopo è di promuovere i diritti delle donne e l'uguaglianza tra donne e uomini nella UE. È attiva in diverse aree quali la posizione economica e sociale delle donne, le donne nei luoghi di presa di decisione, la violenza contro le donne, la diversità di genere, etc. Fu soprattutto la Commissione europea a promuoverne la creazione e, successivamente, il mantenimento, tramite l'allocazione di risorse finanziarie (l'85% del suo bilancio è costituito da finanziamenti forniti però dal Parlamento europeo) (Donà, 2007)³⁵.

L'importanza e l'utilità del ruolo dell'EWL è stata la sua capacità di formare un interesse transnazionale, di andare oltre i legami tra un gruppo e lo Stato di appartenenza e di coordinare un'azione di *lobbying* a livello nazionale ed europeo³⁶. Il peso degli organismi non governativi, infatti, ha influito notevolmente sui nuovi orientamenti in materia di pari opportunità (Jenson, 1996): quasi il 40% dei progetti sottoposti alla Commissione su questo tema proviene dalle ONG.

1.2.4 Il Consiglio d'Europa.

“Une démocratie sans les femmes n'est plus une démocratie imparfaite.

Ce n'est pas une démocratie du tout.”

Elisabeth Sledziewski, *“La démocratie paritaire.*

Quarante années d'activité du Conseil de l'Europe”.

Il Consiglio d'Europa³⁷ non è una delle Istituzioni dell'Unione europea, tuttavia tutti gli Stati aderenti all'UE ne fanno parte. Si tratta di un'Organizzazione nata prima

³⁴ <http://www.womenlobby.org>

³⁵ Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pag. 39.

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ Il Consiglio d'Europa è la più vecchia organizzazione politica del continente. La sua costituzione risale all'indomani della Seconda guerra mondiale quando dieci Stati (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) ne decisero la costituzione con il Trattato di Londra del 5 maggio 1949. Ha una dimensione paneuropea: attualmente raggruppa 47 paesi membri (ultimo entrato Montenegro), un paese candidato (la Bielorussia) cui tuttavia è stato sospeso lo statuto di invitato speciale a causa del non rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, e 5 stati osservatori (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico).

dell'allora Comunità economica europea, che da quasi sessant'anni è un punto di riferimento e un baluardo nell'ambito della promozione della parità tra uomini e donne. E' questo il motivo per il quale includiamo questa istituzione nella nostra analisi.

Benché sia rimasto in silenzio nei primi decenni della sua esistenza, in qualità di organizzazione finalizzata alla promozione della democrazia³⁸ e alla difesa dei diritti della persona umana, il Consiglio d'Europa non poteva a lungo ignorare la questione della rappresentanza politica delle donne: è assolutamente innegabile infatti che, negli anni, sia diventato una delle Organizzazioni internazionali più attive e impegnate a "pensare" l'uguaglianza fra i sessi³⁹.

E' la via internazionale, infatti, che ha permesso di ammettere la nozione di quota come uno strumento legittimo della democrazia⁴⁰: se, infatti, la sua costituzionalità è contestata in alcuni Stati, la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 (CEDAW) ha iscritto il principio a trattamento di favore temporaneo per accelerare l'instaurazione di un'uguaglianza di fatto fra donne e uomini (art. 4⁴¹).

Basandosi sulle proposizioni di esperti riuniti nel quadro di un **Comitato per l'uguaglianza fra le donne e gli uomini**, il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare del COE hanno prodotto sulla questione "donne e vita politica" degli

³⁸ Come recita l'articolo 1 del suo statuto, "Il Consiglio d'Europa ha lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i suoi membri...". In particolare, le sue finalità sono:

- tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia parlamentare e garantire il primato del diritto,
- concludere accordi su scala continentale per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri,
- favorire la consapevolezza dell'identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali.

³⁹ Il Consiglio d'Europa propone la seguente definizione dell'uguaglianza fra i sessi: "Si intende per uguaglianza fra le donne e gli uomini una visibilità, un'autonomia, una responsabilità e una partecipazione uguali delle donne e degli uomini in tutte le sfere della vita pubblica e privata. Si oppone all'disuguaglianza- e non alla differenza- fra i sessi" (Consiglio d'Europa, 2000, p. 1).

⁴⁰ "Dégagées des contingences politiques, les administrations de ces institutions s'interrogent sur l'impact de la masculinité du pouvoir et des inégalités entre les sexes. Elles organisent des séminaires et mobilisent des experts.", Philippe Bataille e Françoise Gaspard, *Comment les femmes changes la politique. Et pourquoi les hommes résistent*, Paris, La Découverte, 1999, pag. 34.

⁴¹ CEDAW- Article 4

1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.

2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

strumenti giuridici⁴² che, a seconda del caso, hanno preso la forma di disposizioni convenzionali, di raccomandazioni⁴³ e di risoluzioni⁴⁴.

Un terzo organo ha lavorato sulla promozione della partecipazione politica delle donne, il Congresso dei Poteri Locali e Regionali⁴⁵, che rappresenta le collettività nazionali negli Stati membri e consiglia il Comitato dei Ministri su tutti gli aspetti di questa politica.

Ad onor del vero, il Consiglio d'Europa fino al 1979⁴⁶ non si è mostrato molto interessato alla questione dell'uguaglianza fra i sessi⁴⁷. E' su impulso dell'ONU, che nel 1975 inaugura la Prima Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne a Città del Messico (e che apre il decennio che sarà loro consacrato) che il COE inizia a muovere i primi passi.

Sotto l'effetto di questo impulso, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adotta, nel 1975, la Risoluzione 606 relativa ai diritti e alla situazione politica delle donne, prendendo atto che sussistono tutta una serie di motivi, non solo giuridici, che fanno ancora ostacolo perché le donne possano occupare nei luoghi di decisione un numero di posti proporzionale alla loro presenza nella società. Mariette Sineau⁴⁸ sottolinea, inoltre, la relazione esistente fra la piena partecipazione delle donne alla vita politica e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e invita gli Stati a prestare attenzione alla necessità di una rappresentazione equilibrata dei due sessi nella vita politica e pubblica. E' necessario, infatti, (e l'autrice lo sottolinea più volte durante la

⁴² Le raccomandazioni e le risoluzioni sono degli strumenti giuridici che, pur non avendo valore obbligatorio, mirano a fornire agli Stati membri dei consigli giuridici e politici.

⁴³ **Risoluzioni** sono strumenti che hanno come finalità quella di manifestare orientamenti e di definire linee da seguire su specifici orientamenti. Non vincolano perciò gli stati membri ma indicano i desideri del Consiglio.

⁴⁴ **Raccomandazioni:** pur essendo anch'esse fonti di diritto comunitario impegnano solo politicamente gli stati membri e non comportano la formazione di vincoli giuridici internazionali.

⁴⁵ Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali è composto da una Camera dei Poteri locali e da una Camera delle Regioni. È attualmente presieduto da Giovanni Di Stasi (Italia).

⁴⁶ Fino al 1979 nessun comitato *ad hoc* era presente nell'organico istituzionale del Consiglio d'Europa. Le questioni abbordate erano rivolte ad alcuni aspetti specifici della condizione femminile: nazionalità delle donne sposate, pianificazione familiare, protezione sociale delle madri nubili e dei loro figli, ecc...

⁴⁷ La Carta Sociale europea del 1961 stabilisce una certa uguaglianza di diritti fra le donne e gli uomini (ad esempio circa la pari remunerazione e delle misure specifiche di protezione della maternità). Il suo Protocollo addizionale del 1988 ha introdotto il principio di pari opportunità e di uguaglianza di trattamento in materia di impiego e di lavoro, senza distinzioni di sesso. La Carta Sociale rivista nel 1996 ha integrato questo Protocollo e segna un progresso in materia di diritto alla protezione della maternità, alla dignità al lavoro, all'uguaglianza delle possibilità e di trattamento per i lavoratori che hanno delle responsabilità familiari.

⁴⁸ Sineau M., *Parité- Le Conseil de l'Europe et la participation des femmes à la vie politique*, Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 2003.

sua trattazione) avere una concezione larga, non solamente giuridica dell'uguaglianza e impegnarsi ad eliminare gli ostacoli "strutturali" che impediscono una rappresentazione politica equilibrata dei due sessi.

Lo sviluppo e l'ampliamento delle funzioni del Comitato per l'uguaglianza fra le donne e gli uomini, la moltiplicazione degli interventi e delle ricerche, l'attivazione di partenariati e cooperazioni con altri organismi sono segnali chiari dell'importanza che questa tematica ha assunto progressivamente nel tempo in seno a quest'Organizzazione. In particolare è assolutamente senza precedenti la quantità e la qualità delle ricerche scientifiche e delle indagini che sono state prodotte, negli anni, in merito alla questione dell'uguaglianza fra uomini e donne: questo ha conferito al Consiglio d'Europa il primato di essere l'organizzazione più impegnata nel lavoro di ricerca scientifica continua.

Nel 1979 viene quindi creato, in seno alla Direzione degli Affari Giuridici, un dispositivo per l'uguaglianza: il *Comitato sulla condizione femminile* (CAHFM) con un mandato vasto, ma non molto preciso, e breve, a scadenza nel 1980. Sostanzialmente gli si affidò il compito di rivedere tutti i lavori precedenti portati avanti dal COE nell'ambito del miglioramento della condizione femminile e di proporre altre azioni per eliminare gli ostacoli che si opponevano all'uguaglianza fra i sessi⁴⁹.

Era un mandato immenso da compiere in così poco tempo. Viene dunque creato un nuovo Comitato *ad hoc*: il *Comitato per l'Uguaglianza fra le donne e gli uomini* (CAHFM) all'interno del secondo piano a medio termine (1981-1986). Già la modifica del nome è sinonimo di un passo ulteriore: l'accento non è più messo sulla condizione femminile ma sull'uguaglianza fra le donne e gli uomini. Il suo mandato va oltre il semplice esame della condizione delle donne, favorendo uno sforzo pro-attivo per *modificare* questa condizione e pervenire all'uguaglianza fra i sessi⁵⁰.

⁴⁹ « Certains domaines spécifiques étaient signalés comme devant être prioritairement examinés par le Comité, notamment la situation sociale des femmes, y compris les femmes migrantes et les femmes appartenant à des communautés minoritaires, l'éducation, la culture et les médias, la participation à la vie politique et publique, des dispositifs spéciaux pour la promotion des femmes et, enfin, la législation et les politiques sanitaires et familiales .», Maria Regina Tavares da Silva, ex Presidente del CDEG, *Vingt-cinq années d'action du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes*, Strasburgo, 2002, pag.4.

⁵⁰ « Les tâches confiées au Comité étaient les suivantes:

- «évaluer l'incidence des travaux du Conseil de l'Europe sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la position et le rôle des femmes dans la société, par comparaison à ceux des hommes»

Il 30 aprile 1981 viene adottato dal Comitato dei Ministri la Raccomandazione n° R (81) 6, un testo che vuole fare del Consiglio d'Europa stesso una vetrina di uguaglianza e condivisione del potere fra i sessi, invitando i suoi Stati membri a presentare dei candidati di entrambi i sessi nei comitati e in tutti gli altri organi.

Il 4 marzo 1986 la prima Conferenza Ministeriale sull'uguaglianza nella vita politica adotta una Risoluzione sulla politica e le strategie per realizzare l'uguaglianza nella vita politica e pubblica: invita i partiti politici, le organizzazioni nazionali, i sindacati e gli altri organi rappresentativi a prendere delle misure di “*azione positiva*” per assicurare una migliore rappresentazione delle donne a tutti i livelli della vita politica.

Nel 1987 viene inaugurato il terzo piano a medio termine (1987-1991) che darà un nuovo impulso all'azione del Consiglio d'Europa per promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica. Il *Comitato per l'Uguaglianza fra le donne e gli uomini* diventa il *Comitato europeo per l'uguaglianza fra le donne e gli uomini* (CEEG), d'ora in avanti permanente. Viene in particolare promossa la cooperazione con l'allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali dell'Europa⁵¹.

Nel marzo 1988 si tenne a Strasburgo la **prima Conferenza ministeriale europea sull'eguaglianza tra donne e uomini nella vita politica**. Il 16 novembre 1988 venne adottata da tutti i ministri dei paesi membri del Consiglio d'Europa una **Dichiarazione sull'uguaglianza delle donne e degli uomini** che rappresenta una delle prime dichiarazioni ufficiali programmatiche degli Stati europei nel campo della politica per la parità. In essa afferma che l'uguaglianza fra le donne e gli uomini è parte integrante dei diritti della persona umana, che tale principio è una condizione essenziale della democrazia e che le discriminazioni fondate sul sesso costituiscono degli ostacoli al riconoscimento, al godimento e all'esercizio dei diritti della persona umana e delle libertà fondamentali⁵².

- «stimuler les activités du Conseil de l'Europe visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et assurer la pleine participation des femmes, au même titre que les hommes, à la vie politique, économique, sociale et culturelle et ce à tous les niveaux, en particulier à ceux où se prennent les décisions».. », Maria Regina Tavares da Silva, *ex Presidente del CDEG, Vingt-cinq années d'action du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, Strasburgo, 2002, pag.5.*

⁵¹ Già la Conferenza sulle donne nella vita locale e regionale di Atene del 10-12 settembre 1986 aveva dato modo di apprezzare i risultati di una cooperazione fra Conferenza Permanente e Comitato.

⁵² Secondo le disposizioni della Convenzione europea di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle

La partecipazione e la rappresentanza delle donne in politica resta un tema prioritario: la **Seconda Conferenza ministeriale europea sull'uguaglianza fra le donne e gli uomini** (Vienna, luglio 1989) è incentrata, infatti, sulle strategie politiche per realizzare una parità effettiva ed una nuova Risoluzione è adottata⁵³. Lo stesso anno si svolge, a Strasburgo, un importante seminario del Consiglio d'Europa nel quale si gettano le basi per il tema che sarebbe diventato centrale negli anni seguenti: **quello della democrazia paritaria**. La novità dell'impostazione risulta evidente in quanto il problema viene posto non più nell'interesse della condizione femminile, ma come completamento necessario della democrazia europea.

Nel 1992 avviene una svolta, che la Sineau non esita a definire come un “*tournant dans la vie politique suivie par le Conseil de l'Europe pour promouvoir l'égalité*”⁵⁴: il Comitato europeo per l'uguaglianza fra le donne e gli uomini è elevato al rango di *Comitato Direttore per l'uguaglianza fra le donne e gli uomini* (CDEG), conferendogli un'importanza e dei poteri accresciuti, in particolare la possibilità di creare delle strutture subordinate incaricate di approfondire certi aspetti specifici dei suoi lavori. Il CDEG è direttamente responsabile davanti al Comitato dei Ministri, dal quale riceve le istruzioni e al quale indirizza rapporti e proposizioni. E' composto da persone designate dai governi di ciascun Paese membro dell'Organizzazione, nella loro qualità di responsabili di alto livello delle politiche di uguaglianza fra i sessi.

Tra gli atti fondamentali che il COE ha emanato in questi anni non possiamo non citare la **Raccomandazione No. R (98) 14** del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul **Gender Mainstreaming** del 1998.

Trattando l'argomento del riequilibrio della rappresentanza, il COE ha identificato numerosi ostacoli strutturali che ostacolano la rappresentazione equilibrata dei due generi: FUORI dalla sfera politica, i campi da azione possibili riguardano la scuola, il

Libertà fondamentali del 1950:

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

⁵³ La Risoluzione richiama alla messa in opera di politiche per accelerare la realizzazione dell'uguaglianza effettiva. Principalmente si chiede di iscrivere la questione dell'uguaglianza in tutte le politiche di tutti i governi.

⁵⁴ Mariette Sineau, *Parité- Le Conseil de l'Europe et la participation des femmes à la vie politique*, Les institutions démocratiques en action, Editions du Conseil de l'Europe, Strasburgo, 2003, pag. 30.

linguaggio, la condivisione dei compiti domestici ed educativi, i modelli di cura dei bambini, la formazione professionale, il mercato del lavoro, ecc...; all'INTERNO della sfera politica si deve intervenire a livello di partiti politici (finanziamento e designazione dei candidati), di modi di scrutinio, di statuto degli eletti, di mass media, ecc...

Un atto fondamentale in questo senso è sicuramente la **Raccomandazione Rec(2003)3 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla presa di decisione politica e pubblica**⁵⁵. Il Comitato dei Ministri invita gli Stati membri a promuovere l'uguaglianza dei diritti civili e politici delle donne e degli uomini ed elenca numerosi strumenti legislativi ed amministrativi per realizzare questo fine, ricorrendo in particolare alla via della riforma costituzionale e/o legislativa⁵⁶. Vengono inoltre invitati gli Stati a modificare i loro sistemi elettorali quando questi dimostrino di avere un impatto manifestamente negativo sulla rappresentanza delle donne nelle assemblee elette. Non ultimo, la Risoluzione invita gli Stati a far sì che il linguaggio ufficiale rifletta una condivisione equilibrata del potere fra i due sessi: dev'essere neutro dal punto di vista del genere o meglio riferirsi ai due generi⁵⁷.

Recentemente, inoltre (il 21 novembre 2007), è stata approvata del Comitato dei Ministri la Raccomandazione **CM/Rec(2007)17 sui meccanismi e gli standard per l'uguaglianza di genere**⁵⁸. Il documento, richiamandosi alla Dichiarazione del 1988, raccomanda ai governi degli Stati membri di prendere o rinforzare le misure necessarie ad implementare l'uguaglianza di genere nella pratica in diversi ambiti. In particolare, nel campo della vita pubblica e politica, è ribadito come la partecipazione paritaria di donne e uomini a tutti i livelli decisionali sia una necessità che può garantire un

⁵⁵ La nozione di "partecipazione equilibrata" viene definita come una rappresentazione di almeno il 40% di ciascuno dei due sessi in tutti gli organi di decisione nella vita politica e pubblica. La soglia del 40% era stata fissata conformemente alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 gennaio 2001.

⁵⁶ Vengono citate come esempio le legislazioni di Francia, Belgio ed ex-Repubblica jugoslava di Macedonia.

⁵⁷ Vedere la Raccomandazione n° R(90)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'eliminazione del sessismo nella lingua.

⁵⁸ "[...] *Considering, on the other hand, the specific nature of discrimination against women, as having a structural and horizontal character, that pervades all cultures and communities, as well as all sectors, levels and areas, throughout life, and the need to address such discrimination in a systematic and comprehensive way, in order to achieve full and substantive gender equality; Considering, in this regard, that governments should encourage the respect and full implementation of the principle of gender equality also by independent bodies (private persons or enterprises, media organisations, autonomous academic institutions, etc.), and promote proactive measures for gender equality and the creation of a general climate that may be conducive to that aim[...]*"

migliore funzionamento delle società democratiche⁵⁹.

La grande attività del Consiglio d'Europa, dei suoi comitati e dei suoi esperti sul tema della realizzazione di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla presa di decisione nella vita politica e pubblica denota, purtroppo, che la realizzazione di questo grande ideale democratico è ancora lontana dall'essere a portata di mano.

1.3 I dati dell'Europa (organi).

Se sotto il profilo della produzione di norme per il riequilibrio della rappresentanza di genere, le Istituzioni comunitarie hanno dunque dimostrato di non riuscire ad essere abbastanza incisive (il problema che l'onorevole eurodeputata del PSE Donata Gottardi pone in seno al Parlamento europeo riguarda sostanzialmente la grandissima difficoltà a creare consenso unanime intorno a questi temi, ma non solo), è allo stesso tempo evidente, guardando la loro composizione, che il principio paritario non è ancora completamente interiorizzato.

L'asimmetrica partecipazione femminile a livello politico costituisce l'indicatore simbolico più evidente di come non sia realizzata nei fatti l'uguaglianza tra i generi sancita in tutte le legislazioni dei paesi europei e dalla stessa UE (Del Re, 2007)⁶⁰.

⁵⁹ [...] **4. Political and public life.**

31. *Participation in political and public life is a basic right of citizenship and must be enjoyed by women and men on a parity basis. The balanced participation of both sexes at all levels of political and public life, including at decision-making level, is therefore a requirement of human rights that can ensure the better functioning of a democratic society.*

32. *The existence and regular functioning of a parity democracy is also a guarantee that women's and men's interests and needs are fully taken into account in policy making and in the running of society. In achieving the goal of equal participation of women and men, a minimum participation rate of 40% for each sex is considered as the parity threshold to be attained.*

[...]

iii. *adoption/existence and implementation of norms, legal or administrative, including balanced participation of women and men in elected assemblies or bodies;*

iv. *adoption/existence and enforcement of laws/regulations or other initiatives aiming at balanced participation of women and men in government appointed posts;*

v. *adoption/existence and implementation of equality plans in decision-making bodies in political and public life, including senior management of public administration, judiciary, diplomacy, etc., and the setting of progressive timeframes;*

[...]

⁶⁰ Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee", Roma, 31 maggio 2007.

Tab. 5
COMPOSIZIONE PER GENERE
DEI PRINCIPALI ORGANI EUROPEI
Aggiornata al 15-10-2007 - 25-10-2007

	Membri				
	Presidente	Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Commissione europea (22.11.2004)	M	8	19	30	70
	Membri				
	Presidente	Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Parlamento europeo (giugno 2004)	M	245	540	31	69
	Membri				
	Presidente	Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Comitato delle Regioni	M	51	265	16	85
	Membri				
	Presidente	Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Comitato Economico e Sociale	M	84	258	25	76

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*, 2007⁶¹.

Le donne risultano il 30% alla **Commissione europea**⁶², il 16% al Comitato delle Regioni, il 25% al Consiglio Economico e Sociale, il 31% al Parlamento europeo, il 15% al Consiglio⁶³ 15% alla Corte di Giustizia, il 36% alla Corte di Prima Istanza.

La percentuale delle donne al Parlamento europeo è certamente superiore alla media dei parlamenti nazionali (19.9%, media regionale europea secondo l'Unione Interparlamentare)⁶⁴. In occasione delle prime elezioni a suffragio universale diretto, nel 1979, furono elette 69 donne su 410 seggi, cioè il 16,8%. Tale percentuale è cresciuta fino al 29,8% nel 1999 e ha raggiunto il 31% nel 2003, in seguito ai diversi mutamenti in corso di legislatura. Tuttavia si tratta di percentuali ancora troppo basse. Nel 2001 il

⁶¹ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/measures_in41_en.htm

⁶² Attualmente, fanno parte della Commissione Barroso, in carica dal 22 novembre 2004, otto Commissarie: la svedese Margot Wallström (Vicepresidente, Relazioni istituzionali e strategia di comunicazione), la lussemburghese Viviane Reding (Società dell'informazione e mezzi di comunicazione), la polacca Danuta Hübner (Politica regionale), la lituana Dalia Grybauskaitė (Programmazione finanziaria e bilancio), l'olandese Neelie Kroes (Concorrenza), la danese Mariann Fischer Boel (Agricoltura e sviluppo rurale), l'austriaca Benita Ferrero-Waldner (Relazioni esterne e politica europea di vicinato) e la bulgara Meglena Kuneva (Tutela dei consumatori).

⁶³ Occupanti posti decisionali corrispondenti al livello 1 dopo la riforma del 2006: Director General and Deputy Director general or equivalent Europea Commission, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*. Data collected between 21-08-06 and 13-10-06.

⁶⁴ <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>

Parlamento propose la presenza di almeno il 40% di ciascun sesso in tutti i settori politici e in tutte le commissioni a livello europeo, nazionale e internazionale.

Tuttavia quest'obiettivo è diventato più difficile da raggiungere in seguito all'allargamento verso est. La presenza femminile nei luoghi decisionali risulta, infatti, in questi Paesi, essere ancora più debole. Per questo motivo, il PE ha adottato, nel novembre 2003, una Risoluzione⁶⁵, nella quale invitava i partiti di tutta l'Unione allargata ad introdurre sistemi di quote (come quello cosiddetto "a cerniera", che prevede un'alternanza sistematica di donne e uomini nelle liste) e/o a prendere provvedimenti per incoraggiare una partecipazione più equilibrata di donne e uomini⁶⁶. Nella Risoluzione, poi, il Parlamento invitava i partiti politici a rivedere, inoltre, la propria struttura interna che costituisce (molto spesso) un ostacolo all'equa partecipazione delle donne. Agli Stati membri, invece, il Parlamento europeo chiedeva di avviare campagne di sensibilizzazione.

Inutile dire che le indicazioni del PE non sono state recepite adeguatamente, dal momento che la percentuale di presenza delle donne nel Parlamento europeo si è attestata al 31% circa (si veda la tabella 6a)⁶⁷.

⁶⁵ Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni del 2004, *Come assicurare una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini* (2003/2108(INI)).

⁶⁶ Nelle speranze del Parlamento, la presenza femminile nelle liste avrebbe dovuto essere almeno del 30% nei 25 Stati membri.

⁶⁷ Nel *Database on women and men in decision-making* della DG EMPL della Commissione europea, che riporta dati più aggiornati, il dato sulla presenza femminile nel PE è 31% (si veda la tabella 5). Tuttavia il *database* non riporta i parziali per Paese. Questo rappresenta sicuramente un grosso *deficit* del *database*.

Tab. 6a
Rappresentanza femminile
al Parlamento europeo.

Classifica in ordine decrescente rispetto al numero di elette.

	Paese	Donne	Uomini	Totale Seggi	% donne
1	Olanda	14	13	27	51,9%
2	Lussemburgo	3	3	6	50,0%
3	Estonia	3	3	6	50,0%
4	Svezia	9	10	19	47,4%
5	Franca	35	43	78	44,9%
6	Bulgaria	8	10	18	44,4%
7	Slovenia	3	4	7	42,9%
8	Danimarca	5	7	12	41,7%
9	Lituania	5	8	13	38,5%
10	Irlanda	5	8	13	38,5%
11	Ungheria	9	15	24	37,5%
12	Slovacchia	5	9	14	35,7%
13	Finlandia	5	9	14	35,7%
14	Romania	12	23	35	34,3%
15	Grecia	8	16	24	33,3%
16	Belgio	8	16	24	33,3%
17	Germania	32	67	99	32,3%
18	Spagna	17	37	54	31,5%
19	Austria	5	13	18	27,8%
20	Regno Unito	20	58	78	25,6%
21	Portogallo	6	18	24	25,0%
22	Lettonia	2	7	9	22,2%
23	Repubblica Ceca	5	19	24	20,8%
24	Italia	13	65	78	16,7%
25	Polonia	7	45	52	13,5%
26	Malta	0	5	5	0,0%
27	Cipro	0	6	6	0,0%
	totale assemblea	244	537	781	31,2%

Fonte: Arcidonna⁶⁸, dati aggiornati al dicembre 2007.

⁶⁸ <http://www.arcidonna.org>

Tab.6b
Rappresentanza femminile al Parlamento europeo.
Divisione per gruppi parlamentari.
Ordine decrescente

GRUPPI PARLAMENTARI	Donne	Uomini	Totale	%
Gruppo Verde/Alleanza libera europea	20	22	42	47,6%
Gruppo socialista al Parlamento europeo	89	129	218	40,8%
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa	40	63	103	38,8%
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica	13	28	41	31,7%
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici	66	209	275	24,0%
Non iscritti	7	27	34	20,6%
Gruppo "Unione per l'Europa delle nazioni"	6	38	44	13,6%
Gruppo Indipendenza/Democrazia	3	21	24	12,5%
TOTALE	244	537	781	31,2%

Fonte: Arcidonna⁶⁹, dati aggiornati al dicembre 2007.

⁶⁹<http://www.arcidonna.org>

PARTE SECONDA
IL RIEQUILIBRIO DELLA
RAPPRESENTANZA DI GENERE
NEGLI STATI EUROPEI

CAPITOLO TERZO

GLI STATI EUROPEI E LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

1.1 Il riequilibrio della rappresentanza di genere in Europa.

La questione di genere inerente alla rappresentanza politica appare tutt'altro che priva di fondamento. Il genere è un fattore rilevante nella vita sociale e politica di un paese, nel momento in cui appartenere ad un sesso piuttosto che ad un altro significa per i cittadini godere di diritti più o meno effettivi. Uno sguardo anche solo superficiale ai dati sull'occupazione o sui differenziali salariali (allegati 3, 4, 5) dimostra chiaramente che essere donna o essere uomo, anche nella democratica Europa Unita, significa accedere diversamente al godimento dei diritti, sociali e politici *in primis*.

E' stato dimostrato come l'Unione Europea, pur avendo giocato finora un ruolo fondamentale di promozione della parità tra donne e uomini in campo sociale ed economico, si caratterizzi, di fatto, per un'eccessiva prudenza sul tema del riequilibrio di genere nel campo della rappresentanza politica.

Certamente le motivazioni primarie di tale *status quo* sono imputabili all'assetto istituzionale dell'UE e alla ripartizione delle competenze fra i diversi livelli, sovranazionale, intergovernativo e statale. La stessa Unione sta attraversando ancora, nonostante la firma del Trattato di Lisbona lo scorso 13 dicembre, una fase di transizione. Se, da un lato, molti auspicano un'UE più politica, dall'altro sono forti le resistenze che gli Stati membri oppongono all'idea di un'ulteriore limitazione della propria sovranità nazionale. L'allargamento ad Est, poi, ha notevolmente ridisegnato l'identità europea, sfumandone i contorni: l'UE a Quindici, infatti, risultava un insieme socialmente, politicamente ed economicamente più omogeneo di Stati (pur con delle eccezioni, anche rilevanti tra alcuni Paesi). Il panorama complessivo dell'attuale assetto a Ventisette appare decisamente più variegato: fare una sintesi tra le posizioni politiche di Paesi così diversi risulta spesso complicato e si ripercuote sullo stesso processo decisionale. A questo proposito, l'Onorevole eurodeputata Donata Gottardi¹ ritiene che d'ora in avanti, e specialmente dopo Lisbona, si ricorrerà maggiormente allo strumento

¹ Il colloquio con Donata Gottardi si è tenuto il 18 gennaio scorso, i temi dibattuti vertevano sul ruolo del Parlamento europeo nella politica per il riequilibrio della rappresentanza di genere in Europa. Inoltre, una parte dell'intervista è stata dedicata alla situazione in Italia e in particolare, al Partito Democratico.

della cooperazione rafforzata², viste le notevoli difficoltà, in sede di Consiglio, a trovare accordo politico tra i Ventisette.

Nonostante i limitati spazi normativi, l'Europa non può sottrarsi al ruolo di promotrice della democrazia che in questi anni le è stato proprio: la questione dell'equa rappresentanza tra donne e uomini ha molto a che fare con la qualità e l'effettività del sistema politico e della democrazia europea. Nell'introduzione di questo lavoro abbiamo affermato che le disuguaglianze di genere possono essere combattute efficacemente solo in un quadro coerente di interventi multi-settoriali. In questo senso, abbiamo usato l'espressione "circolo virtuoso delle Pari Opportunità".

La legislazione paritaria europea nel campo del lavoro, così come in quello della lotta contro le discriminazioni, ha fortemente influenzato i contesti nazionali (specie nei Paesi tradizionalmente meno progrediti in questo specifico settore di *policy*): in certi casi è stato l'*input* europeo a permettere la nascita e lo sviluppo di politiche paritarie.

L'assenza di interventi incisivi nel campo della rappresentanza politica rappresenta un grave vuoto nell'ambito della strategia globale di lotta contro le disuguaglianze fra donne e uomini dell'Unione Europea, che rischia di compromettere (o quantomeno di indebolire) anche gli interventi messi in atto negli altri settori di questa politica.

Se la rivendicazione paritaria si è imposta ai politici così velocemente (nel giro di circa dieci anni), è senza dubbio a causa di un "malessere" nella democrazia, dell'incapacità dei suoi attori di risolvere i problemi dei cittadini (si pensi alla crisi economica subentrata alla fine degli anni '80, alle ondate di scioperi, alla disoccupazione crescente...). E' necessario tentare di ridurre la distanza tra governanti e governati e la parità può essere la risposta.

La crisi di rappresentazione ha largamente contribuito a rendere insopportabile il monopolio maschile sulla politica. La marginalizzazione delle donne in questa sfera, come il cumulo di mandati o l'iper-longevità al potere, sono oramai alcuni dei sintomi

² La cooperazione rafforzata permette una cooperazione più stretta tra i paesi dell'Unione che desiderano approfondire la costruzione europea nel rispetto del quadro istituzionale unico dell'Unione. Gli Stati membri interessati possono quindi progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi. Tuttavia essa non permette di estendere le competenze che sono previste dai trattati. Inoltre può essere messa in pratica unicamente come ultimo ricorso, cioè dal momento in cui il Consiglio constata che gli obiettivi fissati in base a tale cooperazione non possono essere raggiunti entro un termine ragionevole applicando le disposizioni del trattato. Il concetto è stato introdotto dal trattato di Amsterdam. Il Trattato di Lisbona, agevolerà le procedure per ricorrervi, pur conservando dispositivi decisionali speciali.

diversi di una democrazia malata.

1.1.1 Il dibattito negli Stati europei.

Nell'Europa a Ventisette, il panorama della presenza femminile nelle istituzioni nazionali è estremamente variegato. Lo era, a onor del vero, anche prima dell'ingresso degli ultimi dodici Paesi³, provenienti per la maggior parte dall'ex blocco sovietico del centro-Europa: nel 1995, anno di ingresso nell'UE di Finlandia e Svezia⁴ (paesi di consolidata tradizione paritaria), sedevano nel loro Parlamento nazionale rispettivamente il 33,50% e il 40,40% di donne. Nei Parlamenti di Italia (Camera dei deputati) e Regno Unito (House of Commons) rispettivamente il 14% e il 9,22%.

Certamente, con l'allargamento ad Est la media europea sulla presenza di elette nei parlamenti nazionali è peggiorata, attestandosi sul 23%⁵, tuttavia (come avremo modo di approfondire più avanti) i nuovi Stati comunitari non sempre presentano serie storiche caratterizzate da una costante scarsa presenza femminile. Tutt'altro: in molti casi il "crollo" della presenza femminile nelle assemblee elettive di questi Paesi è avvenuto in corrispondenza di transizioni verso altri modelli statuali/democratici (è il caso di molti Paesi ex comunisti che nella transizione verso regimi "più democratici"⁶ sono passati da percentuali piuttosto elevate a valori decisamente bassi⁷).

³ Ricordiamoli brevemente. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria sono entrati nell'UE il 1° maggio 2004. Bulgaria e Romania sono entrati il 1° gennaio 2007.

⁴ Nello stesso anno entrò anche l'Austria.

⁵ Si veda la Tab. 7.

⁶ I regimi comunisti sovietici, considerati perlopiù non democratici, risultavano esserlo di più per le donne. Non entriamo nel merito dell'effettivo potere di cui godevano queste assemblee elettive, ci limitiamo a cogliere l'ironia della constatazione.

⁷ Per i dati, rimandiamo alle tabelle.

Tab. 7a
PARLAMENTI NAZIONALI
(CAMERA BASSA/UNICA)

Ultimo aggiornamento 15-10-2007 - 25-10-2007

Dati raccolti tra 01/08/2007 - 31/10/2007

	(Camera bassa/unica)				
	Membri				
	Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
UE-27	:	:	:	23	77
Media (%)					
Svezia	U	165	184	47	53
Finlandia	U	83	117	42	58
Paesi Bassi	D	58	92	39	61
Danimarca	U	72	122	37	63
Spagna	U	127	223	36	64
Belgio	U	52	98	35	65
Austria	D	58	125	32	68
Germania	U	195	419	32	68
Portogallo	U	63	167	27	73
Lussemburgo	U	15	45	25	75
Lituania	U	33	107	24	76
Bulgaria	U	52	187	22	78
Estonia	D	21	80	21	79
Polonia	U	94	366	20	80
Regno Unito	U	126	520	20	80
Lettonia	U	19	81	19	81
Slovacchia	U	29	121	19	81
Francia	U	105	469	18	82
Italia	U	109	521	17	83
Grecia	U	48	252	16	84
Repubblica Ceca	U	29	171	15	85
Cipro	U	8	48	14	86
Irlanda	U	22	144	13	87
Slovenia	U	11	79	12	88
Romania	U	35	291	11	89
Ungheria	D	43	340	11	89
Malta	U	6	58	9	91

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁸.

⁸ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Tab. 7b
PARLAMENTI NAZIONALI
(CAMERA ALTA)

Ultimo aggiornamento 15-10-2007 - 25-10-2007

Dati raccolti tra 01/08/2007 - 31/10/2007

	Camera Alta				
		Membri			
	Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
UE-27	:	:	:	20	80
Media (%)					
Belgio	U	27	44	38	62
Paesi Bassi	D	25	50	33	67
Austria	U	17	45	27	73
Germania	U	36	112	24	76
Spagna	U	62	196	24	76
Irlanda	U	13	47	22	78
Regno Unito	D	144	602	19	81
Francia	U	60	270	18	82
Repubblica Ceca	U	11	70	14	86
Italia	U	45	289	13	87
Polonia	U	10	87	10	90
Romania	U	14	122	10	90
Slovenia	U	3	38	7	93
Bulgaria	-	-	-	-	-
Cipro	-	-	-	-	-
Danamarca	-	-	-	-	-
Estonia	-	-	-	-	-
Finlandia	-	-	-	-	-
Grecia	-	-	-	-	-
Lettonia	-	-	-	-	-
Lituania	-	-	-	-	-
Lussemburgo	-	-	-	-	-
Malta	-	-	-	-	-
Portogallo	-	-	-	-	-
Slovacchia	-	-	-	-	-
Svezia	-	-	-	-	-
Ungheria	-	-	-	-	-

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁹.

⁹ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Tab. 8
Paesi UE
Ministri nei governi nazionali

	Presidente	Primo Ministro	Ministri			
			Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
UE-27	:	:	:	:	24	76
Media (%)						
Austria	U	U	5	9	36	64
Belgio	-	U	3	12	20	80
Bulgaria	U	U	4	14	22	78
Cipro	U	U	2	10	17	83
Deanimarca	U	U	7	12	37	63
Estonia	U	U	3	11	21	79
Finlandia	D	U	12	8	60	40
Francia	U	U	11	22	33	67
Germania	U	D	6	10	38	62
Grecia	U	U	1	17	6	94
Irlanda	D	U	3	12	20	80
Italia	U	U	6	21	22	78
Lettonia	U	U	4	14	22	78
Lituania	U	U	3	11	21	79
Lussemburgo	-	U	3	12	20	80
Malta	U	U	2	11	15	85
Paesi Bassi	-	U	5	13	28	72
Polonia	U	U	5	18	22	78
Portogallo	U	U	2	15	12	88
Regno Unito	-	U	6	18	25	75
Repubblica Ceca	U	U	3	15	17	83
Romania	U	U	0	18	0	100
Slovacchia	U	U	1	15	6	94
Slovenia	U	U	2	16	11	89
Spagna	-	U	7	10	41	59
Svezia	-	U	10	12	45	55
Ungheria	U	U	3	12	20	80

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*¹⁰.

Come abbiamo già avuto modo di ricordare (cfr paragrafo 1.1.2 del capitolo precedente), è negli anni Novanta che ha inizio il dibattito sul problema della rappresentanza di genere con una correlazione tra iniziative europee e interventi negli Stati nazionali (Del Re, 2007¹¹; Donà, 2006¹²).

¹⁰ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

¹¹ Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee", Roma,

Alcuni Paesi dell'Unione Europea hanno adottato, in questi anni, delle misure legislative per correggere il *deficit* di rappresentanza femminile, nei termini prevalentemente di azioni positive, e sensibili progressi sono stati compiuti in taluni paesi che presentavano un grande ritardo in questa materia. In altri, nei quali si è tentato di introdurre dei correttivi legislativi, è intervenuta la censura costituzionale.

Osservando la lentezza con la quale cresce il numero delle donne in politica, si fa via via più forte la richiesta di metodi più efficaci per raggiungere un bilanciamento di genere nelle istituzioni politiche: le **quote** sono certamente uno di questi meccanismi, attualmente quello che sembra garantire effettivamente dei risultati.

1.1.2 I meccanismi per il riequilibrio di genere: le quote.

In generale, le quote rappresentano uno spostamento da un concetto di uguaglianza ad un altro. La nozione liberale classica di uguaglianza era una nozione di “medesime opportunità”, o “uguaglianza competitiva”. Rimuovere le barriere formali, ad esempio concedendo il diritto di voto alle donne, era considerato sufficiente. Il resto dipendeva dalle singole donne (Dahlerup, 1998¹³).

In seguito alle forti pressioni del movimento femminista degli ultimi decenni, come espresso a Beijing con la Piattaforma d'Azione del 1995, un secondo concetto di uguaglianza ha preso progressivamente maggiore rilevanza e sostegno: la nozione di “pari risultati”. L'argomentazione è che non esistano pari opportunità di partenza, neanche eliminando gli ostacoli formali. L'effettiva parità, dunque, non può essere raggiunta attraverso la parità di trattamento formale poiché le discriminazioni dirette e un complesso insieme di barriere impediscono alle donne di condividere il potere politico.

Le quote e le altre forme di azioni positive sono quindi un *mezzo* verso la parità di risultato. In questa prospettiva, le quote non sarebbero una discriminazione nei confronti degli uomini, ma piuttosto una compensazione per le barriere strutturali che le donne incontrano nel processo elettivo. Questo sistema pone l'onere del reclutamento non sulla singola donna ma su coloro che controllano il processo di reclutamento politico.

31 maggio 2007.

¹² Donà A., *Le pari opportunità*, Bari, Laterza, 2006.

¹³ Dahlerup D., *Using Quotas to Increase Women's Political Representation*, in International IDEA, *Women in Parliament. Beyond Numbers*, 1998.

Benché siano utilizzate anche per garantire la rappresentanza di altri gruppi¹⁴, la maggior parte dei sistemi di quote mira ad incrementare la rappresentanza femminile, problema particolarmente rilevante dal momento che queste costituiscono il 50% della popolazione in quasi tutti i Paesi. L'idea alla base di questo correttivo consiste nel tentativo di porre le donne in posizioni politiche e assicurarsi che siano in numero sufficiente per poter contare sulla scena politica (almeno **“una minoranza critica”** del 30 o 40% fino alla perfetta parità di genere del 50 e 50).

L'introduzione di sistemi di quote a favore delle candidature femminili rappresenta un salto qualitativo in una politica di obiettivi e intenti precisi. Grazie alla sua relativa efficacia, è grande la fiducia in un aumento significativo della rappresentanza femminile attraverso questo tipo di sistema. Allo stesso tempo, tuttavia, le quote sollevano una serie di questioni e, in alcuni casi, forti resistenze.

Cosa sono le quote e in che modo possono contribuire all'*empowerment*¹⁵ politico delle donne?

E' importante ricordare, innanzitutto, che esistono diversi sistemi di quote. La distinzione principale è tra le quote volontaristiche dei partiti e quote costituzionali o legislative. In alcuni paesi le quote sono applicate come misure temporanee, da utilizzarsi fino alla completa rimozione delle barriere che impediscono alle donne di entrare in politica, ma la maggior parte dei Paesi non ha posto limiti temporali.

Molti sistemi di quote sono costruiti *“gender-neutral”*, che significa che mirano a garantire una rappresentanza paritaria, fissando una soglia massima comune per entrambi i sessi. In questo caso, la richiesta dovrebbe essere che nessuno dei due generi possa occupare più del 60% o meno del 40% dei seggi. Una quota elettorale minima di donne richiede, dall'altra parte, un tetto massimo di candidature maschili. Una quota 50-50% è naturalmente neutra dal punto di vista di genere e permette per le donne di raggiungere il massimo risultato, cosa che una previsione minima di seggi, di fatto, non permette (Dahlerup, 1998).

Anche se gli emendamenti costituzionali e le nuove leggi elettorali che prevedono quote di genere sembrano il sistema dominante, non è scontato che siano più efficaci

¹⁴ Per esempio per garantire la rappresentanza di minoranze etniche, linguistiche, regionali o religiose.

¹⁵ *“L'obiettivo del Programma di azione, in piena conformità con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, è il.”*, ONU, Quarta Conferenza mondiale sulle donne, Piattaforma per l'Azione, Pechino **rafforzamento del potere di azione (empowerment) di tutte le donne**, 1995.

delle quote elettorali nei partiti: le quote sono estremamente sensibili al contesto in cui operano e possono non combaciare con taluni sistemi elettorali. Di conseguenza, se applicate senza coerenza, il loro risultato può apparire meramente simbolico. Molto dipende dalle leggi in vigore e dalle possibili sanzioni in caso di non rispetto da parte dei partiti, nonché dalle generali opportunità che esistono per questo tipo di azioni positive nel paese di riferimento. Inoltre, riguardo alle regole per le candidature, gioca un ruolo fondamentale l'esistenza o meno di norme concernenti l'ordine delle candidature nelle liste o meno: l'obbligo del 40% di candidature femminili nelle liste potrebbe portare all'elezione di nessuna donna se tutte fossero piazzate in fondo alla lista. La questione cruciale è dunque se le donne candidate sono messe in una posizione con reali possibilità di elezione: in questo caso si parla di "doppie quote" o sistema "a cerniera". Il concetto di "doppie quote" è usato a proposito dei sistemi di quote che non solo richiedono/prevedono una certa percentuale di donne nelle liste con le candidature, ma impediscono anche che le candidate siano giustamente inserite in fondo alla lista, con poca possibilità di essere elette (nel contesto di cui ci occupiamo, il Belgio è un esempio di Paese con questo tipo di vincolo legale); quello cosiddetto "a cerniera" prevede un'alternanza sistematica di donne e uomini nelle liste.

1.2 La rappresentanza femminile nei ventisette Stati membri.

Le dimensioni sociali che caratterizzano le disuguaglianze tra i sessi sono molteplici e rinviano tutte alla frattura tradizionale tra sfera pubblica e sfera privata, che hanno originato dibattiti negli stati nazionali, dando luogo ad una serie di misure, spesso contraddittorie. La loro assunzione e attuazione varia evidentemente da uno Stato membro all'altro (Del Re, 2007¹⁶).

Fare una sintesi globale della problematica inerente alla rappresentanza di genere in tutti e ventisette gli Stati membri UE non è cosa semplice, per la grande eterogeneità delle situazioni nazionali, e forse neanche possibile. Tuttavia possiamo tentare di ricomporre il quadro della rappresentanza di genere in Europa attraverso gli *strumenti* usati per promuoverla od incentivarla. Per restringere il campo della nostra analisi, non ci occuperemo di *tutte* le politiche a favore della parità tra donne e uomini ma ci

¹⁶ Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee", Roma, 31 maggio 2007.

riferiremo solo ed esclusivamente agli strumenti connessi con il processo elettorale stesso, ossia **le quote**.

L'analisi che seguirà sarà quindi improntata in questo modo: analizzeremo i Paesi membri per gruppi, in base al tipo di correttivo in uso per garantire la parità in politica. I gruppi saranno tre: **quote costituzionali e/o legislative** (impositive), **quote di partito nelle liste elettorali** (volontaristiche), **Paesi in cui non è in vigore alcuna quota**. Un quadro complessivo delle misure attualmente in vigore negli Stati UE è fornito dalla tabella n. 9 (si noti che l'ordine degli Stati è decrescente in base alla percentuale di elette nella Camera bassa/unica).

In base a questa classificazione, sarà preso in esame singolarmente ogni Stato, illustrando più nello specifico il correttivo adottato (se presente) e che tipo di risultati ha consentito, mostrando l'andamento della presenza femminile nelle principali assemblee elettive. Cercheremo, soprattutto, di indagare quali siano le connessioni di tali correttivi con il contesto in cui si trovano ad operare e cercheremo di dimostrare che non solo è importante, ai fini della loro efficacia, il sistema elettorale in vigore, ma anche che risulta fondamentale l'*humus* culturale in cui le previsioni paritarie si trovano ad agire.

Le fonti di riferimento sono state l'Unione Interparlamentare (IPU), il *Database on women and men in decision-making* della Commissione europea, DG EMPL e il *Global Database of Quotas for Women* dell'Istituto Internazionale per la Democrazia e l'Assistenza elettorale (IDEA) e dell'Università di Stoccolma. La novità della ricerca risiede nel tentativo di dare un quadro completo e aggiornato della situazione della rappresentanza di genere nell'Unione Europea a 27. Tuttavia, le informazioni disponibili per taluni Paesi (in particolare, i nuovi membri) sono decisamente scarse.

Le criticità maggiori nel campo della ricerca di genere hanno ancora molto a che fare con le difficoltà nel reperimento di dati sulle elezioni passate disaggregati per genere. Non esistono per molti dei Paesi presi in esame, ad esempio, dati storici anteriori agli anni Sessanta-Settanta e, per nulla, dati disaggregati per genere sulle candidature.

Una piccola nota tecnica circa i dati utilizzati: i dati del *Database* della DG Empl della Commissione europea sono più aggiornati rispetto alle fonti IPU, poiché tengono conto degli eventuali assestamenti nei seggi in corso di legislatura. Ci riferiremo ai dati della Commissione per il confronto tra Stati, mentre nella costruzione delle serie

storiche, il riferimento saranno le fonti IPU. I dati divergono di pochi decimi di punto, e quindi non in modo significativo.

Tab. 9
Quote in Europa.
Panoramica degli Stati UE¹⁷

Paese e sistema elettorale¹⁸	Tipi di quota/e	Risultati ultime elezioni	% di donne in parlamento
<u>Svezia</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	165 su 349	47%
<u>Finlandia</u> Sistema proporzionale con preferenze	Quote non previste	83 su 200	42%
<u>Paesi Bassi</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	58 su 150	39%
<u>Danimarca</u> List PR	Quote non previste. Esistevano delle quote nei partiti ma ora non più.	72 su 194	37%
<u>Spagna</u> List PR	Quote nella legge elettorale, Parlamento nazionale; Quote costituzionali o legislative, livello sub-nazionale; Quote dei partiti politici per le candidature nelle	127 su 350	36%

¹⁷ Camera bassa/unica.

¹⁸ **First Past The Post (FPTP)** is the simplest form of plurality/majority electoral system. The winning candidate is the one who gains more votes than any other candidate, even if this is not an absolute majority of valid votes. The system uses single-member districts and the voters vote for candidates rather than political parties.

Two-Round System (TRS) is a plurality/majority system in which a second election is held if no candidate or party achieves a given level of votes, most commonly an absolute majority (50 per cent plus one), in the first election round. A Two-Round System may take a majority-plurality form—more than two candidates contest the second round and the one wins the highest number of votes in the second round is elected, regardless of whether they have won an absolute majority—or a majority run-off form—only the top two candidates in the first round contest the second round.

List Proportional Representation (List PR) each party or grouping presents a list of candidates for a multi-member electoral district, the voters vote for a party, and parties receive seats in proportion to their overall share of the vote. In some (closed list) systems the winning candidates are taken from the lists in order of their position on the lists. If the lists are ‘open’ or ‘free’ the voters can influence the order of the candidates by marking individual preferences.

Single Transferable Vote (STV) is a preferential system in which the voter has one vote in a multi-member district and the candidates that surpass a specified quota of first preference votes are immediately elected. In successive counts, votes are redistributed from least successful candidates, who are eliminated, and votes surplus to the quota are redistributed from successful candidates, until sufficient candidates are declared elected. Voters normally vote for candidates rather than political parties, although a party-list option is possible.

Mixed Member Proportional System (MMP) is a mixed system in which the choices expressed by the voters are used to elect representatives through two different systems—one List PR system and (usually) one plurality/majority system—where the List PR system compensates for the disproportionality in the results from the plurality/majority system.

Parallel Systems is a mixed system in which the choices expressed by the voters are used to elect representatives through two different systems—one List PR system and (usually) one plurality/majority system—but where no account is taken of the seats allocated under the first system in calculating the results in the second system (Fonte: IDEA, quota database, <http://www.quotaproject.org/>)

	elezioni		
<u>Belgio</u> List PR	Quote nella legge elettorale, Parlamento nazionale; Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	52 su 150	35%
<u>Austria</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	58 su 154	32%
<u>Germania</u> MMP	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	195 su 614	32%
<u>Portogallo</u> List PR	Quote nella legge elettorale, Parlamento nazionale; Quote costituzionali o legislative, livello sub-nazionale; Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	63 su 230	27%
<u>Lussemburgo</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	15 su 60	25%
<u>Lituania</u> Parallel	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	33 su 140	24%
<u>Bulgaria</u> List PR	Quote non previste	52 su 239	22%
<u>Estonia</u> Proporzionale di lista in base a voti ottenuti	Quote non previste	21 su 101	21%
<u>Polonia</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	94 su 460	20%
<u>Regno Unito</u> FPTP	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	126 su 646	20%
<u>Slovacchia</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	29 su 150	19%
<u>Lettonia</u> Sistema di voto diretto maggioritario, voto di preferenza	Quote non previste	19 su 100	19%
<u>Francia</u> TRS	Quote costituzionali per il Parlamento nazionale; Quote nella legge elettorale, Parlamento nazionale; Quote costituzionali o legislative, livello sub-nazionale; Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	105 su 574	18%
<u>Italia</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni, quote elettorali per le elezioni europee	109 su 630	17%
<u>Grecia</u> List PR	Quote costituzionali o legislative, livello sub-nazionale; Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	48 su 300	16%
<u>Repubblica Ceca</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	29 su 200	15%
<u>Cipro</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	8 su 56	14%
<u>Irlanda</u>	Quote dei partiti politici per le candidature	22 su 166	13%

STV	nelle elezioni		
<u>Slovenia</u> List PR	Quote costituzionali o legislative, livello sub-nazionale; Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	11 su 90	12%
<u>Romania</u> List PR	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	35 su 326	11%
<u>Ungheria</u> MMP	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	43 su 383	11%
<u>Malta</u> STV	Quote dei partiti politici per le candidature nelle elezioni	6 su 64	9%

Fonte: IDEA, quota database, <http://www.quotaproject.org/>, dati aggiornati da me secondo quelli della Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*.

1.2.1 Quote costituzionali e quote legislative: Belgio, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Spagna.

Le *constitutional quotas* sono previste all'interno del dettato costituzionale di un Paese mentre le *legislative quotas* sono previste dalla legge elettorale oppure da leggi che disciplinano il comportamento dei partiti politici. Per definizione, entrambe le forme sono basate su un dispositivo legale, obbligando tutte le entità politiche che partecipano alla competizione elettorale ad applicarlo correttamente. Il non rispetto delle quote costituzionali o legislative può comportare delle sanzioni per i gruppi che non le applicano. Alcuni esempi di sanzioni possono essere l'irricevibilità delle liste non rispettose, imposizione di ammende finanziarie, estromissione dell'intero partito.

Belgio.

I diritti di voto alle donne sono stati riconosciuti pienamente in Belgio con la legge del 17 marzo 1948, ma il diritto di elettorato passivo era stato riconosciuto già nel 1921. Precedentemente, potevano votare già dal 1919 solo le vedove e madri di cittadini uccisi durante la guerra, nonché coloro che durante il conflitto erano state fatte prigioniere politiche.

Il 24 maggio 1994 il Belgio ha approvato una legge diretta "a promuovere una ripartizione equilibrata degli uomini e delle donne sulle liste elettorali". La legge ha modificato il codice elettorale (il sistema elettorale vigente in Belgio è di tipo proporzionale, a liste concorrenti), introducendo l'articolo 117-bis, nel quale si specifica che lo stesso sesso non può costituire più di tre quarti del totale dei candidati di un partito, a partire dal 1996; dal 1999 il tetto massimo sarebbe stato innalzato a due terzi. Questa legge si applica dal 1996 per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e del

Senato (che è in parte elettivo, in parte nominato dal Community Council, in parte per cooptazione) e dal 1999 anche per le elezioni europee, dei Consigli regionali vallone, fiammingo, della regione di Bruxelles e della Comunità germanofona, nonché nei Consigli provinciali e comunali. La legge prevede un meccanismo sanzionatorio: se un partito non include almeno un terzo di candidati del sesso sottorappresentato, questi posti devono essere lasciati vacanti.

Nel 2002 è stata approvata una revisione costituzionale¹⁹ per dare copertura alla legge del 1994 e ha portato all'iscrizione nel dettato costituzionale belga il principio di uguaglianza fra uomini e donne (art. 10), con l'aggiunta (art. 11-bis) che le leggi garantiscono a donne e uomini l'eguale esercizio dei diritti, particolarmente per quanto riguarda l'accesso ai mandati elettivi e pubblici.

La revisione costituzionale ha aperto la strada all'adozione di numerosi altri atti diretti a promuovere la rappresentanza femminile. In particolare, le leggi del 17 giugno e 18 luglio 2002 impongono l'obbligo di parità dei sessi nelle liste elettorali per le elezioni europee, regionali e federali, obbligano, di fatto, all'alternanza stretta dei candidati dei due sessi e rendono obbligatoria l'alternanza dei sessi nelle prime due posizioni delle liste.

Grazie a questi diversi interventi legislativi (è importante sottolineare come il sistema di quote in Belgio funzioni proprio perchè è stato strutturato attraverso diversi *steps* e soprattutto è stato applicato capillarmente), la rappresentanza femminile in Belgio è cresciuta costantemente a partire dalla fine degli anni Novanta, in particolar modo nelle ultime due tornate elettorali (si vedano le tabelle 10a e 10b).

I partiti politici, essendo tutti soggetti alle quote della legge del 2002, hanno abbandonato le quote volontaristiche messe in atto precedentemente (ad esempio, per citarne solo alcuni, dal Partito Socialista Fiammingo, dal Partito Socialista Francese, dal Partito dei Verdi). Tuttavia, nonostante molti partiti siano favorevoli a questo sistema di quote, è pur vero che nessuno di loro sembra intenzionato ad andare oltre la quota di donne imposta per legge.

La legge del 2002 ha prodotto effetti positivi sulla presenza femminile in Parlamento (attualmente si attesta sul 38,33% in Senato e 36,66% nella Camera dei

¹⁹ Modifica degli articoli 10 e 11 della Costituzione belga del 21 febbraio 2002. L'iter di revisione era iniziato molto prima, nel 1997, ma la Costituzione belga prevede un meccanismo piuttosto lungo e complesso di revisione costituzionale, che deve essere approvata in due legislature diverse.

Deputati), nei livelli regionali (34% degli esecutivi e 33% nelle assemblee elettive). In proporzione, la composizione del Governo registra dati meno elevati (3 donne su 15 ministri, pari al 20%).

Tab. 10a
Belgio (1):
evoluzione della rappresentanza femminile in Senato
(1971- 2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1971	3,37%	96,63%
1974	4,42%	95,58%
1977	8,29%	91,71%
1978	10,50%	89,50%
1981	11,60%	88,40%
1985	11,47%	88,53%
1987	7,69%	92,31%
1991	10,87%	89,13%
1995	22,53%	77,47%
1999	28,17%	71,83%
2003	30,98%	69,02%
2007	38,33%	61,67%

Fonte: IPU

Tab. 10b
Belgio (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Camera dei Rappresentanti
(1968-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1968	N.d	N.d
1971	2,83%	97,17%
1974	6,60%	93,40%
1977	N.d	N.d
1978	7,55%	92,45%
1981	5,66%	94,34%
1985	7,55%	92,45%
1987	8,49%	91,51%
1991	9,44%	90,56%
1995	12,00%	88,00%
1999	23,33%	76,67%
2003	35,33%	64,67%
2007	36,67%	63,33%

Fonte: IPU

Tab. 10c
Belgio (3):
presenza femminile negli esecutivi e nelle assemblee regionali
2007

Esecutivi regionali	Membri				
	Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Bruxelles-Capitale	U	3	5	38	62
Communauté française	D	4	2	67	33
Deutschsprachige Gemeinschaft	U	1	3	25	75
Vlaanderen	U	3	7	30	70
Wallonie	U	1	8	11	89
Media (%)	:	:	:	34	66
Assemblee regionali	Membri				
	Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Bruxelles-Capitale	U	38	51	43	57
Communauté française	U	27	66	29	71
Deutschsprachige Gemeinschaft	U	5	20	20	80
Vlaanderen	D	41	83	33	67
Wallonie	U	18	57	24	76
Media(%)	:	:	:	30	70

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*²⁰.

Francia.

La via francese verso la parità è stata precedentemente oggetto di analisi nel mio elaborato di tesi triennale. La ricerca è stata portata avanti nell'ambito di un periodo di studio all'estero presso l'*Institut d'Etudes Politiques* di Parigi nell'autunno-primavera 2004/05. Lo spazio dedicato a questo Paese risulterà più ampio rispetto ad altri, nel deliberato tentativo di illustrare e far comprendere il percorso politico e istituzionale che ha visto approvare in Francia la legge detta "sulla parità".

Il diritto di voto alle donne, in Francia, è stato sancito dall'*"ordonnance"* del 21 aprile 1944, firmata dal governo provvisorio del Generale de Gaulle.

²⁰ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

A partire dalla fine degli anni '80, molte militanti, intellettuali e associazioni femminili cominciano a fare pressione sul corpo politico perché la legge garantisca alle donne l'uguaglianza quantitativa nell'accesso a determinate funzioni elettive.

Partendo dalla constatazione che il fuorigioco politico delle donne non si può spiegare solamente in termini di ritardo socioculturale (alla riduzione del dislivello di formazione universitaria fra i due sessi non corrisponde alcun riequilibrio del potere fra essi), esse sospettano fortemente che il sistema istituzionale e partitico sia responsabile delle "discriminazioni politiche all'ingresso".

Da qui, la conclusione si impone da sola: solo il vincolo legislativo permetterà di finirla con l'ostracismo di cui soffrono le Francesi nella vita elettorale.

Il movimento paritario segna, inoltre, il ritorno inatteso del femminismo al combattimento giuridico. La conversione delle femministe alle necessità del riformismo giuridico è stata, d'altra parte, affrettata dall'analisi di alcune intellettuali. Tanto che l'opera "*Au pouvoir citoyennes! Liberté, égalité, parité*" pubblicata nel 1992²¹, risulterà fondamentale e contribuirà a rendere popolare l'idea paritaria in Francia.

Il progetto paritario ha inoltre il merito di portare avanti una "nuova razionalità politica": al vecchio ordine politico fondato sulla neutralità cittadina e sull'"uno", si intende sostituire un ordine politico bi-sessuale, duale. Come dirà ulteriormente Jean-Pierre Chèvenement davanti all'Assemblée nationale (era allora Ministro degli Interni nel governo Jospin), «*Il principio della parità si fonda su un fatto incontestabile: l'umanità è fatta di uomini e di donne che concorrono insieme e complementariamente alla perennità del genere umano. A loro dunque compete insieme e complementariamente la condotta degli affari della "cité"*».

Questo modo di ripensare la democrazia, trattando politicamente il problema della dualità dei sessi, fino a quel momento elusa sotto un discorso unitario, rompe evidentemente di netto con la retorica classica. La "discriminazione positiva" in politica è giudicata inaccettabile da coloro che temono una comunitarizzazione della società francese, una naturalizzazione delle differenze, una "chiusura dei sessi"²².

La rivendicazione paritaria è stata, come già affermato, spinta in avanti dai

²¹ Gaspard Françoise, Servan-Schreiber Claude, Le Gall Anne, "*Au pouvoir citoyennes! Liberté, égalité, parité*", Paris, éditions du Seuil, 1992.

²² (cit) Évelyne Pisier, « *Vers la transgression créative* », in Françoise Barret-Ducroqu, Évelyne Pisier, « *Femmes en tête* », Paris, Flammarion, 1997, pag. 437-458.

movimenti sociali. Lo è stata anche dalle *femmes politiques*, che riconoscono la necessità di legiferare per risolvere la *vexata quaestio*. Nel giugno 1996, infatti, dieci ex- ministri, di destra come di sinistra²³, pubblicano nell'*Express* (6 giugno) un **Manifesto in favore della parità**. Per la prima volta, delle donne di schieramenti opposti parlano con una sola voce, e accusano: «*Tutte, in un modo o nell'altro, abbiamo dovuto affrontare l'incapacità del sistema politico francese di accettare davvero le donne. Dall'indifferenza condiscendente e dal disprezzo all'ostilità dichiarata, abbiamo potuto misurare il fossato che separa i principi proclamati dalla realtà che si esprime nel comportamento della classe politica. Sì, decisamente, quest'ultima fa ancora difetto ad accettare che le donne partecipino con delle responsabilità reali alla direzione degli affari del paese.*». Largamente mediatizzato, questo appello, che proponeva diversi mezzi per raggiungere per tappe la parità, ha avuto un impatto decisivo sull'esito del dibattito.

Inoltre, la crisi di rappresentazione ha largamente incitato al riformismo istituzionale. Essa, infatti, ha contribuito a rendere insopportabile ciò che era stato, fino a quel momento, tollerato: il monopolio maschile della politica. Infatti, lo scrutinio maggioritario uninominale a due turni (il sistema elettorale in vigore in Francia) ha contribuito a creare un forte privilegio nei confronti dei notabili politici solidamente impiantati nel territorio. Questo sistema ha creato e diffuso, nel tempo, la sleale pratica del *cumulo di mandati*, ossia la concentrazione, nelle mani di pochi notabili, di numerose cariche-chiave a livello politico locale, necessario trampolino di lancio per il Parlamento. Gli enormi interessi in ballo hanno contribuito al diffondersi della corruzione e alla sempre più stretta chiusura nei confronti del nuovo personale politico emergente (soprattutto donne). Questa pratica inoltre ha comportato, nel tempo, il progressivo invecchiamento della classe politica. La marginalizzazione delle donne non è più, quindi, solamente analizzata come un'ingiustizia nei loro confronti, ma è vista piuttosto come un simbolo diverso di una democrazia malata.

La parità sarà inoltre vista come un mezzo per “*rinnovare il patto repubblicano*”, o, per riprendere le parole del deputato André Vallini, un modo per «*permettere alla*

²³ Il gruppo comprende Michèle Barzach, Frédérique Bredin, Édith Cresson, Hélène Gisserot, Catherine Lalumière, Véronique Neiertz, Monique Pelletier, Yvette Roudy, Catherine Tasca e Simone Veil.

*democrazia francese di ritrovare la sua seconda metà*²⁴».

A partire dall'elezione presidenziale del 1995, la questione del potere delle donne diventa un tema politico principale e una sfida per i partiti. Numerosi *leaders* annunciano dei progetti per modificare, attraverso delle riforme istituzionali, la condivisione del potere fra i sessi. Infatti, una volta eletto Presidente, il 7 maggio 1995, Jacques Chirac dà subito qualche garanzia immediata a coloro che vogliono riequilibrare il rapporto delle Francesi con la politica e istituisce, come promesso in campagna elettorale, l'*Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes*²⁵: questo organismo, creato con il decreto n° 95-1114 del 18 ottobre 1995, è presieduto dal Primo Ministro, Alain Juppé, e ha per referente generale Roselyne Bachelot.

La Gauche Plurielle, vittoriosa dopo la dissoluzione del Parlamento del 1997, sarà all'origine di riforme costituzionali e legislative importanti, che non avrebbero, tuttavia, potuto essere compiute senza l'accordo fra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. Di fatto, Jacques Chirac si è trovato obbligato a rispondere alle attese dell'opinione pubblica che si augurava di vedere rapidamente le proprie *élites* aprirsi nei confronti della *mixité*.

Giugno 1997 segnerà una rottura nella storia delle donne e della Repubblica francese. E' l'inizio di un vero potere politico detenuto congiuntamente dalle donne tanto nell'istanza legislativa quanto nell'esecutivo. Tanto che all'*Assemblée nationale*, le donne superano, per la prima volta, la soglia del 10 % e acquisiscono delle responsabilità importanti al governo, dove rappresentano più del 30 %²⁶ degli effettivi e ricoprono incarichi politici di primo piano (Impiego e Solidarietà, *Aménagement du*

²⁴ Assemblée Nationale, CRA, terza seduta di martedì 25 gennaio 2000.

²⁵ Le sue missioni iniziali di polo d'informazione sulla situazione delle donne erano associate ad una funzione di promozione dell'uguaglianza fra i rappresentanti dei due sessi a monte della legislatura, attraverso dei "programmi di azioni specifiche" e l'elaborazione di "raccomandazioni e proposte di riforme". Attualmente le sue missioni sono di:

- centralizzare, far produrre e diffondere, in caso attraverso dei programmi d'azione specifici, i dati, le analisi, gli studi e le ricerche sulla situazione delle donne a livello nazionale ed internazionale;
- valutare la persistenza delle ineguaglianze tra i sessi ed identificare gli ostacoli alla parità, particolarmente in ambito politico, economico e sociale;
- emettere delle valutazioni sui progetti di testi legislativi e regolamentari di cui è adito dal Primo Ministro;
- fare tutte le raccomandazioni e proposte di riforme al Primo Ministro al fine di prevenire e riassorbire le disuguaglianze fra i sessi e di promuovere l'accesso alla parità.

www.observatoire-parite.gouv.fr

²⁶ Le donne a partecipare al governo saranno il 32 % nel marzo '98, il 35,7 % nel luglio '99 e addirittura il 39,3 % nel gennaio 2000, dopo la nomina di Florence Parly come Segretario di Stato al Bilancio.

territoire, Comunicazioni e Ambiente, per citare alcuni dei ministeri più prestigiosi conferiti a delle donne). Questo volontarismo dei Socialisti in materia di partecipazione politica delle donne rompe, è necessario sottolinearlo, con l'immobilismo della destra al potere durante i due anni del governo Juppé, ma anche con la politica fatta di indugi e mezze misure condotta dai Socialisti durante i due settennati di François Mitterrand²⁷.

La “*rivoluzione culturale*” operatasi in seno al PS è largamente frutto del suo nuovo leader, **Lionel Jospin**, che ha giocato un ruolo personale innegabile nell'elaborazione di questa nuova “linea”. E' lui, inoltre, a reclamare la femminilizzazione del suo partito con la *battaglia sulle quote*: in seguito alla Convenzione nazionale del 29 e 30 giugno 1996 su «*les acteurs de la démocratie*», il PS si fissava, infatti, l'obiettivo del 30 % di candidate per gli scrutini uninominali. Si tratta di una prima assoluta nella vita politica francese. Jospin, certamente, aveva compreso il beneficio politico che poteva ricevere da una tale procedura: rinnovare il partito ed ottenere un'immagine femminista²⁸.

La vittoria della sinistra alle elezioni del 1997 non comporta solamente un'immediata femminilizzazione del potere legislativo ed esecutivo²⁹, ma instaura una dinamica di riforme politiche che accelererà l'inclusione delle donne nella *cit *.³⁰

Grazie all'accordo e al sostegno del Presidente della Repubblica sulla riforma costituzionale³¹ che dovrebbe permettere lo stabilirsi della parit , le cose andranno il pi  velocemente possibile, fatti salvi i tentativi di ostruzione da parte dei senatori. **La legge costituzionale n  99-569 dell'8 luglio 1999**³² modifica gli articoli 3 e 4 della

²⁷ (cit) Jenson, Sineau, “*Mitterrand et les Franaises: un rendez-vous manqu *”, Paris, Presses de Sciences Po, 1995 in Sineau, 2001, pag. 178.

²⁸ (cit) Mariette Sineau, “*Profession femme politique*”, Paris, Presse de Sciences Po, 2001, pag. 178.

²⁹ Nel suo discorso di politica generale, il 19 giugno 1997, all'indomani della vittoria elettorale della Gauche Plurielle, Jospin dichiara: «*Il faut d'abord permettre aux Franaises de s'engager sans entraves dans la vie publique [...] Une r vision de la Constitution, afin d'y inscrire l'objectif de la parit  entre les femmes et les hommes, sera propos e*».

³⁰ L'arrivo al potere della *Gauche Plurielle* di Jospin inaugurer  una florida “stagione delle riforme”, in particolare nell'ambito del sociale (35 ore, impiego giovanile, CMU [*Couverture Maladie Universelle*] e del societale (PACS [*Pacte Civil de Solidarit *] e PARITA'): con una geniale definizione, la stagione delle “*r formes sociales et soci tales*”(Olivier Duhamel, *cours magistral "La vie politique franaise aujourd'hui"*, IEP di Parigi, 2004-2005)

³¹ E' necessario sottolineare che senza questa collaborazione, in tempi di coabitazione, la revisione costituzionale non avrebbe mai potuto essere portata avanti con successo.

³² **Constitution de la R publique franaise.**

Articolo 3

La souverainet  nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses repr sentants et par la voie du r f rendum.

Costituzione. Il nuovo articolo 3 (relativo alla sovranità nazionale e all'universalità del suffragio) dispone che «*la legge favorisce l'uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive*». Tanto che l'articolo 4 precisa che i partiti politici «*contribuiscono alla messa in opera [di questo principio] nelle condizioni determinate dalla legge*».

Il termine “**parità**” non figura mai in questo testo, nonostante costituisca l'oggetto stesso della riforma. Le ragioni che sono state date attendono alle difficoltà pratiche della sua realizzazione: la parità, che evoca l'idea di uguaglianza perfetta, «*rinvia ad un determinismo matematico impossibile da realizzare*³³».

La modifica dell'articolo 3, tuttavia, introduce una modificazione fondamentale, proponendo una ridefinizione del concetto stesso di popolo sovrano³⁴. La revisione della Legge fondamentale è stata criticata, paragonandola ad una conchiglia vuota³⁵: a destra come a sinistra, sono state numerose anche le militanti e donne politiche ad esprimere opinioni critiche in proposito (Gisèle Halimi, Roselyne Bachelot, Yvette Roudy, Muguette Jacquaint): se tutte concordano nel dire che la revisione prenderà senso solo quando saranno adottati i testi legislativi di applicazione, tuttavia esse dubitano che l'elaborazione di questi ultimi porrà seri problemi, notoriamente perché lo scrutinio uninominale è poco compatibile con il principio di uguale accesso delle donne e degli uomini. Jospin stesso afferma, il 28 giugno 1999 davanti al Parlamento riunito in congresso per adottare il progetto di legge costituzionale, che quest'ultimo si limita ad

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.

Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

³³ Assemblée nationale, rapporto n° 1240, 2 dicembre 1998, pag. 95. Le motivazioni sono, inoltre, ovviamente politiche: è alla domanda esplicita dell'Eliseo che il termine “*parità*” fu accuratamente evitato nel testo del progetto di legge, a vantaggio di quello di uguaglianza, avendo Jacques Chirac assicurato che i parlamentari di destra si sarebbero opposti al voto di una riforma che autorizzasse delle quote del 50 %.

³⁴ Come è stato rilevato, «*ce sont deux siècles d'abstraction démocratique, d'abstraction masculine (qui) se referment. Et que s'ouvre une ère nouvelle, celle de l'incarnation du souverain par les deux sexes*», Geneviève Fraisse, “*La parité n'est pas l'égalité sociale*”, *Libération*, 29 dicembre 1998.

³⁵ (cit) Mariette Sineau, “*Profession femme politique*”, Paris, Presse de Sciences Po, 2001, pag. 191.

affermare che «*l'uguaglianza formale ha bisogno di essere messa in opera nei fatti*».

La revisione costituzionale, tuttavia, sfocia presto in alcune misure volontaristiche atte a realizzare l'obiettivo paritario, **la legge n° 2000-493 del 6 giugno 2000**³⁶, «*tendente a favorire l'uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive*».

Secondo i termini della legge, è fatto obbligo ai partiti, sotto la pena di vedere le proprie liste dichiarate irricevibili, di presentare il 50% di candidati di ciascuno dei due sessi per tutte le elezioni a scrutinio di lista. Inoltre, è obbligatoria l'alternanza una donna/un uomo oppure un uomo/una donna dall'inizio alla fine della lista per le elezioni che si svolgono ad un unico turno (europee e senatoriali nei dipartimenti più popolosi³⁷). Per le elezioni che comportano due turni (regionali, municipali nei comuni con più di 3500 abitanti e per l'elezione dell'*Assemblée de Corse*), la parità dovrà essere rispettata per *tranche* di sei candidati. **Per le elezioni legislative**, tuttavia, non c'è alcun obbligo di parità, ma la legge prevede di penalizzare finanziariamente i partiti e gruppi politici che non avranno presentato il 50% di candidati di ciascun sesso. L'aiuto di Stato che ricevono in funzione del numero di voti ottenuti al primo turno delle legislative (circa 11 centesimi per voto) sarà diminuito «*d'un pourcentage égal à la moitié de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de candidats*».

I partiti politici avevano, d'altra parte, anticipato l'applicazione del principio di parità, praticando, in occasione dei due scrutini precedenti, una larga *mixité* delle investiture. Così, le regionali del marzo 1998³⁸ videro l'esplosione, letteralmente, delle candidature e delle elezioni femminili: la proporzione delle candidate era passata dal 27% del 1992 al 37% del 1998, quella delle elette dal 13 al 26%.

Altre leggi importanti sono quelle dell'**11 aprile 2003** e del **30 luglio 2003**. La legge del 10 luglio 2000 aveva modernizzato lo scrutinio senatoriale, introducendo il proporzionale con l'obbligo della stretta alternanza uomo-donna nei dipartimenti che

³⁶ Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

³⁷ A partire dall'approvazione della legge n° 2000-641 del 10 luglio 2000, lo scrutinio proporzionale si applica ai dipartimenti che eleggono tre senatori o più, circa il 70 % dei seggi senatoriali.

³⁸ Queste elezioni si svolgono, per l'ultima volta, con il proporzionale integrale. La legge del 19 gennaio 1999, infatti, stabiliva oramai uno scrutinio misto che associava il sistema maggioritario con la rappresentazione proporzionale per permettere che si crei una maggioranza di gestione.

eleggono tre senatori o più. La maggioranza al Senato ha sfortunatamente intrapreso una lotta di “retro-guardia” e ottenuto che la legge del 30 luglio 2003 ristabilisse lo scrutinio maggioritario senza l’obbligo della parità nei dipartimenti che eleggono tre senatori. Come ci si poteva aspettare, i risultati delle elezioni del settembre 2004 testimoniano un miglioramento in rapporto all’elezione di questa serie nel 1995 (all’epoca non c’era alcun obbligo di parità e il proporzionale non si applicava che nei dipartimenti che eleggevano almeno cinque senatori). Per contro, i progressi constatati nel 2004 sono, in tutti i campi (parità, media d’età, rinnovamento), molto meno importanti di quelli che si sarebbero verificati se lo scrutinio proporzionale con l’obbligo della parità fosse stato mantenuto nei dipartimenti che eleggono tre senatori.

La legge dell’aprile 2003 modifica, invece, i modi di scrutinio delle elezioni regionali ed europee ed introduce delle sezioni dipartimentali in seno alle elezioni regionali e otto regioni per le elezioni europee (che rimpiazzano l’unica circoscrizione nazionale), le cui liste devono comportare una stretta alternanza tra uomini e donne.

Certamente, il clima di ottimismo attorno a questa legge all’indomani dell’approvazione della legge “sulla parità” non ha veramente permesso di comprendere quelli che sarebbero stati i suoi punti deboli. L’insuccesso legge n° 2000-493, si poteva intravedere a partire da tre elementi:

- Il fatto che l’applicazione della legge fosse obbligatoria in certi scrutini (elezioni regionali, municipali nei comuni di 3500 abitanti e più, senatoriali al proporzionale [la legge del 30 luglio 2003 non permette ormai di applicare la parità che per il 64,8% dei seggi senatoriali, in luogo del 72,5% precedente], europee) e che non lo sia in altri (elezioni legislative, senatoriali non al proporzionale, elezione dei Presidenti delle Regioni);
- Questa “discriminazione” fra scrutini di tipo diverso sembra gerarchizzarli e l’impressione è che i legislatori abbiano voluto conservare i privilegi dei partiti politici di scegliere i propri candidati senza l’obbligo della stretta alternanza donna/uomo nelle elezioni – chiave del potere, le legislative. La legge è sicuramente un compromesso ma nei suoi effetti reali non cambia molto in quelli che restano gli scrutini più importanti del paese. Bisogna ricordare, infatti, che nella sua prima applicazione alle elezioni per la Camera bassa (maggio 2002), in

una situazione politica particolarmente preoccupante³⁹, nessun partito politico rispettò il vincolo paritario, preferendo vedersi ridurre i rimborsi elettorali.

- La debolezza, se non la totale inadeguatezza e insufficienza, delle misure previste per scoraggiare i partiti ad ignorare le disposizioni della legge. Per i partiti e i gruppi politici che non rispettino il principio della parità in sede di designazione dei candidati, per le legislative unicamente, è prevista una diminuzione dell'aiuto finanziario statale «*di una percentuale uguale alla metà dello scarto fra il numero dei candidati di ciascun sesso rapportato al numero totale dei candidati*». Si tratta di uno strumento troppo modesto per persuadere i grandi partiti politici a promuovere la parità.

L'entrata in vigore della legge del 6 giugno 2000 detta “*sulla parità*” avrebbe dovuto, secondo le sue premesse, modificare indiscutibilmente la composizione delle principali assemblee rappresentative della Francia. In realtà, e dati statistici alla mano, questa evoluzione paritaria ha avuto uno sviluppo disomogeneo. Infatti, a livello sub-nazionale l'impatto è stato notevole, giungendo a rendere quasi paritarie tutte le assemblee regionali (media di elette nelle assemblee regionali pari al 48%: qui, infatti, la legge impone l'irricevibilità delle liste non paritarie). Tuttavia, a livello nazionale, nonostante l'ultima tornata elettorale dello scorso maggio abbia visto all'*Assemblée Nazionale* il +6,34% di elette rispetto al 2002, la presenza femminile permane bassa e non incisiva. D'altro canto è importante però sottolineare che una delle conseguenze da imputare alla legge di parità può essere considerata la legittimità conferita ad una donna, Segolène Royal, di concorrere alle elezioni presidenziali. Inoltre, il Governo di François Fillon, nominato dal neo Presidente Nicolas Sarkozy, conta ben 7 donne ministro su 15, alcune in posti-chiave come il Ministero degli Interni e dei Territori d'Oltre Mare, il Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Occupazione, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Sanità, delle Politiche Giovanili e dello Sport, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Casa e delle Politiche Urbane, il Ministero della Cultura e della Comunicazione.

³⁹ Il mese precedente, alle elezioni presidenziali, si erano confrontati al ballottaggio Chirac e Le Pen, quest'ultimo leader del Front National, partito di estrema destra, dopo l'esclusione a sorpresa del candidato socialista Jospin. Per timore dell'avanzata dell'estrema destra, tutti i partiti preferirono scommettere su candidature più “sicure”, cioè maschili.

Tutto questo testimonia un clima culturale favorevole all'ampliamento dell'inclusione politica delle donne, che, però deve fare i conti con ancora forti sistemi di potere interni ai partiti.

Tab. 11a
Francia (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso l'Assemblée Nazionale
(1945-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1945	5,60%	94,40%
1946 (giugno)	5,10%	94,90%
1946 (novembre)	7,00%	93,00%
1951	3,70%	96,30%
1956	3,20%	96,80%
1958	1,50%	98,50%
1962	1,90%	98,10%
1967	2,30%	97,70%
1968	2,10%	97,90%
1973	2,70%	97,30%
1978	4,30%	95,70%
1981	7,10%	92,90%
1986	6,60%	93,40%
1988	6,90%	93,10%
1993	6,40%	93,60%
1997	10,90%	89,10%
2002	12,20%	87,80%
2007	18,54%	81,46%

Fonte: IPU

Tab. 11b
Francia (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1947-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1947	7,00%	93,00%
1949	3,78%	96,22%
1952	2,84%	97,16%
1954	2,84%	97,16%
1958	2,84%	97,16%
1960	1,63%	98,37%
1962	1,85%	98,15%
1964	1,83%	98,17%
1966	1,82%	98,18%
1968	1,77%	98,23%
1971	1,42%	98,58%
1974	2,47%	97,53%
1977	1,69%	98,31%
1980	2,30%	97,70%
1983	2,84%	97,16%
1986	2,82%	97,16%
1989	3,11%	96,89%
1992	4,98%	95,02%
1995	5,60%	94,40%
1998	5,60%	94,40%
2001	10,60%	89,40%
2004	16,90%	83,10%

Fonte: IPU

Tab. 11c
Francia
Decision-making nelle assemblee regionali

	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Alsace	U	22	25	47	53
Aquitaine	U	38	47	45	55
Auvergne	U	23	24	49	51
Basse-Normandie	U	23	24	49	51
Bourgogne	U	25	31	45	55
Bretagne	U	41	42	49	51
Centre	U	33	44	43	57
Champagne-Ardenne	U	24	25	49	51
Corse	U	28	23	55	45
Franche-Comté	U	19	24	44	56
Guadeloupe	U	20	21	49	51
Guyane	U	14	16	47	53
Haute-Normandie	U	27	28	49	51
Ile-de-France	U	100	109	48	52
Languedoc-Roussillon	U	30	37	45	55
Limousin	U	19	24	44	56
Lorraine	U	34	39	47	53
Martinique	U	21	20	51	49
Midi-Pyrénées	U	46	45	51	49
Nord-Pas-de-Calais	U	56	57	50	50
Pays de la Loire	U	46	47	49	51
Picardie	U	28	29	49	51
Poitou-Charentes	U	24	31	44	56
Provence-Alpes-Côte d'Azur	U	60	63	49	51
Rhône-Alpes	U	74	83	47	53
Réunion (La)	U	22	23	49	51
Media (%)	:	:	:	48	52

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁴⁰.

Grecia.

La Grecia si basa su un sistema monocamerale e conta 300 rappresentanti eletti tramite un sistema proporzionale a liste concorrenti, con soglia di sbarramento al 3%. Lo stesso sistema è applicato per le elezioni europee. Le donne votano dal 1952.

La presenza femminile nella Camera di questo Paese (tab. 12) è sempre stata decisamente bassa: dalla fine della dittatura militare (luglio 1974), solo nelle ultime due

⁴⁰ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

tornate elettorali si è sorpassata la soglia del 10%. Il passaggio ad un regime democratico non si è tradotto in un'apertura nei confronti delle donne, anzi i centri decisionali sono rimasti appannaggio esclusivo, o quasi, degli uomini. I dati sui governi locali non smentiscono questo *trend*. La scarsa partecipazione delle donne alla vita politica, dipende principalmente da fattori di tipo culturale (il modello familiare)⁴¹.

Vista la gravità dello squilibrio tra uomini e donne, si è ritenuto fosse necessario predisporre alcune misure per favorire la realizzazione delle pari opportunità. Con la collaborazione delle organizzazioni non governative (tra cui la Lega ellenica per i diritti delle donne), le istituzioni greche hanno approvato, nel 2002, una modifica alla Costituzione del 1975, modificando l'articolo 116, secondo comma: questo consente ora esplicitamente di adottare misure positive per promuovere l'uguaglianza fra donne e uomini. In questo modo, si è voluto dare copertura costituzionale alle azioni tese ad eliminare gli ostacoli al raggiungimento di una composizione più paritaria delle istituzioni pubbliche.

Altre iniziative legislative sono state la **legge n. 2839 del 25 agosto 2000**, la quale impone nelle nomine dei componenti dei direttivi degli enti pubblici che almeno 1/3 appartengano ad uno dei due sessi (art.6); infine, la **legge n. 2910 del 2 maggio 2001** introduce il sistema di quote riservate alle donne (1/3) nelle candidature ma limitatamente alle elezioni locali. Entrambi questi provvedimenti recepiscono esplicitamente le indicazioni della Raccomandazione n. 96/694 del Consiglio europeo⁴².

Tuttavia queste leggi non prevedono sanzioni in caso di non rispetto da parte dei partiti e questo diminuisce in modo drammatico l'efficacia di questi interventi legislativi. Nonostante una legge sulle quote e una revisione costituzionale, quindi, la presenza di elette nel Parlamento ellenico, pur raddoppiata dal 2000 al 2007, non è aumentata a livelli significativi. Allo stesso modo, nelle assemblee regionali, le donne rappresentano soltanto il 14% degli eletti. Al governo la percentuale è ancora minore (6%) con una sola donna Ministro su 18 (Tab. 8).

Tra i partiti politici, il Movimento Socialista Pan-ElLENICO (*Panellenio Sosialistiko Kimena*) ha una quota minima del 40% di candidature femminili sulle liste del partito.

⁴¹ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003.

⁴² Raccomandazione del Consiglio n. 694 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale del 1996.

Tab. 12a
Grecia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Vouli Ton Ellinon
(1974-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1974	2,33%	97,67%
1977	3,66%	96,34%
1981	4,33%	95,67%
1985	3,66%	96,34%
1989 (giugno)	4,33%	95,67%
1989 (novembre)	6,67%	93,33%
1990	5,33%	94,67%
1993	6,00%	94,00%
1996	6,33%	93,67%
2000	8,67%	91,33%
2004	13,00%	87,00%
2007	16,00%	84,00%

Fonte: IPU

Tab. 12b
Grecia:
Decision-making nelle assemblee regionali

Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Achaias	U	1	5	17	83
Aitoloakarnanias	U	0	6	0	100
Anatolikis	U	0	6	0	100
Attikis	U	0	6	0	100
Argolidos	U	2	2	50	50
Arkadias	U	1	3	25	75
Artas	U	0	2	0	100
Athinon	U	2	4	33	67
Chalkidikis	U	0	4	0	100
Chanion	U	1	3	25	75
Chiou	U	0	2	0	100
Ditikis Attikis	U	1	3	25	75
Dodekanisou	U	0	4	0	100
Dramas	U	2	2	50	50
Evoias	U	0	6	0	100
Evrou	U	1	3	25	75
Evrytanias	U	1	1	50	50
Florinas	U	0	2	0	100
Fokidos	U	0	2	0	100
Fthiotidas	U	0	4	0	100
Grevenon	U	0	2	0	100
Ileias	U	0	4	0	100

Imathias	U	0	4	0	100
Ioanninon	U	1	3	25	75
Irakleiou	D	1	5	17	83
Karditsas	U	1	3	25	75
Kastorias	U	0	2	0	100
Kavalas	U	0	4	0	100
Kefallinias & Ithakis	U	0	2	0	100
Kerkiras	U	1	3	25	75
Kilkis	U	0	3	0	100
Korinthias	U	1	3	25	75
Kozanis	U	2	2	50	50
Kykladon	U	1	3	25	75
Lakonias	U	1	1	50	50
Larissas	U	1	5	17	83
Lasithiou	U	0	2	0	100
Lefkadas	U	0	2	0	100
Lesvou	U	0	4	0	100
Magnissias	U	3	3	50	50
Messinias	U	0	4	0	100
Pellis	U	1	3	25	75
Pierias	U	1	3	25	75
Pireos	U	0	6	0	100
Prevezis	U	0	2	0	100
Rethymnis	U	0	2	0	100
Rodopis	U	1	3	25	75
Samou	U	0	2	0	100
Serron	U	0	6	0	100
Thesprotias	U	0	2	0	100
Thessalonikis	U	1	5	17	83
Trikalon	U	1	3	25	75
Voiotias	U	1	3	25	75
Xanthis	U	1	3	25	75
Zakinthou	U	0	2	0	100
Media (%)	:	:	:	14	86

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁴³.

Portogallo.

Il Parlamento portoghese si compone di una sola Camera, i suoi 230 deputati sono eletti con sistema proporzionale.

Il diritto di voto è stato riconosciuto per tutti i cittadini nel 1931, tuttavia, per poterlo esercitare, alle donne era richiesta un'istruzione almeno secondaria, mentre agli uomini era chiesto che fossero semplicemente in grado di saper leggere e scrivere.

⁴³ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Questo *status quo* si è protratto fino alla conclusione del regime salazarista, e fino alle prime elezioni in condizione di parità del 1974 (elezione Assemblea Costituente).

Come si può notare dalla tabella 13a, la presenza femminile in Parlamento è perdurata molto scarsa, fino al 1995 dove si è instaurato un *trend* più positivo che continua poi nelle successive tornate elettorali, permettendo, nel giro di un decennio, di raddoppiare e più le percentuali. La presenza femminile a livello regionale si attesta, invece, su percentuali del 6% (esecutivi regionali) e del 19% (assemblee regionali), mentre al Governo le Ministre sono 2 su 17 (12%).

La Costituzione democratica del 1976 vieta, all'articolo 3, ogni forma di discriminazione fondata sul sesso. Con la **legge costituzionale n. 1 del 20 settembre 1997**, sono state introdotte delle previsioni specifiche al fine di garantire le pari opportunità in tutti i settori della società. Infatti, all'articolo 9, tra i compiti fondamentali dello Stato, è stato aggiunto alla lettera h quello di “promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne”, mentre il nuovo articolo 109 prevede esplicitamente interventi legislativi per garantire l'uguaglianza dei diritti e la non discriminazione.

Il 6 luglio 2006 il Parlamento ha approvato, inoltre, una legge sulle quote che stabilisce che le liste di candidati per le elezioni del Parlamento nazionale, europeo, e delle autorità pubbliche devono includere almeno il 33% di esponenti del sesso sottorappresentato; nelle liste, inoltre, ogni tre candidati uno dev'essere dell'altro sesso. Se una lista non rispetta la quota prevista dalla legge, è obbligata a correggerla. In caso di non conformità, la sanzione viene resa pubblica e la formazione politica riceve una decurtazione dei rimborsi elettorali.

All'interno dei partiti, l'unico che prevede delle quote (dal 2004 stabilisce il 33% di donne nelle liste di partito, prima era il 25%) è il Partito Socialista (*Partido Socialista*).

Tab. 13a
Portogallo:
evoluzione della rappresentanza femminile presso l'Assembleia da Repubblica
(1969-2005)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1969	3,10%	96,90%
1973	3,10%	96,90%
1975	8,00%	92,00%
1976	4,90%	95,10%

1979	6,80%	93,20%
1980	6,80%	93,20%
1983	7,20%	92,80%
1985	6,40%	93,60%
1987	7,60%	92,40%
1991	8,70%	91,30%
1995	13,00%	87,00%
1999	16,50%	83,50%
2002	19,10%	80,90%
2005	21,30%	78,70%

Fonte: IPU

Tab 13b
Portogallo:
Decision-making negli esecutivi e nelle assemblee regionali

Esecutivi regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Açores	U	0	11	0	100
Madeira	U	1	8	11	89
Media(%)	:	:	:	6	94
Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Açores	U	10	42	19	81
Madeira	U	9	38	19	81
Media(%)	:	:	:	19	81

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁴⁴.

Slovenia.

La Slovenia ricopre attualmente la Presidenza di turno dell'UE, primo tra i 12 stati entrati nel 2004 e 2007. E' Paese formalmente indipendente dal giugno del 1991, dopo la dichiarazione di indipendenza dalla Jugoslavia del dicembre 1990. Il sistema parlamentare sloveno è monocamerale e prevede come sistema elettorale lo scrutinio proporzionale.

⁴⁴ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Esistono in questo Paese diversi tipi di correttivi a favore della partecipazione femminile alla competizione elettorale, da quelli contenuti nella legge elettorale del 2005 per le elezioni locali, alle quote volontaristiche nei partiti.

La **legge elettorale (2005)** prevede, nelle elezioni locali, quote incrementalmente a partire dal 2006 con un obbligo del 20% di candidature femminili nelle liste, da innalzare al 30% nel 2010 e al 40% nel 2014. E' imposta, inoltre l'alternanza dei due sessi ogni tre candidati.

Nel 2004 è stata votata dal Parlamento sloveno una mozione per modificare la Costituzione e introdurre una copertura legale alle azioni positive. La Coalizione per la parità sta attualmente facendo pressioni per ottenere una quota del 40% nelle elezioni nazionali, mentre nel 2003 questa stessa quota è stata adottata per gli scrutini europei (quote al 40%, vincoli di alternanza, sanzioni).

Tra i partiti politici, i Social Democratici (*Socialni Demokrati*) hanno introdotto già dal 1992 una quota fissa del 33% per entrambi i generi. Nelle elezioni del 1996, sono state candidate addirittura il 42% di donne, tuttavia non ne è stata eletta neppure una. Di conseguenza, a partire dal 1997, si è optato per delle quote *soft* e il partito ha ora un target attestato intorno al 40%.

Il Partito Liberal Democratico (*Liberalna Demokracija Slovenije*) ha introdotto una quota del 30% nel 1990, ma non l'ha rispettata. Successivamente ha adottato una quota fissa per le elezioni nazionali, passando nel 1998 ad una quota *gender neutral* del 25%, da incrementare di tre punti percentuali in ogni elezione successiva, fino al 40%. Una quota del 33% è stata, poi, implementata per entrambi i sessi nelle elezioni locali.

Tab. 14
Slovenia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la drzavni zbor
(1992-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1992	12,22%	87,78%
1996	7,77%	92,23%
2000	13,33%	86,67%
2004	12,22%	87,78%

Fonte: IPU

(Dati sul livello regionale non disponibili)

Spagna.

La Spagna è forse attualmente l'esempio più positivo in Europa, per quanto riguarda le politiche paritarie. Dal suo insediamento, nell'aprile 2004, il governo socialista di José Luis Rodríguez **Zapatero** ha, infatti, messo in atto una serie di riforme decisive per le donne, in particolare, la legge organica spagnola (n. 621/000084, "*Sulla eguaglianza effettiva di uomini e donne*", del 15 marzo 2007) nel quale si affronta il problema della parità uomo-donna a tutto campo – e cioè dal punto di vista del lavoro, della famiglia, dei diritti civili e anche della rappresentanza politica –, sulla base del presupposto che la realizzazione di un'effettiva eguaglianza tra i sessi non sia soltanto un problema di (dis)eguaglianza, e quindi di rivendicazione paritaria ("*un genuino diritto delle donne*"), ma sia "*un elemento di arricchimento della stessa società spagnola, che contribuirà al decollo economico e all'aumento dell'occupazione*" (Preambolo, II). Il Parlamento spagnolo ha approvato in via definitiva la **Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres**, con l'unanimità dei deputati, escluso il Partito Popolare, che si è astenuto.

Nel campo della rappresentanza politica, la legge modifica il codice elettorale e introduce il "principio di presenza equilibrata". E' fatto obbligo alle liste elettorali dei partiti (ricordiamo che il sistema di voto in uso per la Camera bassa è proporzionale con liste bloccate, mentre per il Senato vige un sistema misto) di avere un minimo del 40% e un massimo del 60% di candidati di entrambi i sessi in tutti i tipi di scrutini. Disposizioni sono previste anche in merito all'ordine dei candidati nelle liste, infatti, le quote sono obbligatorie ogni 5 posti: in caso di liste più brevi, si deve rispettare il più possibile la proporzione 40-60%. Le liste che non rispettano questi vincoli non saranno approvate dalle Commissioni elettorali provinciali: i partiti avranno comunque un breve periodo per correggerle.

Inoltre, molte Comunità Autonome hanno introdotto, dal marzo 2007 delle quote per le elezioni regionali (Isole Baleari, Castilla-La Mancha, Andalusia e Paesi Baschi. Quest'ultima comunità impone una quota minima di donne del 50%, e, di fatto, consente anche liste di sole donne). Nei prossimi mesi è probabile che anche altre Comunità Autonome incorporino quote legali.

In Spagna sono presenti anche molti sistemi di quote di partito. Il Partito Socialista dei Lavoratori Spagnoli (*Partido Socialista Obrero Espanol*) e la Sinistra

Unita (*Izquierda Unida*), ad esempio, hanno introdotto una quota per entrambi i sessi del 25% già nel 1988 e 1989, portandola al 40% nel 1997. Il Partito Socialista della Catalogna (*Partit dels Socialistes de Catalunya*) ha progressivamente incrementato le proprie quote (12% nel 1982, 15% nel 1987, 25% nel 1990, 30% nel 1996 e dal 2000 una quota del 40%). Altre formazioni che si attestano sul 40% sono Iniziativa per la Catalogna-Verdi (*Iniciativa per Catalunya-Verds*), Sinistra Repubblicana della Catalogna (*Esquerra Republicana de Catalunya*), Blocco Nazionale Galiziano (*Bloque Nacionalista Galego*), Coalizione Canarie (*Coalición Canaria*).

I diversi partiti conservatori non hanno introdotto quote al loro interno, tuttavia si pongono degli “obiettivi” e citano il riequilibrio della rappresentanza di genere come un fine da perseguire.

Vista la recentissima approvazione di questa legge, dovremo aspettare le elezioni previste nei prossimi mesi del 2008 per poter apprezzarne le qualità. Tuttavia si apprezza, attualmente, una presenza femminile significativa sia nel Congresso de los Diputados (36%), leggermente inferiore nel Senato (25,48%) e positiva a livello regionale (37% negli esecutivi regionali e 40% nelle assemblee elettive).

Tab. 15a
Spagna (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Congresso de los Diputados
(1967-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1967	1,43%	98,57%
1971	-	-
1977	6,00%	94,00%
1979	5,42%	94,58%
1982	6,30%	93,70%
1986	9,40%	90,60%
1989	13,43%	86,57%
1993	16,00%	84,00%
1996	21,55%	78,45%
2000	28,29%	71,71%
2004	36,00%	64,00%

Fonte: IPU

Tab. 15b
Spagna (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1967-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1967	-	-
1971	-	-
1977	-	-
1979	2,88%	97,12%
1982	-	-
1986	-	-
1989	11,15%	88,85%
1993	12,60%	87,40%
1996	13,28%	86,72%
2000	24,32%	75,68%
2004	25,48%	74,52%

Fonte: IPU

Tab. 15c
Spagna:
decision-making negli esecutivi regionali

Esecutivi regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Andalucia	U	8	6	57	43
Aragon	U	4	9	31	69
Asturias (Principado de)	U	5	6	45	55
Canarias	U	5	6	45	55
Cantabria	U	3	8	27	73
Castilla y León	U	6	9	40	60
Castilla-la Mancha	U	7	8	47	53
Catalunya	U	4	11	27	73
Euskadi/País Vasco	U	6	7	46	54
Extremadura	U	5	6	45	55
Galicia	U	6	8	43	57
Illes Balears	U	6	9	40	60
La Rioja	U	2	9	18	82
Madrid (Comunidad de)	D	7	9	44	56
Murcia (Region de)	U	3	10	23	77
Navara (Comunidad Floral de)	U	2	10	17	83
Valenciana (Comunitat)	U	4	11	27	73
Media (%)	:	:	:	37	63

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁴⁵.

⁴⁵ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Tab. 15d
Spagna:
Decision-making nelle assemblee regionali

Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Andalucia	D	43	66	39	61
Aragon	U	19	48	28	72
Asturias (Principado de)	D	17	28	38	62
Canarias	U	24	36	40	60
Cantabria	U	16	23	41	59
Castilla y León	U	36	47	43	57
Castilla-la Mancha	U	24	23	51	49
Catalunya	U	48	87	36	64
Euskadi/País Vasco	D	35	40	47	53
Extremadura	U	26	38	41	59
Galicia	D	24	52	32	68
Illes Balears	D	26	33	44	56
La Rioja	U	13	20	39	61
Madrid (Comunidad de)	D	54	68	44	56
Murcia (Region de)	U	17	27	39	61
Navara (Comunidad Floral de)	D	17	33	34	66
Valenciana (Comunitat)	D	44	54	45	55
Media (%)	:	:	:	40	60

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁴⁶.

1.2.2 *Le quote dei partiti: Austria, Cipro, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria.*

Le *voluntary party quotas* sono sistemi adottati in modo volontario dalle singole formazioni/gruppi/partiti politici. Sono messe in atto dai partiti stessi per garantire le candidature di una certa proporzione di donne. Questo tipo di quote non è vincolato da una legge, di conseguenza se non sono rispettate non ci sono sanzioni.

Austria.

Il sistema austriaco si basa su due Camere, il Nationalrat (camera bassa), eletta con sistema proporzionale a liste concorrenti con sbarramento al 4% (stesso sistema

⁴⁶ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

elettorale anche per le elezioni europee) e il Bundesrat (camera alta), eletto indirettamente (non è preso in considerazione nella nostra analisi quantitativa dal momento che non sono disponibili dati storici sulle elezioni precedenti. Attualmente comunque vi siedono il 27% di donne.).

In Austria, le donne hanno ottenuto il diritto di voto attivo e passivo nel dicembre 1918. I dati sulla presenza femminile che vengono analizzati si inseriscono in un quadro crescente di presenza delle donne nella sfera decisionale (si veda Tab. 16a).

Il quadro legislativo inerente alla partecipazione paritaria delle donne alla presa di decisioni, piuttosto limitato come si vedrà in seguito, si inserisce in questo Paese in una strategia strutturata ed efficace di più ampia di pari opportunità, articolata su tre direttrici: la parificazione giuridica delle donne, l'incentivazione e il sostegno dei programmi di promozione della posizione femminile, il *gender mainstreaming*. Dal 1975 sono state approvate, poi, una legislazione sulla protezione della maternità e una riforma del diritto di famiglia (1975-1978), nonché sulla parità di trattamento (1979), in seguito più volte emendata per adattarsi agli standard europei e una legge specifica nel campo dell'impiego pubblico che impone la presenza di commissioni chiamate a vigilare costantemente sulla realizzazione delle condizioni di uguaglianza.

Anche nell'assetto istituzionale sono presenti organi *ad hoc* decisivi ai fini dell'implementazione e del monitoraggio delle politiche paritarie; infatti dal 1991 esiste un Ministero per le questioni femminili (inizialmente creato nel 1967 come dipartimento del Ministero per gli affari sociali) cui è riconosciuto un diritto di veto nelle decisioni del governo federale che rientrino nelle aree di sua competenza.

Sotto il profilo legislativo, norme contro la discriminazione basata sul sesso sono contenute nella Costituzione austriaca, all'articolo 7. Nel corso degli anni Novanta, si è sviluppato un vivo dibattito circa la necessità di rivedere il dettato Costituzionale, in modo da rendere possibile la realizzazione e l'attuazione di misure dirette a ridurre le discriminazioni fra donne e uomini; questo dibattito è sfociato nella modifica dello stesso articolo 7 (1998), al quale è stato aggiunto il secondo comma, che consente esplicitamente "*provvedimenti per la promozione della parità sostanziale di donne e uomini, in particolare per la rimozione delle ineguaglianze di fatto tuttora presenti*".

Nonostante la revisione costituzionale dia copertura ad eventuali provvedimenti legislativi correttivi, non sono state ancora messe in atto azioni positive. Le percentuali

positive circa la rappresentanza femminile sono quindi dovute alla presenza di un'autoregolamentazione efficace all'interno dei partiti politici. Sono quattro i partiti che prevedono delle quote per le candidature femminili nelle liste elettorali.

I Verdi- Alternativa Verde (*Die Grünen-Die Grünen Alternativen*) riservano alle donne una quota del 50% dal 1993. Il Partito degli Austriaci (*Österreichische Volkspartei*) ha una quota del 33% per le candidature femminili dal 1995. Infine, il Partito Socialdemocratico dell'Austria (*Sozialdemokratische Partei Österreichs*) prevede una quota per le donne pari al 40% fin dal 1985.

Per effetto di questa autoregolamentazione, la presenza delle donne nelle liste elettorali è cresciuta costantemente: nel 1983 era del 15%, nel 1990 del 28%, nel 1994 del 39% (Baldassarre, Scaccia, 2003⁴⁷).

Tab. 16a
Austria:
la rappresentanza femminile presso la Nationalrat
(1970-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1970	4,85%	95,15%
1971	6,01%	93,99%
1975	7,65%	92,35%
1979	9,84%	90,16%
1983	9,84%	90,16%
1986	21,31%	78,69%
1990	21,31%	78,69%
1994	23,50%	76,50%
1995	26,78%	73,22%
1999	26,78%	73,22%
2002	33,88%	66,12%
2006	32,24%	67,76%

Fonte: IPU

⁴⁷ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003, pag. 17.

Tab. 16b
Austria:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali		Membri			
		Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)
Burgenland	U	2	5	29	71
Kärnten	U	1	6	14	86
Niederösterreich	U	4	5	44	56
Oberösterreich	U	1	8	11	89
Salzburg	D	3	4	43	57
Steiermark	U	2	7	22	78
Tirol	U	2	6	25	75
Vorarlberg	U	1	6	14	86
Wien	U	6	8	43	57
Media(%)	:	:	:	27	73
Assemblee elettive		Membri			
		Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)
Burgenland	U	8	28	22	78
Kärnten	U	8	32	20	80
Niederösterreich	U	10	46	18	82
Oberösterreich	D	21	35	38	62
Salzburg	U	11	25	31	69
Steiermark	U	15	41	27	73
Tirol	U	12	24	33	67
Vorarlberg	U	14	22	39	61
Wien	U	37	63	37	63
Media (%)	:	:	:	29	71

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁴⁸.

Cipro

La Repubblica di Cipro si basa su un sistema parlamentare monocamerale, eletto tramite scrutinio proporzionale nelle sei circoscrizioni elettorali. Come si può vedere dalla tabella 17a, la presenza femminile alla Camera è sempre stata su livelli decisamente minimi: solo nelle ultime elezioni, nel 2006, si è raggiunta quota 10%. Insieme a Malta, Cipro è, inoltre, l'unico stato UE a non avere neppure una donna europarlamentare.

Non esiste alcun tipo di previsione legislativa a favore del riequilibrio della rappresentanza e tra i partiti, l'unico che prevede delle quote è il Movimento dei

⁴⁸ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Socialdemocratici (*Kinima Sosialdimokraton*) con il 30% di posti riservati nelle liste alle donne.

Tab. 17a
Cipro:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Vouli Antiprosopon
(1970-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1970	0%	100%
1976	2,77%	97,23%
1981	2,86%	97,14%
1985	1,79%	98,21%
1991	5,36%	94,64%
1996	5,36%	94,64%
2001	7,50%	92,50%
2006	10%	90%

Fonte: IPU

(Dati sul livello regionale non disponibili)

Germania.

Il sistema parlamentare tedesco si basa su una Camera direttamente elettiva (Deutscher Bundestag), eletta con sistema misto (metà dei seggi con scrutinio proporzionale a liste concorrenti su base regionale e soglia di sbarramento al 5%; l'altra metà dei seggi a collegio uninominale a turno unico), e sul Bundesrat, eletto indirettamente che raggruppa i delegati dei singoli parlamenti federali (nella nostra analisi compaiono solo i dati sulla prima Camera, non essendo disponibili dati storici sulla seconda a causa dell'elezione indiretta).

La presenza femminile negli organi elettivi (31,76% al Bundestag e 31% nelle assemblee regionali) e di governo (38% con una donna a capo del governo, Angela Merkel e 25% tra gli esecutivi regionali) si attesta, in questo Paese, su livelli decisamente positivi. Dall'unificazione delle due Germanie, infatti, la presenza femminile in Parlamento è cresciuta costantemente (tab. 18a), benché, invece, i dati riferiti al periodo precedente raccontino storie molto diverse tra di loro (si vedano le tabelle 18b e 18c).

I dati positivi che abbiamo appena illustrato sono senza dubbio il frutto di una serie di interventi legislativi miranti ad eliminare progressivamente le disuguaglianze fra donne e uomini e gli ostacoli che impediscono il pieno godimento dei diritti sociali e politici.

La Costituzione tedesca (art. 3) enuncia il principio di uguaglianza nelle sue due accezioni, formale e sostanziale: i commi 2 e 3, infatti, prevedono espressamente la possibilità per il legislatore di adottare misure in favore di gruppi svantaggiati (principio delle azioni positive), mentre il comma 3 vieta qualsiasi discriminazione fra i sessi. Il secondo comma non deve, tuttavia, trarre in inganno, dal momento che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito fuori da ogni dubbio che l'articolo 3 non si applica in materia elettorale, disciplinata invece dagli articoli 28 e 38 (Baldassarre, Scaccia, 2003⁴⁹). L'articolo 3 è stato oggetto di revisione costituzionale attraverso la legge del 15 novembre 1994. Al secondo comma è stato dunque aggiunto che *“lo Stato promuove la realizzazione della parità tra uomo e donna e rimuove le situazioni di svantaggio di fatto”*. Questa modifica, se pure non è stata ritenuta idonea a giustificare azioni positive in materia elettorale, ha, però reso maggiormente giustificabili le leggi che prevedono quote di riserva in favore del sesso femminile, come la seconda legge sulla parificazione (che prevede un vantaggio nell'assunzione per le donne, a parità di qualifica e competenze, nonché di intraprendere iniziative in tutti gli uffici pubblici nei quali le donne sono sottorappresentate). Questa legge, nasce dopo la risoluzione del 23 giugno 1999 attraverso la quale il governo federale ha posto il *gender mainstreaming* come criterio direttivo delle proprie politiche.

Gli importanti risultati registrati nell'ambito della rappresentanza femminile, sono stati conseguiti senza specifiche iniziative di tipo legislativo, anche indirette, volte ad aumentare la presenza delle donne negli organi di rappresentanza politica (Baldassarre, Scaccia, 2003⁵⁰). Il dato si deve soprattutto a fattori culturali ma anche all'adozione di numerosi provvedimenti diretti a rimuovere le situazioni di discriminazione sociale delle donne in diversi campi della vita e alla presenza, negli statuti dei partiti più importanti, di misure idonee a promuovere la rappresentanza femminile negli organi direttivi del partito e nelle liste elettorali.

Il Partito della Sinistra (*Die Linkspartei*) ha una quota del 50% per le donne nelle liste di partito. Il partito Alleanza 90/I Verdi (*Bündnis 90/Die Grünen*) ha, dal 1990, una quota del 50% per le donne. L'Unione Cristiano Democratica (*Christlich-Demokratische Union*) stabilisce, per le elezioni interne, che almeno un terzo delle

⁴⁹ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003.

⁵⁰ *Ibidem*.

candidature nelle liste devono essere donne (cioè una ogni tre). In caso di non rispetto, è stabilito che le elezioni della CDU siano ripetute. Gli eletti sono candidati anche per le elezioni nazionali. Il Partito Social Democratico della Germania (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands*), infine, ha introdotto il sistema delle quote nel 1988. L'obiettivo era inizialmente del 25% (1990), poi innalzato al 33% (1994) e infine fissato al 40% nel 1998. Secondo quest'ultima quota, è richiesto che le liste siano "a cerniera", con l'opzione di accordare ogni quinto posto ad un esponente di entrambi i sessi.

Tab. 18a
Germania Unita:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Deutscher Bundestag
(1990-2005)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1990	20,54%	79,46%
1994	26,73%	73,27%
1998	30,94%	69,06%
2002	32,28%	67,72%
2005	31,76%	68,24%

Fonte: IPU

Tab. 18b
German Democratic Republic:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Volskammer
(1967-1986)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1967	30,60%	69,40%
1971	31,80%	68,20%
1976	33,60%	66,40%
1981	32,40%	67,60%
1986	32,20%	67,80%

Fonte: IPU

Tab. 18c
Federal Republic of Germany:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Bundestag
(1969-1987)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1969	6,56%	93,44%
1972	5,79%	94,21%
1976	7,34%	92,66%
1980	13,79%	86,21%

1983	9,81%	90,19%
1987	15,41%	84,59%

Fonte: IPU

Tab. 18d
Germania:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Baden-Württemberg	U	3	11	21	79
Bayern	U	3	15	17	83
Berlin	U	4	5	44	56
Brandenburg	U	3	7	30	70
Bremen	U	3	4	43	57
Hamburg	U	3	7	30	70
Hessen	U	2	9	18	82
Mecklenburg-Vorpommern	U	2	8	20	80
Niedersachsen	U	2	8	20	80
Nordrhein-Westfalen	U	3	10	23	77
Rheinland-Pfalz	U	3	7	30	70
Saarland	U	1	8	11	89
Sachsen	U	2	8	20	80
Sachsen-Anhalt	U	4	10	29	71
Schleswig-Holstein	U	2	6	25	75
Thüringen	U	2	9	18	82
Media (%)	:	:	:	25	75
Assemblee elettive	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne(%)	Uomini(%)
Baden-Württemberg	U	34	105	24	76
Bayern	U	50	130	28	72
Berlin	U	55	102	35	65
Brandenburg	U	37	51	42	58
Bremen	U	28	56	33	67
Hamburg	U	41	80	34	66
Hessen	U	32	78	29	71
Mecklenburg-Vorpommern	D	17	57	23	77
Niedersachsen	U	65	118	36	64
Nordrhein-Westfalen	D	52	135	28	72
Rheinland-Pfalz	U	36	65	36	64

Saarland	U	15	36	29	71
Sachsen	U	33	91	27	73
Sachsen-Anhalt	U	30	67	31	69
Schleswig-Holstein	U	21	48	30	70
Thüringen	D	31	57	35	65
Media (%)	:	:	:	31	69

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁵¹.

Irlanda.

Il Parlamento irlandese si compone di due Camere, elette attraverso un sistema proporzionale con singolo voto di preferenza trasferibile ad altri candidati indicati in sequenza dall'elettore, in base alla legge elettorale del 5 novembre 1992 (ultimo emendamento il 31 marzo 1998). Lo stesso sistema è applicato, a partire dal 1997, alle elezioni europee.

Le Irlandesi hanno ottenuto il diritto di voto (attivo e passivo) nel 1918, tuttavia solo le donne sopra i trent'anni potevano votare. Questa limitazione è venuta meno nel 1928. La Costituzione irlandese sancisce il principio di uguaglianza all'articolo 40, primo comma, ma non contiene previsioni specifiche sulla parità fra i sessi. Al contrario, alle donne viene assegnato un ruolo "fondamentale" nell'istituzione familiare.

La legislazione ordinaria prevede, nell'Employment Equality Act, approvato nel 1977 e modificato nel 1998, la parità salariale, stabilendo, inoltre, la possibilità, per lo Stato, di ricorrere alle azioni positive per rimuovere le disuguaglianze esistenti che incidono sull'accesso al lavoro. A questa legge, si è aggiunta nel 200 l'Equal Status Act, che vieta le discriminazioni in base al sesso, allo stato civile, ecc.. e ha portata più generale rispetto alla legge del '77 (che invece resta fondamentale nel campo lavorativo), con la quale peraltro condivide le strutture operative (Equal Authority e l'Office of the Director of Equality Investigations), di nomina governativa ma indipendenti.

Non esiste, invece, alcuna legislazione paritaria in materia elettorale ma solo delle quote messe in atto da alcuni partiti in modo del tutto volontario.

Il Partito dei Lavoratori ha una quota del 40% sulle liste di partito dal 1991 ma attualmente non è presente in Parlamento.

⁵¹ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Il Partito dei Verdi (*Comhaontas*) ha un bilanciamento di genere al 40/60 dal 1992. Fine Gael aveva, a metà degli anni '90, un obiettivo paritario del 33% nelle elezioni locali.

Il Partito Laburista aveva, in precedenza, una quota del 25% per le donne nelle liste di partito. Nel 2007 il partito ha adottato una quota del 30% per le donne all'interno degli organi di partito (per esempio nel Consiglio Esecutivo Nazionale che è l'organo più importante). I membri del partito hanno fatto passare una mozione per avere il 50% di candidate donne nelle elezioni locali del 2013. Attualmente, è la formazione politica con la percentuale più alta di donne membri del Parlamento irlandese (35%).

Il partito Sinn Fei ha una quota interna del 40% per le donne.

Il Partito Repubblicano Fianna Fail ha adottato nel 2005 una quota di genere del 30% per le cariche interne al partito, con l'obiettivo di selezionare un terzo di candidate donne per le prossime elezioni (2008).

I dati disponibili sull'evoluzione della rappresentanza femminile (dal 1969) mostrano, per la Camera bassa, un andamento incrementale costante (a parte alcune piccole regressioni nelle elezioni del 1982 e del 1989 rispetto alle tornate precedenti), benché su percentuali piuttosto basse: dal 2,1% (1969) si è passati al 4,05% (1977), all'8,43% (1987), per giungere all'attuale 13,25%. Al contrario di quanto avviene in quasi tutti gli altri Stati UE, al Senato la presenza femminile è più alta che alla Camera di deputati, con percentuali elevate a partire dal 1994 (23,50%) fino al 2002 (33,88%), che sono poi calate bruscamente nel 2007 (20,00%). Non sono purtroppo disponibili dati sulla presenza femminile a livello regionale. Una donna è tuttavia presidente della Repubblica (Mary Robinson, eletta nel 1990 e di nuovo nel 1997) e le donne nel governo sono il 20%, (3 su 12).

Tab. 19a
Irlanda (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Dáil Éireann
(1969-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1969	2,10%	97,90%
1973	2,80%	97,20%
1977	4,05%	95,95%
1981	6,02%	93,98%
1982	4,82%	95,18%
1983	7,83%	92,17%

1987	8,43%	91,57%
1989	7,83%	92,17%
1992	12,05%	87,95%
1997	12,05%	87,95%
2002	13,25%	86,75%
2007	13,25%	86,75%

Fonte: IPU

Tab. 19b
Irlanda (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Seanad Éireann
(1981-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1981(agosto) + 1982(aprile)	13,33%	86,67%
1983	10,00%	90,00%
1987	8,33%	91,67%
1994	23,50%	76,50%
1995	26,78%	73,22%
1999	26,78%	73,22%
2002	33,88%	66,12%
2007	20,00%	80,00%

Fonte: IPU

(Dati sul livello regionale non disponibili)

Italia.

Per l'Italia si veda il capitolo successivo.

Lituania.

Dalla proclamazione dell'indipendenza dall'ex URSS, la Lituania ha adottato un sistema parlamentare monocamerale, e i suoi 141 deputati sono eletti tramite sistema misto, in parte proporzionale, in parte maggioritario. Ricordiamo che il diritto di voto è stato esteso alle donne già nel 1921.

I dati disponibili su questo Paese sono veramente pochi: il *database* della DG Lavoro della Commissione europea non fornisce alcun dato, ad esempio, sulla composizione delle assemblee regionali. Una ricerca alternativa sui supporti *on line* delle istituzioni lituane non ha prodotto nulla, nel senso che mancano completamente riferimenti alla dimensione di genere. Anche nelle commissioni parlamentari, non esiste alcuna formazione *ad hoc* presupposta per il monitoraggio delle disuguaglianze tra donne e uomini ma un generico Comitato per i diritti dell'uomo (i cui lavori, peraltro,

non sono consultabili): l'uso di tale termine chiarisce, forse, il livello di attenzione posto nei confronti di queste tematiche.

Tuttavia la presenza femminile nel Parlamento si attesta su un buon⁵² 21,99% (dato 2004), raddoppiando rispetto alla tornata elettorale precedente del 2000.

Tra i partiti, l'unico che prevede un sistema di quote è il Partito Social Democratico (*Lietuvos socialdemokratų partija*), che ha una quota di almeno un terzo per entrambi i sessi.

Tab. 20a
Lituania:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Seimas
(1992-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1992	7,10%	92,90%
1996	17,52%	82,48%
2000	10,64%	89,36%
2004	21,99%	78,01%

Fonte: IPU

(Dati sul livello regionale non disponibili)

Lussemburgo.

Il Parlamento lussemburghese si compone di una sola Camera, eletta tramite sistema proporzionale a liste concorrenti (la legge elettorale è la stessa dal 1924, ovviamente è stata emandata più volte, l'ultima nel febbraio 2003). Lo stesso sistema è utilizzato per le elezioni europee.

In questo Paese, le donne hanno ottenuto il diritto di voto nel 1919, anno in cui fece poi apparizione la prima deputata eletta (Baldassarre, Scaccia, 2003⁵³). Nonostante questo, la presenza femminile nella Camera dei Deputati non è stata molto elevata fino alla metà degli anni Novanta. Gli scarsi dati disponibili, purtroppo, ci impediscono di approfondire l'analisi storica e di avanzare valutazioni sullo stato della rappresentanza femminile a livello regionale. Certamente, i dati attuali sul Parlamento (23,33%, 2004) e sul governo (20%, ossia 3 donne ministro su 12, si veda la Tab. 8) non sono

⁵² Sottolineo l'ironia di questo aggettivo. In termini generali, una percentuale del 20% non è certamente alta ma in un discorso di rappresentanza femminile che nell'UE a 27 si attesta sul 24% certo non sembra così male.

⁵³ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003.

disprezzabili ma certamente raccontano un Paese che ha davanti a sé ancora molta strada da fare.

La Costituzione lussemburghese sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ma non contiene disposizioni specifiche sull'uguaglianza fra i sessi. Tuttavia, il Granducato ha ratificato la Convenzione CEDAW (1979) il 2 febbraio 1989, rendendo necessario intraprendere misure concrete e immediate in grado di porre rimedio alla situazione di disparità fra i sessi. Questo si è tradotto in un tentativo di revisione costituzionale che esplicitasse la possibilità, per lo Stato, di intervenire attraverso azioni positive al fine di eliminare le disuguaglianze. La proposta, tuttavia, ha ricevuto un parere poco positivo da parte del Consiglio di Stato, che riteneva preferibile una dichiarazione d'intenti che non conferisse diritti.

Importante risulta, infine, la legge 4707 del 28 giugno 2001 sull'onere della prova in caso di discriminazioni basate sul sesso, per la sua applicazione in diversi ambiti.

Com'è evidente da questo breve elenco, non esiste nessuna disposizione legislativa in merito al riequilibrio della rappresentanza di genere. L'unico sistema di quote è previsto all'interno di alcuni partiti politici.

Il partito dei Verdi (*Déi Gréng/Les Verts*) tenta di applicare la parità negli organi di partito, nelle cariche e nelle liste.

Il Partito Cristiano Sociale del Popolo (*Chrëschtlech Sozial Vollekspartei*) sta perseguendo l'obiettivo di una quota femminile del 33% nelle liste di partito.

La Sinistra (*Déi Lénk*), partito attualmente non rappresentato in Parlamento, applicava una quota del 50% sia nella sua composizione interna che nella compilazione delle liste elettorali.

Il Partito Socialista dei Lavoratori del Lussemburgo (*Lëtzebuenger Sozialistesche Arbechterpartei*) ha adottato una quota interna nelle cariche di partito del 33% con l'obiettivo di giungere alla parità.

Tab. 21a
Lussemburgo:
evoluzione della rappresentanza femminile presso a Camera dei Deputati
(1968-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1968	3,57%	96,43%
1974	-	-
1979	-	-

1984	-	-
1989	13,33%	86,67%
1994	20,00%	80,00%
1999	16,67%	83,33%
2004	23,33%	76,67%

Fonte: IPU

(Dati sul livello regionale non disponibili)

Malta.

Come abbiamo rilevato precedentemente, Malta è l'unico Paese UE, con Cipro, a non avere neppure una donna tra gli eletti al Parlamento europeo. Anche per questo Paese, le difficoltà a reperire informazioni sulle politiche di genere messe in atto sono davvero notevoli.

La Costituzione non specifica neppure i termini "uomini e donne" ma parla generalmente di cittadini; inoltre, riconosce e promuove i "diritti umani", e la genericità della formulazione fa intendere, quantomeno, che lo sguardo del legislatore è neutro.

Certamente non esistono previsioni normative che mirano ad incrementare la presenza femminile nelle assemblee elettive: in questo senso, esiste un unico partito che prevede una quota del 20% nelle liste di partito. Si tratta del Partito Laburista (*Partit Laburista*).

Purtroppo non sono disponibili dati sul livello della presenza femminile nel *decision-making* regionale, tuttavia è ipotizzabile che siano in linea con i dati della Camera (eletta tramite sistema proporzionale a liste concorrenti con voto di preferenza), tutt'altro che elevati, al di sotto del 10% (le donne votano, comunque, a partire dal 1947).

Tab. 22a
Malta:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Il-Kamra Tad-Deputati
(1971-2003)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1971	3,63%	96,37%
1976	3,08%	96,92%
1981	1,54%	98,46%
1987	2,90%	97,10%
1992	1,54%	98,46%
1996	5,80%	94,20%
1998	9,23%	90,77%
2003	9,23%	90,77%

Fonte: IPU
(Dati sul livello regionale non disponibili)

Paesi Bassi.

Il parlamento olandese (Staten Generaal) è composto da due camere: la prima, di cui fanno parte 75 membri, è eletta indirettamente e ha poteri solo limitati; la seconda (camera bassa) è eletta direttamente (tramite sistema proporzionale, sbarramento allo 0,67% e voto di preferenza) e controlla il governo. In entrambi i casi, i membri sono eletti per quattro anni. La legge elettorale attualmente in vigore è del 28 settembre 1989 e regola, con lo stesso sistema previsto per l'elezione della Camera bassa, anche le elezioni europee.

Il diritto di voto delle olandesi è stato ottenuto in due diversi momenti, nel 1917 quello passivo e nel 1919 l'elettorato attivo.

Nei Paesi Bassi non esiste una legislazione specificamente mirata a promuovere la partecipazione delle donne in politica e le uniche quote esistenti sono quelle predisposte da alcuni partiti; tuttavia, la presenza di donne nelle assemblee elettive si attesta su percentuali elevate, a tutti i livelli, nazionale (36,66% nel 2006), regionale (27% degli esecutivi regionali, 36% nelle assemblee regionali) e di governo (28% ossia 5 Ministre su 13).

Questi dati sono quindi piuttosto il risultato di una serie di fattori concomitanti. Innanzitutto il sistema elettorale proporzionale su scala nazionale sembra favorire le candidature delle donne. In secondo luogo, il tessuto sociale olandese è ricco di associazioni femminili ben organizzate⁵⁴ e particolarmente sensibili alle pari opportunità (Baldassarre, Scaccia, 2003⁵⁵). Questo spinge molti partiti politici ad inserire nelle proprie liste candidature femminili per catturare il consenso di tale parte della società. Inoltre, alcune formazioni politiche prevedono delle quote stabili al proprio interno come il Partito Laburista (*Partij van de Arbeid*), che ha una quota del 50% sulle liste di partito dal 1987, e la Sinistra Verde (*GroenLinks*), che prevede una quota a favore delle donne (non abbiamo dati confermati sulla percentuale).

⁵⁴ Ad esempio, la "Società dell'Uomo e della Donna" e l'"Alleanza delle Donne Olandesi"

⁵⁵ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003.

Il Governo olandese, da parte sua, pur non avendo adottato misure dirette, ha inserito, dal 1992, il tema della parità delle donne in politica nella propria programmazione, puntando su misure indirette per incrementare la rappresentanza politica femminile come dei sussidi nei confronti dei partiti che intraprendono iniziative dedicate alla promozione delle pari opportunità tra gli iscritti. Tutto questo inoltre si inserisce in un contesto normativo di lotta contro le discriminazioni e di promozione della strategia del *gender mainstreaming* molto efficace, ben implementato e monitorato da *organismi ad hoc* (Commissione per il trattamento paritario, creata nel 1994, junior Minister per l'Emancipazione).

Tab. 23a
Paesi Bassi (1):
**evoluzione della rappresentanza femminile presso la Tweede Kamer der Staten-
 General (1971-2006)**

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1971	6,67%	93,33%
1972	9,33%	90,67%
1977	14,00%	86,00%
1980	-	-
1982	12,66%	87,34%
1986	20,00%	80,00%
1989	21,33%	78,67%
1994	31,33%	68,67%
1998	36,00%	64,00%
2002	34,00%	66,00%
2003	36,67%	63,33%
2006	36,67%	63,33%

Fonte: IPU

Tab. 23b
Paesi Bassi (2):
**evoluzione della rappresentanza femminile presso la Eerste Kamer der Staten-
 General (1971-2007)**

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1971	4,00%	96,00%
1977	-	-
1980	-	-
1986	21,33%	78,67%
1995	22,66%	77,34%
1999	26,67%	73,33%
2003	32,00%	68,00%
2007	34,67%	65,33%

Fonte: IPU

Tab. 23c
Paesi Bassi:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Drenthe	U	2	5	29	71
Flevoland	U	1	4	20	80
Friesland	U	3	3	50	50
Gelderland	U	2	5	29	71
Groningen	U	1	6	14	86
Limburg	U	1	5	17	83
Noord-Brabant	D	4	3	57	43
Noord-Holland	U	1	7	13	87
Overijssel	U	1	6	14	86
Utrecht	U	2	5	29	71
Zeeland	D	1	5	17	83
Zuid-holland	U	3	6	33	67
Media (%)	:	:	:	27	73
Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Drenthe	U	13	28	32	68
Flevoland	U	12	27	31	69
Friesland	U	17	26	40	60
Gelderland	U	20	33	38	62
Groningen	U	14	29	33	67
Limburg	U	15	32	32	68
Noord-Brabant	D	25	30	45	55
Noord-Holland	U	21	34	38	62
Overijssel	U	14	33	30	70
Utrecht	U	21	26	45	55
Zeeland	D	12	27	31	69
Zuid-holland	U	17	38	31	69
Media (%)	:	:	:	36	64

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁵⁶.

⁵⁶ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Polonia.

La Polonia si basa su un sistema bicamerale, eletto tramite scrutinio proporzionale con sbarramento al 5%, per le liste di partito e 8% per le coalizioni (Camera bassa) e tramite sistema maggioritario (Camera alta). La Costituzione approvata il 2 aprile 1997 accenna in modo abbastanza generico alla questione dell'uguaglianza fra uomini e donne⁵⁷, ma ciò che stupisce è l'assoluta mancanza di differenziazione sessuale dei termini utilizzati: il termine "cittadini" o "*polish people*" ricorre spessissimo, nella più neutra delle accezioni. Tutto questo certo non fa pensare ad uno sguardo attento alle problematiche connesse col genere, considerazione che trova ulteriore conferma nella totale assenza, all'interno delle due Camere, di commissioni parlamentari (esistono commissioni sui diritti umani, sulla famiglia, sugli affari sociali ma nessuna di queste include l'accezione di genere).

Nonostante il diritto di voto alle donne sia stato concesso in Polonia già nel 1918, tuttavia la storia di questo Paese come libero, indipendente ed autodeterminato risale solo al 1989, alla fine del regime sovietico, con le prime elezioni libere (4 giugno 1989) stravinte dal sindacato indipendente *Solidarność* guidato da Lech Wałęsa, nelle quali vengono elette il 13,48% di donne.

I dati sulla presenza femminile nelle due Camere sono molto discordanti tra di loro: nella Sejm, infatti, sono state elette il 20,43% di donne, mentre nel Senat siedono appena l'8% di senatrici. Mentre nella Camera alta la presenza femminile è perdurata tendenzialmente scarsa (con un anomalo picco del 23% nel 2001), la Camera bassa si connota con un andamento altalenante delle presenze femminili, da livelli oltre il 20% (1976, 1980, 1985) ad altri inferiori al 10% (1991). Il *decision-making* a livello regionale non smentisce l'andamento generale, dal momento che la media di donne negli esecutivi regionali è solo dell'8%, mentre la composizione femminile delle assemblee regionali è del 17%.

⁵⁷ Article 33

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
2. Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall have the right to equal compensation for work of similar value, to social security, to hold offices, and to receive public honours and decorations.

Article 60

Polish citizens enjoying full public rights shall have a right of access to the public service based on the principle of equality.

Non esistendo quote né a livello costituzionale, né nella legge elettorale, esistono tuttavia alcuni partiti che le prevedono al loro interno: il partito Alleanza democratica di Sinistra (*Sojusz Lewicy Demokratycznej*) ha una quota del 30%, sia interna che per le liste di candidature; l'Unione Laburista (*Unia Pracy*) ha una quota del 30%; infine, l'Unione della Libertà (*Unia Wolności*) aveva una quota del 30%. Nel 2005 il partito è diventato *Partię Demokratyczną*.

Il Gruppo Parlamentare delle Donne ha proposto una quota del 30% ma non ha ricevuto abbastanza sostegno in Parlamento.

Tab. 24a
Polonia (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Sejm
(1969-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1969	14,41%	85,59%
1972	15,87%	84,13%
1976	20,43%	79,57%
1980	26,50%	73,50%
1985	20,22%	79,78%
1989	13,48%	86,52%
1991	9,56%	90,44%
1993	13,04%	86,96%
1997	13,04%	86,96%
2001	20,22%	79,78%
2005	20,43%	79,57%
2007	20,43%	79,57%

Fonte: IPU

Tab. 24b
Polonia (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1989-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1989	6,06%	93,94%
1991	8,00%	92,00%
1993	13,00%	87,00%
1997	11,00%	89,00%
2001	23,00%	77,00%
2005	13,00%	87,00%
2007	8,00%	92,00%

Fonte: IPU

Tab. 24b
Polonia:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali		Membri			
		Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)
Dolnoslaskie	U	0	5	0	100
Kujawsko-pomorskie	U	0	5	0	100
Lodzkie	U	1	4	20	80
Lubelskie	U	0	5	0	100
Lubuskie	U	2	3	40	60
Malopolskie	U	0	5	0	100
Mazowieckie	U	0	5	0	100
Opolskie	U	0	6	0	100
Podkarpackie	U	0	5	0	100
Podlaskie	U	0	5	0	100
Pomorskie	U	1	4	20	80
Slaskie	U	0	5	0	100
Swietokrzyskie	U	0	5	0	100
Warminsko-Mazurskie	U	1	4	20	80
Wielkopolskie	U	1	4	20	80
Zachodino-pomorskie	U	0	5	0	100
Media (%)	:	:	:	8	92
Assemblee regionali		Membri			
		Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)
Dolnoslaskie	U	6	30	17	83
Kujawsko-pomorskie	U	5	28	15	85
Lodzkie	U	6	30	17	83
Lubelskie	U	7	26	21	79
Lubuskie	U	3	27	10	90
Malopolskie	U	11	28	28	72
Mazowieckie	U	13	38	25	75
Opolskie	U	4	26	13	87
Podkarpackie	U	3	30	9	91
Podlaskie	U	2	28	7	93
Pomorskie	U	7	26	21	79
Slaskie	U	4	44	8	92
Swietokrzyskie	U	4	26	13	87
Warminsko-Mazurskie	U	5	25	17	83
Wielkopolskie	U	11	28	28	72
Zachodino-pomorskie	U	5	25	17	83

Media (%)	:	:	:	17	83
------------------	---	---	---	-----------	-----------

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁵⁸.

Regno Unito.

Delle due Camere che compongono il Parlamento britannico, solo la House of Commons è elettiva, secondo il sistema maggioritario (legge elettorale dell'8 febbraio 1983). Il diritto di voto è stato esteso alle donne oltre i trent'anni nel 1918. Nel 1928 la soglia di età è stata equiparata a quella degli uomini.

Il Regno Unito non è dotato di una Costituzione scritta nella quale sia sancito formalmente il principio di uguaglianza. In tema di lotta contro le discriminazioni basate sul sesso, tuttavia, esistono due leggi fondamentali, l'Equal Pay Act del 1970 e il Sex Discrimination Act del 1975. Quest'ultimo risulta particolarmente interessante dal momento che comprende una serie di ambiti diversi (lavoro, istruzione, servizi, fruizione di beni). L'articolo 53 di questa legge ha istituito la Equal Opportunities Commission, organismo che risponde della propria attività al Ministry for Equality ma che non fa parte dell'assetto governativo, il cui compito principale è di monitorare l'implementazione e il rispetto di queste due leggi.

Nonostante la lunga tradizione femminista del Regno Unito (si pensi alla stagione del suffragismo), la presenza femminile nelle istituzioni politiche non registra che percentuali molto basse (tab. 25a): dal 3,97% del 1970, si è registrato nel 1992 un 9,22%, mentre i valori intermedi sono tutti inferiori. Il sistema maggioritario, da un lato, e le modalità di composizione della Camera Alta (non elettiva e a nettissima predominanza maschile) costituiscono un ostacolo alla partecipazione delle donne in politica.

Per incentivare l'accesso delle donne alle cariche rappresentative, in mancanza di una legislazione ad hoc, i partiti politici hanno intrapreso diverse iniziative.

In particolare, il Partito Laburista, introdusse nel 1992 delle liste di sole donne ("all-female shortlist") nel 50% dei seggi in cui il partito aveva le migliori possibilità di vincere. Il tribunale di Leeds statò, sul ricorso presentato da due candidati uomini così esclusi, che la misura messa in atto dal partito era discriminatoria, in base al Sex Discrimination Act del 1975. Per le elezioni del 1997, i Laburisti hanno deciso di optare

⁵⁸ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

per misure più *soft*, proponendo lo stesso numero di candidati uomini e candidate donne. Le elezioni del 1997 non solo hanno senato la vittoria dei Laburisti di Tony Blair ma hanno anche fatto raddoppiare la presenza femminile nella House of Commons (dal 9,22% del 1992 al 18,20 del 1997). Dopo le elezioni generali del 2001 (e un lieve calo della percentuale di elette), il Parlamento ha approvato il Sex Discrimination (Election Candidates) Act, nel quale si consente, ai partiti politici, di mettere in atto azioni positive per incrementare il numero delle donne elette. Questo avrebbe quindi permesso di reintrodurre nel Partito Laburista il sistema pre-1996. Nel 2005, infatti, i Laburisti hanno reintrodotta le all-women shortlists in trenta circoscrizioni “sicure”, ma non tutte hanno vinto. Per le prime elezioni dei Parlamenti Scozzese e Gallese del 1999, i Labour hanno utilizzato un sistema di candidature doppie per selezionare i candidati da posizionare nelle circoscrizioni elettorali. Il sistema prevede un “twinning system” (twin significa gemello), viene cioè proposta una candidatura gemella, per ogni seggio un candidato uomo e una candidata donna (i più votati dai membri del partito).

I Liberal Democratici hanno adottato, nel 2001, un obiettivo del 40% di candidature femminili, ma allo stesso tempo hanno rifiutato nettamente le all-women shortlist. Le quote sono implementate secondo un sistema “a cerniera” nelle elezioni europee del 1999 ma non nelle politiche del 2002.

Nel Parlamento Scozzese sono state elette, nel 1999, ben il 37,2% di donne, divenute poi il 39,5% nel 2003 e scendendo al 33,3% in quelle del 2007.

Nell’Assemblea Nazionale del Galles, nel 2003, sono stati assegnati alle donne ben il 50% dei posti (50%).

Tab. 25a
Regno Unito:
la rappresentanza femminile presso la House of Commons

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1970	3,97%	96,03%
1974 (febbraio)	3,62%	96,38%
1974 (ottobre)	4,25%	95,75%
1979	2,99%	97,01%
1983	3,62%	96,38%
1987	6,31%	93,69%
1992	9,22%	90,78%
1997	18,20%	81,80%

2001	17,91%	82,09%
2005	19,81%	80,19%

Fonte: IPU

Tab. 25b
Regno Unito:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Greater London Authority	U	-	-	-	-
Northern Ireland	U	4	10	29	71
Scotland	U	5	11	31	69
Wales	U	4	6	40	60
Media (%)	:	:	:	33	67
Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Greater London Authority	D	9	16	36	64
Northern Ireland	U	18	90	17	83
Scotland	U	43	86	33	67
Wales	U	28	32	47	53
Media(%)	:	:	:	33	67

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁵⁹.

Repubblica Ceca.

La Repubblica ceca è uno Stato indipendente dal 1° gennaio 1993, dopo la scissione pacifica dalla Slovacchia. Governata dal solo Partito comunista dopo il colpo di stato del 1948, l'allora Cecoslovacchia si aprì al multipartitismo nel 1990.

La Repubblica Ceca si basa su un sistema di tipo parlamentare bicamerale e multipartitico, previsto dalla Costituzione in vigore dal 1° gennaio 1993. La Camera bassa dei rappresentanti (Poslanecká sněmovna) è composta da 200 rappresentanti eletti per 4 anni con un sistema proporzionale basato su una suddivisione in quattordici circoscrizioni con soglia di sbarramento al 5% dei voti validi. La camera alta, il Senato (Senát), è composta da 81 senatori, eletti con sistema maggioritario unimominale a doppio turno: il primo turno richiede la maggioranza assoluta, il secondo richiede la

⁵⁹ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

maggioranza semplice tra i primi due candidati. Il Senato viene rinnovato ogni due anni di un terzo dei suoi membri.

La legge elettorale attualmente in vigore (25 settembre 1995 ed emendamenti successivi) non prevede alcuna quota per favorire le candidature femminili. Un'unica formazione politica prevede dei correttivi a favore della presenza femminile nelle liste elettorali: il partito dei Social Democratici (*Česká strana sociálně demokratická*) stabilisce, infatti, che il 25% degli eletti del partito debbano essere donne. Se l'organizzazione locale del partito fallisce in questo compito, l'Organizzazione delle Donne all'interno del partito ha il diritto di nominare delle donne extra.

Il diritto di voto alle donne è stato riconosciuto nel 1920 ed effettivamente i dati (tra quelli a nostra disposizione) più lontani nel tempo registrano una presenza femminile nell'allora Cecoslovacchia su livelli superiori al 25% dal 1971 al 1986, per poi crollare bruscamente alla caduta del regime comunista (10% nel 1990 e 8,33% nel 1992). Nella storia dell'indipendente Repubblica Ceca, invece, la presenza femminile nella Camera bassa si è attestata su valori costanti intorno o di poco superiori al 15%, mentre al Senato, da dati poco significativi (11-12%) c'è stato un aumento del 10% nell'elezione del 2006.

I dati sugli esecutivi e le assemblee regionali attestano una presenza femminile intorno al 14-16%.

Tab. 26a
Cecoslovacchia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Chamber of Nations e la
Chamber of People
(1971-1992)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1971	25,71%	74,29%
1976	28,57%	71,43%
1981	28,29%	71,71%
1986	29,43%	70,57%
1990	10,00%	90,00%
1992	8,33%	91,67%

Fonte: IPU

Tab. 26b
Repubblica Ceca (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Poslanecka Snemovna
(1996-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1996	15,00%	85,00%
1998	15,00%	85,00%
2002	17,00%	83,00%
2006	15,50%	84,50%

Fonte: IPU

Tab. 26c
Repubblica Ceca (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1996-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1996	11,11%	88,89%
1998	11,11%	88,89%
2000	12,35%	87,65%
2002	12,35%	87,65%
2006	22,22%	77,78%

Fonte: IPU

Tab. 26d
Repubblica Ceca:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Hlavni mesto Praha	U	3	8	27	73
Jihocesky	U	1	10	9	91
Jihomoravsky	U	2	9	18	82
Karlovarsky	U	1	8	11	89
Královéhradeck'y	U	0	9	0	100
Liberecky	U	1	8	11	89
Moravskoslezsky	U	2	9	18	82
Olomoucky	U	2	9	18	82
Pardubicky	U	2	7	22	78
Plzensky	U	1	8	11	89
Stredocesky	U	2	9	18	82
Ustecky	U	0	11	0	100
Vysocina	U	2	7	22	78
Zlinsky	U	1	8	11	89
Media (%)	:	:	:	14	86
Assemblee regionali	Membri				
	Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)

Hlavní mesto Praha	U	13	57	19	81
Jihocesky	U	10	45	18	82
Jihomoravsky	U	13	52	20	80
Karlovarsky	U	8	37	18	82
Královéhradeck'y	U	5	40	11	89
Liberecky	U	9	36	20	80
Moravskoslezsky	U	10	55	15	85
Olomoucky	U	6	49	11	89
Pardubicky	U	5	40	11	89
Plzensky	U	9	36	20	80
Stredocesky	U	11	54	17	83
Ustecky	U	9	46	16	84
Vysocina	U	7	38	16	84
Zlinsky	U	5	40	11	89
Media (%)	:	:	:	16	84

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁶⁰.

Romania.

La Romania è stata, come altri Stati ora membri UE, uno dei Paesi soggetti all'influenza sovietica, fino al 1989, anno della caduta del regime comunista. L'attuale Costituzione è stata quindi adottata nel 1991 e recentemente modificata con un referendum nazionale tenutosi il 18 e 19 ottobre 2003. La nuova Costituzione (entrata in vigore il 29 ottobre 2003) segue la struttura di quella del 1991 con alcune importanti modifiche.

Il Parlamento rumeno ha una struttura bicamerale ed è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Entrambe le Camere sono elette, secondo la legge elettorale del 15 luglio 1992, a suffragio universale (il voto è stato esteso alle donne nel 1929) diretto, tramite sistema proporzionale a liste concorrenti con soglia di sbarramento al 5% per le liste di partito (dell'8% totale in caso di coalizione fra due partiti, per un massimo del 10% in caso di coalizioni più ampie).

Nell'ambito delle tematiche di genere, la Costituzione dedica alcuni articoli⁶¹

⁶⁰ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

⁶¹ **ARTICLE 4**

(1) The State foundation is laid on the unity of the Romanian people and the solidarity of its citizens.
(2) Romania is the common and indivisible homeland of all its citizens, without any discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political adherence, property or social origin.

ARTICLE 16

(1) Citizens are equal before the law and public authorities, without any privilege or discrimination.

all'uguaglianza fra donne e uomini, particolarmente nel divieto di discriminazione (art. 4), accesso alle cariche pubbliche (art. 16) e nel diritto ad un pari salario per pari lavoro (art.41). All'interno della Camera dei Deputati, esiste, inoltre, una Commissione sulle pari opportunità per le donne e gli uomini. Questi elementi sono sicuramente apprezzabili, dal momento che, come abbiamo visto e vedremo, ci sono Stati in cui i riferimenti all'uguaglianza fra donne e uomini non sono nemmeno contemplati dalla Carta Costituzionale.

Nel 2004 è stata adottata una nuova legge elettorale che prevede, nelle liste per le elezioni parlamentari, una presenza di candidature di entrambi i sessi. La legge tuttavia non specifica in quale percentuale.

Alcuni partiti prevedevano già precedentemente delle quote al proprio interno. Il Partito Social Democratico della Romania (*Partidul Social Democrat Romania*) prevedeva una quota del 25% sulle liste di partito. Dal 2001 è membro del Partito Social Democratico che non contempla quote. Anche il Partito Democratico (*Partidul Democrat*) prevede una quota del 30%. Quest'ultimo ha proposto di introdurre quote per tutti i partiti ma la sua iniziativa è stata bocciata dalla Camera dei Deputati.

Come per altri Paesi ex comunisti (si veda, ad esempio, l'Ungheria), la presenza femminile nel Parlamento (ci riferiamo solo alla Camera bassa dal momento che sotto il regime comunista la Romania aveva una sola assemblea elettiva), nel passaggio ad un regime più democratico è "crollata" da un 34,42% (1985) a un 3,61% del 1990. Purtroppo non sono disponibili dati sui sistemi elettorali in vigore precedentemente, tuttavia è plausibile ipotizzare che fossero sistemi improntati in senso più marcatamente paritario, benché con tutti i limiti propri dei regimi non democratici.

Attualmente la presenza femminile si attesta sull'11,18% alla Camera e sul 9,49% al Senato (elezioni 2004). A livello regionale, invece, la presenza femminile registra una presenza media del 15% nelle assemblee elettive.

(2) No one is above the law.

(3) Access to public, civil, or military positions or dignities may be granted, according to the law, to persons whose citizenship is Romanian and whose domicile is in Romania. **The Romanian State shall guarantee equal opportunities for men and women to occupy such positions and dignities.**

(4) After Romania's accession to the European Union, the Union's citizens who comply with the requirements of the organic law have the right to elect and be elected to the local public administration bodies.

ARTICLE 41

[...]

4) On equal work with men, women shall get equal wages.

Tab. 27a
Romania (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Camera dei Deputati
(1975-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1975	-	-
1980	33,06%	66,94%
1985	34,42%	65,58%
1990	3,61%	96,39%
1992	3,52%	96,48%
1996	7,29%	92,71%
2000	10,72%	89,28%
2004	11,18%	88,82%

Fonte: IPU

Tab. 27b
Romania (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1990-2004)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1990	0,84%	99,16%
1992	1,40%	98,60%
1996	1,40%	98,60%
2000	7,86%	92,14%
2004	9,49%	90,51%

Fonte: IPU

Tab. 27c
Romania:
decision-making livello regionale

Assemblee Regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Alba	U	5	22	19	81
Arad	U	4	29	12	88
Arges	U	5	32	14	86
Bacau	U	7	30	19	81
Bihor	U	2	32	6	94
Bistrita-Nasaud	U	5	14	26	74
Botosani	U	8	25	24	76
Braila	U	5	28	15	85
Brasov	U	4	31	11	89
Bucuresti (City)	U	11	44	20	80
Buzau	U	5	28	15	85
Calarasi	U	4	27	13	87
Caras-Severin	U	1	30	3	97

Cluj	U	4	33	11	89
Constanta	U	6	30	17	83
Covasna	U	4	27	13	87
Dolj	U	8	29	22	78
Dâmbovita	U	6	26	19	81
Galati	U	8	27	23	77
Giurgiu	U	5	26	16	84
Gorj	U	5	28	15	85
Harghita	U	1	32	3	97
Hunedoara	U	5	28	15	85
Ialomita	U	13	33	28	72
Iasi	U	9	28	24	76
Ilfov	U	4	26	13	87
Maramures	U	3	32	9	91
Mehedinti	U	5	26	16	84
Mures	D	5	29	15	85
Neamt	U	2	33	6	94
Olt	U	7	23	23	77
Prahova	U	4	33	11	89
Salaj	U	4	27	13	87
Satu Mare	U	3	32	9	91
Sibiu	U	:	:	:	:
Suceava	U	5	37	12	88
Teleorman	U	6	27	18	82
Timis	U	5	32	14	86
Tulcea	U	4	27	13	87
Vaslui	U	3	18	14	86
Vrancea	U	4	29	12	88
Vâlcea	U	:	:	:	:
Media(%)	:	:	:	15	85

Dati sugli esecutivi regionali non presenti.

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁶².

Slovacchia.

Come la Repubblica Ceca, anche la Slovacchia è figlia delle cosiddetta “Rivoluzione di velluto” che ha portato alla scissione pacifica della Cecoslovacchia nel gennaio 1993.

L'assemblea legislativa, unicamerale e composta di 150 membri, è detta "Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca" (*Národná rada Slovenskej republiky*). I deputati sono eletti ogni quattro anni tramite sistema proporzionale, con voto di preferenza e soglia di sbarramento del 5%, come previsto dalla legge elettorale del 16 marzo 1990 (più volte emendata, ultima modifica il 22 settembre 2005). La legge

⁶² http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

elettorale non dispone nulla in materia di quote a favore delle donne.

La Costituzione in vigore dal 1° settembre 1992 non contiene norme specifiche per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della rappresentanza politica ma si limita a sancire (articolo 12⁶³) il principio di uguaglianza in termini molto generali e soprattutto neutri.

Merita di essere sottolineata l'esistenza, all'interno del Parlamento, del *Committee on Human Rights, Minorities and the Status of Women*, dal momento che in molti altri Paesi da poco membri dell'UE questo tipo di gruppi è totalmente assente.

Se la Carta Costituzionale e la legge elettorale nulla statuiscono in merito al problema della sotto-rappresentanza delle donne, esistono invece alcuni partiti che hanno stabilito misure volontaristiche a vantaggio delle candidature femminili. Tra questi, il Partito della Sinistra Democratica (*Strana Demokratickej Lavice*) prevedeva una quota del 20% per le donne nelle liste di partito. Confluito nel Partito Social Democratico SMER, quest'ultimo non prevede alcuna quota. Il Partito del Popolo-Movimento per una Slovacchia Democratica (*Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko*), inoltre, si pone un "obiettivo di parità". Il Partito Comunista della Slovacchia (*Komunistická strana Slovenska*) prevedeva una donna ogni otto candidati nelle liste. Il partito non è più rappresentato in Parlamento dopo le elezioni del 2006. L'Alleanza dei Nuovi Cittadini (*Aliancia Nového Občana*) prevedeva una quota informale del 33%. Anche questo partito non è più rappresentato in Parlamento dalle ultime elezioni (2006).

I dati sulla presenza femminile nella *Narodna rada* (a partire, quindi, dal 1994) ricalcano abbastanza quelli della Repubblica Ceca, attestandosi su valori medi del 15% (per i dati inerenti all'allora unita Cecoslovacchia rimandiamo al paragrafo sulla Repubblica Ceca). La stessa percentuale, poi, si rileva nella rappresentanza regionale.

⁶³ **Article 12** [Equality]

- (1) People are free and equal in dignity and their rights. Basic rights and liberties are inviolable, inalienable, secured by law, and unchallengeable.
- (2) Basic rights and liberties on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, creed and religion, political or other beliefs, national or social origin, affiliation to a nation or ethnic group, property, descent, or another status. No one must be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds.
- (3) Everyone has the right to freely decide on his nationality. Any influence on this decision and any form of pressure aimed at assimilation are forbidden.
- (4) No one must be restricted in his rights because he upholds his basic rights and liberties.

Tab. 28a
Slovacchia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Narodna rada
(1994-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1994	14,66%	85,34%
1998	12,66%	87,34%
2002	19,33%	80,67%
2006	16,00%	84,00%

Fonte: IPU

Tab. 28b
Slovacchia:
decision-making livello regionale

Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Banskobystricky	U	7	42	14	86
Bratislavsky	U	13	37	26	74
Kosicky	U	9	48	16	84
Nitriansky	U	7	45	13	87
Presovsky	U	4	58	6	94
Trenciansky	U	15	30	33	67
Trnavsky	U	3	37	8	92
Zilinsky	U	3	54	5	95
Media (%)	:	:	:	15	85

Dati sugli esecutivi regionali non presenti.

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁶⁴.

Svezia.

Dopo la riforma del 1970, il Parlamento svedese si compone di una sola Camera, eletta tramite sistema proporzionale con liste di partito e voto di preferenza, secondo quanto stabilisce la legge elettorale del 1° giugno 1997 (emendata successivamente). Per le elezioni europee vige un sistema simile ma con sbarramento al 4%.

Il diritto di voto è stato riconosciuto pienamente alle donne nel 1919.

La storia della rappresentanza politica delle donne in Svezia è una storia felice, dal momento che essa è costantemente incrementata dal 1968 ad oggi (ultime elezioni nel 2006) passando da un 15,45% (peraltro dato già più elevato rispetto agli altri Paesi europei in quel periodo) ad un 47,28% che la pone prima in Europa e seconda a livello mondiale (dopo il Rwanda) con rappresentanza quasi paritaria che è confermata anche a

⁶⁴ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

livello regionale (esecutivi regionali, 44%; assemblee regionali, 48%). Al governo, ugualmente, le donne rappresentano il 45% dell'esecutivo, con 10 donne su 22 Ministri.

Questo quadro così roseo è certamente frutto di percorso serio e coerente di riforme sociali e politiche che hanno coinvolto tutte le sfere della vita dei cittadini e delle istituzioni svedesi.

Nell'*Instrument of Government* (una delle quattro parti della Costituzione svedese), l'articolo 2, terzo comma, richiede alle istituzioni pubbliche di "assicurare gli stessi diritti agli uomini e alle donne" ma vieta esplicitamente all'articolo 16, di porre, tramite previsioni legislative o di altra natura "un trattamento sfavorevole nei confronti di un cittadino sulla base del sesso, a meno la previsione rientri fra le misure volte a promuovere l'uguaglianza fra uomini e donne".

Su queste basi si è sviluppata la legislazione sulla parità fra i sessi, inizialmente sancita e promossa nella famiglia, della scuola, della formazione universitaria. Quindi, con l'Act on the Equality between Women and Men at Work, attinente al mondo del lavoro (1980 e modificata successivamente più volte). Questa legge mira a garantire parità di trattamento nel lavoro ma richiede anche ai datori di lavoro di attivarsi ad adottare misure finalizzate alla promozione delle pari opportunità, come, ad esempio, favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa dei dipendenti e la paritaria presenza nei luoghi di lavoro.

Tutto questo ha certamente contribuito a favorire l'ingresso delle donne nei luoghi decisionali della politica, insieme, per lo meno inizialmente, all'aiuto delle quote previste dai partiti. Partito Laburista Social Democratico Svedese (*Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti*) ha una quota del 50% per le donne nelle liste di partito, con un sistema "a cerniera" (alternanza uomo-donna) dal 1993. Il Partito della Sinistra (*Vänsterpartiet*) ha una quota minima del 50% per le donne dal 1987. Il Partito Svedese dei Verdi (*Miljöpartiet de Gröna*) ha quote nelle liste elettorali (50% dal 1987) e quote interne dal 1981.

In 1972 il Partito Liberale ha introdotto una politica di quote minime del 40% per entrambi i sessi negli organi consiliari e nei comitati. Questo provvedimento è stato ampliato, nel 1984, ad includere liste alternate alle elezioni generali (un sesso alternato all'altro nelle schede elettorali). Nel 1987 il Partito Cristiano Democratico ha introdotto una quota neutra del 40% con riguardo alle liste elettorali. Il partito Conservatore e il

Partito del Centro hanno potuto entrambi per obiettivi paritari, rispettivamente nel 1993 e 1996, ma hanno lasciato ai comitati elettorali l'ultima parola sulla scelta dei candidati.

In Svezia non sono in vigore disposizioni legislative che impongono di riservare quote di candidature alle donne nelle liste elettorali, tuttavia il Governo e le istituzioni politiche si sono adoperate in diversi modi per permettere che la parità diventasse realtà in questo Paese.

Tab. 29a
Svezia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Riksdagen
(1968-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1968	15,45%	84,55%
1970	14,00%	86,00%
1973	21,40%	78,60%
1976	22,90%	77,10%
1979	26,36%	73,64%
1982	27,51%	72,49%
1985	29,80%	70,20%
1988	38,11%	61,89%
1991	35,52%	64,48%
1994	40,40%	59,60%
1998	42,70%	57,30%
2002	45,27%	54,73%
2006	47,28%	52,72%

Fonte: IPU

Tab. 29b
Svezia:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali	Membri				
	Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Blekinge	U	8	7	53	47
Dalarna	U	7	8	47	53
Gävleborg	D	5	8	38	62
Halland	U	7	6	54	46
Jämtland	U	4	9	31	69
Jönköping	U	8	7	53	47
Kalmar	U	8	7	53	47
Kronoberg	D	5	10	33	67
Norrbottn	U	6	9	40	60
Skåne	U	6	9	40	60
Stockholm	U	10	9	53	47
Södermanland	D	8	7	53	47
Uppsala	U	4	11	27	73

Värmland	U	6	9	40	60
Västerbotten	U	8	7	53	47
Västernorrland	D	8	7	53	47
Västmanland	U	6	9	40	60
Västra Götaland	U	5	10	33	67
Örebro	D	7	8	47	53
Östergötland	D	8	9	47	53
Media (%)	:	:	:	44	56
Assemblee regionali		Membri			
	Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Blekinge	D	19	28	40	60
Dalarna	U	37	46	45	55
Gävleborg	U	36	38	49	51
Halland	D	37	34	52	48
Jämtland	U	29	26	53	47
Jönköping	D	39	42	48	52
Kalmar	U	33	34	49	51
Kronoberg	D	22	23	49	51
Norrbottn	U	29	42	41	59
Skåne	D	72	77	48	52
Stockholm	D	77	72	52	48
Södermanland	U	32	33	49	51
Uppsala	D	30	41	42	58
Värmland	U	37	44	46	54
Västerbotten	U	38	33	54	46
Västernorrland	D	36	41	47	53
Västmanland	D	37	40	48	52
Västra Götaland	U	67	82	45	55
Örebro	U	36	35	51	49
Östergötland	U	46	55	46	54
Media (%)	:	:	:	48	52

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁶⁵.

Ungheria.

L'Ungheria è uscita dalla sfera di influenza sovietica nel 1989, ripristinando la Costituzione del 1949 dopo decenni di storia politica drammatici.

L'Assemblea Parlamentare è stata costituita il 2 maggio 1990 ed è eletta tramite un sistema elettorale misto, regolato dalla legge del 30 ottobre 1989 (più volte emendata, l'ultima nel luglio 2005).

⁶⁵ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Il diritto di voto è stato esteso alle donne in due momenti diversi, nel 1953 (diritto di voto attivo) e nel 1958 (diritti di elettorato passivo). La legge elettorale non prevede alcun tipo di quote a favore delle candidature femminili, tuttavia la Costituzione fa esplicito riferimento alla parità tra donne e uomini agli articoli n. 66 e n. 70/A⁶⁶.

Il Partito Socialista Ungherese (*Magyar Szocialista Párt*) è l'unico attualmente a prevedere delle quote nelle liste elettorali a favore delle candidature femminili (20%).

L'andamento della rappresentanza femminile in Ungheria è piuttosto interessante, dal momento che sono riscontrabili, nel periodo di assoggettamento all'"influenza" sovietica, delle percentuali elevate (1971-28,86%; 1980-30,11%, ecc...), che scendono bruscamente nel 1990, in corrispondenza delle prime elezioni libere (7,25%), senza mai andare oltre il 12% (il dato del 2006 si attesta sul 10,36%). I dati sulla rappresentanza negli organi elettivi a livello regionale non smentiscono questo andamento (dato medio sulla presenza femminile: 12%).

Certamente, le percentuali relativamente alte di donne elette nel Parlamento durante gli anni del regime sovietico non attestano certamente un livello maggiore di democraticità: è fondamentale chiedersi quale fosse l'effettivo grado di potere di questa istituzione.

Tab.30a
Ungheria:
evoluzione della rappresentanza femminile presso l'Országgyűlés
(1971-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1971	28,86%	71,14%
1975	28,69%	71,31%
1980	30,11%	69,89%

⁶⁶ **Article 66.**

(1) **The Republic of Hungary shall ensure the equality of men and women in all civil, political, economic, social and cultural rights.**

(2) In the Republic of Hungary mothers shall receive support and protection before and after the birth of the child, in accordance with separate regulations.

(3) Separate regulations shall ensure the protection of women and youth in the workplace.

Article 70/A.

(1) The Republic of Hungary shall respect the human rights and civil rights of all persons in the country **without discrimination on the basis of race, color, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origins, financial situation, birth or on any other grounds whatsoever.**

(2) The law shall provide for strict punishment of discrimination on the basis of Paragraph (1).

(3) The Republic of Hungary shall endeavor to implement equal rights for everyone through measures that create fair opportunities for all.

1985	20,98%	79,02%
1990	7,25%	92,75%
1994	11,14%	88,86%
1998	8,29%	91,71%
2002	9,84%	90,16%
2006	10,36%	89,64%

Fonte: IPU

Tab. 30b
Ungheria:
decision-making livello regionale

Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Baranya	U	6	34	15	85
Borsod-Abaúj-Zemplén	U	10	49	17	83
Budapest	U	10	56	15	85
Bács-Kiskun	U	3	43	7	93
Békés	U	3	37	8	92
Csongrád	D	4	36	10	90
Fejér	D	4	36	10	90
Győr-Moson-Sopron	U	5	35	13	87
Hajdú-Bihar	U	5	35	13	87
Heves	U	8	32	20	80
Jász-Nagykun-Szolnok	U	5	35	13	87
Komárom-Esztergom	U	4	36	10	90
Nógrád	U	6	34	15	85
Pest	U	11	69	14	86
Somogy	U	2	38	5	95
Szabolcs-Szatmár-Bereg	U	5	43	10	90
Tolna	U	4	37	10	90
Vas	U	3	37	8	92
Veszprém	U	7	33	18	82
Zala	U	1	39	3	97
Media (%)	:	:	:	12	88

Dati sugli esecutivi regionali non presenti.

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁶⁷.

1.2.3 Paesi senza quote: Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia.

Come avremo modo di vedere nelle prossime pagine, non necessariamente la mancanza di una legge elettorale paritaria o delle quote costituzionali implicano una

⁶⁷ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

bassa presenza femminile nelle assemblee elettive.

Bulgaria.

Nella Costituzione adottata il 12 luglio 1991 non c'è traccia di termini come "parità" o "genere". Il termine uguaglianza è richiamato nel preambolo tra i diritti universalmente riconosciuti ma mai nell'accezione "uguaglianza fra i sessi". Il termine "donna" è usato solo in un'occasione, all'articolo 46 per specificare che il matrimonio si definisce come unione tra un uomo e una donna (...).

Il sistema elettorale in vigore per eleggere l'unica Camera è proporzionale a liste bloccate, con sbarramento al 4%. Le prime elezioni libere dalla caduta del regime comunista (febbraio 1990) si sono tenute nel giugno 1990. Le ultime di questo tipo erano state nel 1931. Alle donne, il diritto di voto è stata concesso nel 1944.

La legge elettorale non prevede alcun tipo di correttivo per il riequilibrio della parità di genere e così i partiti politici. Tuttavia, i pochi dati che abbiamo disposizione (nessuno sul *decision-making* regionale) mostrano come la presenza femminile alla Camera si sia quasi sempre attestata su valori intorno al 20% (ad eccezione delle tornate elettorali del 1990, 1991 e 1994, dati inferiori al 15%). Nel 2002 il Parlamento bulgaro doveva votare una proposta di legge sulle pari opportunità tra uomini e donne ma le stesse parlamentari donne non riuscirono a trovare una posizione comune e la legge non passò.

Tab. 31a
Bulgaria:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Narodno Sabranie
(1971-2005)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1971	18,75%	81,25%
1976	19,50%	80,50%
1981	21,75%	78,25%
1986	21,00%	79,00%
1990	8,50%	91,50%
1991	12,92%	87,08%
1994	13,33%	86,67%
1997	18,13%	81,87%
2001	26,25%	73,75%
2005	22,08%	77,92%

Fonte: IPU

(Dati sul livello regionale non disponibili)

Danimarca.

La Danimarca è una monarchia costituzionale (la regina Margrethe regna dal 1972, prima donna a salire al trono) dal 1848 e attualmente è in vigore la Costituzione approvata nel 1953. Il sistema parlamentare si basa su una sola Camera, la *Folketinget*, eletta sulla base di un sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti con voto di preferenza (lo stesso sistema, ma con la possibilità ulteriore del voto di lista, si applica per le elezioni europee).

La Danimarca è considerata uno dei Paesi più paritari d'Europa, infatti la presenza delle donne nelle istituzioni governative e politiche in generale è tradizionalmente molto elevata. Soggetti politici a pieno titolo già dal 1915, le donne entrarono in Parlamento già nel 1918, ottenendo 12 seggi e più tardi, nel 1924, una donna entrò addirittura a far parte del governo (Baldassarre, Scaccia, 2003⁶⁸).

La presenza femminile nelle assemblee elettive (nazionale e regionale, tab. 32a e 32b), mostra un *trend* crescente che si attesta attualmente oltre il 30%, nonostante non esistano specifiche disposizioni normative volte ad incentivarla, né nella Costituzione, né nella legge ordinaria.

I positivi risultati nel campo politico sono tuttavia il frutto di un'intensa politica di *gender mainstreaming* intrapresa in questi anni dal governo danese, in collaborazione con il Parlamento e le organizzazioni non governative, e attuata tramite una legislazione efficace ed incisiva che mira ad eliminare ogni distinzione, esclusione o restrizione basata sul sesso. Sono stati creati appositi organismi e numerosi strumenti in ambito sociale ed economico, tra i quali:

- **L'Equal Status Act** (1978, poi modificato nel 1988 e successivamente dalla legge n. 374 del 20 maggio 1992) il cui scopo è di promuovere eguali opportunità tra donne e uomini nella società. La legge inoltre conferisce poteri di controllo in materia all'*Equal Status Council*, già creato nel 1975.
- **L'Equal Pay Act** (ora Consolidation Act on Equal Pay to Men and Women), approvato nel 1976 e modificato successivamente, che impone ai datori di lavoro di garantire, per lo stesso lavoro, un equo trattamento tra donne e uomini.

⁶⁸ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003.

- L'**Equal Treatment Act**, sulla parità di trattamento con riguardo all'accesso al lavoro, al congedo per maternità, ecc.. più volte modificato e ora parte del Consolidation Act del 1990 (legge n. 686 dell'11 ottobre).
- La **legge sull'uguaglianza tra donne e uomini nella nomina delle commissioni pubbliche** (legge n. 157 del 24 aprile 1985) che impone una composizione il più possibile paritaria delle commissioni e degli organismi pubblici, nonché un'alternanza dei sessi dei candidati nelle nomine per ciascun incarico disponibile. Su questo tema si inserisce anche la normativa approvata nel giugno 1990 sulle pari opportunità nell'assegnazione dei posti nei consigli di amministrazione delle Pubbliche Amministrazioni, che devono essere, per quanto possibile, bilanciati dal punto di vista di genere.
- Infine, il **Gender Equality Act** (ora nella versione consolidata del 20 luglio 2002) del maggio 2000 ha dato ulteriore impulso all'attività di *gender mainstreaming*, proponendo l'obiettivo di rendere operativo tale principio in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

In Danimarca, all'interno dei partiti politici non esiste alcun sistema di quote nelle liste elettorali, tuttavia in passato il Partito Socialista Popolare Danese (*Socialistisk Folkeparti*), il Partito Socialdemocratico (*Socialdemokratiet*) e il Partito della Sinistra Socialista (*Venstresocialisterne*) prevedevano delle quote.

Il Partito Socialista Popolare Danese aveva introdotto nel 1977 una quota del 40% in ogni organo di partito e assemblea elettiva, mentre nel 1984 e nel 1988 le quote erano state introdotte nella selezione dei candidati per il Parlamento e nelle elezioni locali. Le quote sono state abolite nel 1990. Il Partito Socialdemocratico aveva stabilito nel 1983 la stessa quota interna estendendola nel 1988 ai candidati di entrambi i sessi per le elezioni locali e regionali. Le quote sono state eliminate nel 1996.

Il Partito della Sinistra Socialista ha invece introdotto quote interne e nelle candidature del 50-50% nel 1985, ma non esiste più come formazione politica.

A differenza, quindi, di altri Paesi, in Danimarca né le istituzioni né i partiti si sono avvalsi dello strumento delle quote, tranne poche eccezioni temporanee. Il raggiungimento di livelli apprezzabili di presenza femminile nei luoghi della politica assume quindi una dimensione di riflesso di una società nella quale la questione di

genere e la rimozione delle discriminazioni esistenti tra donne e uomini sono incorporate a pieno titolo nelle priorità di governo, istituzioni e cittadini stessi.

Tab. 32a
Danimarca:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Folketinget
(1968-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1968	-	-
1971	16,76%	83,24%
1973	15,64%	84,36%
1975	15,64%	84,36%
1977	16,20%	83,80%
1979	23,46%	76,54%
1981	23,46%	76,54%
1984	25,70%	74,30%
1987	30,73%	69,27%
1990	32,96%	67,04%
1994	33,52%	66,48%
1998	37,43%	62,57%
2001	37,99%	62,01%
2005	36,87%	63,13%
2007	37,99%	62,01%

Fonte: IPU

Tab. 32b
Danimarca:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali	Presidente	Membri			
		Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Hovedstaden	D	-	-	-	-
Midtjylland	U	-	-	-	-
Nordjylland	U	-	-	-	-
Sjælland	U	-	-	-	-
Syddanmark	U	-	-	-	-
Media (%)	:	:	:		
Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Hovedstaden	D	17	24	41	59
Midtjylland	U	15	26	37	63
Nordjylland	U	12	29	29	71
Sjælland	U	11	30	27	73
Syddanmark	U	13	28	32	68

Media (%)	:	:	:	33	67
------------------	---	---	---	-----------	-----------

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁶⁹.

Estonia.

L'Estonia, la più settentrionale delle repubbliche baltiche, ha riconquistato l'indipendenza dall'Unione sovietica nel 1991. Il sistema parlamentare in vigore in questo Paese è monocamerale e i suoi deputati sono eletti tramite scrutinio proporzionale a liste concorrenti, con voto di preferenza. I diritti di voto sono stati estesi alle donne nel 1918.

La Costituzione approvata nel 1992 e la legge elettorale del 1994 nulla statuiscano in merito al riequilibrio della rappresentanza di genere. Come nel caso di molti altri Paesi neo-comunitari, i dati disponibili sulla legislazione in vigore e sulle eventuali istituzioni dedicate alle tematiche paritarie o antidiscriminatorie sono davvero scarsi, per non dire inesistenti: se questo, da una lato, fa pensare che non esistano per nulla, dall'altro quantomeno spinge a supporre che queste tematiche non siano considerate prioritarie nell'agenda politica estone.

La presenza femminile nel Riigikogu (non sono purtroppo disponibili dati sul livello regionale nel *database* della Commissione europea), registrata a partire dalle prime elezioni libere del 1992, illustra un andamento in costante crescita, purtroppo su percentuali decisamente modeste (dal 12,87% al 21,78% della tornata elettorale del 2007).

Tab. 33a
Estonia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Riigikogu
(1992-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1992	12,87%	87,13%
1995	12,87%	87,13%
1999	17,82%	82,18%
2003	18,81%	81,19%
2007	21,78%	78,22%

Fonte: IPU

(Dati sul livello regionale non disponibili)

⁶⁹ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

Finlandia.

La Finlandia è, storicamente, uno dei Paesi più all'avanguardia nel campo della parità tra donne e uomini in tutte le sfere della società, anche per quanto riguarda la partecipazione politica paritaria.

I diritti di voto sono stati estesi alle donne già nel 1906 (primo Paese in Europa) e nelle successive elezioni politiche (1907) furono elette ben 19 deputate (Baldassarre, Scaccia, 2003⁷⁰). La storia politica delle donne Finlandesi è dunque lunga e questo sicuramente influisce sulla loro percezione come soggetti politici dotati di esperienza e competenza. L'unica Camera (Eduskunta) è eletta con sistema proporzionale a liste concorrenti (stesso sistema ma con voto di preferenza per le elezioni europee).

Benchè non esista una legislazione elettorale specifica o un sistema di quote di partito, come in Danimarca la corposa legislazione sociale creata in questi decenni per riequilibrare le disuguaglianze socio-economiche ha incoraggiato indirettamente anche la presenza femminile nelle assemblee elettive. Sin dagli anni Ottanta, infatti, è stata avviata una vasta riforma legislativa volta a promuovere l'uguaglianza fra i sessi, sfociata nell'iscrizione del principio di parità tra uomini e donne nella Costituzione, ad opera della **legge cost. n. 969 del 1995**. Nella versione in vigore dal 1° marzo 2000, la Costituzione finlandese impone, inoltre, il divieto di qualsiasi irragionevole discriminazione basata sul sesso, prevedendo anche la promozione dell'uguaglianza dei sessi in ogni attività sociale e nella vita lavorativa.

Soprattutto in ambito lavorativo, la legislazione finlandese, attraverso le disposizioni contenute nell'**Act on Equality between Women and Men**, n. 609 del 1986 (modificato a più riprese nel 1992, 1995 e 1997) che obbliga i datori di lavoro (sia privati che pubblici) a promuovere l'uguaglianza in tutti gli aspetti della vita professionale dei lavoratori, anche nella formazione e nella sicurezza; inoltre, la legge proibisce qualsiasi discriminazione (diretta e indiretta) sulla base del sesso (in caso di discriminazione, il lavoratore ha diritto ad un indennizzo).

Per monitorare l'osservanza della legge e garantire un effettivo rispetto di quanto statuito, è stata creata, a partire dal 1987, la figura del **Difensore Civico per l'Uguaglianza**, affiancato da una Commissione (**Equality Board**). Accanto a queste

⁷⁰ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003.

figure, esiste dal 1972 il Consiglio per l'uguaglianza fra uomini e donne, nominato dal Consiglio dei Ministri, con il compito di prevenire le discriminazioni a carattere sessuale e a migliorare le condizioni delle donne nella società.

Un sistema di quote è stato creato, invece, in seno agli organismi pubblici, per garantire che, nella composizione delle commissioni governative, degli enti consultivi e di tutti gli altri organi direttivi e collegiali della Pubblica Amministrazione (con la rilevante esclusione di Parlamento e consigli comunali) siano presenti almeno il 40% di membri dello stesso sesso. Questo provvedimento ha avuto effetti più che positivi, anche indiretti: ha infatti contribuito all'incremento dei voti ricevuti dalle donne nelle elezioni locali (Baldassarre, Scaccia, 2003⁷¹).

A livello partitico non sono previste specifiche regole che impongano quote femminili; nella prassi, tuttavia, esiste una consuetudine per cui le donne fruiscono di una quota consistente di candidature.

Certamente, nel caso della Finlandia, il dato storico gioca un ruolo decisivo, dal momento che è più di un secolo che le donne fanno parte del corpo politico: questo ha certamente contribuito a creare un clima favorevole alla loro partecipazione in politica. Un grande peso, inoltre, ha avuto la corposa legislazione anti-discriminatoria tesa a promuovere condizioni paritarie nel lavoro e in tutti gli enti pubblici: questo ha permesso di rendere effettivi i principi paritari.

Tab. 34a
Finlandia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Eduskunta- Riksdagen
(1970-2007)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1970	16,50%	83,50%
1972	21,50%	78,50%
1975	23,00%	77,00%
1979	26,00%	74,00%
1983	30,50%	69,50%
1987	31,50%	68,50%
1991	38,50%	61,50%
1995	33,50%	78,50%
1999	37,00%	77,00%
2003	37,50%	74,00%

⁷¹ Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003, pag. 43.

2007	41,50%	58,50%
-------------	---------------	---------------

Fonte: IPU1999

Tab.34b
Finlandia:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali		Membri			
		Presidente	Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)
Etelä-Karjala	U	4	5	44	56
Etelä-Pohjanmaa	U	5	8	38	62
Etelä-Savo	U	4	9	31	69
Häme	U	8	3	73	27
Itä-uudenmaa	D	6	5	55	45
Kainuu	U	6	5	55	45
Keski-Pohjanmaa	U	5	6	45	55
Keski-Suomi	D	6	7	46	54
Kymenlaakso	U	6	7	46	54
Lappi	U	6	9	40	60
Pirkanmaa	U	5	6	45	55
Pohjanmaa	U	6	7	46	54
Pohjois-Karjala	D	6	8	43	57
Pohjois-Pohjanmaa	D	5	8	38	62
Pohjois-Savo	U	5	6	45	55
Päijät-Häme	U	6	8	43	57
Satakunta	U	6	7	46	54
Uusimaa	U	9	11	45	55
Varsinais-Suomi	U	10	9	53	47
Åland (province)	U	3	4	43	57
Media (%)	:	:	:	46	54
Assemblee regionali		Membri			
		Presidente	Donne (N)	Uomini(N)	Donne (%)
Etelä-Karjala	U	15	20	43	57
Etelä-Pohjanmaa	U	32	44	42	58
Etelä-Savo	U	31	43	42	58
Häme	U	26	38	41	59
Itä-uudenmaa	U	17	16	52	48
Kainuu	U	13	26	33	67
Keski-Pohjanmaa	U	22	33	40	60
Keski-Suomi	U	41	40	51	49
Kymenlaakso	U	22	28	44	56

Lappi	U	26	39	40	60
Pirkanmaa	U	34	45	43	57
Pohjanmaa	D	16	23	41	59
Pohjois-Karjala	U	26	29	47	53
Pohjois-Pohjanmaa	D	43	53	45	55
Pohjois-Savo	D	28	35	44	56
Päijät-Häme	U	16	23	41	59
Satakunta	U	32	33	49	51
Uusimaa	U	32	39	45	55
Varsinais-Suomi	U	44	59	43	57
Åland (province)	D	10	20	33	67
Media (%)	:	:	:	43	57

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁷².

Lettonia.

La Lettonia ha riconquistato l'indipendenza dall'Unione sovietica nel 1991, come le altre due Repubbliche Baltiche. La Costituzione è stata approvata il 15 febbraio 1922 e successivamente emendata più volte (1998, 2002, 2004, 2005 e 2007) e stabilisce un sistema parlamentare monocamerale. Le modalità di elezione, stabilite dalla legge del 7 giugno 1995 (emendata l'ultima volta nel 2006), prevedono un sistema maggioritario diretto, con voto di preferenza.

Ricordando che le donne hanno ottenuto in questo Paese il diritto di voto nel 1918, come nel caso di altri Stati esiste alcun riferimento normativo specifico dedicato al tema delle pari opportunità in politica: il Testo Costituzionale tace in merito. La presenza femminile in Parlamento si attesta dunque, senza alcun correttivo, sul 19% mentre nelle assemblee regionali raggiunge una media del 34%.

Tab. 35a
Lettonia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Saeima
(1993-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1993	14,00%	86,00%
1995	8,00%	92,00%

⁷² http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

1998	17%	83,00%
2002	21,00%	79,00%
2006	19,00%	81,00%

Fonte: IPU

Tab. 35b
Lettonia:
decision-making livello regionale

Assemblee regionali	Presidente	Membri			
		Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)	Uomini(%)
Aizkraukle	U	9	12	43	57
Aluksne	U	14	6	70	30
Balvi	D	8	13	38	62
Bauska	U	6	11	35	65
Cesis	U	9	14	39	61
Daugavpils	D	6	17	26	74
Daugavpils (city)	D	5	10	33	67
Dobele	U	6	12	33	67
Gulbene	U	3	11	21	79
Jekabpils	U	10	13	43	57
Jelgava	D	5	10	33	67
Jelgava (city)	U	2	13	13	87
Jurmala (city)	U	2	13	13	87
Kraslava	U	10	15	40	60
Kuldiga	U	10	9	53	47
Liepaja	U	8	20	29	71
Liepaja (city)	U	3	12	20	80
Limbaži	U	3	13	19	81
Ludza	U	10	13	43	57
Madona	U	7	15	32	68
Ogre	U	4	11	27	73
Preili	D	5	6	45	55
Rezekne	U	8	21	28	72
Rezekne (city)	U	3	10	23	77
Riga	U	6	17	26	74
Riga (city)	U	13	47	22	78
Saldus	D	6	12	33	67
Talsi	U	8	12	40	60
Tukums	U	8	11	42	58
Valka	U	12	9	57	43
Valmiera	U	8	15	35	65
Ventspils	U	5	7	42	58
Ventspils (city)	U	3	10	23	77

Media (%)	:	:	:	34	66
------------------	---	---	---	-----------	----

Dati sugli esecutivi regionali non presenti.

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*⁷³.

1.3 Qualche bilancio.

La ricerca evidenzia la complessità e la varietà delle situazioni presenti nell'UE a ventisette. Tentando di operare delle valutazioni complessive, sono decisamente pochi i Paesi che prevedono delle normative specifiche ai fini del riequilibrio della rappresentanza di genere (6 su 27), mentre sono più numerosi i Paesi nei quali i partiti politici prevedono delle quote più o meno formali nelle liste elettorali e nella propria composizione (16 su 27). All'interno di questi gruppi, tuttavia, i dati sulla presenza femminile nelle assemblee elettive sono estremamente eterogenei e rendono perciò difficile trarre delle conclusioni sulla validità delle tipologie di provvedimenti messi in atto.

Emerge un dato immediato: le quote (costituzionali, elettorali o di partito) sono innegabilmente un sistema valido per migliorare la partecipazione politica delle donne. Tuttavia non sono l'unico.

Ciò che l'analisi ben inquadra è che non esiste, in assoluto, un sistema, un correttivo, una "quota" che dia la certezza del risultato. Esistono piuttosto un insieme i fattori che se presenti contemporaneamente possono permettere lo sviluppo di una rappresentanza paritaria.

Si tratta, innanzitutto, di adottare un sistema elettorale favorevole alle donne e quindi tendenzialmente proporzionale, con voto di lista. Infatti, nei sistemi elettorali maggioritari semplici o a doppio turno, risulta più difficile far eleggere le donne, specialmente nei distretti elettorali in cui si vota per l'assegnazione di un solo seggio. Le quote possibili in tali contesti possono essere le "*all-women lists*" o le candidature "gemelle" (come ha fatto il Labour Party nel Regno Unito) oppure una quota complessiva a livello nazionale (come prevede il sistema francese). Un altro fattore decisivo, si rivela, inoltre, l'ampiezza dei collegi elettorali e il numero dei seggi assegnati a ciascuno⁷⁴, in quanto nei sistemi "*single-member districts*" la preferenza dei partiti va sempre a candidati uomini, considerati avere più *chances* di eleggibilità

⁷³ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

⁷⁴ Larsrud S., Taphorn R., *Designing for Equality*, International IDEA, 2007.

rispetto alle donne, particolarmente per i seggi considerati più a rischio, o più incerti. D'altra parte, le candidature "gemelle" (per ogni partito un uomo e una donna candidati per lo stesso seggio), consentirebbero di non disperdere i voti del partito, eleggendo, all'interno dello schieramento politico che ha ottenuto complessivamente più voti in quel seggio, il candidato o la candidata che ha ricevuto maggiori preferenze. Lorenza Carlassare proponeva questo sistema (da lei altrimenti detto "coppia aperta") per l'Italia già nel 1996⁷⁵.

Un ulteriore fattore che influenza in modo decisivo l'operatività delle quote, sono le norme che ne regolano l'applicazione. Queste devono prevedere rigidi sistemi sanzionatori che puniscano chi non rispetta le indicazioni paritarie. In questo caso, la soluzione più efficace è l'irricevibilità delle liste, così da impedire ai partiti di eludere le regole. Altri sistemi, ma non altrettanto efficaci, possono essere le ammende finanziarie (le uniche possibili applicabili nei sistemi maggioritari) oppure la riduzione dei rimborsi elettorali che però non fungono da deterrente (si pensi al caso della Francia). In via complementare alla sanzione dell'irricevibilità, si potrebbero pensare degli incentivi economici (sempre in termini di rimborsi elettorali) ai partiti che risultano eleggere un numero significativo di donne.

L'efficacia delle quote è poi strettamente legata con le modalità di applicazione nelle liste elettorali. Nei sistemi elettorali proporzionali, sono necessarie misure sull'alternanza dei candidati perché le donne siano poste in posizioni con probabilità di elezione. Questo per evitare che vengano poste in fondo alla lista o in proporzione troppo inferiore rispetto agli uomini. Sono perciò preferibili sistemi "a cerniera", per gruppi di candidati oppure "a zebra", cioè con alternanza uno a uno e in una proporzione non inferiore al 40%, che costituisce quella "soglia critica" di presenza che Dahlerup ritiene necessaria per avere peso nel dibattito politico.

Ovviamente il rischio di porre dei vincoli quantitativi è di renderli soglie oltre le quali non si possa andare. Per questo motivo, sarebbe bene che si applicassero sistemi di quote incrementali.

Tuttavia, il prerequisito senza il quale nessun sistema di quote può funzionare riguarda la capacità delle istituzioni pubbliche di essere presenti come promotrici di

⁷⁵ Carlassare L., *La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività*, in Bimbi, Del Re, *Genere e democrazia*, Torino, Rosenberg&Sellier, 1997, pagg. 81-92.

parità effettiva in tutti i campi del vivere sociale e nella loro stessa composizione.

A questo proposito, uno dei dati che emerge dall'analisi è che può esserci rappresentanza paritaria anche senza quote legislative o di partito (è l'esempio della Finlandia), attraverso una politica paritaria capillarmente implementata ma non il contrario: sistemi di quote costituzionali, come nel caso della Grecia, sono sostanzialmente inutili se manca un intervento sociale che elimini le disuguaglianze fra donne e uomini.

Certamente, le quote possono favorire un effetto *spill over*, cioè possono innescare il cambiamento anche in altri domini pubblici, che non siano solo le istituzioni politiche rappresentative (mondo dell'economia, della ricerca, ecc...). Per questo motivo, riteniamo che siano la strada da percorrere, soprattutto nei Paesi in cui la legislazione paritaria, se esiste, non è applicata con rigore.

E' bene ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, che l'obiettivo delle quote è giungere alla PARITA', come progetto politico e sociale globale; non si tratta semplicemente di avere un po' più donne nei luoghi di decisione politica. Se di quote si vuole parlare, allora si parli del 50%.

Tuttavia, come già affermato, le quote non bastano. Avere un maggior numero di donne in politica deve poter significare un cambiamento di approccio nella gestione politica, economica e sociale di uno Stato e deve potersi tradurre nell'implementazione sistematica di tutte le politiche che promuovono la parità di genere, in una vera strategia di *gender mainstreaming*.

1.3.1 La transizione dei regimi ex- socialisti: effetti sulla rappresentanza di genere.

Nel quadro dell'analisi intrapresa in questo capitolo, si evidenziano situazioni estremamente eterogenee. A prescindere dalla classificazione operata ai fini della ricerca, i dati sulla rappresentanza femminile sono estremamente diversificati.

Ciononostante, spicca una caratteristica omogenea osservando l'andamento della rappresentanza femminile in alcuni nuovi Stati membri UE, in passato regimi socialisti.

I Paesi indicati nella tabella 36 non presentano serie storiche caratterizzate da una costante scarsa presenza femminile. Al contrario, in molti casi la transizione da regimi di socialismo reale a sistemi democratici coincide con un brusco calo della presenza femminile nelle assemblee elettive, da percentuali del 20-30% a dati inferiori al 14% (si

noti, in particolar modo, lo scarto tra i due dati della Romania: dal 34,42% del 1985 al 3,61% di cinque anni dopo).

Tab. 36
La transizione dei regimi di socialismo reale:
evoluzione della rappresentanza di genere

Paese	Anni Settanta	Anni Ottanta	Prime elezioni indipendenti	Fine anni Novanta	Oggi
Bulgaria	19,50%(1976)	21,00%(1986)	8,50%(1990)	18,13%(1997)	22,08%(2005)
Cecoslovacchia	28,57%(1978)	29,43%(1989)	10,00%(1990)	-	-
Repubblica Ceca	-	-	-	15,00%(1998)	15,50%(2006)
Slovacchia	-	-	-	12,66%(1998)	16,00%(2006)
Estonia	-	-	12,87%(1992)	17,82%(1999)	21,78%(2007)
Lituania	-	-	7,10%(1992)	17,52%(1996)	21,99 (2004)
Lettonia	-	-	14,00%(1993)	17%(1998)	19,00%(2006)
Polonia	20,43%(1976)	20,22%(1985)	13,48%(1989)	13,04%(1997)	20,43%(2007)
Romania	-	34,42%(1985)	3,61%(1990)	7,29%(1996)	11,18%(2004)
Ungheria	28,69%(1975)	20,98%(1985)	7,25%(1990)	8,29%(1998)	10,36%(2006)

Fonte: IPU

I dati relativamente alti sulla presenza femminile nel corso degli anni Settanta e Ottanta sono essenzialmente il frutto di quote, solitamente il 30%, che molti regimi comunisti garantivano alle donne nei seggi dei rispettivi Parlamenti e governi locali⁷⁶.

Nonostante queste quote fossero puntualmente rispettate, spesso venivano scelte donne delle campagne, senza cultura politica, che poi non erano nemmeno tenute al corrente degli sviluppi politici o delle decisioni. Tuttavia questa pratica non era riservata necessariamente solo alle donne e l'intero concetto di "rappresentanza", in questo periodo, dovrebbe essere considerato all'interno di un contesto politico di totalitarismo.

L'integrazione delle donne nella vita politica post-comunista di tali Paesi è stata in gran parte ignorata dalla nuova classe dirigente maschile. I governi post-socialisti hanno rimpiazzato il sistema delle quote con le libere elezioni.

Alle donne, dunque, la rappresentanza era garantita quando questo istituto era poco più che una formalità: nel momento della svolta democratica, quando il potere si è finalmente trovato nelle mani delle assemblee elettive, il numero delle donne che vi ha avuto accesso era minimo.

⁷⁶ LaFont Suzanne, *One step forward, two steps back: women in post-communist states*, City University of New York, 2001.

Un'analisi dei Testi Costituzionali dei nuovi Stati membri dell'UE (quasi tutti di recente elaborazione), rileva una mancanza assoluta di differenziazione sessuale nel riferirsi alle donne e agli uomini del loro paese, con un utilizzo pervasivo del neutro (o pseudo tale) "cittadini", "popolo" e simili. In questi casi, il principio di uguaglianza tra donne e uomini è sancito indirettamente tramite il divieto di discriminazione, nella cui enunciazione il sesso è solo una delle tante componenti. E', dunque, assolutamente assente qualsiasi riferimento al genere e questo appare tanto più dissonante nel momento in cui queste costituzioni sono figlie degli anni Novanta, decennio che ha sancito l'affermazione del principio del *gender mainstreaming*.

Nonostante questo, alcuni Paesi, come Polonia, Lituania e Bulgaria, hanno avuto perfino delle donne a capo del governo e la Lettonia addirittura una donna Presidente della Repubblica (Vaira Vike-Freberga). A partire dalla fine degli anni Novanta, sembra essersi innescato, in questi Paesi (tranne in Ungheria) un *trend* positivo, che vede le donne sempre più presenti nel dominio politico, così come nel mondo del lavoro. Certamente il cammino verso l'Europa, imponendo l'accoglimento dell'*acquis* comunitario negli ordinamenti interni dei Paesi candidati all'ingresso, ha facilitato lo sviluppo di normative sociali che hanno permesso un miglioramento dello *status* delle donne, miglioramento che si è riflesso sulla composizione della assemblee elette.

CAPITOLO QUARTO

IL CASO ITALIA

1.1 Un dibattito che non c'è.

Nel nostro Paese, i dibattiti sul genere sono presenti, in ambito quantomeno accademico, da molti anni, grazie alla vivacità del lavoro instancabile di molte esponenti degli ambienti universitari italiani, pur con le difficoltà, ancora oggi presenti, di far riconoscere, a questi studi, il rango primario che meritano.

Occorre sottolineare che la questione della presenza femminile, purtroppo, è spesso mal rappresentata: comunemente la si definisce come una «questione femminile», interpretandola erroneamente come una rivendicazione di genere rispondente ai canoni di un femminismo egualitarista ormai superato. Secondo la nuova concezione di pari opportunità, si tratta, invece, di un problema ineludibile di effettività democratica che è interesse della collettività tutta, uomini compresi, risolvere.

Questa consapevolezza sembra mancare nella classe politica del nostro Paese: i discorsi “sulle donne” sono buona merce da spendere nelle campagne elettorali, nei confronti TV tra candidati ma nella quotidianità dell’agenda politica italiana sembrano dissolversi nel nulla. La problematica della sottorappresentanza femminile, di conseguenza, non riesce a trovare spazi di dibattito ampi e seri a causa di questo clima “culturale”.

Le cosiddette “quote” sono da oltre un decennio oggetto di una discussione politica e culturale piuttosto controversa e aspra, ma oramai percepita da tutti (quantomeno da coloro che partecipano a questi dibattiti) come inevitabile, se non altro come ammissione, da parte del corpo politico italiano, che la problematica della sottorappresentanza femminile non si può più ignorare e bisogna porvi soluzione.

La situazione italiana, rispetto agli altri Stati europei, si presenta anomala per i diversi tentativi di introdurre correttivi legislativi nel nostro ordinamento, mai andati in porto o cassati dal Giudice Costituzionale. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo deciso di dedicare all’Italia uno spazio più ampio, che ci permetta di capire quale sia stato il percorso dei diritti politici delle donne in Italia, per tentare di individuare e spiegare le cause che impediscono la realizzazione della piena parità fra donne e uomini.

1.2 I diritti politici delle donne in Italia. Excursus storico.

Il diritto di voto alle donne in Italia ha un percorso lungo e travagliato e la strada, lunga e accidentata, che ha portato all'affermazione del diritto di voto e di eleggibilità delle donne comincia già all'alba dell'Unità d'Italia.

Movimenti pro-suffragio erano già presenti dopo l'unificazione dello Stato italiano, soprattutto ad opera delle donne del Lombardo-Veneto e della Toscana che con l'unificazione dei Codici avevano perso i diritti, già limitati, di cui godevano nei loro Stati¹.

Nonostante i numerosi ostacoli legislativi e di costume che relegavano le donne in una posizione di netto svantaggio, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento furono diverse le iniziative presentate dalle emancipazioniste per mutare tale situazione².

La decisione di ammettere le donne al voto venne presa formalmente solo a poco più di due mesi dalla conclusione del conflitto, ma era maturata fin dal 1944.

In un'Italia ancora divisa in due, quindi, con il Centro-Sud liberato e la Repubblica di Salò nel Nord occupato dai tedeschi, a Roma su richiesta di De Gasperi e Togliatti la questione venne esaminata dal Consiglio dei ministri il 24 gennaio 1945. Il 30 si ebbe l'approvazione, ratificata con il decreto luogotenenziale n. 23, datato 1° febbraio 1945, un breve testo il quale stabiliva all'art. 2 che, vista l'imminente formazione nei Comuni delle liste elettorali, nelle suddette si iscrivessero in liste separate le elettrici. Nel 1945 era finalmente giunto il momento, per le donne italiane, di nascere come soggetti anche politici.

1.1.1 Il diritto di voto e la Costituzione Repubblicana.

Con il **decreto legislativo luogotenenziale del primo febbraio 1945** sull'*“Estensione alle donne del diritto di voto”*, varato durante il secondo governo

¹ Parziale capacità giuridica e possibilità di esercitare il voto amministrativo per alcune categorie di donne mentre il nuovo codice civile, noto come codice Pisanelli (1865), negava qualsiasi capacità giuridica alle donne e rappresentò un passo indietro nel loro cammino di emancipazione.

² Anna Maria Mozzoni presentò al Parlamento Italiano nel 1877 la prima petizione per il voto politico alle donne; il deputato napoletano Salvatore Morelli, fermamente convinto che la reale democrazia potesse realizzarsi solo attraverso il mutamento della condizione femminile, presentò diversi disegni di legge per l'estensione alle donne del diritto di voto e degli altri diritti civili e politici; tra i socialisti fu fondamentale il ruolo di Anna Kuliscioff, la quale si confrontò ripetutamente con i vertici del suo partito, per vincerne dubbi e obiezioni.

Bonomi, furono riconosciuti i diritti politici alle italiane (per il testo della legge, si veda la Tab. 36).

Tuttavia quel decreto conteneva un'esclusione minoritaria ma significativa: non fu, infatti, riconosciuto il diritto di voto alle prostitute «vaganti» (per usare il linguaggio della pubblica sicurezza), quelle cioè che esercitavano in modo visibile e non già nelle famigerate “case chiuse” (le cui residenti furono invece incluse)³. Ben presto, nel 1947, cadde anche quest'ultima esclusione, rivelatrice comunque di un clima culturale profondamente intriso di antichi perbenismi, facili ipocrisie, timori ed incertezze. Il decreto stesso causò molte incertezze: infatti, se è probabile che si desse per scontato che l'elettorato attivo implicasse anche quello passivo (eleggibilità) e se lo stesso Togliatti parlò già nel 1945 di entrambi i diritti, così non fu nella percezione comune e nella stampa del tempo. Il successivo **decreto del 10 marzo 1946** dissipò ogni dubbio.

La **Costituzione del 1948** ha sancito il principio della parità dei sessi, sia in termini generali che all'interno del principio di uguaglianza di cui all'**art. 3**, prevedendo, al secondo comma, interventi (azioni positive) diretti ad eliminare disparità ed ostacoli che possano impedire la realizzazione di quanto enunciato al comma precedente. Inoltre, il nostro Testo costituzionale ribadisce questo principio nell'**articolo 51**, primo comma, con riguardo specifico alle cariche elettive.

Tuttavia il legislatore costituzionale appare “altalenante”, confuso tra la neutralità del cittadino e la logica differenza tra donne e uomini: in alcuni articoli, per esempio al numero 3, si sente in obbligo di esplicitare che tutti i cittadini sono pari per dignità sociale e davanti alla legge, senza distinzione di sesso, quando sarebbe stato necessario, casomai, scrivere “*senza discriminazione*”; la differenza sessuale è un fatto, una caratteristica che non può essere negata.

D'altra parte, ad esempio nell'**articolo 37**, la caratterizzazione sessuale dei cittadini viene quasi esasperata nel momento in cui si parla di “*donna lavoratrice*” quando il femminile sarebbe già più che sufficiente a definire sessualmente la persona.

³ Guizzardi G., *Donne e cittadinanza. Dalla concessione del voto all'acquisizione*, in Bimbi F., Del Re A. (a cura di), *Genere e democrazia*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1997, pagg. 17-26.

Tab. 37
I diritti politici delle donne in Italia:
norme principali.

<p>Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 23: estensione alle donne del diritto di voto.</p>	<p>Art. 1: Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919 n. 1495.</p> <p>Art. 2: È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni. Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.</p> <p>Art. 3: Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940 n. 635.</p>
<p>Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946 n. 74: norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.</p>	<p>Art. 7. Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 del presente decreto.</p>
<p>Costituzione della Repubblica Italiana (approvata il 27 dicembre 1947, in vigore dal 1 gennaio 1948).</p>	<p>Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p> <p>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p> <p>Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. (...)</p>

	<p>Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. (...)</p>
--	---

Il diritto di voto ha rappresentato un nuovo punto di partenza per le donne, piuttosto che un punto d'arrivo: una volta conquistato il voto e la possibilità di essere elette, infatti, si è posta la sfida, ancora oggi non vinta, di dare effettività e pienezza a questi diritti così a lungo disattesi.

Nei primi anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, il principio di parità è stato inteso in termini negativi, vietando cioè di porre in essere discriminazioni a favore dell'uno o dell'altro sesso. Più recentemente, è stato attribuito al principio di parità un valore anche "positivo": si ritiene cioè necessario creare le condizioni giuridiche che consentano una effettiva uguaglianza e parità per uomini e donne nell'accesso agli incarichi pubblici.

La ricerca dell'eguaglianza sostanziale autorizza ed anzi sollecita interventi diretti che pongano rimedio a disequilibri e disuguaglianze di fatto: in questa prospettiva, il legislatore ordinario ha adottato nel corso degli anni diversi provvedimenti in attuazione del disposto costituzionale.

1.2.2 Il primo tentativo. La legge n. 81 del 1993, la legge n. 276 1993, la legge n. 43 del 1995 e l'intervento della Corte Costituzionale.

La sensibilità portata, nei decenni più recenti, dall'accresciuto interesse per le tematiche delle Pari Opportunità a livello europeo investe ovviamente anche il campo della politica: per questo motivo, si è iniziato a parlare negli anni Novanta in Italia di norme che potessero portare ad un riequilibrio della rappresentanza dei due generi, sulla scia dell'opera di promozione portata avanti dall'Unione Europea.

Tentativi volti a consentire una maggiore presenza delle donne nelle assemblee elettive sono. Infatti, alcune norme contenute nella **legge n. 81 del 1993** - relativa all'elezione diretta del sindaco - introducevano un criterio di proporzione tra i due sessi nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli comunali, stabilendo che nei Comuni con popolazione fino ed oltre i 15.000 abitanti nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti (nel primo caso)

ed ai due terzi (nel secondo caso) dei consiglieri assegnati.

Inoltre, una norma della **legge n. 277 del 1993** disponeva che le liste presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (25% del totale), ove recassero più di un nome, fossero formate da candidati e candidate in ordine alternato (è importante ricordare che tali liste sono “*bloccate*”, vengono cioè eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Ciò rende particolarmente importante l'ordine di inserimento dei candidati all'interno della lista).

La legge elettorale per le Regioni a statuto ordinario (**legge 23 febbraio 1995, n. 43**) ha previsto anch'essa la riserva, nelle liste elettorali, di almeno 1/3 al sesso minoritario.

Tab. 38
Le quote
nella legislazione italiana

<p>Legge 25 marzo 1993 n. 81: elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.</p>	<p>Art. 5. Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. (...) 2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.</p> <p>Art. 7. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi.</p> <p>Art. 27. Pari opportunità. 1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per</p>
--	--

	<p>promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.</p>
<p>Legge 4 agosto 1993, n. 276: norme per l'elezione del Senato della Repubblica.</p>	<p>Art. 2. 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.</p>
<p>Legge 4 agosto 1993, n. 277: norme per l'elezione della Camera dei Deputati.</p>	<p>Art. 1. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] e) l'art. 4 è sostituito dal seguente: << Art. 4. [...] 2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato>>.</p>
<p>Legge 23 febbraio 1995, n. 43: nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.</p>	<p>Art. 6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.</p>

Sulle norme della legge n. 81 del 25 marzo 1993 (e, di conseguenza, anche sulle disposizioni delle sopracitate leggi) è intervenuta la **sentenza della Corte Costituzionale n. 422 del 6 settembre 1995** che le ha dichiarate costituzionalmente illegittime in rapporto agli art. 3 e 51 Cost., perché contrastanti con il principio di eguaglianza sia formale che sostanziale.

“Posto che...l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi riguardo la “candidabilità”.

La sentenza della Corte prosegue negando che il legislatore possa riservare posti alle donne nelle liste elettorali adducendo di compiere un'“azione positiva” in attuazione dell'art. 3.2 Cost. che invece sono ammesse soltanto (nell'opinione della Corte) al fine di eliminare le situazioni di inferiorità sociale ed economica e non possono pertanto incidere sul contenuto dei diritti elettorali, particolarmente di quello passivo⁴. Secondo la Consulta, il legislatore con le “quote” avrebbe mirato non a “rimuovere gli ostacoli” ex art. 3.2 Cost. ma ad “attribuire direttamente risultati”.

La Corte, peraltro, si mostrò consapevole della scarsa partecipazione femminile alle cariche elettive: tanto che ritiene opportuno richiamare, in un passo della sentenza, la Risoluzione n. 169/1988 del Parlamento europeo nella quale si invitano i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili⁵.

La motivazione della Corte sembra, dunque, ammettere che il problema della sottorappresentazione del genere femminile nelle istituzioni esiste, di fatto, ma che dev'essere risolto a livello politico. E' ai partiti politici che compete valutare e vagliare al loro interno le candidature alle elezioni cercando di privilegiare e valorizzare la componente femminile, mentre non è ammissibile un intervento legislativo.

Come sottolinea molto acutamente Lorenza Carlassare⁶, *“Si può essere d'accordo sull'illegittimità della previsione di quote rigide che garantiscano l'elezione, ma non su quella di norme che [...] hanno solo funzione antidiscriminatoria”* le quali *“... ben si giustificano in base al generale principio di uguaglianza e, soprattutto, in base all'art. 51 della Costituzione, che viene utilizzato invece dalla Corte per la dichiarazione di*

⁴ *“...Se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale e economica...non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti a tutti i cittadini in quanto tali. In particolare, in tema di elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicchè ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato.”.*

⁵ La Corte Costituzionale osserva che, se le disposizioni normative che prevedono quote riservate in base al sesso sono costituzionalmente illegittime, esse *“possono essere valutate positivamente ove liberamente adottate dai partiti politici...anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti concernenti la presentazione delle candidature”.*

⁶ Carlassare L., *La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività*, in Bimbi, Del Re (a cura di), *Genere e democrazia*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1997, cit pagg. 83- 85.

illegittimità.”.

Contestando le conclusioni della Corte costituzionale, la Carlassare afferma quindi che “*Stabilire la presenza obbligatoria di candidati dei due sessi nelle liste elettorali non significa dunque attribuire privilegi ad alcuno ma soltanto porre la premessa per rendere possibile l’elezione di uomini e di donne, porre appunto la condizione pregiudiziale e necessaria- come dice assai bene la Corte- perché il diritto di accedere alle cariche elettive sia effettivo per le donne come per gli uomini.*”⁷.

Nonostante l’impegno (purtroppo vano) del Legislatore e del Governo, la presenza delle donne nelle istituzioni è rimasta assai scarsa. Specialmente nelle istituzioni politiche rappresentative (Parlamento, Consigli regionali, provinciali e comunali), le donne costituiscono una percentuale molto, troppo bassa: i dati sulla rappresentanza di genere nelle assemblee elette, a qualsiasi livello di governo, dimostrano chiaramente un monopolio pressoché esclusivo da parte del genere maschile.

Allo stesso modo, la presenza femminile nei partiti, veri monopolisti dell’accesso alle candidature, resta limitata, soprattutto nei livelli dirigenziali. Tutto questo dimostra un’anomalia: le donne ci sono, sono presenti e attive anche a livello politico ma i meccanismi partitici e istituzionali non garantiscono un’eguale accesso, per uomini e donne (così come per i giovani), alla macchina elettorale.

I sistemi elettorali, infatti, permettono interventi di equilibrio della rappresentanza diversi: nel nostro Paese si sono susseguiti sistema proporzionale (per antonomasia, il sistema più permeabile ad introdurre correttivi per il riequilibrio della rappresentanza, in vigore fino al 1993) e maggioritario misto (dal 1993 al 2005) per poi essere superati entrambi dal proporzionale a liste chiuse introdotto con una legge votata dal governo Berlusconi nel 2005. Nonostante i differenti sistemi, è tristemente costante la scarsissima presenza delle donne nelle competizioni elettorali, a dimostrazione che questa situazione di empasse non può essere superata senza misure *ad hoc*.

⁷ *Ibidem.*

1.2.3 La riforma degli Statuti regionali e dell'articolo 117 Cost.

Dalle quote delle leggi elettorali del 1993, cassate nel 1995, si è passati ad uno sfilacciamento di iniziative, accompagnate da un dibattito debole (Del Re, 2007)⁸, che hanno portato alla **legge costituzionale n. 2/ 2001** che statuisce che le leggi elettorali delle regioni a statuto speciale abbiano come obiettivo quello di promuovere “*condizioni di parità e di accesso alle consultazioni elettorali*”; e alla **legge costituzionale n. 3/ 2001** che prevede che “*Le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovano la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*”.

Questo ha fatto sì che alcune Regioni (almeno quelle che hanno scritto lo Statuto) adottassero provvedimenti volti a riequilibrare la rappresentanza di uomini e donne. Tra le Regioni a statuto speciale la più audace è sicuramente la Sicilia che chiede nelle candidature l'alternanza tra uomini e donne nelle liste regionali e una percentuale non superiore ai due terzi nelle liste provinciali; poi viene la Valle d'Aosta, con la timida previsione dell'elezione di entrambi i sessi. La provincia di Trento, infine, si limita a promuovere la rappresentanza di entrambi i sessi, ma richiede che sia tutelata durante la campagna elettorale la presenza delle donne candidate nei media, pena la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda.

La maggior parte delle regioni a statuto ordinario si limita a prevedere che non possano essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere (ad esempio Toscana e Abruzzo). Sanzioni a chi non rispetta le indicazioni sono previste negli statuti delle Marche, del Lazio e Puglia. Ma mentre Marche e Lazio prevedono l'inammissibilità delle liste (sanzione molto pesante), in Puglia ci si limita ad una diminuzione del rimborso delle spese elettorali. Anche in Calabria è prevista l'inammissibilità, ma solo se la lista è “monosessuata” (è sufficiente, perciò, che ci sia anche un solo candidato dell'altro sesso).

A seguito di un ricorso presentato dal Governo contro la legge elettorale della Valle d'Aosta (legge n. 21/ 2003) per cui le liste per l'elezione del Consiglio regionale dovevano comprendere “*candidati di entrambi i sessi*”, la Corte Costituzionale si pronuncia, con la sentenza n. 49/ 2003, esprimendo la legittimità costituzionale di tale

⁸ Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee", Roma, 31 maggio 2007.

provvedimento affermando che esso rappresentava “*un vincolo non già all’esercizio del voto o all’esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare candidati tutti dello stesso sesso*”.

Tali riforme costituzionali, pur evidentemente significative, non erano, però ancora in grado di legittimare le “quote elettorali” dichiarate incostituzionali dalla sentenza 422/1995. Rimaneva il nodo della riforma dell’art. 51.

1.2.4 La riforma dell’articolo 51.

La **modifica dell’art. 51** della Costituzione (**legge costituzionale n. 1/ 2003**) afferma, al primo comma, che “*Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne*”.

L’approvazione della modifica all’art. 51 della Costituzione, condivisa da una maggioranza trasversale di forze politiche, costituisce una svolta che potrà favorire una maggiore presenza femminile nella vita politica e sociale del paese.

E’ questa una modifica-integrazione della Costituzione, predisposta al fine di dare copertura costituzionale a tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi, con i quali si volessero garantire forme di paritaria partecipazione tra donne e uomini, in particolare alla designazione di cariche elettive⁹. In tal modo, le future norme non sarebbero assimilabili alle “azioni positive” (cioè norme dirette a favorire le donne attribuendo ad esse vantaggi speciali e diversi), ma piuttosto sarebbero norme con funzione antidiscriminatoria, miranti cioè a regolare in modo eguale la posizione di donne e uomini.

⁹ “Abbiamo creato, con un voto unanime, un ombrello costituzionale alle azioni positive. Le azioni positive non sono solo le quote. Anche la politica degli asili nido, gli interventi di conciliazione famiglia-lavoro, le misure per l’ampliamento della base occupazionale femminile, rendere più flessibile il mercato del lavoro, sono per me azioni positive che hanno conseguenze sulla partecipazione delle donne alla vita pubblica.”, dichiarazione del Ministro per le Pari Opportunità, Stefania Prestigiacomo al Salone internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità, Lingotto di Torino (marzo 2004).

1.2.5 La legge n. 90 del 2004.

Nell'aprile del 2004, a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo (eletto con sistema proporzionale, in cinque circoscrizioni e voti di preferenza), è stata approvata in Italia una normativa¹⁰ che, in parte, va ad integrare e modificare la legge 24 gennaio 1979 n. 18 (contenente le disposizioni sullo svolgimento delle elezioni stesse), in parte introduce delle interessanti novità circa l'obbligo, per i partiti, del rispetto del principio di parità.

Tuttavia, la novità maggiore della legge n°90/2004 risiede nell'articolo 3. Per le elezioni europee, infatti, ciascuna lista non potrà avere più di 2/3 di candidati dello stesso sesso. Sono previste, inoltre, diverse sanzioni pecuniarie concernenti i rimborsi elettorali per i partiti che non rispetteranno questa quota e, al contrario, degli incentivi per i partiti che facciano eleggere una quota più alta del 30% di candidati di entrambi i sessi.

Si tratta della prima legge, in Italia, che ponga vincoli a livello di ripartizione delle candidature. E' una legge importante che, tuttavia, non propone altro che misure temporanee e valide per soli primi due turni elettorali europei successivi alla sua entrata in vigore¹¹.

Tuttavia, se andiamo ad osservare i dati riguardanti la progressione della presenza femminile italiana al PE, notiamo che i risultati sono abbastanza deludenti, nonostante le buone premesse. Prima dell'ultimo scrutinio europeo le Eurodeputate italiane erano 10 su 87, ossia il 11,5% dei nostri rappresentanti. Dopo il 13 giugno 2004, su 78 eurodeputati italiani, le donne sono 13 su 78, ossia il 16,7%, per una progressione del 5,2%. Risultato che comunque ci pone molto al di sotto della media europea dei 27 (31,2%).

¹⁰ Legge 8 aprile 2004 n. 90, "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004".

¹¹ Come ha spiegato il Ministro italiano Prestigiacomo, che ha proposto le quote: « [...] Noi donne non vogliamo tutele per sempre. Vogliamo pari opportunità. Io non sono affatto innamorata delle quote, ed il dibattito su questo tema non è certo nuovo, e condivido chi dice che, noi donne che siamo maggioranza nel paese, non dovremmo utilizzare uno strumento abitualmente usato per proteggere la rappresentanza delle minoranze. Sono pienamente convinta che il problema sia innanzi tutto culturale. Ma sono anche convinta che i mutamenti della società sono lenti, laboriosi, richiedono tempi lunghi. [...] La norma che ho proposto per le europee è temporanea, vale per due turni elettorali, e lo stesso farò per le altre elezioni. [...] » Dichiarazione del Ministro Prestigiacomo in occasione dell'Expoette, il salone internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità, Lingotto di Torino, marzo 2004.

Tab. 39
Norme in materia di parità

<p>Legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2: disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Art. 2. (Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta) Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: (...) Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.</p>
<p>Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: modifica all'articolo 117 della Costituzione.</p>	<p>Art. 3. 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>
<p>Legge Costituzionale 30 maggio 2003 n. 1: modifica all'articolo 51 della Costituzione.</p>	<p>Art. 1 All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».</p>
<p>Legge 8 aprile 2004 n. 90, "Norme in materia di elezioni dei membri del</p>	<p>Art.1. All'articolo¹² 6 della legge 24 gennaio 1979,</p>

¹² Art.6

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia[*] è incompatibile con quella di:

- a. presidente di giunta regionale;
 - b. assessore regionale;
 - c. [b-bis) consigliere regionale;
 - d. b-ter) presidente di provincia;
 - e. b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti].[**]
- (...)

<p>Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004”.</p>	<p>n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti".</p> <p>Art. 3. Pari opportunità</p> <p>1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.</p> <p>2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.</p> <p>3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n° 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.</p>
--	---

[*] Modificazioni introdotte dalla Legge 27 marzo 2004, n. 78.

[**] Modificazioni introdotte dalla Legge 8 aprile 2004, n. 90. Vedi anche comma 2 dell'Art. 1 della Legge 90/2004.

1.2.6 Il fallimento della proposta di legge sulle “quote rosa”.

Il disegno di legge n. 3051 “**Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive**” presentato nella precedente legislatura dal Ministro per le Pari Opportunità, Stefania Prestigiacomo, di concerto col Ministro dell’Interno, Giuseppe Pisanu e comunicato alla Presidenza il 19 luglio 2004, proponeva alcune misure per colmare il *gap* legislativo italiano e dare piena attuazione ai principi esposti negli articoli 51 e 117 del Testo costituzionale.

L’intervento si caratterizzava per l’introduzione di un vincolo ai partiti nella formazione delle liste elettorali (riduzione dei rimborsi elettorali in proporzione alla disparità di candidature di uomini e donne) e per la modifica di alcune disposizioni vigenti in materia elettorale al fine di introdurre un meccanismo che garantisse una presenza minima di entrambi i sessi nella formazione delle liste (presenza di uno dei due sessi non superiore ai 2/3 e alternanza uomo-donna nelle liste proporzionali) al fine di incidere sulla effettiva attuazione del precetto costituzionale di pari opportunità nell’ambito delle competizioni elettorali, sia per l’elezione delle due Camere che per comuni e province.

Poiché il disegno di legge si proponeva l’obiettivo di introdurre delle misure specifiche di tutela a favore del sesso sottorappresentato, al fine di avviare un processo di cambiamento culturale, all’articolo 8 si prevedeva che l’intervento fosse efficace solo per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, ritenendo tale periodo di tempo sufficiente per l’instaurazione di un processo virtuoso che avrebbe portato spontaneamente, nel lungo periodo, verso un sicuro e definitivo riequilibrio della rappresentanza politica.

Com’è noto, la proposta di legge fu bocciata dal Parlamento il 13 ottobre 2005, come fu bocciata nella stessa sede quella del centro-sinistra che proponeva misure simili¹³.

¹³ E’ da sottolineare che comunque il ddl del Governo Berlusconi presentava un profilo minore in termini di contenuto (2/3 di presenza per ciascun sesso, sanzione pecuniaria progressiva per liste non conseguenti), rispetto a quanto non fosse stato già rappresentato nelle proposte depositate dagli Onorevoli Mastella - Dentamaro e altri (50% di presenza con alternanza di ciascun sesso e irricevibilità delle liste non conseguenti) e dagli Onorevoli Amato - Dato e altri (30% e irricevibilità delle liste non conseguenti). Nonostante questo il ddl assumeva, come possiamo tutti comprendere, una forte valenza di “riequilibrio sostenibile” fatti i conti con la realtà parlamentare, in termini di presenza di genere e ciò sta a confermare come, anche in molti altri campi, inevitabilmente l’agenda politica e le sue priorità siano formulate da un punto di vista sbilanciato, pesantemente, verso uno solo dei generi.

La bocciatura di questa legge è stata doppiamente grave: innanzitutto è stata un'occasione persa per tutte le donne, anche per coloro che ritenevano la proposta Prestigiacomò al di sotto delle aspettative legittime (in particolare dopo che la proposta era stata rimaneggiata da alcuni esponenti della stessa maggioranza riducendo il limite massimo per la presenza di uno dei due sessi da 2/3 a 1/4); ma soprattutto è stata un'occasione in cui palesare l'avversità degli uomini della stessa maggioranza che la sosteneva (la legge infatti non è stata votata neanche dallo stesso centro-destra e si è proceduto a scrutinio segreto, contrariamente a quanto richiesto dalla Ministra).

1.3. La rappresentanza femminile in Italia.

1.3.1 Dati sulla presenza femminile nei principali organi elettivi e di governo.

La storia delle donne in politica in Italia è storia di poche, pochissime. Partendo col ricordare i dati attuali della presenza femminile nei due rami del Parlamento, 17,10 (Camera) e 13,66 (Senato), è sufficiente affermare che per la Camera alta, si tratta della prima volta in cui le donne superano il 10% (nel 2006!), mentre alla Camera dei Deputati il risultato è comunque il più positivo in sessant'anni di storia repubblicana (+5,40% rispetto al 2001).

Questo dice già molto della gravità del deficit rappresentativo di genere in Italia. La scarsissima presenza di donne si accompagna con un'età media molto alta tra gli eletti e la longevità in Parlamento degli esponenti politici.

Segnaliamo solo un particolare, ovvero che nel 1994, unica tornata elettorale in cui sono state applicate le quote del 1993 (la sentenza contraria della Corte Costituzionale è del 1995) si registra un +6% alla Camera, mentre al Senato la rappresentanza femminile addirittura diminuisce (-0,7%).

A livello regionale i dati confermano il *gap* rappresentativo tra uomini e donne, con tassi di partecipazione femminile del 19% negli esecutivi e del 13% nelle assemblee regionali.

A livello governativo, i numeri delle donne negli esecutivi si allineano con quanto già rilevato negli altri livelli politici. Nel governo appena caduto (Prodi II) le donne erano 6 su 25. Nei due governi Berlusconi (2001-2006) erano 2 su 23. Nel governo Amato (2000-2001) 6 su 25. Nei governi D'Alema I e II (1998-2000) erano 6 su 25. Infine, nel governo Prodi I (1996-1998) erano 3 su 22 (tra cui Anna Finocchiaro,

all'epoca Ministro per le Pari Opportunità, fautrice con Prodi della Direttiva Prodi-Finocchiaro, *Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini*. Si veda par. 1.1.2 del Cap. I).

Tab. 40a
Italia (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Camera dei Deputati
(1948-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1948	7,80%	92,20%
1953	5,70%	94,30%
1958	4,10%	95,90%
1963	4,60%	95,40%
1968	2,80%	97,20%
1972	4,10%	95,90%
1976	8,50%	91,50%
1979	8,20%	91,80%
1983	7,90%	92,10%
1987	12,90%	87,10%
1992	8,00%	92,00%
1994	14,00%	86,00%
1996	11,00%	89,00%
2001	11,70%	88,30%
2006	17,10%	82,90%

Fonte: IPU

Tab. 40b
Italia (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato della Repubblica
(1948-2006)

Anno elezioni	Donne (%)	Uomini(%)
1948	1,20%	98,80%
1953	0,40%	99,60%
1958	1,20%	98,80%
1963	1,90%	98,10%
1968	3,40%	96,60%
1972	1,55%	98,45%
1976	3,42%	96,58%
1979	3,10%	96,90%
1983	5,20%	94,80%
1987	6,17%	93,83%
1992	9,51%	90,49%
1994	8,89%	91,11%
1996	7,98%	92,02%

2001	7,79%	92,21%
2006	13,66%	86,34%

Fonte: IPU

Tab. 40c
Italia:
decision-making livello regionale

Esecutivi regionali		Membri			
		Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)
Abruzzo	U	2	9	18	82
Basilicata	U	0	6	0	100
Bolzano (Provincia)	U	2	9	18	82
Calabria	U	1	11	8	92
Campania	U	3	10	23	77
Emilia-Romagna	U	2	12	14	86
Friuli-Venezia Giulia	U	1	10	9	91
Lazio	U	5	12	29	71
Liguria	U	2	11	15	85
Lombardia	U	1	16	6	94
Marche	U	1	10	9	91
Molise	U	0	9	0	100
Piemonte	D	6	9	40	60
Puglia	U	3	4	43	57
Sardegna	U	5	8	38	62
Sicilia	U	3	10	23	77
Toscana	U	2	11	15	85
Trentino-Alto Adige	U	2	3	40	60
Trento (Provincia)	U	3	9	25	75
Umbria	D	2	8	20	80
Valle d'Aosta	U	0	8	0	100
Veneto	U	3	10	23	77
Media (%)	:	:	:	19	81
Assemblee regionali		Membri			
		Presidente	Donne(N)	Uomini(N)	Donne (%)
Abruzzo	U	6	34	15	85
Basilicata	U	3	27	10	90
Bolzano (Provincia)	U	10	25	29	71
Calabria	U	2	48	4	96
Campania	D	3	57	5	95
Emilia-Romagna	D	6	44	12	88

Friuli-Venezia Giulia	U	9	51	15	85
Lazio	U	11	60	15	85
Liguria	U	4	36	10	90
Lombardia	U	12	68	15	85
Marche	U	7	33	18	82
Molise	D	2	28	7	93
Piemonte	U	6	57	10	90
Puglia	U	2	68	3	97
Sardegna	U	8	77	9	91
Sicilia	U	4	86	4	96
Toscana	U	15	50	23	77
Trentino-Alto Adige	U	12	58	17	83
Trento (Provincia)	U	10	25	29	71
Umbria	U	5	25	17	83
Valle d'Aosta	U	4	31	11	89
Veneto	U	6	54	10	90
Media (%)	:	:	:	13	87

Fonte: Commissione europea, DG EMPL, *Database on women and men in decision-making*¹⁴.

1.3.2 Dati sui partiti, quali prevedono sistemi di quote.

La **legge 3 giugno 1999, n. 157** (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*) impone, all'articolo 3 primo comma (risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica), che ogni partito o movimento politico destini una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Nel nostro Paese, alcuni partiti di centro-sinistra prevedono delle quote a favore delle donne: la Federazione dei Verdi, (quota del 50% per le donne nelle liste di partito), il Partito della Rifondazione Comunista (40% delle candidature alle donne nelle liste di partito), i Democratici di Sinistra (40% liste di partito), i Socialisti Democratici Italiani (massimo 66% per sesso per liste elettorali e strutture di partito), il Partito dei Comunisti Italiani (50% per cariche interne) e il partito Democrazia è Libertà - La Margherita (30% per le cariche interne). Il Partito Popolare Italiano aveva una quota del

¹⁴ http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm

20% per le donne nelle liste di partito, ma è confluito nel 2001 nella Margherita.

1.4. Scenari possibili?

1.4.1 La proposta dell'UDI "50 e 50".

Il Laboratorio 50&50 e l'associazione Aspettare stanca hanno inviato il documento ***"Per una riforma elettorale paritaria e condivisa anche dalle cittadine e dai cittadini"*** sulla riforma elettorale (già annunciato con una conferenza stampa il 7 marzo 2006) al Presidente del Consiglio, alla Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità, al Ministro per i Rapporti col Parlamento, al Ministro per l'attuazione del Programma dell'Unione e ai Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali di Senato e Camera.

Le loro proposte mirano ad avere comunque una rappresentanza riequilibrata per genere, qualsiasi sia il sistema elettorale adottato con la riforma.

A) Se sarà adottato il sistema proporzionale, potrà esserlo in due forme, e per ognuna è proposta una soluzione che favorisca la parità:

a.- proporzionale con liste bloccate: liste che alternino sistematicamente un uomo e una donna (o, meglio, viceversa. Infatti, nel primo caso, come dimostra la simulazione sui risultati alle politiche, non si supererebbe il 40% di donne sugli eletti).

Si ritiene invece insoddisfacente la proposta di alternare nelle liste un rappresentante di un genere a due dell'altro genere, perché l'aumento della presenza delle donne, sarebbe poco significativo.

b.- proporzionale con preferenze: è obbligatorio dare due preferenze, a un uomo e a una donna; sono nulle le preferenze uniche o date a candidati dello stesso genere, mentre rimane comunque valido il voto alla lista.

B) Se sarà adottato il sistema maggioritario: tradizionalmente esso prevede il collegio uninominale e il partito che in quel collegio prende più voti manda in Parlamento il suo candidato unico.

a.- Si propone che i collegi siano binominali, con candidati un uomo e una donna per ogni partito.

Si propone inoltre di adottare anche per la Camera i collegi già esistenti per il Senato, il che soddisfa sia l'esigenza di evitare il raddoppio degli eletti, accorpendo gli attuali collegi, sia l'esigenza di evitare la formazione di collegi molto grandi, le quali, di fatto, richiedono campagne elettorali solitamente troppo costose per le candidate (la

seconda purtroppo solo in parte ma notevole miglioramento rispetto all'ampiezza delle circoscrizioni elettorali previste nella legge vigente).

b.- Un'altra ipotesi, ma certamente più debole sarebbe di mantenere in ogni singolo collegio la forma uninominale. In ciascuna circoscrizione regionale i partiti devono presentare nel complesso il 50% di uomini e il 50% di donne anche se i partiti possono essere assai tentati di proporre uomini nei collegi "forti", dove pensano di vincere, e le donne in quelli dove pensano che perderanno.

Le due associazioni ritengono inoltre, che per assicurare il rispetto dei suddetti criteri debbano essere previste sanzioni efficaci, come l'inammissibilità delle liste o delle candidature, con l'eventuale alternativa, nel caso di liste proporzionali, della riduzione d'ufficio del numero dei candidati del genere sovra rappresentato. Auspicano inoltre la pratica delle primarie per selezionare e rinnovare un apparato politico incapace di auto rinnovarsi e il divieto di candidature multiple e di cumulo dei mandati.

Le firmatarie della proposta elettorale si dicono consapevoli che per raggiungere un'effettiva democrazia paritaria la questione dovrebbe essere posta non solo in termini quantitativi di presenza di donne e uomini nei luoghi decisionali, ma anche valutando, ad esempio, i percorsi che definiscono le carriere politiche e, conseguentemente, la selezione degli individui. Tra le riforme che auspicano, di primaria importanza è quella riguardante la democrazia interna e la trasparenza dei bilanci dei partiti politici, come avvenuto in Francia e in Germania. Potrebbe, inoltre, per legge essere prevista una "*par condicio di genere*" per l'accesso ai mass media in campagna elettorale.

Sempre nel senso di un miglioramento del sistema elettorale, infine, la proposta "Per una riforma elettorale paritaria e condivisa anche dalle cittadine e dai cittadini" contiene alcune ulteriori norme che dovrebbero essere previste sulla pubblicità delle candidature, sulla propaganda elettorale e sull'intero sistema dei controlli e delle sanzioni.

Il documento è stato presentato il 2 giugno 2007 per la raccolta delle firme sotto il nome di "**Norme di Democrazia Paritaria per le Assemblee elettive**".

1.4.2 Nuovi spiragli? Il Partito democratico.

Il Partito Democratico merita qualche accenno per l'istanza profondamente paritaria con la quale nasce. Infatti, è il primo partito, in Italia, che impone la piena parità nelle liste e nella composizione dei suoi stessi organi. Il Manifesto del 14 Giugno 2007, firmato dai "Comitato dei 45"¹⁵ pone come centrale l'emergenza¹⁶ della sottorappresentanza femminile. Per questo motivo, nello stabilire le norme per l'elezione dell'Assemblea Costituente dello scorso 14 ottobre, il Comitato ha stabilito l'obbligatoria l'alternanza di genere sia nelle liste che tra i capilista.

E' questa, forse, la novità più clamorosa approvata per le elezioni dell'Assemblea Costituente del PD. La bozza del regolamento prevedeva l'alternanza, "*pena l'inammissibilità della lista*", tra le candidate all'assemblea. Per i capilista era stato previsto, inizialmente, che almeno il 40% dovessero essere donne ma successivamente si è scesi a proporre soltanto i 2/3. A questo punto, le donne che fanno parte del Comitato dei 45 hanno minacciato di non votare le regole per l'elezione dell'assemblea costituente del 14 ottobre, se non fosse stata garantita la parità di genere con il 50% di capolista donne. La "minaccia" di tutte le 16 donne, compattamente unite, ha sortito l'effetto voluto. L'onorevole Donata Gottardi¹⁷, raccontando quel momento, ha sottolineato come la "conquista" del 50 e 50 sia stata possibile grazie al fatto che le donne fossero tutte d'accordo: con un fronte così compatto, pur avendo la maggioranza

¹⁵ Componenti del comitato 14 ottobre: Giuliano Amato; Mario Barbi; Antonio Bassolino; Pierluigi Bersani; Rosi Bindi; Paola Caporossi; Sergio Cofferati; Massimo D'Alema; Marcello De Cecco; Letizia De Torre; Ottaviano Del Turco; Lamberto Dini; Leonardo Domenici; Vasco Errani; Piero Fassino; Anna Finocchiaro; Giuseppe Fioroni; Marco Follini; Dario Franceschini; Vittoria Franco; Paolo Gentiloni; Donata Gottardi; Rosa Iervolino; Linda Lanzillotta; Gad Lerner; Enrico Letta; Agazio Loiero; Marina Magistrelli; Lella Massari; Wilma Mazzocco; Maurizio Migliavacca; Enrico Morando; Arturo Parisi; Carlo Petrini; Barbara Pollastrini; Romano Prodi; Angelo Rovati; Francesco Rutelli; Luciana Sbarbati; Marina Sereni; Antonello Soro; Renato Soru; Patrizia Toia; Walter Veltroni; Tullia Zevi.

¹⁶ "*...La classe dirigente è terribilmente invecchiata e quasi esclusivamente maschile. Le donne sono ancora in larga parte escluse dai luoghi della rappresentanza politica...*

...Per questo non smetteremo mai di indignarci di fronte alla pervicace mancanza di fiducia nella capacità di pensiero e di progetto delle donne, avvertibile in tutti i settori della società, dal lavoro alla vita privata. Su questo tema colpisce la distanza culturale che ci separa dagli altri paesi europei. Una società che si dica civile deve mutare a fondo l'atteggiamento culturale verso la donna, attuando una rappresentazione mediatica meno arretrata, stereotipata e discriminatoria, attraverso iniziative di formazione, codici deontologici e leggi. Per questo ci impegniamo a dare valore alle differenze, a realizzare compiutamente le pari opportunità, rendendo effettivo quanto finora è rimasto troppo spesso scritto sulla carta...

...Ci impegniamo a costruire un partito a rete, che preveda molteplici opportunità di adesione e di impegno, che assuma le differenze di genere, di ispirazione culturale, di interesse sociale e professionale..."

¹⁷ Intervista del 18 gennaio 2008.

per far passare la proposta dei 2/3, gli uomini non avrebbero mai potuto permettersi che il documento non portasse la firma di nessuna donna...Certamente, il potere delle donne, anche in questa sede ristretta, è stato sottovalutato¹⁸.

Il risultato è stato un'Assemblea pressoché paritaria, che provvederà a stendere lo Statuto del Partito. Il problema della pari rappresentanza, tuttavia, come sottolinea la stessa Gottardi, si continua a porre per gli organi monocratici, che non sono soggetti al rispetto della parità: infatti, tra i coordinatori provinciali e regionali le donne sono pochissime.

Nel nostro Paese permane una situazione di grave discriminazione nei confronti delle donne, non solo nel dominio politico, come dimostrano i dati, ma anche nell'ambito della partecipazione al mondo del lavoro (le donne che svolgono un lavoro salariato sono il 46,3% rispetto al 70% degli uomini¹⁹).

Gli innumerevoli fallimenti nell'introdurre una legislazione paritaria nell'ambito politico sono conseguenza di un monopolio maschile, trasversalmente alleato "*contro l'idea stessa di pensare concretamente a un'immissione delle donne nei centri del potere politico*"²⁰.

Con la proposta di legge sulle quote, bocciata tramite voto segreto il 13 ottobre 2005 dalla Camera dei deputati, si trattava di riservare non a delle persone, ma ad uno dei due sessi (il 52% della popolazione) una parte delle candidature nelle liste elettorali, cioè di costituire delle "possibilità", per quanto realistiche, e non delle certezze. Candidature che avrebbero poi dovuto passare al vaglio dell'elettore/elettrice.

Purtroppo, il tema del riequilibrio di genere non sembra ancora meritare, nell'agenda dei politici italiani, il rango primario che gli spetterebbe.

¹⁸ L'on. Gottardi racconta, infatti, che, pur inizialmente disposte a mediare sul 40%, al tentativo di "gioco al ribasso" verso i 2/3 operato dagli uomini, tutte le donne si sono compattamente schierate per il 50, opponendosi a qualsiasi ulteriore mediazione..

¹⁹ Dati Eurostat, 2007. Si veda l'allegato 3.

²⁰ Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "*Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee*", Roma, 31 maggio 2007

CONCLUSIONI

Questa ricerca ha cercato di tratteggiare, in modo il più possibile completo e preciso, il quadro attuale della rappresentanza femminile negli Stati dell'Unione Europea, mettendone in luce le problematiche e i nodi irrisolti.

Definendo, nel primo capitolo, le variabili del nostro discorso (genere, rappresentanza, ruolo del diritto), abbiamo analizzato brevemente questi tre concetti, evidenziandone le connessioni funzionali alla nostra ricerca. La questione di genere inerente alla rappresentanza politica appare tutt'altro che priva di fondamento, nel momento in cui appartenere ad un sesso piuttosto che ad un altro significa godere di diritti più o meno effettivi.

Partendo dalla constatazione di un profondo *gap* rappresentativo tra donne e uomini, è stato dimostrato come l'Unione Europea, pur avendo giocato finora un ruolo fondamentale di promozione della parità tra donne e uomini in campo sociale ed economico, si caratterizzi, di fatto, per un'eccessiva prudenza sul tema del riequilibrio di genere nel dominio della rappresentanza politica.

La politica europea per la promozione di una rappresentanza bilanciata delle donne e degli uomini all'interno dei processi decisionali politici e pubblici si è strutturata principalmente attraverso strumenti di *soft law*, non direttamente vincolanti per gli Stati, quali Raccomandazioni e Risoluzioni, soprattutto a causa dei limitati spazi normativi a disposizione delle Istituzioni comunitarie. L'assenza di interventi incisivi nel campo della rappresentanza politica rappresenta un grave vuoto nell'ambito della strategia globale di lotta contro le disuguaglianze fra donne e uomini dell'Unione Europea, che rischia di compromettere (o quantomeno di indebolire) anche gli interventi messi in atto negli altri settori di questa politica.

Gli strumenti per promuovere ed incentivare la presenza delle donne nei luoghi di decisione politica sono, pertanto, principalmente nelle mani dei governi nazionali e dei partiti politici.

Per tentare di ricomporre il quadro della rappresentanza di genere in Europa, l'analisi è proceduta, quindi, in base al tipo di correttivo in uso per garantire la parità in politica (se presente).

In base a questa classificazione, è stato preso in esame ogni singolo Stato,

illustrando più nello specifico il correttivo adottato, ove presente, e che tipo di risultati ha consentito, mostrando l'andamento della presenza femminile nelle principali assemblee elettive.

Dalla ricerca emerge che le quote (costituzionali, elettorali o di partito) possono essere un sistema valido per migliorare la partecipazione politica delle donne. Tuttavia ciò che l'analisi ben inquadra è che non esiste, in assoluto, un correttivo, una "quota" che dia la certezza del risultato. Esistono piuttosto un insieme i fattori che se presenti contemporaneamente possono permettere lo sviluppo di una rappresentanza paritaria (sistemi elettorali favorevoli, sanzioni efficaci, norme sull'ordine delle candidature, ruolo delle istituzioni pubbliche come promotrici di parità effettiva).

Le quote possono favorire un effetto *spill over*, cioè innescare il cambiamento anche in altri domini pubblici, che non siano solo le istituzioni politiche rappresentative (mondo dell'economia, della ricerca, ecc...). Per questo motivo, riteniamo che siano la strada da percorrere, soprattutto nei Paesi in cui la legislazione paritaria, se esiste, non è applicata con rigore.

Tuttavia le quote non sono che un mezzo tramite il quale sperare di poter realizzare un progetto politico e sociale globale di piena **parità** politica tra donne e uomini.

La nozione di parità, affermata dalle ONG a Pechino¹, si pone come un concetto legato alla modernità, alla giustizia sociale, in un'ottica di democrazia sostanziale che rimette in questione il funzionamento sociale e l'immagine simbolica degli uomini e delle donne nella società. E' una rivendicazione di un'uguaglianza tra i sessi nella rappresentanza politica, mentre le quote non sono che un mezzo per raggiungere la parità. La parità uomo-donna costituisce l'applicazione di un principio e non l'applicazione di una percentuale. L'esigenza paritaria riposa sulla realizzazione della necessità di una rappresentanza adeguata della società così com'è costituita e rappresentativa dei due generi dell'umanità.

L'affermazione del principio di parità, in politica come in tutti i settori e gli ambiti di vita degli individui, dovrebbe apparire come naturale espressione di una società composta di uomini e donne. Il fatto che queste ultime siano state escluse per secoli dal

¹ Il concetto di parità è affermato in opposizione al termine di equità che gli stati integralisti volevano imporre al posto del concetto di uguaglianza.

dominio pubblico e politico, non può più costituire motivo perché continuo ad esserlo.

La definizione estensiva e articolata di politiche di pari opportunità mette in evidenza che le ricadute di queste ultime non incidono esclusivamente sulla popolazione femminile, bensì hanno effetti sull'intera collettività dal punto di vista della produttività economica e del benessere sociale (Donà, 2007)². Se così è, è auspicabile che la parità di diritti diventi un obiettivo generale da raggiungere attraverso l'impegno dell'intera società, anziché di una parte di essa.

Mentre in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, si apre solo ora (e faticosamente) a livello istituzionale un dibattito sulle quote, in realtà nel mondo ormai si tende ad ampliare il discorso dalle quote alla parità.

L'analisi dei ventisette Stati membri dell'Unione Europea ha evidenziato drammaticamente come la strada per la parità appaia ancora lunga da percorrere: solo otto Stati su ventisette registrano una partecipazione femminile sopra il 30% e solo due sopra il 40% (Svezia e Finlandia). Nella maggior parte dei Paesi (15 su 27) la percentuale di donne è inferiore alla media europea (23%). Certamente, le quote non sono sufficienti³.

Si è più volte ribadita la complementarietà e l'interdipendenza delle diverse politiche di parità: avere un maggior numero di donne in politica deve poter significare un cambiamento di approccio nella gestione politica, economica e sociale di uno Stato e deve potersi tradurre nell'implementazione sistematica di tutte le politiche che promuovono la parità di genere, in una vera strategia di *gender mainstreaming*.

Nell'introduzione di questo lavoro abbiamo affermato che le disuguaglianze di genere possono essere combattute efficacemente solo in un quadro coerente di interventi multi-settoriali. Tale ruolo di coordinamento dovrebbe essere assunto dalle Istituzioni comunitarie. Nonostante i limitati spazi normativi, l'Europa, infatti, non può sottrarsi al ruolo di promotrice della democrazia che in questi anni le è stato proprio.

La questione dell'equa rappresentanza tra donne e uomini ha molto a che fare con la qualità e l'effettività del sistema politico e della democrazia europea. In una strategia globale di lotta contro le discriminazioni e promozione della parità, il silenzio

² Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pag.135.

³ Rimandiamo alle conclusioni del capitolo tre per le valutazioni circa l'efficacia delle quote nei diversi Stati.

legislativo delle Istituzioni comunitarie nel campo della rappresentanza di genere appare tanto più grave quanto inopportuno.

RINGRAZIAMENTI

Questo lavoro conclude un percorso complessivo di cinque anni passati nella Facoltà di Scienze Politiche. Sono stati cinque anni fondamentali per la mia vita, per le mie scelte, per decidere cosa voglio diventare “da grande”. Un ringraziamento speciale va quindi a tutte le persone che in questi cinque anni mi hanno accompagnato e incoraggiato.

Vorrei ringraziare innanzitutto la professoressa Alisa Del Re, per le opportunità di crescita e la fiducia che mi ha dato in questi due anni, per la disponibilità e per la pazienza! A lei va la mia gratitudine, la mia stima e tutto il mio affetto.

Un grazie, di cuore, alla mia famiglia: in particolare a mia madre e a Silvia (tu sai perché...), per essermi state vicine in quest’ultimo periodo...GRAZIE!

Alle nonne, agli zii e zie, a Nicolò e a tutti gli altri, cognata e cognato acquisiti compresi, vi voglio bene!

GRAZIE dal più profondo del cuore a Lorenza e a Julia, che mi fanno un po’ da mamme, un po’ da sorelle, un po’ da befane (!!!) e senza le quali sarei persa... Vi voglio bene!!

Un abbraccio a Giuseppina che se ne va in Sud America, non dimentico....grazie!

Grazie a Giulio (Julio) per i potenti mezzi informatici e per il cappuccino...Adesso che ho finito verrò a disturbarti più spesso!

Grazie alle mie amiche perché so che ci sono sempre Alessia, Emilia, Laura, Francesca, Giulia e Valentina. A Petra un grazie doppio.

GRAZIE alla “famiglia” allargata degli amici e amiche di San Vito, per l’affetto e la simpatia... e le mangiate in compagnia! Grazie ad Alice e Alberto, Giovanna e Nicola, Michele e Vanessa, Massi e Flo, Silvia e Thomas, Ciak e Marco e tutti gli altri! Vi voglio bene!!!

GRAZIE per l’affetto e l’allegria ad Amanda Cristina, Miky, Ila, Lella, Mino e Rosy.

Ringrazio inoltre l’Onorevole Donata Gottardi e la dottoressa Alessia Donà per la gentilezza e la disponibilità nei miei confronti.

E per ultimo, ma solo perché me l’ha detto lui (!), un grazie, dal più profondo del cuore, ad Ale, per aver portato nella mia vita amore, allegria e serenità ed essermi sempre stato vicino, in ogni momento.....

Chiara

ALLEGATI

Allegato 1

WOMEN IN PARLIAMENT: WORLD CLASSIFICATION

Situation as of 31 October 2007

Rank	Country	Lower or single House				Upper House or Senate			
		Elections	Seats*	Women	% W	Elections	Seats*	Women	% W
1	Rwanda	09 2003	80	39	48.8	09 2003	26	9	34.6
2	Sweden	09 2006	349	165	47.3	---	---	---	---
3	Finland	03 2007	200	84	42.0	---	---	---	---
4	Costa Rica	02 2006	57	22	38.6	---	---	---	---
5	Norway	09 2005	169	64	37.9	---	---	---	---
6	Denmark	02 2005	179	66	36.9	---	---	---	---
7	Netherlands	11 2006	150	55	36.7	05 2007	75	26	34.7
8	Cuba	01 2003	609	219	36.0	---	---	---	---
"	Spain	03 2004	350	126	36.0	03 2004	259	60	23.2
9	Argentina	10 2005	257	90	35.0	10 2005	72	31	43.1
10	Mozambique	12 2004	250	87	34.8	---	---	---	---
11	Belgium	06 2007	150	52	34.7	06 2007	71	27	38.0
12	South Africa ¹	04 2004	400	131	32.8	04 2004	54	18	33.3
13	Austria	10 2006	183	59	32.2	N.A.	62	17	27.4
"	New Zealand	09 2005	121	39	32.2	---	---	---	---
14	Iceland	05 2007	63	20	31.7	---	---	---	---
15	Germany	09 2005	614	194	31.6	N.A.	69	15	21.7
16	Burundi	07 2005	118	36	30.5	07 2005	49	17	34.7
17	United Rep. of Tanzania	12 2005	319	97	30.4	---	---	---	---
18	Uganda	02 2006	332	99	29.8	---	---	---	---
19	Peru	04 2006	120	35	29.2	---	---	---	---
20	Belarus	10 2004	110	32	29.1	11 2004	58	18	31.0
21	Guyana	08 2006	69	20	29.0	---	---	---	---
22	Andorra	04 2005	28	8	28.6	---	---	---	---
23	The F.Y.R. of Macedonia	07 2006	120	34	28.3	---	---	---	---
24	Timor-Leste	06 2007	65	18	27.7	---	---	---	---
25	Afghanistan	09 2005	249	68	27.3	09 2005	102	23	22.5
26	Namibia	11 2004	78	21	26.9	11 2004	26	7	26.9
27	Grenada	11 2003	15	4	26.7	11 2003	13	4	30.8
28	Viet Nam	05 2007	493	127	25.8	---	---	---	---
29	Iraq	12 2005	275	70	25.5	---	---	---	---
"	Suriname	05 2005	51	13	25.5	---	---	---	---
30	Lao People's Democratic Rep.	04 2006	115	29	25.2	---	---	---	---
31	Ecuador	10 2006	100	25	25.0	---	---	---	---
"	Switzerland	10 2003	200	50	25.0	10 2003	46	11	23.9
32	Lithuania	10 2004	141	35	24.8	---	---	---	---
33	Australia	10 2004	150	37	24.7	10 2004	76	27	35.5
34	Singapore	05 2006	94	23	24.5	---	---	---	---

35	Liechtenstein	03 2005	25	6	24.0	---	---	---	---
36	Lesotho	02 2007	119	28	23.5	03 2007	33	10	30.3
"	Seychelles	05 2007	34	8	23.5	---	---	---	---
37	Honduras	11 2005	128	30	23.4	---	---	---	---
38	Luxembourg	06 2004	60	14	23.3	---	---	---	---
39	Tunisia	10 2004	189	43	22.8	07 2005	112	15	13.4
40	Mexico	07 2006	500	113	22.6	07 2006	128	22	17.2
41	Philippines	05 2007	236	53	22.5	05 2007	22	4	18.2
"	United Arab Emirates	12 2006	40	9	22.5	---	---	---	---
42	Bulgaria	06 2005	240	53	22.1	---	---	---	---
43	Eritrea	02 1994	150	33	22.0	---	---	---	---
"	Senegal	06 2007	150	33	22.0	08 2007	100	?	?
44	Ethiopia	05 2005	529	116	21.9	10 2005	112	21	18.8
45	Estonia	03 2007	101	22	21.8	---	---	---	---
"	Republic of Moldova	03 2005	101	22	21.8	---	---	---	---
46	Croatia	11 2003	152	33	21.7	---	---	---	---
47	Pakistan	10 2002	342	73	21.3	03 2006	100	17	17.0
47	Portugal	02 2005	230	49	21.3	---	---	---	---
48	Canada	01 2006	308	64	20.8	N.A.	100	35	35.0
"	Monaco	02 2003	24	5	20.8	---	---	---	---
49	Poland	09 2005	460	94	20.4	09 2005	100	13	13.0
"	Serbia	01 2007	250	51	20.4	---	---	---	---
50	China	02 2003	2980	604	20.3	---	---	---	---
51	Dem. People's Rep. of Korea	08 2003	687	138	20.1	---	---	---	---
52	Dominican Republic	05 2006	178	35	19.7	05 2006	32	1	3.1
52	United Kingdom	05 2005	646	127	19.7	N.A.	751	142	18.9
53	Trinidad and Tobago	10 2002	36	7	19.4	10 2002	31	10	32.3
54	Guinea	06 2002	114	22	19.3	---	---	---	---
"	Slovakia	06 2006	150	29	19.3	---	---	---	---
55	Latvia	10 2006	100	19	19.0	---	---	---	---
56	Venezuela	12 2005	167	31	18.6	---	---	---	---
57	France	06 2007	577	107	18.5	09 2004	331	56	16.9
"	Nicaragua	11 2006	92	17	18.5	---	---	---	---
58	Saint Vincent & the Grenadines	12 2005	22	4	18.2	---	---	---	---
59	Sudan	08 2005	436	79	18.1	08 2005	50	2	4.0
60	Equatorial Guinea	04 2004	100	18	18.0	---	---	---	---
61	Mauritania	11 2006	95	17	17.9	01 2007	56	10	17.9
62	Tajikistan	02 2005	63	11	17.5	03 2005	34	8	23.5
"	Uzbekistan	12 2004	120	21	17.5	01 2005	100	15	15.0
63	Italy	04 2006	630	109	17.3	04 2006	322	44	13.7
"	Nepal	01 2007	329	57	17.3	---	---	---	---
64	Mauritius	07 2005	70	12	17.1	---	---	---	---
65	Bolivia	12 2005	130	22	16.9	12 2005	27	1	3.7
66	El Salvador	03 2006	84	14	16.7	---	---	---	---
"	Panama	05 2004	78	13	16.7	---	---	---	---
"	Zimbabwe	03 2005	150	25	16.7	11 2005	66	23	34.8

67	United States of America	11 2006	435	71	16.3	11 2006	100	16	16.0
68	Turkmenistan	12 2004	50	8	16.0	---	---	---	---
69	Kazakhstan	08 2007	107	17	15.9	08 2005	47	2	4.3
70	Czech Republic	06 2006	200	31	15.5	10 2006	81	12	14.8
71	Burkina Faso	05 2007	111	17	15.3	---	---	---	---
"	Cape Verde	01 2006	72	11	15.3	---	---	---	---
72	Bangladesh ²	10 2001	345	52	15.1	---	---	---	---
73	Angola	09 1992	220	33	15.0	---	---	---	---
"	Chile	12 2005	120	18	15.0	12 2005	38	2	5.3
74	Zambia	09 2006	157	23	14.6	---	---	---	---
75	Bosnia and Herzegovina	10 2006	42	6	14.3	03 2007	15	2	13.3
75	Cyprus	05 2006	56	8	14.3	---	---	---	---
"	Sierra Leone	08 2007	112	16	14.3	---	---	---	---
76	Israel	03 2006	120	17	14.2	---	---	---	---
77	Guinea-Bissau	03 2004	100	14	14.0	---	---	---	---
78	Malawi	04 2004	191	26	13.6	---	---	---	---
79	Republic of Korea	04 2004	299	40	13.4	---	---	---	---
80	Barbados	05 2003	30	4	13.3	05 2003	21	5	23.8
80	Ireland	05 2007	166	22	13.3	07 2007	49	9	18.4
81	Greece	03 2004	300	39	13.0	---	---	---	---
82	Dominica	05 2005	31	4	12.9	---	---	---	---
83	Gabon	12 2006	120	15	12.5	02 2003	91	14	15.4
"	Liberia	10 2005	64	8	12.5	10 2005	30	5	16.7
84	Niger	11 2004	113	14	12.4	---	---	---	---
85	Bahamas	05 2007	41	5	12.2	05 2007	15	8	53.3
85	Slovenia	10 2004	90	11	12.2	12.2002	40	3	7.5
86	Maldives	01 2005	50	6	12.0	---	---	---	---
"	Syrian Arab Republic	04 2007	250	30	12.0	---	---	---	---
87	Jamaica	10 2002	60	7	11.7	10 2002	21	4	19.0
"	San Marino	06 2006	60	7	11.7	---	---	---	---
88	Azerbaijan	11 2005	124	14	11.3	---	---	---	---
"	Indonesia	04 2004	550	62	11.3	---	---	---	---
89	Romania	11 2004	331	37	11.2	11 2004	137	13	9.5
90	Botswana	10 2004	63	7	11.1	---	---	---	---
"	Uruguay	10 2004	99	11	11.1	10 2004	31	3	9.7
91	Ghana	12 2004	230	25	10.9	---	---	---	---
92	Djibouti	01 2003	65	7	10.8	---	---	---	---
"	Morocco	09 2002	325	35	10.8	09 2006	270	3	1.1
"	Swaziland	10 2003	65	7	10.8	10 2003	30	9	30.0
93	Antigua and Barbuda	03 2004	19	2	10.5	03 2004	17	3	17.6
"	Central African Republic	05 2005	105	11	10.5	---	---	---	---
94	Hungary	04 2006	386	40	10.4	---	---	---	---
95	Mali	07 2007	147	15	10.2	---	---	---	---
96	Paraguay	04 2003	80	8	10.0	04 2003	45	4	8.9
97	Cambodia	07 2003	123	12	9.8	01 2006	61	9	14.8
"	Russian Federation	12 2003	447	44	9.8	N.A.	178	6	3.4

98	Gambia	01 2007	53	5	9.4	---	---	---	---
"	Georgia	03 2004	235	22	9.4	---	---	---	---
"	Japan	09 2005	480	45	9.4	07 2007	242	42	17.4
99	Armenia	05 2007	130	12	9.2	---	---	---	---
99	Malta	04 2003	65	6	9.2	---	---	---	---
100	Malaysia	03 2004	219	20	9.1	03 2004	70	18	25.7
"	Turkey	07 2007	549	50	9.1	---	---	---	---
101	Brazil	10 2006	513	45	8.8	10 2006	81	10	12.3
102	Thailand	10 2006	242	21	8.7	---	---	---	---
"	Ukraine	03 2006	450	39	8.7	---	---	---	---
103	Montenegro	09 2006	81	7	8.6	---	---	---	---
"	Togo	10 2002	81	7	8.6	---	---	---	---
104	Cote d'Ivoire	12 2000	223	19	8.5	---	---	---	---
105	Benin	03 2007	83	7	8.4	---	---	---	---
"	Colombia	03 2006	166	14	8.4	03 2006	102	12	11.8
"	Dem. Republic of the Congo	07 2006	500	42	8.4	01 2007	108	5	4.6
106	India	04 2004	545	45	8.3	07.2006	242	26	10.7
107	Guatemala	11 2003	158	13	8.2	---	---	---	---
"	Somalia	08 2004	256	21	8.2	---	---	---	---
108	Libyan Arab Jamahiriya	03 2006	468	36	7.7	---	---	---	---
109	Congo	06 2007	135	10	7.4	10 2005	60	8	13.3
110	Kenya	12 2002	219	16	7.3	---	---	---	---
"	Sao Tome and Principe	03 2006	55	4	7.3	---	---	---	---
111	Algeria	05 2007	389	28	7.2	12 2006	129	4	3.1
112	Albania	07 2005	140	10	7.1	---	---	---	---
113	Nigeria	04 2007	358	25	7.0	04 2007	109	9	8.3
114	Madagascar	12 2002	160	11	6.9	03 2001	90	10	11.1
115	Belize	03 2003	30	2	6.7	03 2003	12	3	25.0
"	Saint Kitts and Nevis	10 2004	15	1	6.7	---	---	---	---
116	Mongolia	06 2004	76	5	6.6	---	---	---	---
117	Chad	04 2002	155	10	6.5	---	---	---	---
118	Samoa	03 2006	49	3	6.1	---	---	---	---
119	Saint-Lucia ³	12 2006	18	1	5.6	01 2007	11	2	18.2
120	Jordan	06 2003	110	6	5.5	11 2005	55	7	12.7
121	Sri Lanka	04 2004	225	11	4.9	---	---	---	---
122	Lebanon	05 2005	128	6	4.7	---	---	---	---
123	Haiti	02 2006	98	4	4.1	02 2006	30	4	13.3
"	Iran (Islamic Rep. of)	02 2004	290	12	4.1	---	---	---	---
124	Vanuatu	07 2004	52	2	3.8	---	---	---	---
125	Tonga	03 2005	30	1	3.3	---	---	---	---
126	Kuwait ⁴	06 2006	65	2	3.1	---	---	---	---
127	Comoros	04 2004	33	1	3.0	---	---	---	---
"	Marshall Islands	11 2003	33	1	3.0	---	---	---	---
128	Bhutan	N.A.	150	4	2.7	---	---	---	---
129	Bahrain	11 2006	40	1	2.5	12 2006	40	10	25.0
130	Oman	10 2003	83	2	2.4	N.A.	58	9	15.5

131	Egypt	11 2005	442	9	2.0	06 2007	264	?	?
132	Papua New Guinea	06 2007	109	1	0.9	---	---	---	---
133	Yemen	04 2003	301	1	0.3	04 2001	111	2	1.8
134	Kyrgyzstan	02 2005	72	0	0.0	---	---	---	---
"	Micronesia (Fed. States of)	03 2005	14	0	0.0	---	---	---	---
"	Palau	11 2004	16	0	0.0	11 2004	9	0	0.0
"	Qatar	06 2005	35	0	0.0	---	---	---	---
"	Saudi Arabia	04 2005	150	0	0.0	---	---	---	---
"	Solomon Islands	04 2006	50	0	0.0	---	---	---	---
"	Tuvalu	08 2006	15	0	0.0	---	---	---	---
?	Cameroon	07 2007	180	?	?	---	---	---	---
?	Kiribati	08 2007	46	?	?	---	---	---	---
?	Nauru	08 2007	18	?	?	---	---	---	---

* Figures correspond to the number of seats currently filled in Parliament

1 - South Africa: The figures on the distribution of seats do not include the 36 special rotating delegates appointed on an ad hoc basis, and all percentages given are therefore calculated on the basis of the 54 permanent seats.

2 - Bangladesh: In 2004, the number of seats in parliament was raised from 300 to 345, with the addition of 45 reserved seats for women. These reserved seats were filled in September and October 2005, being allocated to political parties in proportion to their share of the national vote received in the 2001 election.

3 - Sainte-Lucia: No woman was elected in the 2006 elections. However one woman was appointed Speaker of the House and therefore became a member of the House.

4 - Kuwait: No woman candidate was elected in the 2006 elections. One woman was appointed to the 16-member cabinet sworn in in July 2006. A new cabinet sworn in in March 2007 included two women. As cabinet ministers also sit in parliament, there are two women out of a total of 65 members.

Fonte: Parliamentary Democracy- Inter-Parliamentary Union (IPU) <http://www.ipu.org/english/home.htm>

Allegato 2

Employment rate – total (%)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
EU countries) (27)	:	:	60.7	61.2	61.8	62.2	62.5	62.3	62.5	62.9	63.4 ^(p)	64.4 ^(p)
EU countries) (25)	:	:	60.6	61.2	61.9	62.4	62.8	62.8	62.9	63.3	63.9 ^(p)	64.7 ^(p)
EU countries) (15)	60.1	60.3	60.7	61.4	62.5	63.4	64.0	64.2	64.3	64.7	65.3 ^(p)	66.0 ^(p)
European Union	60.1	60.3	60.7	61.4	62.5	63.4	64.0	64.2	64.3	64.7	63.9 ^(p)	64.7 ^(p)
Euro area	58.1	58.2	58.6	59.3	60.6	61.7	62.2	62.4	62.6	63.0	63.7 ^(p)	64.6 ^(p)
Euro area (13 countries)	58.0	58.1	58.5	59.3	60.5	61.5	62.2	62.4	62.6	63.0	63.7 ^(p)	64.6 ^(p)
Euro area (12 countries)	58.0	58.1	58.4	59.2	60.4	61.5	62.2	62.4	62.6	63.0	63.7 ^(p)	64.6 ^(p)
Belgium	56.1	56.2	56.8	57.4	59.3	60.5	59.9	59.9	59.6	60.3	61.1	61.0
Bulgaria	:	:	:	:	:	50.4	49.7	50.6	52.5	54.2	55.8	58.6
Czech Republic	:	:	:	67.3	65.6	65.0	65.0	65.4	64.7	64.2	64.8	65.3
Denmark	73.4	73.8	74.9	75.1	76.0	76.3	76.2	75.9	75.1	75.7	75.9	77.4
Germany	64.6	64.1	63.7	63.9	65.2	65.6	65.8	65.4	65.0	65.0	66.0 ^(p)	67.5 ^(p)
Estonia	:	:	:	64.6	61.5	60.4	61.0	62.0	62.9	63.0	64.4	68.1
Ireland	54.4	55.4	57.6	60.6	63.3	65.2	65.8	65.5	65.5	66.3	67.6	68.6
Greece	54.7	55.0	55.1	56.0	55.9	56.5	56.3	57.5	58.7	59.4	60.1	61.0
Spain	46.9	47.9	49.5	51.3	53.8	56.3	57.8	58.5	59.8	61.1	63.3 ^(b)	64.8
France	59.5	59.5	59.6	60.2	60.9	62.1	62.8	63.0	63.3	63.1	63.1	63.0 ^(p)
Italy	51.0	51.2	51.3	51.9	52.7	53.7	54.8	55.5	56.1	57.6 ^(b)	57.6	58.4
Cyprus	:	:	:	:	:	65.7	67.8	68.6	69.2	68.9	68.5	69.6
Latvia	:	:	:	59.9	58.8	57.5	58.6	60.4	61.8	62.3	63.3	66.3
Lithuania	:	:	:	62.3	61.7	59.1	57.5	59.9	61.1	61.2	62.6	63.6
Luxembourg	58.7	59.2	59.9	60.5	61.7	62.7	63.1	63.4	62.2	62.5	63.6	63.6
Hungary	:	52.1	52.4	53.7	55.6	56.3	56.2	56.2	57.0	56.8	56.9	57.3
Malta	:	:	:	:	:	54.2	54.3	54.4	54.2	54.0	53.9	54.8
Netherlands	64.7	66.3	68.5	70.2	71.7	72.9	74.1	74.4	73.6	73.1	73.2	74.3
Austria	68.8	67.8	67.8	67.9	68.6	68.5	68.5	68.7	68.9	67.8 ^(b)	68.6	70.2
Poland	:	:	58.9	59.0	57.6	55.0	53.4	51.5	51.2	51.7	52.8	54.5
Portugal	63.7	64.1	65.7	66.8 ^(b)	67.4	68.4	69.0	68.8	68.1	67.8	67.5	67.9
Romania	:	:	65.4	64.2	63.2	63.0	62.4	57.6 ^(b)	57.6	57.7	57.6	58.8
Slovenia	:	61.6	62.6	62.9	62.2	62.8	63.8	63.4	62.6	65.3	66.0	66.6
Slovakia	:	:	:	60.6	58.1	56.8	56.8	56.8	57.7	57.0	57.7	59.4
Finland	61.6	62.4	63.3	64.6	66.4	67.2	68.1	68.1	67.7	67.6	68.4	69.3
Sweden	70.9	70.3	69.5	70.3	71.7	73.0	74.0	73.6	72.9	72.1	72.5 ^(b)	73.1
United Kingdom	68.5	69.0	69.9	70.5	71.0	71.2 ^(b)	71.4	71.3	71.5	71.6	71.7	71.5
Croatia	:	:	:	:	:	:	:	53.4	53.4	54.7	55.0	55.6
Turkey	:	:	:	:	:	48.8 ⁽ⁱ⁾	47.8 ⁽ⁱ⁾	46.9 ⁽ⁱ⁾	45.8 ⁽ⁱ⁾	46.1 ⁽ⁱ⁾	46.0 ⁽ⁱ⁾	45.9
Iceland	:	:	:	:	:	:	:	:	83.3	82.3	83.8	84.6

Norway	:	:	:	:	:	77.5	77.2	76.8	75.5	75.1	74.8	75.4
Switzerland	:	77.0 ⁽ⁱ⁾	76.9 ⁽ⁱ⁾	78.0 ⁽ⁱ⁾	78.4 ⁽ⁱ⁾	78.3 ⁽ⁱ⁾	79.1 ⁽ⁱ⁾	78.9 ⁽ⁱ⁾	77.9 ⁽ⁱ⁾	77.4 ⁽ⁱ⁾	77.2 ⁽ⁱ⁾	77.9 ⁽ⁱ⁾
United States	72.5	72.9	73.5	73.8	73.9	74.1	73.1	71.9	71.2	71.2	71.5	72.0
Japan	69.2	69.5	70.0	69.5	68.9	68.9	68.8	68.2	68.4	68.7	69.3	70.0

(:):Not available

(p): Provisional value

(b): Break in series

Source: Eurostat, 2007.¹

¹http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_EMPLOI/emploi/em011

Allegato 3

Employment rate – females (%)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
EU (27 countries)	:	:	51.4	52.0	53.0	53.7	54.3	54.4	54.8	55.4	56.2 ^(p)	57.2 ^(p)
EU (25 countries)	:	:	51.1	51.8	52.9	53.6	54.3	54.7	55.0	55.7	56.5 ^(p)	57.4 ^(p)
EU (15 countries)	49.7	50.2	50.8	51.6	53.0	54.1	55.0	55.6	56.0	56.8	57.7 ^(p)	58.6 ^(p)
European Union	49.7	50.2	50.8	51.6	53.0	54.1	55.0	55.6	56.0	56.8	56.5 ^(p)	57.4 ^(p)
Euro area	46.9	47.4	48.0	48.9	50.4	51.7	52.4	53.1	53.6	54.5	55.5 ^(p)	56.6 ^(p)
Euro area (13 countries)	46.7	47.2	47.7	48.7	50.2	51.4	52.4	53.1	53.6	54.5	55.6 ^(p)	56.7 ^(p)
Euro area (12 countries)	46.6	47.1	47.7	48.6	50.1	51.4	52.4	53.1	53.6	54.5	55.5 ^(p)	56.6 ^(p)
Belgium	45.0	45.4	46.5	47.6	50.4	51.5	51.0	51.4	51.8	52.6	53.8	54.0
Bulgaria	:	:	:	:	:	46.3	46.8	47.5	49.0	50.6	51.7	54.6
Czech Republic	:	:	:	58.7	57.4	56.9	56.9	57.0	56.3	56.0	56.3	56.8
Denmark	66.7	67.4	69.1	70.2	71.1	71.6	72.0	71.7	70.5	71.6	71.9	73.4
Germany	55.3	55.3	55.3	55.8	57.4	58.1	58.7	58.9	58.9	59.2	60.6 ^(p)	62.2 ^(p)
Estonia	:	:	:	60.3	57.8	56.9	57.4	57.9	59.0	60.0	62.1	65.3
Ireland	41.6	43.2	45.9	49.0	52.0	53.9	54.9	55.4	55.7	56.5	58.3	59.3
Greece	38.1	38.7	39.3	40.5	41.0	41.7	41.5	42.9	44.3	45.2	46.1	47.4
Spain	31.7	33.1	34.6	35.8	38.5	41.3	43.1	44.4	46.3	48.3	51.2 ^(b)	53.2
France	52.1	52.2	52.4	53.1	54.0	55.2	56.0	56.7	57.2	57.4	57.6	57.7 ^(p)
Italy	35.4	36.0	36.4	37.3	38.3	39.6	41.1	42.0	42.7	45.2 ^(b)	45.3	46.3
Cyprus	:	:	:	:	:	53.5	57.2	59.1	60.4	58.7	58.4	60.3
Latvia	:	:	:	55.1	53.9	53.8	55.7	56.8	57.9	58.5	59.3	62.4
Lithuania	:	:	:	58.6	59.4	57.7	56.2	57.2	58.4	57.8	59.4	61.0
Luxembourg	42.6	43.8	45.3	46.2	48.6	50.1	50.9	51.6	50.9	51.9	53.7	54.6
Hungary	:	45.2	45.4	47.2	49.0	49.7	49.8	49.8	50.9	50.7	51.0	51.1
Malta	:	:	:	:	:	33.1	32.1	33.9	33.6	32.7	33.7	34.9
Netherlands	53.8	55.8	58.0	60.1	62.3	63.5	65.2	66.2	66.0	65.8	66.4	67.7
Austria	59.0	58.4	58.6	58.8	59.6	59.6	60.7	61.3	61.6	60.7 ^(b)	62.0	63.5
Poland	:	:	51.3	51.7	51.2	48.9	47.7	46.2	46.0	46.2	46.8	48.2
Portugal	54.4	54.9	56.5	58.2 ^(b)	59.4	60.5	61.3	61.4	61.4	61.7	61.7	62.0
Romania	:	:	59.1	58.2	57.5	57.5	57.1	51.8 ^(b)	51.5	52.1	51.5	53.0
Slovenia	:	57.1	58.0	58.6	57.7	58.4	58.8	58.6	57.6	60.5	61.3	61.8
Slovakia	:	:	:	53.5	52.1	51.5	51.8	51.4	52.2	50.9	50.9	51.9
Finland	59.0	59.4	60.3	61.2	63.4	64.2	65.4	66.2	65.7	65.6	66.5	67.3
Sweden	68.8	68.1	67.2	67.9	69.4	70.9	72.3	72.2	71.5	70.5	70.4 ^(b)	70.7
United Kingdom	61.7	62.5	63.1	63.6	64.2	64.7 ^(b)	65.0	65.2	65.3	65.6	65.9	65.8
Croatia	:	:	:	:	:	:	:	46.7	46.7	47.8	48.6	49.4
Turkey	:	:	:	:	:	25.8 ⁽ⁱ⁾	26.3 ⁽ⁱ⁾	27.0 ⁽ⁱ⁾	25.7 ⁽ⁱ⁾	24.3 ⁽ⁱ⁾	23.8 ⁽ⁱ⁾	23.9
Iceland	:	:	:	:	:	:	:	:	80.1	78.8	80.5	80.8
Norway	:	:	:	:	:	73.6	73.6	73.7	72.6	72.2	71.7	72.2
Switzerland	:	67.1 ⁽ⁱ⁾	67.8 ⁽ⁱ⁾	68.8 ⁽ⁱ⁾	69.6 ⁽ⁱ⁾	69.3 ⁽ⁱ⁾	70.6 ⁽ⁱ⁾	71.5 ⁽ⁱ⁾	70.7 ⁽ⁱ⁾	70.3 ⁽ⁱ⁾	70.4 ⁽ⁱ⁾	71.1 ⁽ⁱ⁾
United States	65.8	66.3	67.1	67.4	67.6	67.8	67.1	66.1	65.7	65.4	65.6	66.1
Japan	56.4	56.8	57.6	57.2	56.7	56.7	57.0	56.5	56.8	57.4	58.1	58.8

(:): Not available
(p): Provisional value
(b): Break in series

Source: Eurostat, 2007.²

²http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_EMPLOI/emploi/em012

Allegato 4

Employment rate – male (%)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
EU (27 countries)	:	:	70.0	70.3	70.7	70.8	70.9	70.3	70.3	70.3	70.8 ^(p)	71.6 ^(p)
EU (25 countries)	:	:	70.2	70.6	71.0	71.2	71.3	71.0	70.8	70.9	71.3 ^(p)	72.0 ^(p)
EU (15 countries)	70.5	70.4	70.6	71.2	72.1	72.8	73.1	72.8	72.7	72.7	72.9 ^(p)	73.5 ^(p)
European Union	70.5	70.4	70.6	71.2	72.1	72.8	73.1	72.8	72.7	72.7	71.3 ^(p)	72.0 ^(p)
Euro area	69.3	69.0	69.2	69.8	70.8	71.6	72.0	71.7	71.6	71.5	71.9 ^(p)	72.6 ^(p)
Euro area (13 countries)	69.4	69.1	69.3	69.9	70.8	71.6	72.0	71.7	71.5	71.5	71.8 ^(p)	72.6 ^(p)
Euro area (12 countries)	69.4	69.2	69.3	69.9	70.8	71.6	72.0	71.7	71.6	71.5	71.9 ^(p)	72.6 ^(p)
Belgium	66.9	66.9	67.1	67.1	68.1	69.5	68.8	68.3	67.3	67.9	68.3	67.9
Bulgaria	:	:	:	:	:	54.7	52.7	53.7	56.0	57.9	60.0	62.8
Czech Republic	:	:	:	76.0	74.0	73.2	73.2	73.9	73.1	72.3	73.3	73.7
Denmark	79.9	80.0	80.5	79.9	80.8	80.8	80.2	80.0	79.6	79.7	79.8	81.2
Germany	73.7	72.6	71.9	71.9	72.8	72.9	72.8	71.8	70.9	70.8	71.3 ^(p)	72.8 ^(p)
Estonia	:	:	:	69.6	65.8	64.3	65.0	66.5	67.2	66.4	67.0	71.0
Ireland	67.1	67.5	69.1	72.1	74.5	76.3	76.6	75.4	75.2	75.9	76.9	77.7
Greece	72.5	72.7	72.1	71.7	71.1	71.5	71.4	72.2	73.4	73.7	74.2	74.6
Spain	62.5	62.9	64.5	66.8	69.3	71.2	72.5	72.6	73.2	73.8	75.2 ^(b)	76.1
France	67.2	67.0	66.9	67.4	68.0	69.2	69.7	69.5	69.4	68.9	68.8	68.5 ^(p)
Italy	66.9	66.7	66.5	66.8	67.3	68.0	68.5	69.1	69.6	70.1 ^(b)	69.9	70.5
Cyprus	:	:	:	:	:	78.7	79.3	78.9	78.8	79.8	79.2	79.4
Latvia	:	:	:	65.1	64.1	61.5	61.9	64.3	66.1	66.4	67.6	70.4
Lithuania	:	:	:	66.2	64.3	60.5	58.9	62.7	64.0	64.7	66.1	66.3
Luxembourg	74.4	74.3	74.3	74.5	74.5	75.0	75.0	75.1	73.3	72.8	73.3	72.6
Hungary	:	59.5	59.7	60.5	62.4	63.1	62.9	62.9	63.5	63.1	63.1	63.8
Malta	:	:	:	:	:	75.0	76.2	74.7	74.5	75.1	73.8	74.5
Netherlands	75.3	76.5	78.8	80.2	80.9	82.1	82.8	82.4	81.1	80.2	79.9	80.9
Austria	78.5	77.3	77.1	77.0	77.6	77.3	76.4	76.4	76.4	74.9 ^(b)	75.4	76.9
Poland	:	:	66.8	66.5	64.2	61.2	59.2	56.9	56.5	57.2	58.9	60.9
Portugal	73.5	73.9	75.5	75.9 ^(b)	75.8	76.5	77.0	76.5	75.0	74.2	73.4	73.9
Romania	:	:	71.9	70.4	69.0	68.6	67.8	63.6 ^(b)	63.8	63.4	63.7	64.6
Slovenia	:	66.0	67.0	67.2	66.5	67.2	68.6	68.2	67.4	70.0	70.4	71.1
Slovakia	:	:	:	67.8	64.3	62.2	62.0	62.4	63.3	63.2	64.6	67.0
Finland	64.2	65.4	66.2	67.8	69.2	70.1	70.8	70.0	69.7	69.7	70.3	71.4
Sweden	73.1	72.6	71.7	72.8	74.0	75.1	75.7	74.9	74.2	73.6	74.4 ^(b)	75.5
United Kingdom	75.1	75.5	76.6	77.3	77.7	77.8 ^(b)	78.0	77.6	77.7	77.8	77.6	77.3
Croatia	:	:	:	:	:	:	:	60.5	60.3	61.8	61.7	62.0
Turkey	:	:	:	:	:	71.8 ⁽ⁱ⁾	69.4 ⁽ⁱ⁾	66.9 ⁽ⁱ⁾	65.9 ⁽ⁱ⁾	67.8 ⁽ⁱ⁾	68.2 ⁽ⁱ⁾	68.1
Iceland	:	:	:	:	:	:	:	:	86.3	85.8	86.9	88.1
Norway	:	:	:	:	:	81.3	80.7	79.9	78.3	77.9	77.8	78.4
Switzerland	:	86.9 ⁽ⁱ⁾	85.9 ⁽ⁱ⁾	87.2 ⁽ⁱ⁾	87.2 ⁽ⁱ⁾	87.3 ⁽ⁱ⁾	87.6 ⁽ⁱ⁾	86.2 ⁽ⁱ⁾	85.1 ⁽ⁱ⁾	84.4 ⁽ⁱ⁾	83.9 ⁽ⁱ⁾	84.7 ⁽ⁱ⁾
United States	79.5	79.7	80.1	80.5	80.5	80.6	79.4	78.0	76.9	77.2	77.6	78.1
Japan	81.9	82.1	82.4	81.7	81.0	80.9	80.5	79.9	79.8	80.0	80.4	81.0

(:): Not available
(p): Provisional value
(b): Break in series

Source: Eurostat, 2007.³

³http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_EMPLOI/emploi/em013

Allegato 5

Gender pay gap in unadjusted form

Difference between men's and women's average gross hourly earnings as a percentage of men's average gross hourly earnings

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
EU (27 countries)	17 ^(s)	17 ^(s)	16 ^(s)	17 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	:
EU (25 countries)	17 ^(s)	17 ^(s)	16 ^(s)	17 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	:
EU (15 countries)	17 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	15 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	16 ^(s)	15 ^(rs)	15 ^(s)	:
Euro area	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	14 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	14 ^(s)	14 ^(s)	:
Euro area (13 countries)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	14 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	14 ^(s)	14 ^(s)	:
Euro area (12 countries)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	14 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	15 ^(s)	14 ^(s)	14 ^(s)	:
Belgium	12	10	10	9	11	13	12	:	:	6 ^(b)	7	7 ^(p)
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	22 ^(r)	21 ^(r)	18 ^(r)	16 ^(r)	15 ^(r)	14
Czech Republic	:	21	21	25	22	22	20	19	19	19	19	18
Denmark	15	15	13	12	14	15	15	18 ^(b)	18	17	18	17
Germany	21	21	21	22	19	21	21	22 ^(b)	23	23	22	22
Estonia	27	27	28	26	26	25	24	24	24	24	25	:
Ireland	20	21	19	20	22	19	17	:	14 ^(b)	11 ^(p)	9 ^(p)	9 ^(p)
Greece	17	15	13	12	13	15	18	17	11 ^(b)	10	9 ^(p)	10 ^(p)
Spain	13	14	14	16	14	15	17	21 ^(b)	18	15	13 ^(p)	13 ^(p)
France	13	13	12	12	12	13	14	13	12 ^(b)	12	12	11 ^(p)
Italy	8	8	7	7	8	6	6	:	:	7 ^(p)	9	:
Cyprus	29	28	27	26	27	26	26	25	25	25	25	24 ^(p)
Latvia	:	:	:	20	20	20	16	16	16	14 ^(br)	16 ^(r)	16
Lithuania	27	22	23	22	16	16	16	16	17	16	15	:
Luxembourg	19	19	19	18	17	15	16	17	15	14	14	14
Hungary	22	23	24	23	21	21	20	16	12 ^(r)	14 ^(r)	11	11
Malta	:	:	:	:	:	11	9	6	4	4	4	3
Netherlands	23	23	22	21	21	21	19	19	18	19	18	:
Austria	22	20	22	21	21	20	20	:	17 ^(b)	18	18	20
Poland	:	:	:	:	15	:	12	11	11	10	10	12
Portugal	5	6	7	6	5	8	10	8	9	5 ^(b)	9	:
Romania	21	24	24	20	17	17	18	17	18	14 ^(b)	13	10
Slovenia	14	15	14	11	14	12	11	9	7 ^(p)	8 ^(p)	8 ^(p)	8 ^(p)
Slovakia	:	:	:	:	23	22	23	27	23	24	24	22
Finland	:	17	18	19	19	17	17	20 ^(b)	20	20	20	20
Sweden	15	17	17	18	17	18	18	17	16	17	16	16
United Kingdom	26	24	21	24	22	21	21	23 ^(b)	22	22	20 ^(p)	:
Croatia	:	:	:	:	:	:	:	:	11	11	11	:
Turkey	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Iceland	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Norway	:	:	16	16	17	17	17	16	16	16	16	16
Switzerland	:	23	:	22	:	21	:	21	:	19	:	19
United States	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Japan	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

- (.) Not available
- (s) Eurostat estimate
- (r) Revised value
- (b) Break in series
- (p) Provisional value

Source: Eurostat, 2007⁴.

⁴http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996.39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&_screen=detailref&language=en&product=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_EMPLOI/emploi/em030

Allegato 6

DICHIARAZIONE DI ATENE

Estratto della Dichiarazione adottata il 3.11.1992

Noi sottoscritte, donne con esperienza di alti uffici politici, riunite ad Atene il 3 novembre 1992 su invito della Commissione delle Comunità europee per il primo summit "Donne al potere", abbiamo insieme adottato la seguente dichiarazione.

Rileviamo un deficit di democrazia

Rileviamo come l'attuale collocazione delle donne negli Stati membri delle Comunità europee, così come anche in altri paesi, sia ancora caratterizzata da una profonda ineguaglianza a tutti i livelli decisionali: pubblici e politici, sia in ambito regionale che nazionale ed europeo.

Rileviamo con rammarico come la partecipazione delle donne alla presa di decisione politica, in un gran numero di paesi europei, non sia cresciuta dalla metà degli anni '70 ad oggi, e come, viceversa, i recenti sviluppi politici abbiano determinato piuttosto un decremento nella proporzione di donne ai livelli decisionali, in particolare nelle assemblee legislative di alcuni paesi.

Constatiamo che l'accesso delle donne agli stessi diritti formali degli uomini, come diritto di voto, spazio elettorale e accesso alle massime gerarchie della pubblica amministrazione, non ha finora prodotto, in pratica, uguaglianza (...)

Dichiariamo il bisogno di realizzare una distribuzione equilibrata di potere pubblico e politico fra donne e uomini

Un sistema democratico deve promuovere una uguale partecipazione alla vita pubblica e politica dei suoi cittadini. (...)

Sottolineamo il bisogno di cambiamenti nella struttura delle procedure di decisione per assicurare tale uguaglianza nella pratica. (...)

Invitiamo tutti i membri della società

Invitiamo la Commissione delle Comunità europee e tutte le organizzazioni europee e internazionali ad adottare programmi di azione e misure idonee ad assicurare la piena partecipazione delle donne ai livelli di decisione delle medesime organizzazioni.

Invitiamo gli Stati membri delle Comunità europee e gli altri Stati europei a integrare pienamente la dimensione di pari opportunità per donne e uomini nei loro sistemi educativi e nelle loro politiche nazionali, ad adottare le misure necessarie a implementare questi obiettivi, per realizzare un'uguale ripartizione di posti agli alti livelli della decisione per donne e uomini. (...)

Invitiamo i leader dei sindacati delle organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni imprenditoriali a livello nazionale ed europeo a riconoscere il crescente contributo delle donne

al mercato del lavoro, assicurando i dispositivi utili ad una eguale partecipazione di donne a tutti i livelli di queste organizzazioni inclusi i processi decisionali. (...)

Intraprendiamo una campagna per rafforzare la democrazia europea

(...) Questi mutamenti essenziali devono allo stesso tempo accompagnare sviluppi nelle società europee, sviluppi che saranno benvenuti soprattutto se le donne vi saranno coinvolte tanto quanto gli uomini.

Con la firma di questa dichiarazione lanciamo qui una campagna per mobilitare tutte le persone interessate ad assicurare nella società una partecipazione equilibrata di donne e uomini nei ruoli decisionali a livello locale, regionale, nazionale e nelle istituzioni europee incluso il prossimo Parlamento europeo.

Allegato 7

CARTA DI ROMA, 18 maggio 1996

Le donne per il rinnovamento della politica e della società

"Noi sottoscritte, donne ministro di diversi Stati membri dell'Unione europea, riunite a Roma il 18 maggio 1996, su invito del Presidente del Consiglio dell'Unione europea, in occasione del vertice europeo Le donne per il rinnovamento della politica e della società abbiamo insieme adottato la seguente Carta:

1. Constatiamo che esiste un deficit di democrazia

Nonostante l'evoluzione nei ruoli di uomini e donne nella società europea, il riconoscimento generalizzato a livello normativo dell'uguaglianza di diritti fra uomini e donne, e le politiche per le pari opportunità perseguite all'interno degli Stati membri dell'Unione europea, notiamo che la condizione delle donne nella società? Tuttora caratterizzata da disuguaglianza nella maggior parte dei settori. Questa disuguaglianza si riscontra in tutte le istanze e organismi decisionali: della politica, dell'economia, della vita sociale e culturale, e a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, dove le donne sono in genere in una posizione minoritaria.

Consideriamo di grande importanza la ricerca della Rete europea di esperte sul tema "Donne e processi decisionali"; diamo atto che essa rappresenta un grande contributo ad una maggiore visibilità in questo campo, e pertanto costituisce una base per l'azione.

Dalla Dichiarazione di Atene, adottata nel 1992 in occasione del primo vertice europeo delle donne in posizione di potere, sono stati fatti passi avanti sostanziali. Questi progressi, tuttavia, sono ancora insufficienti.

In campo politico, negli Stati membri la presenza media delle donne nei parlamenti nazionali del 15% e del 16% nei governi. Il 28% dei parlamentari europei in carica e il 25% dei membri della Commissione europea sono donne.

In altre sfere della società civile in cui si assumono decisioni che hanno un impatto indiscutibile sulla vita dei cittadini e delle cittadine, la rappresentanza femminile ai livelli decisionali può essere ancora più bassa. Di conseguenza, non possiamo fare a meno di affrontare il fatto che la vita politica e più in generale i processi decisionali sono tuttora dominati dagli uomini. Ciò limita gravemente la qualità dei processi decisionali e della democrazia. La democrazia acquisirà un significato reale e dinamico quando donne e uomini insieme definiranno i valori che vogliono affermare nella vita politica, economica, sociale e culturale, e insieme prenderanno le decisioni che contano.

2. Lanciamo un appello per il rinnovamento della politica e della società.

La partecipazione egualitaria di donne e uomini ai processi decisionali è un obiettivo prioritario a livello europeo.

Ciò è necessario per rivitalizzare la democrazia e i suoi meccanismi; una condivisione equilibrata del potere e delle responsabilità fra donne e uomini migliorerà la qualità della vita di tutta la popolazione: la rappresentanza di tutte le componenti della società indispensabile se si vogliono affrontare i problemi della società europea. E' prioritaria l'attuazione efficace delle politiche per ottenere una partecipazione e una partnership egualitaria fra uomini e donne.

Le donne, se sufficientemente numerose, contribuiranno al mutamento della politica e dei processi decisionali, in termini di priorità di contenuti, oltre che di pratiche decisionali.

Un rinnovamento della politica e della società si realizzerà con il contributo congiunto e con una partecipazione equilibrata di donne e uomini. Questo contributo e questa partecipazione colmano il distacco fra cittadini/e e politica, rivitalizzano la democrazia e aumentano la fiducia dei cittadini e delle cittadine nelle istituzioni democratiche.

La partecipazione egualitaria delle donne a tutti i livelli delle strutture decisionali in campo economico, sociale e culturale è necessaria anche per garantire che si tenga conto delle esigenze delle donne e degli uomini in tutte le politiche, i programmi e le azioni.

3. Dichiariamo il nostro impegno perché venga riconosciuta l'eguaglianza fra uomini e donne come priorità dell'Unione europea

La principale responsabilità della Conferenza intergovernativa (CIG), che come previsto dal trattato di Maastricht procedere alla revisione dei trattati europei, il rafforzamento della democrazia europea che avvicini di più cittadini e alle cittadine i concetti e le strutture dell'Europa stessa. I rappresentanti dei governi nazionali, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno dichiarato che questo obiettivo è prioritario.

Più della metà dei cittadini d'Europa sono donne. Una società europea democratica deve pertanto costruirsi sull'uguaglianza efficace e reale fra i cittadini di entrambi i sessi.

4. Affermiamo il nostro impegno perché l'uguaglianza fra donne e uomini venga iscritta nel nuovo trattato sull'Unione europea

Consideriamo indispensabile integrare un punto di vista di genere in tutte le politiche dell'Unione europea (mainstreaming). Tale questione è al cuore della cittadinanza europea e delle condizioni della sua applicazione.

Facciamo appello alle istituzioni e organismi dell'Unione europea affinché adottino con urgenza una strategia per ottenere una partecipazione egualitaria di donne e uomini e fissino obiettivi concreti a questo scopo.

Riconosciamo la necessità di azioni concrete a tutti i livelli per promuovere la partecipazione egualitaria di donne e uomini ai processi decisionali in tutte le sfere della società. Dove si sono verificati passi in avanti, in particolare nella sfera della vita pubblica (nelle assemblee elettive, nei consigli e nei comitati consultivi), essi sono stati il risultato dell'applicazione da parte dei

governi e dei partiti politici di incentivi e/o misure legislative o di regolamentazione. E' necessaria una strategia integrata e specifica se si vuole ottenere una partecipazione egualitaria in tutte le sfere della società. In questa luce consideriamo molto positiva la Conferenza di Roma e Le donne per il rinnovamento della politica e della società. Ci impegniamo ad agire per l'obiettivo urgente di maggior potere delle donne (empowerment) e per sviluppare gli incentivi e/o le misure legislative o di regolamentazione necessarie a questo fine.

Facciamo appello a tutti i soggetti interessati, uomini e donne, affinché sostengano questo impegno traducendolo in azioni concrete per l'empowerment delle donne e per ottenere una partecipazione egualitaria di donne e uomini nei luoghi di potere, di influenza e decisionali in tutte le sfere della società;

Allegato 8

ALLEGATO II

PATTO EUROPEO PER LA PARITÀ DI GENERE

Considerando la tabella di marcia per la parità di genere proposta dalla Commissione e la necessità di:

- contribuire alla realizzazione delle ambizioni dell'UE sulla parità di genere come menzionato nel trattato,
- colmare i divari di genere nell'occupazione e nella protezione sociale, contribuendo così ad utilizzare pienamente il potenziale produttivo della forza lavoro europea,
- contribuire ad affrontare le sfide demografiche promuovendo un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini,

il Consiglio europeo ha adottato un patto europeo per incoraggiare l'azione a livello di Stati membri e di Unione nei seguenti settori:

Misure per colmare i divari di genere e combattere gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro

- promuovere l'occupazione delle donne in tutte le fasce d'età e ridurre i divari di genere nell'occupazione, anche tramite la lotta a tutte le forme di discriminazione;
- parità di retribuzione per pari lavoro;
- combattere gli stereotipi di genere, in particolare quelli relativi alla segregazione in base al genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione;
- considerare come rendere i regimi previdenziali più favorevoli all'occupazione delle donne;
- promuovere l'emancipazione delle donne nella vita politica ed economica e l'imprenditorialità femminile;
- incoraggiare le parti sociali e le imprese a sviluppare iniziative a favore della parità di genere e promuovere piani per la parità di genere sul luogo di lavoro;
- integrare la prospettiva di genere in tutte le attività pubbliche.

Misure per promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per tutti

- raggiungere gli obiettivi stabiliti al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 sulla disponibilità delle strutture per la custodia dei bambini;
- migliorare la disponibilità delle strutture di assistenza per altre persone non autosufficienti;
- promuovere il congedo parentale sia per le donne che per gli uomini.

Misure per rafforzare la governance tramite l'integrazione di genere e un migliore monitoraggio

- assicurare che gli effetti della parità di genere siano tenuti in considerazione nelle valutazioni

d'impatto delle nuove politiche dell'UE;

- sviluppare ulteriormente le statistiche e gli indicatori disaggregati per sesso;
- utilizzare pienamente le opportunità fornite dalla creazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Il patto europeo per la parità di genere e la relazione annuale sull'uguaglianza tra donne e uomini dovrebbero essere integrati nei meccanismi esistenti di follow-up del partenariato per la crescita e l'occupazione, tenendo in considerazione il patto europeo per la gioventù, e mirare a promuovere l'attuazione dell'integrazione di genere con le azioni intraprese nell'ambito della strategia. Nella stesura di relazioni in merito all'attuazione dei loro programmi nazionali di riforma per la crescita e l'occupazione, gli Stati membri sono incoraggiati a includere la prospettiva della parità di genere, specialmente riguardo all'orientamento 18. La Commissione ed il Consiglio sono invitati a fare altrettanto nella relazione annuale sullo stato di avanzamento del partenariato per la crescita e l'occupazione.

Allegato 9

DIRETTIVA PRODI - FINOCCHIARO, D.P.C.M. del 27 marzo 1997

“Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.”

Publicata nella gazzetta uff. 21 maggio 1997, n. 116

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996; Visti la dichiarazione e il programma di azione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995); Visto il quarto programma d'azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea; Visto il documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nel dicembre 1996;

Considerato che nei Paesi occidentali e in Italia le donne hanno ormai raggiunto alti livelli di scolarità e accedono in elevata percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che comportano assunzione di responsabilità; che, nonostante resti elevato il tasso di disoccupazione e persistano aree di segregazione, la linea di tendenza è verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile;

Considerato che tuttavia perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e di decisione, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche;

Ritenuto che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura e allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, e che su tali fenomeni occorre intervenire con un'azione coerente e concertata dei pubblici poteri;

Ritenuto che l'esperienza sociale dei lavori delle donne fa emergere l'esigenza di una valorizzazione del lavoro di cura come connotato primario della qualità della convivenza civile e delle relazioni tra le persone, la necessità di un diverso uso del tempo a fondamento di un moderno stato sociale, l'opportunità di una redistribuzione del tempo-lavoro di cura, anche come fonte di lavoro e di cittadinanza;

Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali finalizzati all'acquisizione di una identità di genere, all'educazione, alla convivenza, alla solidarietà e al

rispetto reciproco tra donne e uomini;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la salute come complessivo benessere psicofisico della persona e non come semplice assenza di malattie; che questa concezione della salute va assunta come principio ispiratore delle politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere ai bisogni di salute di tutta la popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva delle donne;

Considerato che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del programma di azione di Pechino;

Considerato che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace; che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997;

Su proposta del Ministro per le pari opportunità;

Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:

I Ministri, nell'esercizio delle rispettive competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguiranno i seguenti obiettivi, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, di promuovere nuove politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro, di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

1. Acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment) obiettivo strategico G.1.

L'obiettivo consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti Azioni.

1.1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica.

1.2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.

1.3. Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti.

2. Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) - obiettivo strategico H.1.

L'obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi istituzionali del mainstreaming, e si esplica nelle seguenti Azioni.

2.1. Assicurare un coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.

2.2. Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena e tempestiva attuazione della presente direttiva.

2.3. Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125 (2), anche al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali; avviare, con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del mainstreaming.

(2) Riportata alla voce Lavoro.

3. Analisi dei dati e valutazione di impatto obiettivo strategico H.3.

L'obiettivo consiste nella produzione e diffusione di dati e informazioni disaggregati per sesso, nonché nella valutazione di impatto equitativo di genere delle politiche governative, e si esplica nelle seguenti Azioni.

3.1. Valutare l'impatto equitativo della riforma dello Stato sociale, con particolare riferimento ai rapporti tra i sessi e le generazioni.

3.2. Adottare il metodo della valutazione di impatto sulle strutture e le relazioni di genere prima dell'adozione di qualunque azione di governo.

3.3. Realizzare un libro bianco sul lavoro, che analizzi in particolare l'influenza della differenza di genere sulle trasformazioni dei lavori e sulle tipologie di lavoro nelle diverse fasce d'età e nei diversi settori e zone del Paese.

3.4. Contribuire allo sviluppo, anche per il tramite dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale, la progettazione, la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche con disaggregazioni per sesso e per età; dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella programmazione della ricerca, nella rilevazione dei dati e nell'analisi.

3.5. Promuovere ricerche mirate a fare emergere le problematiche connesse alla differenza di genere, in particolare fondandosi su dati delle statistiche ufficiali.

4. Formazione a una cultura della differenza di genere - obiettivo strategico B.4.

L'obiettivo consiste nel recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola,

dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere, e si esplica nelle seguenti Azioni.

4.1. Promuovere l'introduzione, negli insegnamenti curricolari, dello studio dei diritti fondamentali delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni unite.

4.2. Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia e del loro contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi, allo sviluppo e al progresso della società, anche mediante la promozione di progetti didattici di carattere disciplinare o interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la produzione di materiali didattici.

4.3. Promuovere iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e alla soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti.

4.4. Promuovere, anche mediante percorsi articolati, l'educazione alla sessualità, alla consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi fondati sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità.

4.5. Consultare nell'iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e dell'università le associazioni delle ricercatrici, delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.

4.6. Favorire le condizioni per l'accesso delle donne alla ricerca e alle cattedre universitarie.

5. Politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione - obiettivo strategico F.5.

L'obiettivo consiste nel rafforzare le strutture produttive legate alla innovazione, nell'investire nei settori della qualità della vita, della formazione, della cultura, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, e si esplica nelle seguenti Azioni.

5.1. Valutare l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.

5.2. Quantificare le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e di formazione professionale.

5.3. Finanziare incentivi per l'occupazione femminile nelle aree di crisi e del Mezzogiorno, dove la disoccupazione delle donne è particolarmente elevata.

5.4. Assumere il patto territoriale e gli altri strumenti di contrattazione a livello locale come momenti privilegiati per definire e perseguire obiettivi strategici per l'occupazione femminile.

5.5. Adottare programmi finalizzati alla formazione mirata, alla transizione scuola-lavoro, alla promozione di competenze femminili nell'ambito di lavori socialmente utili e del settore non profit, alla sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.

5.6. Sperimentare, anche con azioni pilota, iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso,

anche attraverso attività formative per la creazione di lavoro indipendente, valorizzando nuove competenze femminili.

6. Professionalità e imprenditorialità femminile - obiettivo strategico F.2.

L'obiettivo consiste nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione costituito dalla professionalità e dall'imprenditorialità femminile, e si esplica nelle seguenti Azioni.

6.1. Potenziare e incentivare tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare promuovere autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della legislazione a favore della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul prestito d'onore per giovani.

6.2. Sostenere le esperienze del privato-sociale definendo standard di qualità delle prestazioni ed elaborando nuovi sistemi di regolazione appropriati alla diversificazione e innovazione delle tipologie di lavoro.

6.3. Realizzare un monitoraggio permanente sull'accesso delle donne ai fondi strutturali europei, garantire trasparenza nella informazione e nella gestione, promuovere iniziative volte alla piena utilizzazione dei finanziamenti anche attraverso misure di sostegno alla progettazione; realizzare un monitoraggio permanente sull'imprenditorialità femminile e sulla formazione professionale, anche allo scopo di potenziare la ricerca e la sperimentazione su percorsi professionali innovativi.

7. Politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro - obiettivo strategico F.6.

L'obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini di svolgere, in fasi diverse dell'esistenza, gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; consiste altresì nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso, nell'accesso al lavoro e nello sviluppo della carriera, e si esplica nelle seguenti Azioni.

7.1. Promuovere, in sede di concertazione tra governo e parti sociali, l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili, tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli di orario ridotto e di rientrare nel modulo del tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.

7.2. Avviare uno studio in sede interministeriale allo scopo di analizzare - anche in seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo in materia di riduzione e adattamento del tempo di lavoro - i costi e i benefici in termini finanziari, di benessere e coesione sociale, di politiche orientate alla riduzione dell'orario di lavoro.

7.3. Definire e proporre, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, una nuova disciplina del lavoro notturno per donne e uomini che preveda garanzie per

lavoratrici e lavoratori sui limiti di svolgimento dei turni di notte e sulla tutela della salute, e che garantisca una tutela rafforzata alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento ferma restando la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (3).

7.4. Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali volta a riconoscere a entrambi i genitori il diritto individuale di assentarsi, oltre il periodo perinatale, per motivi inerenti alla salute o ad altre esigenze delle figlie e dei figli.

7.5. Definire e proporre una nuova disciplina generale sui congedi formativi e promuoverne l'applicazione anche attraverso la contrattazione nel settore pubblico, in modo da garantire alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di fruire di periodi di assenza dal lavoro da dedicare alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

7.6. Favorire le azioni volte alla riforma delle normative che regolano i tempi di vita e di lavoro nelle città.

7.7. Sviluppare e rendere periodiche le indagini sull'uso del tempo, anche al fine di misurare il valore economico del lavoro non retribuito e di valutare l'asimmetria dei ruoli all'interno delle famiglie.

7.8. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, anche mediante iniziative nel campo della sicurezza e della tutela della persona.

7.9. Promuovere, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti pubblici, azioni positive che prevedano modifiche dell'organizzazione del lavoro volte a valorizzare le risorse umane, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione.

7.10. Analizzare i processi di riorganizzazione o privatizzazione delle aziende pubbliche, anche dotandosi di appositi strumenti di osservazione, per realizzare un monitoraggio degli itinerari professionali e di carriera femminili.

7.11. Promuovere la piena applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (4), in particolare nella parte riguardante le azioni in giudizio contro le discriminazioni indirette.

(3) Riportata alla voce Lavoro.

(4) Riportata alla voce Lavoro.

8. Prevenzione e tutela della salute - obiettivi strategici C.1-C.5.

L'obiettivo consiste nella tutela della salute delle donne e degli uomini, intesa come complessivo benessere psicofisico, e nella promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile, e si esplica nelle seguenti Azioni.

8.1. Valorizzare, nel Piano sanitario nazionale, le azioni dirette alla tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita.

8.2. Promuovere il piano socio-assistenziale nazionale, realizzando preventivamente una

valutazione di impatto equitativo secondo il genere.

8.3. Incentivare nel progetto obiettivo specifico per la salute materno- infantile, le azioni mirate ai fattori di rischio, alla diagnosi precoce, alla prevenzione, alla salute riproduttiva.

8.4. Favorire lo sviluppo di una umanizzazione del parto, mediante l'adeguamento delle strutture e la disponibilità del personale, per creare un luogo ove si verifichi la sintesi razionale tra servizio sanitario pubblico e rispetto della persona.

8.5. Predisporre un testo unico sulla maternità, anche allo scopo di armonizzare le normative di settore e di accrescere i livelli di tutela delle categorie meno protette.

8.6. Sviluppare le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento a fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva.

9. Prevenzione e repressione della violenza - obiettivi strategici D.1-D.3.

L'obiettivo consiste nel promuovere efficaci iniziative di contrasto della violenza nelle relazioni personali e della prostituzione coatta, e si esplica nelle seguenti Azioni.

9.1. Sviluppare e dare periodicità, definendo nuove metodologie di indagine, alle rilevazioni statistiche sui fenomeni di violenza sessuale e abusi sessuali, anche in ambito familiare, maltrattamenti, molestie sessuali nel luogo di lavoro.

9.2. Realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sulle donne e sulle o sui minori, anche allo scopo di effettuare un monitoraggio e una verifica della nuova normativa in materia di reati di violenza sessuale e di analizzare la giurisprudenza in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia.

9.3. Predisporre una nuova normativa che introduca provvedimenti cautelari urgenti in caso di violenza domestica.

9.4. Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione coatta, in particolare la realizzazione di campagne di informazione e l'adozione di misure di protezione e di ricerca di occasioni di lavoro per le donne che vogliono sottrarsi al racket della prostituzione e allo sfruttamento sessuale.

10. Cooperazione e relazioni internazionali - obiettivi strategici E.1-E.4.

L'obiettivo consiste nello sviluppo di una politica estera tesa alla pace, alla cooperazione e al pieno rispetto dei diritti umani, in cui le differenze di genere nelle diverse culture siano occasione di ascolto reciproco e di reale confronto, e si esplica nelle seguenti Azioni.

10.1. Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all'effettivo rispetto dei diritti umani delle donne e delle bambine.

10.2. Valorizzare il contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la soluzione pacifica dei conflitti,utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di

crisi.


10.3. Sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione dell'autonomia delle donne in tutte le sfere della società e dell'economia, con particolare riguardo al ruolo che le donne possono assumere nella lotta alla povertà.

11. La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


12. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Allegato 10


**Belgio (1):
l'evoluzione della rappresentanza femminile in Senato
(1971- 2007)**




**Belgio (2):
l'evoluzione della rappresentanza femminile presso la Camera dei Rappresentanti
(1968-2007)**




Francia (1):
 evoluzione della rappresentanza femminile presso l'Assemblée Nationale
 (1945-2007)




**Francia (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1947-2004)**




Portogallo:
 evoluzione della rappresentanza femminile presso l'Assemblea da Repubblica
 (1969-2005)




Slovenia:
 evoluzione della rappresentanza femminile presso la drzavni zbor
 (1992-2004)




Spagna (1):
 evoluzione della rappresentanza femminile presso il Congreso de los Diputados
 (1967-2004)




Spagna (2):
 evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
 (1967-2004)




**Austria:
la rappresentanza femminile presso la Nationalrat
(1970-2006)**




Cipro: evoluzione della rappresentanza femminile presso il Vouli Antiprosopon (1970-2006)




**Germania Unita:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Deutscher Bundestag (1990-2005)**




**German Democratic Republic:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Volkskammer
(1967-1986)**




**Republic of Germany:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Bundestag
(1969-1987)**




**Irlanda (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Dáil Éireann
(1969-2007)**




**Irlanda (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Seanad Éireann
(1981-2007)**




**Italia (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Camera dei Deputati
(1948-2006)**




**Italia (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato della Repubblica
(1948-2006)**




**Lituania:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Seimas
(1992-2004)**




Lussemburgo:
evoluzione della rappresentanza femminile presso a Camera dei Deputati
(1968-2004)




Malta:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Il-Kamra Tad-Deputati
(1971-2003)




**Paesi Bassi (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Tweede Kamer der Staten-General
(1971-2006)**




**Paesi Bassi (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Eerste Kamer der Staten-General
(1971-2007)**




**Polonia (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Sejm
(1969-2007)**




**Polonia (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1989-2007)**




**Regno Unito:
la rappresentanza femminile presso la House of Commons**




**Cecoslovacchia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Chamber of Nations e la Chamber of People
(1971-1992)**




**Repubblica Ceca (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Poslanecka Snemovna
(1996-2006)**




**Repubblica Ceca (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1996-2006)**




Slovacchia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Narodna rada
(1994-2006)




Romania (1):
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Camera dei Deputati
(1975-2004)




**Romania (2):
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Senato
(1990-2004)**




**Svezia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Riksdagen
(1968-2006)**




Ungheria:
 evoluzione della rappresentanza femminile presso l'Orszaggyules
 (1971-2006)




Bulgaria:
 evoluzione della rappresentanza femminile presso il Narodno Sabranie
 (1971-2005)




**Danimarca:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Folketinget
(1968-2007)**




**Estonia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso il Riigikogu
(1992-2007)**



Finlandia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Eduskunta- Riksdagen
(1970-2007)



Lettonia:
evoluzione della rappresentanza femminile presso la Saeima
(1993-2006)



BIBLIOGRAFIA

Agacinski S., *Politiques des sexes*, Paris, Seuil, 1998.

Agnati T., *Politica al femminile. Un percorso in salita*, Milano, Guerini e Associati, 2001.

Anastasi A., *Parlamento e partiti in Italia. Una ricerca sulla classe politica italiana dalla I alla XIV legislatura*, Milano, Giuffrè, 2004.

Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale (a cura di), *Donne, politica e istituzioni*, ricerca nazionale dell'Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale e dell'istituto Carlo Cattaneo, 2004.

ASTRID (a cura di), *Pari opportunità- La modifica dell'articolo 51 della Costituzione e le leggi elettorali*, Roma, ottobre 2003.

Austin L. S., *Oltre il soffitto di vetro*, Casale Monferrato (AL), edizioni Piemme, 2003.

Balbo L., *Riflessioni in-attuali di una ex-ministro. Come pensare la politica anche sociologicamente*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2002.

Balbo L., *Making a European Quilt. "Doing gender" in the European social sciences*, Firenze, Istituto Universitario Europeo, 2005.

Baldassarre A., Scaccia G., *La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati Membri*, Roma, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 2003.

Ballestrero M.V., *Dalla tutela alla parità*, Bologna, Il Mulino, 1979.

Ballestrero M.V., *Parità e oltre. Parità, pari opportunità, azioni positive*, Roma,

Ediesse, 1989.

Ballestrero M.V., *Le azioni positive fra eguaglianza e diritto diseguale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1, 1994.

Basso L. (a cura di), *Parità, pari opportunità uomo – donna e lotta alle discriminazioni. Materiale di documentazione europea e nazionale*, Padova, Cleup, 2001.

Basso L. (a cura di), *Pari opportunità per tutti. La normativa comunitaria e nazionale*, Padova, Cleup, 2005.

Basso L. (a cura di), *Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Molestie sessuali e mobbing*, Padova, Cleup, 2006.

Beccalli B. (a cura di), *Donne in quota*, Milano, Giangiaco Feltrinelli editore, 1999.

Beccalli B., Martucci C. (a cura di), *Con voci diverse*, Milano, La Tartaruga, 2006.

Bianchi S. (a cura di), *Emily. Come eleggere più donne*, Milano/Roma, Reset, 1999.

Bimbi F. (a cura di), *Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, Bologna, il Mulino, 2003.

Bimbi F., Del Re A. (a cura di), *Genere e democrazia*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1997.

Bin R., Brunelli G., Pugiotta A., Veronesi P. (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Torino, Giappichelli, 2003.

Boccia M. L., Peretti I. (a cura di), *Il genere della rappresentanza*, Materiali e atti del Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, supplemento al numero I, gennaio-febbraio 1988 di *Democrazia e diritto*, Editori riuniti riviste, 1988.

Bombelli M. C., *Soffitto di vetro e dintorni*, Milano, Etas, 2000.

Bronzini G. et alii (a cura di), *Europa, costituzione e movimenti sociali*, Roma, Manifestolibri, 2003.

Brunelli G., *Donne in politica*, Bologna, il Mulino, 2006.

Carlassare L., *Conversazioni sulla Costituzione*, Padova, CEDAM, 2002.

Carlassare L., *La parità di accesso nelle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*, in Giur. cost., 2003, 364.

Carrol B.(a cura di), *Liberating Women's History*, Urbana (Ill.), 1976.

Cavaglià C., *Donne e politica*, Bologna, Tufani, 2003.

Cedroni L., *La rappresentanza politica. Teorie e modelli*, Milano, Franco Angeli, 2004.

Cella G.P., *Disuguaglianze e differenze*, Milano, Guerini Studio, 1999.

Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Padova (a cura di), *Immagini e statistiche di genere dell'Ateneo*, Padova, Cleup, 2006.

Commissione europea, *Incorporare le pari opportunità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività della Comunità*, COM(96)67 definitivo, 1996.

Commissione europea, *A Guide to Gender Impact Assessment*, Doc. EQQP 42-97 en, DGV, 1997.

Commissione europea, Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *"Attuazione*

dell'integrazione della dimensione uomini-donne nei documenti di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006" [COM(2002) 748 def.], 12 dicembre 2002.

Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances- Unité G1, *L'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne*, manuscrit terminé en août 2005.

Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances- Unité G1, *La prise de décision des femmes et des hommes. Une question d'équilibre*, 2005.

Commissione Europea, *100 parole per la parità. Glossario dei termini sulla parità tra le donne e gli uomini*, a cura della Direzione Generale "Occupazionale, Relazioni Industriali e Affari Sociali".

Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna (a cura di), *I diritti delle donne sono diritti umani. La conferenza mondiale di Pechino del 1995 e il Pechino +5*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003.

Conference on Equal Opportunities under the 3rd Community Framework, Athens, Greece, 28/02/2002.

Council of Europe, Directorate General of Human Rights- Equality Division, *Gender budgeting*, Final report of the Group of specialists on gender budgeting (EG-S-GB), Strasbourg, 2005.

CONSVIPO (a cura di), *Donne in politica. Indagine sulla rappresentanza femminile negli enti locali del Polesine*, Arti grafiche DIEMME, Taglio di Po, 2006.

D'Amico M., Concaro A., *Donne e istituzioni politiche*, Torino, Giappichelli, 2006.

Dahlerup D., *From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics*, in

Scandinavian Political Studies, vol. 11, n°4, 1988.

Dahlerup D., *Using Quotas to Increase Women's Political Representation*, in International IDEA, *Women in Parliament. Beyond Numbers*, 1998.

Del Re A. (a cura di), *Stato e rapporti sociali di sesso*, Milano, Franco Angeli, 1989.

Del Re A. (a cura di), *I rapporti sociali di sesso in Europa (1930-1960). L'impatto delle politiche sociali*, Padova, CEDAM, 1991.

Del Re A., *Droits de citoyenneté: une relecture sexuée de T.H. Marshall*, in Eliane Volgel-Polsky (sous la direction de), *Women's Studies. Manuel de ressources*, Bruxelles, Services Fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, 1994.

Del Re A., Heinen J. (a cura di), *Quelle citoyenneté pour les femmes?*, Paris, L'Harmattan, 1996.

Del Re A. (a cura di), *Donne in politica*, Milano, Franco Angeli, 1999.

Del Re A. (a cura di), *A scuola di politica. Reti di donne e costruzione dello spazio pubblico*, Milano, Franco Angeli, 2000.

Del Re A., *I paradossi di genere nella rappresentanza*, in Bimbi F. (a cura di) *Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, Bologna, il Mulino, 2003.

Del Re A., *Le genre comme paradigme de la citoyenneté*, in Spensky M., *Citoyenneté(s). Perspectives internationales*, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003.

Del Re A. (a cura di), *Quando le donne governano le città*, Milano, Franco Angeli, 2004.

Del Re A., Butticci A., Perini L. (a cura di), *Politiche di Pari Opportunità. Un corso di base per affrontare il mondo dei lavori*, Padova, Cleup, 2005.

Del Re A., Butticci A., Mungello R. Perini L. (a cura di), *Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica*, Padova, Cleup, 2005.

Del Re A., *L'Europa per il riequilibrio della rappresentanza di genere*, intervento alla Camera dei Deputati in occasione del seminario "Genere e cittadinanza: cinquant'anni di politiche europee", Roma, 31 maggio 2007.

Donà A., *Le pari opportunità. Condizione femminile in Italia e integrazione europea*, Bari, Laterza, 2006.

Donà A., *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondatori, 2007.

Doni E., Fugenzi M., *Il secolo delle donne. L'Italia del Novecento al femminile*, Bari, Laterza, 2001.

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, *EQUAL Guide on Gender Mainstreaming*, Belgium, 2004.

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit D1, *Employment in Europe in 2007*, manuscript completed in October 2007.

Facchi A., *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in Zanetti G. (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Cortina, 1999.

Facchi A., *I diritti nell'Europa multiculturale*, Bari, Laterza, 2001.

Femmes et pouvoir (XIX°-XX° siècles) 8 mars 2004, Les colloques du Sénat, 2004.

Fiume G. (a cura di), *Donne, diritti, democrazia*, Roma, XL, 2007.

Forcina M., *Una cittadinanza di altro genere*, Milano, Franco Angeli, 2003.

Forcina M. (a cura di), *Per le pari opportunità occorrono dispari opportunità*, Lecce, Milella, 2004.

Forcina M., Perrone Fi., Perrone Fr. (a cura di), *Donne, Politica e istituzioni*, Lecce, Milella, 2007.

Fornengo G., Guadagnini M., *Un soffitto di cristallo?*, Torino, Fondazione Olivetti, 1999.

Fugazza M. C., Cassamagnaghi S. (a cura di), *Italia 1946: le donne al voto*, Milano, 2006, formato pdf nel link: www.unionefemminile.it.

Galligan Y., Tremblay M., *Sharing power. Women, Parliament, Democracy*, Ashgate, Burlington, 2005.

Gaspard F., Heinen J. (a cura di), *Guida all'integrazione dell'uguaglianza tra i sessi nelle politiche locali*.

Gaspard F., Heinen J. (a cura di), *L'égalité, une utopie?*, Cahiers du Genre, n. 33, 2002.

Gaspard F., Servan- Schreiber C., Le Gall A., *Au pouvoir citoyennes! Liberté, égalité, parité*, éditions du Seuil, 1992.

Grezzi G. et alii (a cura di), *Il Libro bianco e la Carta di Nizza*, Roma, Ediesse, 2002.

Guadagnini M. (a cura di), *Da elettrici a elette*, Torino, Celid, 2003.

Guadagnini M., *La stagione del disincanto? Cittadini, cittadine alle soglie del 2000*, Torino, il Segnalibro, 2001.

LaFont Suzanne, *One step forward, two steps back: women in post-communis states*, City University of New York, 2001.

Larserud S., Taphorn R., *Designing for Equality*, International IDEA, 2007.

MacKinnon C. A., *Nei tribunali statunitensi una legge delle donne per le donne*, in *Democrazia e diritto*, 1993, n. 2.

Marques-Pereira B., *La citoyenneté politique des femmes*, Paris, Armand Colin, 2003.

Marshall T. H., *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di Sandro Mezzadra, GLF editori Laterza, Roma, 2002.

Ministero delle Pari Opportunità (a cura di), *La représentation féminine au Parlement européen dans les Etats membres de l'Union*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003.

Molfino F., *Donne, politica e stereotipi*, Milano, Baldini, Castaldi, Dalai, 2006.

Morelli M. T. A (a cura di), *Le donne della Costituente*, Bari, Laterza, 2007.

Mossuz-Lavau J., *Femmes/Hommes pour la parité*, Paris, Presse de Sciences-po, 1998.

Palici di Suni E., *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, Torino, Giappichelli, 2004.

Pertossi C., *Les frontières de la citoyenneté en Europe*, Paris, L'Harmattan, 2001.

Pescarolo A. (a cura di), *Differenze di genere e pari opportunità*, IRPET, Regione Toscana, 2005.

Phillips A., *Perché è importante se i nostri rappresentanti sono donne o uomini?*, in "Info, Studi e documenti a cura del gruppo parlamentare Democratici di sinistra- l'Ulivo della Camera dei Deputati", *Genere e cittadinanza. Donne sulla scena pubblica*, anno VI, n. 7-9, 2000, p. 143.

Pitch T., *Perché si discute di diritto e diritti*, materiali Master in sviluppo locale e qualità sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca.

Por una redefinición del concepto de ciudadanía, in *Sociohistòrica*, Cuadernos del CISH (Centro de Investigaciones Socio Historicas), Universidad nacional de la Plata, Buenos Aires, ed. Al Margen, 2002.

Rauti I., *Istituzioni politiche e rappresentanza femminile. Il caso italiano*, Roma, Editoriale Pantheon, 2004.

Ribero A. (a cura di), *Glossario. Lessico della differenza*, Centro Studi e documentazione pensiero femminile, Torino, Commissione Regionale del Piemonte per la realizzazione della Pari Opportunità fra uomo e donna, 2007.

Rossilli M. (edited by), *Gender policies in the European Union*, New York, Peter Lang Publishing, Inc, 2000.

Rouyer M., *Du M.L.F. à la parité: itinéraires du féminisme français*, Encyclopédie Universalis, Universalis, 2002, pp. 115-120.

Scott J.W., *Il "genere": un'utile categoria di analisi storica*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, a cura di P. Dicori, Clueb, Bologna, 1996.

Sineau M., *Des femmes en politique*, Paris, Economica, 1988.

Sineau M., *Profession femme politique. Sexe et pouvoir sous la Cinquième République*, Paris, Presse de Sciences-po, 2001.

Sineau M., *La revendication pour la parité femmes/hommes*, Cahiers français, n° 316 septembre-octobre 2003, pp. 1-6.

Sineau M., *Parité- Le Conseil de l'Europe et la participation des femmes à la vie politique*, Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 2003.

Sineau M., *Parité 2004: les effets pervers de la loi*, Revue Politique et parlementaire, n° 1031, juillet/août/sept 2004, pp.153-160.

Sledziewski E., *“La démocratie paritaire. Quarante années d'activité du Conseil de l'Europe”*, Conseil de l'Europe, 1992.

Spensky M., *Citoyenneté(s). Perspectives internationales*, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003.

Tavares da Silva M. R., *Vingt-cinq années d'action du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes*, Strasburgo, 2002.

Tremblay M., Pelletier R., *Que font-elles en politiques?*, Presses de l'Université de Laval, Sainte-Foy (Quebec), 1995.

Verloo M., *Another Velvet Revolution? Gender Mainstreaming and the Politics of Implementation*, IWM Working Paper, 5, Wien, 2001.

Veronese I. (a cura di), *Donne guida ai diritti*, Padova, Grafiche Turato Edizioni, 2006.

Vincenti A., *Relazioni responsabili. Un'analisi critica delle politiche di pari opportunità*, Roma, Carocci, 2005.

Vingelli G., *Un'estranea fra noi. Bilanci di genere, movimento femminista e innovazione istituzionale*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2005.

Vogel-Polsky E., *Les femmes et la citoyenneté européenne*, recherche menée pour l'Unité pour l'Égalité des Chances DGV de la Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, 1995.

Zemon Davis N., *Women's History in Transition. The European Case*, in "Feminist Studies", 3, inverno 1975-76.

Zincone G., *Gruppi sociali e sistemi politici: il caso donne*, Milano, Franco Angeli, 1985.

RISORSE IN LINEA

<http://bacheca.lett.unisi.it/master>

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

http://europa.eu/youth/your_rights/all_different_all_equal/index_eu_it.html

<http://fondazione.camera.it>

<http://www.arcidonna.org>

<http://www.coe.int>

<http://www.consiglieraparitorino.it/>

<http://www.consiglio.regione.lombardia.it/Nuovo/iniziative/retelette/reteelette>

<http://www.cpo.cnr.it>

<http://www.cpo-padova.it>

<http://www.donatagottardi.net>

<http://www.donneallapari.it>

<http://www.dssp.unipd.it/osservatorio>
<http://www.euoparl.europa.eu>
http://www.euoparl.europa.eu/committees/femm_home_en.htm
<http://www.europrofem.org>
<http://www.expoelette.it>
<http://www.giurcost.org/decisioni>
<http://www.giustizia.it/cassazione>
<http://www.idea.int>
<http://www.ipu.org>
<http://www.istat.it>
<http://www.jus.unitn.it>
<http://www.kila.it>
<http://www.lex.unict.it>
<http://www.pariopportunita.gov.it>
<http://www.pariopportunita.net>
<http://www.pariopportunita.provincia.tn.it>
<http://www.partito-democratico.org>
<http://www.politichecomunitarie.it>
<http://www.quotaproject.org>
<http://www.rassegna.it>
<http://www.regione.emilia-romagna.it>
<http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita>
<http://www.repubblica.it/index.html>
<http://www.retepariopportunita.it>
<http://www.sociologiadip.unimib.it/mastersqs/dida1/testitre/tamar.pdf>
<http://www.solideadonne.org>
<http://www.un.org/womenwatch>
<http://www.womenlobby.org>